RACCOLTA
DELLE OPERE
DI
F. PAOLO SARPI

Dell' Ordine de' Servi di Maria, Teologo
Consultore della Repubblica di Venezia

Migliorate, ed accresciute di varie osservazioni Storico-Critiche secondo la vera Disciplina della Chiesa, e Polizia Civile

DA

GIOVANNI SELVAGGI.

VOL. X.

NAPOLI MDCCLXXXX.
NELLA REGIA STAMPERIA DEL REAL SEMINARIO
DI EDUCAZIONE.

Con licenza de' Superiori.

TAVOLA

DI DIVERSE SCRITTURE CONTENUTE NEL PRESENTE VOLUME.

IL

IL PRINCIPE
DI
F. PAOLO
OSSIA
ISTRUZIONE
A'
PRINCIPI

CIRCA LA POLITICA DE' PADRI GESUITI (a).

CHe la Religione de' Padri Gesuiti per opera dello Spirito Santo piantata fosse nella Vigna di Cristo, quasi albero che dovesse produrre l'antidoto contra il veleno dell'Eresie, che odorato da' Peccatori, fossero costretti di lasciare il fetore de' peccati, seguendo la pe-

(a) Dagli eruditi si attribuisce quest' opera al P. Fulgenzio Brescia, Teologo, e Consultore della Serenissima Repubblica di Venezia, i quali unitamente col P. M. Paolo difesero in ogni rincontro le Ragioni della Repubblica, onde dobbiamo credere, che da questi valentissimi Scrittori sia stata l'Opera composta, che produrremo da' nostri Torchi la prima volta arricchita di varie annotazioni.

nitenza, assai chiaro lo dimostrano le leggi e ordinazioni, colle quali fu stabilita questa pianta dal suo primo Agricoltore il Padre Sant' Ignazio (1). E' certo, mentre da quei primi Padri

(1) Certo; così è, almeno se si riguardi l' intenzione buona del Santo; quantunque anche circa questa non son mancati ed Eretici, e Cattolici, che altrimenti l' hanno interpretata. Tra quelli si può vedere l' Autore Inglese della *Vita di Don Igneo*, e molti altri. Tra questi è da numerarsi in primo luogo il celebre Melchior Cano nelle sue fiere Scritture, che secondo la Relazione del P. Orlandini Gesuita (*Hist. Soc.* Lib. 8. a num. 45.) ed il Fleury nella sua Storia Ecclesiastica Lib. 145. nell' an. 1548. pubblicò contra la novella Compagnia d' Ignazio ancor vivente, e suo Istituto, predicando con tutto zelo i Gesuiti per emissarj dell' Anticristo. Inoltre è da vedersi il Voto, o Scrittura del Cardinale Bartolommeo Guidiccioni sotto Paolo III. che con validissime ragioni si oppose al loro stabilimento, cui era propenso il Papa, siccome riferisce lo stesso Orlandini L. 2. num. 84. ed il P. Bonhours nella Vita di Sant' Ignazio L. 3. Il famoso Decreto della Sorbona tutta, del 1. Dicembre 1554. che finisce, per darne un saggio, così: *Hæc Societas videtur . . . . . magis ad destructionem, quam ad ædificationem*. La prima, la seconda, e terza protesta del Clero Romano a Pio IV. contra i Gesuiti, cui aveva data questo Papa la direzione del Seminario Romano nell' anno 1564. dove è notabile specialmente il detto di un gran Vescovo (che però dal Sachino Gesuita nella sua Storia, dopo mille altre ingiurie, con tutta modestia è chiamato, *Spurius ipse ortu, & luscius*;) cioè, *esser questa Compagnia una setta inventata, e formata dal Diavolo, per cercar di perdere per essa la Chiesa di Dio; che un tal male era inevitabile, qualora si lasciasse ad essi l' educazione della Gioventù Ecclesiastica*. Di più l' Autore dell' *Histoire des Religieux du la Comp. de Jes. pour servir de supplement a l' Histoire Eccl. a Utrecht* 1741. che da alcuni si vuole essere il famoso Montesquieu; inoltre è da vedere, come ne parli il De Thou, il Fleury medesimo, e sopra tutti poi gli stessi Gesuiti illuminati, tra i quali il P. Inhofer nella sua misteriosa *Monarchia Solipsorum*, ed il P. Mariana nel suo Libro *De malis Societatis, eorum caussis, & remediis*; i quali tacitamente dicono, che tutte le leggi della Compagnia tendono alla Monarchia, e signoreggiamento universale del mondo, e non altrimenti alla

dri, che le diedero vita, ella fu innaffiata coll' acqua della carità, e coltivata conforme alla intenzione del suo Istitutore, due rami produsse, l' uno di amore verso Iddio, l' altro di amore verso del Prossimo, de' quali furono a maraviglia grandi i frutti, che produsse sì nell' ottima educazione de' figli, sì nell' acquisto delle anime, come anche nell' aumento della Fede Cattolica (2). Ma il Diavolo, che tanto si affor-

alla Carità di Dio, e del Prossimo. E che veramente sieno riuscite tali le leggi tutte, ed ordinazioni di Sant' Ignazio (o per dir meglio del P. Laynez, il più politicone Machiavellista, che fosse mai nella Compagnia, che le digerì tutte, e le distese) checchè sia della sua buona intenzione, oltre i sopraddetti, lo dimostrarono evidentemente tutti gli Ordini di persona in Francia, e Vescovi, e Cleri, ed Università, e Prelati, e Popolo tutto, quando sino dal nascimento della Compagnia si trattava d' introdurla in quel Regno. Vedete le dotte Arringhe di Pasquier, di Carlo Molineo, di Arnoldo, di Du Mensnil, e di molti altri, che voi ritroverete, e nella Storia della Università del De Caulai, nella *collectio Judicior. de novis erroribus* del D' Argentrè, nelle Memorie del Clero di Francia, edizione del 1680. ed in un'altra Collezione di questi monumenti, intitolata *Arrest. du Grand Conseil*, *a Paris* 1624. *e* 1625. in 8. Lo dimostrò anche il Cardinal di Ossat in una o più delle sue Lettere a M. de Villeroy, ed in altra al Papa; ed il celebre Arias Montano nella sua a Filippo II. Re di Spagna tra le sue opere impressa e riportata in fine dell' *Artes Jesuiticæ*: Lo dimostrò il Santo Vescovo di Angelopoli M. Gio: di Palafox nelle due sue ad Innocenzio X. la seconda delle quali porta il titolo „ *De extinguenda, vel reformanda Societate Jesu*; e finalmente lo dimostrano gli effetti lagrimevoli, contro de' quali si declama dal nascimento di questa Società fin adesso per le guaste massime, e che noi vedremo in parte in queste note.

(2) Già vivente tuttora il Santo Fondatore Ignazio i Gesuiti di Portogallo, specialmente di Coimbria, cagionarono tumulti e scandali a cagione della loro ambizione ed avarizia, tantochè fu d' uopo di un acre rimedio del Santo, cui vennero le notizie per parte del loro beneficentissimo primo ricet-

affortifce nel diſtruggere le opere di Dio, quanto si adoperi altri in promuoverle, preſe occaſione dalla grandezza di queſta Religione, e dai progreſſi ſuoi, che in poco tempo furono mirabili (3), di pervertire il di lei Iſtituto per piantare con artificio mirabiliſſimo, in luogo di quei due rami di carità quaſi invidiati, due altri

ricettatore il Re Giovanni III., e ne ebbero a dar ſoddisfazioni pubbliche. In Alemagna altri ſcandali ſeguirono a conto delle Fanciulle Flagellanti, da loro in diverſi luoghi iſtituite; e di lì a poco anche in Iſpagna. Ved: la ſuddetta *Hiſtor. de la Comp.* ed i loro Storici medeſimi, Sotuel in *Imag. prim. Secul. Soc.* Orlandini, Sachin &c. E per non dire delle ſollevazioni cagionate per tutta la Francia, anzi per tutta l' Europa, per la contraddizione incontrata circa queſti primi tempi al loro ſtabilimento in quel Regno, delle quali abbiamo accennato qualche coſa, e di altri tumulti nelle Fiandre, ed in Italia, de' quali di mano in mano parleremo; un ſolo teſtimonio per loro tanto meno riluttabile, quanto di maggior autorità tra eſſi, ne diamo, ed è la famoſa lettera del povero S. Franceſco Borgia terzo Generale, afflittiſſimo per lo rilaſſamento già ſcandaloſo de' ſuoi Figliuoli, la quale ſi legge nella Raccolta delle Lettere Circolari de' Generali della Compagnia di Gesù, ſtampata in latino in Ipri l' an. 1611., dove dopo aver molto deplorato lo ſtato della Compagnia, così dice „ *Venit tempus, quo ſe Societas multis quidem occupatam litteris, ſed ſine ullo virtutis ſtudio intuebitur, in qua tunc vigebit ambitio, & ſeſe efferet ſolutis habenis ſuperbia, nec a quo contineatur, & ſupprimatur, habebit . . . . . Atque utinam jam non hoc totum experientia ipſa ſæpius teſtata docuiſſet.* Il Santo ebbe molte e ſerie conferenze con Pio IV. per la riforma della ſua Religione.

(3) Con diſubbidienza formale, ed illuſione della Bolla di Paolo III. del 1540. (ed è la 25. di queſto Pontefice secondo l' ordine del Bollario Romano) nella quale con approvare l' Ordine, comanda, che tra tutti non doveſſero paſſare il numero di seſſanta Geſuiti; e pur a forza de' loro raggiri, e violenze, e per lo più *iratis Diis*, ſi videro diſteſi per tutta l' Europa, e per una gran parte dell' Aſia, e molto più dell' America. Vedi Orlandini *Hiſtor. Soc:* e Sotuel *Imag. prim. Secul. &c.*

tri pessimi germogli, l' uno dell' amor proprio, l' altro dell' utile. Da questi danno gravissimo riceve la Religione Cristiana, come sono io per dimostrare nel presente discorso, al quale semplicemente per zelo di verità sentomi muovere, e per lo ben pubblico; ed acciocchè, scoperti gli artificj ipocriti, con opportuno rimedio i Principi ci provvedano (4).

Ora egli è da sapere, che la Religione dei Padri Gesuiti, per essere applicata in particolare nell' educare i figliuoli, fu da molte parti, quasi da' suoi principj, ricercata, e da molti Principi favorita, sicchè in pochi anni si è tanto diffusa, quanto non fecero altre in molte centinaja (5). Quindi si destò ne' posteri del Pa-

(4) Sono però molto da temere adesso quelle parole della suddetta Profezia del Santo Borgia „ *nec a quo contineatur, & supprimatur, habebit* ". *Nè vi sarà potenza umana, che possa o tenere in freno, o sopprimere questo infetto Corpo*. Oh! è pure ancora pericolosa la cosa per un Sovrano il cimentarsi coi Gesuiti, dacchè hanno imparato il segreto d' armar Sicarj contro delle loro Sacrate Persone, e porre in piedi eserciti contra i loro Stati!

(5) Per conoscere di qual educazione di Figliuoli quì si parli, bisogna vedere la Bolla summentouata di Paolo III., dove in questa parte e chiedono, ed ottengono di essere ammessi in forma di nuovo Istituto. *Ut pueros, & personas rudes ea, quæ ad Christianam hominum institutionem sunt necessaria, doceant*; e più sotto; *& nominatim ad puerorum ac rudium in Christianismo institutionem*; e così appresso; *& nominatim commendatam habeant institutionem puerorum, ac rudium in Christiana Doctrina decem præceptorum, atque aliorum similium rudimentorum*. L' educazione dunque de' Fanciulli nella sola Dottrina Cristiana fu uno degli scopi, onde furono ammessi, e non già *ut de sublimi loco dicere, & in nobiliori circulo versari possint* (come ben riflette Teofilo Eugenio nella sua supplica a Papa Paolo V. all' Imperadore, ed agli altri Principi

Padre Sant' Ignazio tal amore verso la Compagnia, che giudicandola alla riforma del Mondo

---

cipi Cristiani *pro reformatione, restauratione, seu extinctione Societatis Jesu; in Hist. Jesuit. L. 4. pag. 252.*) e non già per sovvertire, ed atterrare i diritti delle Università, e Seminarj, coll' erezione di pubblici fastosi Collegj, con sorrettizj Privilegj inauditi; e con occupare per *fas, & nefas*, i posti tutti più luminosi dell' umana, e Divina letteratura, e darsi un aria di soli Maestri e Dottori sopra tutti gli altri, come ben presto fecero in Coimbria, in Salamanca, in Parigi, in Lovanio, ed in mille altri luoghi con l' odio di tutti i buoni, con rumori e strepiti scandalosissimi, e coll' oppressione di tanti Valentuomini, che occupavano già pacificamente, ad occupar potevan que' posti. Vedi l' Autore delle *Arti Gesuitiche* in latino, e l' *Histoire des Relig. de la Comp. de Jes.* e le Collezioni di Decreti, Rimostranze, Voti, Arringhe, Suppliche de' detti Cleri, ed Università, che si citano da questi Autori. Quanto poi all' esser richiesti da' Principi, può esser vero rispetto ad alcuno ingannato dalla loro affettata ipocrisia; generalmente però è falso, falsissimo; poichè anzi eglino si sono intrusi da per se dovunque. Non s' intrusero forse in Francia, dove dopo aver combattuto per ben ventidue o ventiquattro anni con tutti gli ordini di persone, e dopo di essere stati più volte permessi, e più volte scacciati, finalmente riuscì loro d' ingannare con un solennissimo spergiuro il Congresso del Clero tutto di Francia, radunato a questo effetto l' anno 1561. in Poissy? Imperocchè dopo di aver giurato di entrare „ *A la charge que les membres de cette Societè seront tenus de prendre un autre nom que celui de la Sotietè de Jesus, ou de Jesuites: & que sur icelle dite Societè, & College, l' Eveque Diocesain aurà toute super-intendance, jurisdiction, & correction de chasser, & d' oter de la Compagnie les forfaiteurs, & mal vivans . . . . . renocant au prealable, & par expres, a tous privileges portez par leur bulles, au choses susdites contraires: autrement, a faute de ce faire, ou que pour l' avenir ils en obtiennent d' autres, leur reception, & approbation, demeureroint nulles, & de nul effet & vertu* (parole medesime dell' Atto, presso Fleury (*Hist. Eccl. Lib.* 157. *n.* 32. *e* 33.) dopo dico di avere solennemente giurato tutto ciò, nulla poi osservarono i Padri Gesuiti. Non s' intrusero forse nelle Fiandre sotto Filippo II. e circa gli stessi tempi in Polonia, in Alemagna, in Savoja, negli Svizzeri, in tanti luoghi

do più utile di tutte le altre Religioni (6), conchiusero con ogni arte aumentarla; ed in prima.

Non. è parso loro poter promuovere la Compagnia a quella grandezza, alla quale aspirano, solamente insegnando, predicando, ed amministrando i Santissimi Sacramenti. Perchè sebbene da principio furono caramente ricevuti da molti, in progresso di tempo si accorsero, che l'affetto verso di loro raffreddava (7); perlochè

ghi di Roma, di Portogallo, di Napoli, in Venezia, e quasi per tutta l'Italia? Leggete la sopraccitata Istoria Francese, quella di M. de Thou, ed il loro P. Orlandini medesimo, e li vedrete quasi sempre impossessarsi de' luoghi, che tenevano, a dispetto de' Popoli, de' Cleri, de' Principi stessi.

(6) Tuttochè la loro rilassata Morale, istillata da' perniciosi principj del loro gran Molina, abbia dato negli ultimi tempi occasione al gran *Problema storico*; *Chi, o i Gesuiti, o Lutero e Calvino, abbiano più nocciuto alla Chiesa Cristiana*, stampato in Francese *a Utrecht* 1758. e tuttochè si pianga da tutti i buoni la loro perniciosa dottrina del peccato filosofico, della esenzione dall'Amor di Dio, e del prossimo, dell'Ignoranza invincibile circa l'esistenza di Dio, e circa la Legge naturale, fonti perenni, donde scaturisce quella corruttela di costumi, e di massime, che si vede nella maggior parte del Cristianesimo posto sotto la direzione immediata o mediata dei Gesuiti. Vedete la *Morale pratica de' Gesuiti*, le *Provinciali*, e le *Covetiane*, e le *Artes Jesuiticæ*.

(7) E giustamente si raffreddava. Si raffreddò giustamente in Roma, quando videro la loro ostinata disubbidienza a' Pontefici Paolo IV. Pio IV. e Pio V. che li volevano unire a' Padri Bernabiti, o a' Sommaschi, o a' Teatini, e li volevano obbligare al Coro, ed alla Professione perfetta dopo un anno, come tutti gli altri Religiosi. Si raffreddò, quando videro la loro grande avarizia ed ambizione di spossessare e in Roma ed altrove continuatamente gli altri Ordini Religiosi, ed il Clero secolare da' loro Monasteri sì di maschj, come di femmine, delle Prebende, delle Abbazie, e d'ogni sorta di Beni Ecclesiastici, per attirarli alla Compagnia. Si raffreddò, quando li udirono accusati in Granata, in Evora, in Parigi, alla Fleche, nelle Fiandre, in Venezia, in Ferrara, in Napoli, in-

dubitando, che quasi nella sua infanzia non avesse fatto l' ultimo sforzo, due altri mezzi ritrovarono per aggrandirla.

Il primo de' quali fu mettere in mala considerazione tutte le altre Religioni, scoprendo le imperfezioni loro, e con destra maniera coll' altrui depressione ingrandirsi, impadronendosi di molti Monasteri, Abbazie, ed altre grosse rendite, privandone que' Religiosi, che prima le possedevano (8).

Il-

in Roma stessa, di frazione del Sigillo Sacramentale, quando videro convinti i loro Missionarj della più sacrilega superstizione, della più sordida mercatura.; e quelle de' troppo spirituali Gesuiti della Ungheria, e di Vienna, di Baviera, e di buona parte della Spagna nel principio del Governo di Massimiliano Imperadore, il quale perciò fu in procinto di averli a scacciare da' suoi Stati; e quelle di Montepulciano, di Milano, e poi di Perugia. Si raffreddò in somma questo affetto, quando in poco tempo comparve la Compagnia qual era.

(8) Bisognerebbe troppo uscire da' limiti di pura nota, per accennare soltanto le fiere persecuzioni, ed oppressioni, o eseguite, o intentate contra quasi tutti gli Ordini Religiosi, per impadronirsi de' loro beni ed onori. Celebri sono le rapine fatte in Roma del Seminario Romano, e del Monastero Orsini sotto Pio IV. e le insidie tentate alla ricche Abbazie dei Benedettini sotto Gregorio XIII. e sotto altri Pontefici collo specioso pretesto della Monacale rilassatezza, e ne son carichi gli Archivj di Roma. Celebri quelle di Francia accompagnate dal treno delle più nere calunnie contra i Padri dell' Oratorio, i Domenicani, i Cistercienси, i Benedettini medesimi, e le Monache dello Spirito Santo di Pesiers; e si possono riscontrare sì nelle grandi rimostranze, che di tempo in tempo ne sono state fatte a quei Monarchi, ed a' Pontefici, sì nel Libro intitolato. *Le Philosophisme des Jesuites de Marseille*, sì nelle *Arti Gesuitiche*, e sì nella mentovata *Histoire des Religieux de la Compag. de Jes.* ed in molti altri luoghi. Celebri e lunghe quelle nelle Fiandre; come della ricchissima Abbazia de la Fleche, de' Conventi de' Carmelitani di Anversa, e delle Abbazie ed Università di Dovai, e di Lovanio,

Il secondo fu l'ingerirsi nelle cose di Stato, intricandosi colla maggior parte de' Principi Cristiani colla più sottile, ed artificiosa maniera, la quale com' è difficile a penetrarsi, così è quasi im-

nio, e vi sono tomi infiniti di Processi, e di Scritture stampate. Celebri quelle d'Alemagna, e le ritroverete in gran serie presso *Alfonso de Vargas*. Celebri quelle di Polonia per mezzo specialmente del loro P. Magio, e le riferisce il prefato Autore della *Histoire* suddetta. Celeberrime quelle di Portogallo, e le narra il Conestagio nel Libro *De conjunct. Portugalliae, cum Regno Castellae*, e l'Autore latino della *Spagna illustrata*, il Davila, ed altri più. Celeberrime quelle tra gli Svizzeri della Savoia, nella Lombardia, in Napoli, e per tutta l'Italia, per nulla dire di quelle d'Olanda, e d'Inghilterra, dove sotto il Regno di Maria, dopo la morte di Eduardo VI. non furono altrimenti rimessi con gli altri Cattolici, ed Ordini Religiosi, poichè non parve a questa Sovrana di dover sottoscrivere la superba, impertinente, ingordissima loro condizione, d'incorporare tutte le rendite di tutte le doviziosissime Abbazie, e Conventi, che godevano prima della Rivoluzione i Regolari di quell'Isola; per nulla dire ancora di quelle strepitosissime cagionate da essi a tutti gli altri Ordini nelle Missioni straniere dell'Indie, del Malabar, della Cina, dell' Affrica, e di tutto il Mondo infedele, delle quali ne ritroverete un grande apparato nel *Christianisme des Indes* di M. V. La Croze, nel Vianni, nel Norberto, nella Relazione di Monsignore di Tournon, ed in molti altri citati di sopra. Basta ritornarsi alla memoria le recentissime novelle recateci per tutta l'Europa dal Maragnone, dalle quali si udì, come i Gesuiti colle armi alla mano ne aveano scacciati da una loro Missione riputata alquanto pingue i Padri Carmelitani; e credo che il fatto atroce sia stato già dedotto alla Santa Congregazione di Propaganda. Basta finalmente dare un' occhiata a tutte quante le Religioni, o andare a spolverare un poco i loro Archivi, per persuadersi che non ve n'è una, che non possa contare simili presecuzioni, rapine, e violazioni di diritti, di onori, e di sostanze, ricevute dalla Ven. Compagnia. Una non ve n'è, che sia veduta da loro di buon occhio e sincero. E perchè non si creda essere ciò male de' particolari, e non di tutto il Corpo, si legga il Cap. 5. e l'ultimo dei Moniti, o Avvertimenti segreti, secondo l'originale latino, i quali son fatti apposta per fissare le regole di calunnia, di presecuzione, di violenza contra quegli Ordini specialmente, che danno ad essi maggior gelosia.

impossibile a potersi compiutamente spiegare (9).

Risiede continuamente in Roma il loro Padre Generale, il quale ha fatto elezione di alcuni Padri, che dall' assistergli continuamente appresso si chiamano Assistenti, ed uno almeno ve n' è di ogni Nazione, da cui anche prendono il nome; onde uno vien detto di Francia, l' altro di Spagna, il terzo d' Italia, il quarto d' Inghilterra, il quinto d' Austria, e così di tutte

(9) Per capacitarsi di questa teoria Gesuitica, che è la base di tutte le altre, basta dare un' occhiata a quel che è stato l' Europa per più di un secolo e mezzo, tutta in mano ed in potere de' Gesuiti Confessori, Teologi, Consiglieri, ed anche Ministri delle più Auguste Sovranità di essa. Si è veduto un tempo tutto il Mondo Gesuita, non meno di quel che una volta diceva dell' Arianesimo San Girolamo; ed allora è stato, che si son veduti traditi i Monarchi, e gli Stati. Fomento dei Gesuiti fu la perdita de' Regni di Scozia, e d' Olanda sotto la tradita Maria Stuarda. Fomento de' Gesuiti fu la Lega dei Duchi di Guisa in Francia sotto i due Errighi III. IV., ed il Regicidio eseguito su questo. Intrigo de' Gesuiti la tirannia di Portogallo nella minorità di Sebastiano I. e l' essersi questi andato a perdere in una battaglia troppo manifestamente ineguale (veggasi Monsignore de la Clede nell' *Histor. du Portugallo*.) Intrigo de' Gesuiti fu la congiura delle Polveri d' Inghilterra; del che si può vederne quanto ne dice Rapin Toyras nel Tom. V. della sua Storia. Loro cabala si sono credute le guerre civili cagionate, per opera specialmente del Possevino, nella Savoja circa il 1560. Loro cabala la Lega insussistente contro i Calvinisti di Francia. Loro cabala l' Interdetto di Venezia; donde con tutti i voti del Senato furono sbanditi dagli Stati della Repubblica; bando che durò cinquanta anni. Veggasi la Storia d' esso Interdetto scritta dal celebratissimo F. Paolo Servita. E finalmente loro maneggiato sacrilegio l' attentato contra Luigi XV. Re di Francia (come si sospetta gravemente) e l' altro contra il Re di Portogallo, come certamente costa da' Processi stampati, e dalle angustie, che meritamente furono di presente in quel Regno. E chi vuol di più, può vedere gli Autori spesso citati.

tutte le Nazioni, Provincie, e Regni, ciascuno de' quali ragguaglia il Generale di tutti gli accidenti di Stato, che occorrono in quella Provincia, o Regno nuovamente; ed informatosi diligentissimamente dello stato, della natura, delle qualità, e delle inclinazioni de' Principi per ogni Corriere, del tutto fanno consapevole il P. Generale; il quale, radunati a Consiglio tutti quegli Assistenti, fa una notomia dell' Universo, e dell' interesse, o disegno di tutti i Principi Cristiani. Quindi si mettono in consulta tutte le cose, che di nuovo da' corrispondenti loro sono state scritte, ed esaminando l' una, e l' altra, finalmente conchiudono, che si favoriscano le cose di un Principe, e quelle di un altro si deprimano; secondo che richiede il loro interesse (10).

E

(10) L' autore quì parla con gran verità ed esperienza. Innumerabili sono i fatti notorj di questo occulto giuoco, che facevansi delle Corti i Gesuiti, a disposizione arbitraria del Padre Generale per gl' interessi della Compagnia. Infiniti erano quelli, che non si facevano mercè la loro occulta politica. Oltre a tutti i già detti di sopra, mi sovviene il rigiro usato per mezzo de' PP. Leone Henriquez Confessore del Cardinale Errico di Portogallo, e Zio dell' Infante Re Sebastiano I. Michele Torrez Confessore della Regina Catterina sua Nonna, e Gonzalez Precettore e Confessore di esso giovine Monarca; per impedire il Matrimonio di questo con la Sorella di Carlo IX. Re di Francia, e proccurare che Sebastiano sposasse la Figliuola di Massimiliano Imperadore. Intrigo tutto passato per mezzo delle Relazioni di questi tre Gesuiti, e coll' abuso del Sacramento della Penitenza, nel Sinedrio Generalizio di Roma; che per le difficoltà provate in Francia credette, quasi in vendetta, dover favorire piuttosto la Casa d' Austria, quantunque a promuover quello fosse mandato dal Papa in Portogallo il P. Luigi Torrez, fratello del suddetto P. Michele,

E siccome gli spettatori del gioco vedono i tiri più facilmente, che i giocatori medesimi, così questi Religiosi, avendo innanzi gli occhi gl' interessi de' Principi, benissimo osservano le con-

---

le, e quantunque da questo Maritaggio dipendesse l'attirare nella Lega (che si stava allora formando contra i Turchi) la Corona di Francia. Ma ripugnava a tutto ciò in termini lo art. 6. del cap. 2. de' loro diabolici *Avvertimenti secreti*, in oggi tradotti, e stampati sotto il titolo di *Mondo Gesuitico*; dove si legge „ *Ben chiaro veggiamo quanto vantaggio abbia ricavato la nostra Compagnia dalla Casa d' Austria, da' Regni di Francia, e di Polonia, e dagli altri Ducati e Signorie, in occasione di dover trattar Matrimonj tra' Principi; onde sarà prudenza* (Machiavellistica) *proporre Maritaggi vantaggiosi e ragguardevoli a quelle Persone, che parenti od amiche saranno de' nostri Familiari ed Amici*. Che venisse questo frastornamento dal consesso Generalizio Gesuitico, è cosa più che notoria, e se ne riempirono allora tutte le Corti dell' Europa, come nol niega il loro P. Sachino (*Hist. Soc. L.* 7.) e lo dimostrò bene l'impunità, che sperimentarono i tre, anzi i quattro Gesuiti suddetti, i quali non ostante tanti lamenti di tutto il Mondo, se ne rimasero in Corte tranquillissimamente. Veggasi la citata *Hist. de la Comp. d' Utrecht tom.* 3. *lib.* 8. E per tralasciare tutti gli altri fatti, non si può negare, che i maggiori torbidi delle Corti d' Europa non sieno stati, dacchè la Compagnia è in piedi, eccitati, maneggiati, e rivoltati, dirò così, dal Consiglio Romano-Gesuitico. Imperocchè tanto nelle loro Costituzioni *p.* 3. *c.* 6. *de forma scribendi*, quanto ne' loro citati *Avvertimenti*, si comanda rigorosamente a tutti i Provinciali, Rettori, Discreti (o spie secrete del Generale) ed a tutti i Confessori, e Teologi dei Principi, di ragguagliare minutamente il P. Generale di tutte non che grandi, ma piccolissime cose delle Nazioni, Città, Repubbliche, e Corti, che possono in qualche modo aver relazione alla Compagnia. Oltre a ciò è certo esservi in ogni Collegio il Gazzettiere segreto, che ha incombenza di riferire tutto ciò, che occorre in quel paese. Dunque è certo, che il P. Generale sa tutti i movimenti de' Principi, sa quanto fanno i suoi sudditi nelle Corti, e nelle Confessioni stesse de' Grandi. Eppure dalla Compagnia non si è mai veduto punito nemmeno leggiermente uno di questi Gesuiti raggiratori, eziandio ne' maggiori torbidi, che sieno stati loro imputati negli affari di

condizioni de' luoghi, o de' tempi per favoreggiare le cose di quello, da cui conoscano poter estrarre il loro interesse. Egli è semplicemente male, che questi Religiosi cotanto s' interessino nelle

---

di Stato. Dunque convien dire, che nulla da essi si faccia senza direzione universale, ed interessata del P. Generale, e suoi Assessori. Per questo anzi son puniti severamente, e rimossi da tali impieghi coloro, che non sanno bene spiare, e rispiare le cose delle Corti; e premiati sono coloro, che si mostrano in ciò i più eccellenti, come si prescrive ne' citati *Avvert. cap.2. 9. e* 11. Per questo si tengono doppj, e falsati registri di Lettere nelle Segreterie del Generale, come è stato loro rimproverato, e dimostrato dal P. Norberto Cappuccino, e dall' Autore delle *Riflessioni al Memoriale ec.* Per questo si veggono in continuo moto i primarj tra loro, e passare da una nazione all' altra con varj mendicati pretesti. Per questo finalmente nel medesimo Cap. 2. degli *Avvertimenti* si comanda a' Confessori ed altri ora di tirare a se le discordie, ed inimicizie tra' Grandi, ora anche di seminarvene delle nuove, acciocchè poi a disposizione del Consiglio Generalizio si ricompongano a favore di quel Principe, la di cui grazia *hic & nunc* interessa più la Compagnia. Potevo veramente illustrar questo articolo con gli ultimi fatti di Francia, e con quelli della Spagna, del Portogallo, del Paraguai, e del Maragnone; i quali regolavansi tutti *ad nutum* del Generale, apparisce chiaro da ciò, che egli stesso per iscusare e canonizzare innocenti i suoi, quantunque sì notoriamente iniqui, e rei di mille delitti di lesa Maestà; dice nel mentovato *Memoriale presentato al Papa*, cioè *di non aver risaputi i delitti, che s' imputavano a que' Religiosi: e non sono stati previamente ammoniti, ed interpellati ec. siccome* (dice sopra) *apparisce da' Registri delle Lettere scritte ec.* Dunque colla stessa bugia solennissima viene a concedere, anzi ad asserire, che se *questi delitti* fossero veri, li avrebbe dovuti sapere, e si troverebbero ne' Registri ec. Ma questi *delitti* vertono circa le notorie ribellioni e tradimenti segreti degli Stati, della Corona, e della Persona Reale; dunque non vi è occulto delitto di lesa Maestà Gesuitico, di cui non ne era *previamente* informato il P. Generale, ed i *Superiori della Religione*, cioè i Provinciali, i Rettori, e per mezzo di questi i Reverendissimi Assessori del supremo loro Consiglio. Ma di questi delitti di lesa Maestà ve ne sono veramente a migliaja nella Storia Gesuitica, e tra questi verissimi, arciverissimi, o

dell'

nelle cose di Stato, dovendo eglino attendere alla salute delle proprie, ed altrui anime, essendosi perciò ritirati dal Mondo, e con questo mezzo vi s' immergono più che i secolari medesimi; onde ciò è degno di ogni rimedio per alcune pessime conseguenze (11).

Prima. Confessano questi Padri gran parte della Nobiltà di tutti gli Stati (12), anzi per po-

---

dell' ultima notorietà sono in fatti quelli di Portogallo, di Spagna, del Paraguai, e del Maragnone, che quì con imperturbabile sfrontatezza si negano, in aria di supplicare al Papa, dal P. Generale. Dunque a millioni si conteranno i fatti di Stato, e di Corte, e quelli stessi di Portogallo ec. che sono stati maneggiati, da che la Compagnia è Compagnia, dal Sinedrio Generale Gesuitico; e tutti saranno stati ne' *Registri di Lettere ec.* ma non in quelli che comunemente appariscono. Veggasi per coronide di questa lunga nota quanto dice il P. Melchior Inchofer Gesuita prodigiosamente illuminato nella sua per lui troppo cara *Monarchia Solipsorum*, e quanto aggiugne il suo bravo Traduttor Francese nelle note su tal proposito.

(11) Ed oh! Che conseguenze! Conseguenze capitali alle Repubbliche, ed a' Sovrani; e poi anche alla tranquillità e conservazione de' popoli, come si è veduto da' fatti sopraccennati.

(12) Questa come non è cosa punto indifferente per la Compagnia, anzi si vede inculcata tanto per tutti i passi e delle loro *Costituzioni*, de' loro *Avvertimenti segreti*; così è altrettanto deplorabile per gli Stati; sì perchè è osservazione costante, che la presente corruttela della Morale, e de' costumi, nella Nobiltà specialmente, viene dalla facilità de' Confessori Gesuiti, e dall' uso che fanno, e che di fare loro prescrivesi (*Avvert. segreti cap. 2. num.* 8.) delle opinioni più lasse, e che *favoriscono più la libertà di Coscienza* (ibid.) (degno oggetto delle lagrime, e de' lamenti, che da più di un secolo e mezzo in quà si spargono da tutti i buoni, e che deve interessar tanto ogni buon Principe, quanto la felicità stessa, e sicurezza intestina de' proprj Stati, che come al di fuori colle armi, così al di dentro non si reggono principalmente se non sulla buona disciplina e costumatezza de' suddi-

poterv i più attendere non ammettono poveri uomini, o povere donne alle loro Confeſſioni, e bene ſpeſſo confeſſano gli ſteſſi Principi; ſicchè per queſta ſtrada è loro facile il penetrare ogni diſegno, riſoluzione, o inclinazione tanto dei Principi, quanto de' ſudditi, avviſandone poi il P. Generale, ed Aſſiſtenti di Roma.

Seconda. La ſegretezza è come accidente proprio inſeparabile per la conſervazione dello Stato; di modo che levata quella, anche queſto neceſſariamente rovina. Per la quale coſa i Principi

diti;) e sì perchè ſin dalla loro iſtituzione ſi ſono avvezzati queſti Padri ad abuſare del mezzo delle Confeſſioni, e della direzione della Nobiltà, e degli eſercizi ſpirituali per circonvenire, e ſorprendere a' loro privati maligni intereſſi la integrità, la giuſtizia, e la clemenza de' Sovrani, per ſovvertire gli altrui diritti, per macchinar congiure contra le loro ſagrate Perſone, per formar ribellioni e tumulti contra le ſovrane ragioni di Stato. Coſe tutte delle quali la Francia, la Germania, l' Italia, la Spagna, ed il Portogallo ne conteranno ſempre i fatali eſempj. Perciò, credo io, quel gran Cardinale, detto volgarmente Silic, o Siliceo, cioè del Boſco, e dal nome della Caſa paterna chiamato Gio: Martinez Guiieno, Arciveſcovo di Toledo, e già Precettore di Filippo II. fece divieto generale, vivente ancor Sant' Ignazio, e fulminò ſcomunica maggior, *ipſo facto incurrenda*, contra tutti quei, che ſi foſſero confeſſati a' Geſuiti; ed intimò la ſoſpenſione a tutti i Preti ſecolari, che ſotto la loro direzione aveſſero fatti gli eſercizj ſpirituali (Ved. il P. Ippolito Eliot *in Hiſt. Societ.*) Il quale eſempio hanno poi ſeguitato felicemente tanti altri Veſcovi, quanti ſe ne poſſono vedere nella *Hiſtoria de la Comp.* citata, e que' molti più, che a noſtra memoria hanno ben capita la forza delle ragioni, che ſta racchiuſa nelle Coveriane, *Faxit Deus*, che tutti una volta l' intendeſſero. Quel che quì ſegue a dire il noſtro Autore è vero, almeno per quella povera gente, che non è al ſervizio de' Nobili, e de' ricchi, perchè queſta confeſſano egualmente volentieri per iſpiare i fatti, le ragioni, e gli averi de' Padroni; e vien conſermato dalla pratica commune, e viſibile a tutti.

cipi sono rigorosissimi contro di quelli, che i segreti loro palesano, punendoli come nemici, e traditori di loro, e della padria. All' incontro dal penetrare un Principe i disegni dell' altro si fa maggiormente accorto, e migliore nel governarsi nel proprio interesse, che perciò in ambascerie, ed in spioni sogliono spendere molt' oro, sebbene sono molte volte defraudati nelle relazioni. Ma i Gesuiti, cioè il Generale ed Assistenti, col mezzo degli altri suoi, e delle Confessioni, e Consulte di tutti i loro corrispondenti, che in tutte le Corti del Cristianesimo risieggono, come per mezzo degli altri aderenti, de' quali quì sotto dirassi, sono sinceramente, e minutamente ragguagliati di tutte le determinazioni ne' più segreti Consigli trattate, onde sapranno meglio le forze, l'entrate, le spese, e disegni de' Principi, che i Principi stessi, e questo colla sola vettura delle lettere. Questa spesa solamente in Roma, per quanto riferiscono i Maestri delle Poste, per ogni Corriere arriva a sessanta, settanta, e ottanta, e bene spesso a cento scudi d' oro (13). Sicchè tra questa così minuta cognizione, e quella delle Confessioni possono scemare, e crescere, a beneplacito, l' amore de' sudditi verso i Principi, e la stima di un Principe coll' altro Principe; seminare zizzanie, e mettere discordie. Bisogna pertanto conchiudere, che

(13) Vedete anche sopra di questa spesa ciochè ne dice il Tradutore Francese della *Monarchia Solipsorum* nelle Note, e troverete, che confronta per appunto.

che la Ragione di Stato non comporta, che Principe veruno si confessi da' Gesuiti, e molto meno che permetta, che alcuno de' suoi Confidenti, Famigliari, Segretarj, ed altri principali Ministri, e Consiglieri si confessi agli spioni delle cose di Stato, non mancando in oggi Religiosi, ed uomini per vita, e per dottrina ragguardevolissimi, de' quali possono valersi, non attendendo eglino ad altro, che al governo delle anime proprie, e de' loro Monasteri (14).

B Ter-

(14) Ottimo consiglio, e bravamente dedotto. Fu dato già dal celebre Arias Montano nella sua famosa lettera a Filippo II., lo conferma il Cardinale d'Ossat nelle sue Lettere, e specialmente nella settima; lo hanno inculcato tanti bravi Politici, ed era già sentimento del notissimo Cardinale Giulio Mazzarino, quantunque avesse nella Compagnia un Zio. Del rimanente, che si abusino veramente della Sacramental Confessione per ispiare, e deporre poi al Tribunale del lor Generale i segreti più gelosi de' Principi, è cosa costante tra tutti quegli, che hanno scritto delle cose de' Gesuiti, e lo confermano i fatti. Corsero gran pericolo nella Città di Granata nel 1558. vedendosi contro di loro tumultuare tutto il popolo, perchè uno di essi ebbe il coraggio di mettere in pubblica piazza la fama di una delle primarie Dame sua penitente. Ed è celebre in questa occasione la predica del loro Padre Giovanni Ramirio, per autenticare con un altro maggiore lo scandalo del suo Confrate. (ved. *Sac. Hist. Soc. L.* 2. *n.* 130.) E non entrò forse a parte anche questo motivo, perchè nella Dieta degli Stati, tenuta dopo l'elezione dell' Imperadore Massimiliano in Austria l'anno 1565. si domandasse con tutto il calore l'espulsione de' Gesuiti da tutta l'Ungheria; e perchè lo stesso anno una tale espulsione seguisse di fatto da Vienna, per poco mancasse, che non fossero scacciati anche dalla Baviera? Non fu questa una delle ragioni (e fu in ordine la quarta) perchè nel 1618. furono scacciati dalla Boemia? Ma troppo fuor di misura farei, se volessi riportare tutti i fatti di questa sacrilega disvelazione del Sacramentale Sigillo. Il loro P. Caussino Confessore di Luigi XIII. esiliato da essi, e fatto miseramente morire per non aver voluto rivelare le Confessioni del

Terza. Per maggior evidenza di quanto diciamo è da notare, ritrovarsi quattro sorti di Gesuiti: la prima è di alcuni secolari dell' uno e dell' altro sesso, aggregati alla loro Compagnia sotto certa ubbidienza cieca, regolandosi puntualmente ad ogni loro comando. Questi per lo più sono Gentiluomini, e Gentildonne, massime Vedove; Cittadini, e Mercanti ricchissimi; quindi quasi da fruttifere piante raccolgano ogni anno copiosissimi frutti d'oro, e d'argento. Di questa classe sono le Donne dette volgarmente Teatine, o Beate, le quali da' Gesuiti indotte al disprezzo del Mondo, sono intanto da essi amorevol-

---

del Monarca, nè potrei leggere in cattedra per mille, e far vedere, che tra loro è veramente legge fondamentale, qual si legge negli *Avvertimenti segreti*, il servirsi delle Confessioni de' Grandi, per ragguagliare minutamente il Sinedrio Generalizio. Donde si scorge quanto fossero piene di senno in questa parte le Arringhe di què gran Ministri della Francia, contra il riammetterveli già scacciati, dopo il solenne tradimento alle Persone di Errico III. e IV. che io ho sopra indicato altra volta: Quanto giuste quelle de' Fiamminghi, e de' Pollacchi, e di tutti gli altri Popoli, e gli ordini di persone, nelle rimostranze solenni, che di tempo in tempo hanno prodotte a diversi Tribunali Ecclesiastici, e secolari, nelle quali è cosa costante l' osservarsi quasi sempre questo motivo. Vegganfi gli Estratti, che ne riporta l' Autore dell' *Istoria della Comp.* d' Utrecht: Che io frattanto mi contenterò di chiudere questa Nota con un Decreto, che fu fatto di unanime sentimento della Compagnia nel secondo Capitolo Generale nell' anno 1564. nel quale fu eletto per Generale San. Francesco Borgia; dove si proibisce a tutti i Gesuiti di confessare Principi, e Signori grandi, tanto Secolari, che Ecclesiastici, e di abitare sotto questo pretesto nelle loro Corti: e così dice: *Nec Principibus, nec Dominis aliis sæcularibus, aut Ecclesiasticis, assignari debet aliquis ex nostris Religiosis, qui aulas eorum sequatur, & in eis habitet, ut Confessarj, aut Theologi, aut alio quovis munere fungatur; nisi forte ad per-* *bre-*

revolmente private, e spogliate delle perle, vesti, e fornimenti di casa (15).

B 2 La

breve tempus unius vel duorum mensium. O questo Decreto fu fatto di senno (come à me piace più di credere, essendo stato proposto, e proccurato dal zelo di San Francesco Borgia, che ben prevedeva, e predisse nella sua celebre profezia da noi sopra citata n. 2. e 4. gl' immensi danni, che erano per venire alla Compagnia, ed alla Chiesa tutta da tanti Gesuiti Aulico-Teologi, ed Aulico-Confessori) o fu fatto, dico, di senno; e sono tutti in corpo iniqui, perchè fanno tutto il rovescio, mettendo per massima comune il mondo tutto a leva, per ottenere tali posti a loro troppo importanti nelle Corti, ovvero vendicandosi colle ribellioni; e co' Regicidj più esecrandi, se ne sono giustamente rimossi. O questo Decreto fu fatto (come credono altri) per palliare la loro mostruosa ambizione, e gettare a' semplici della polvere negli occhi; ed erano, quali reputavano da tutti, tanti Giani bifronti, e tanti Protei nel loro Cabalistico governo. Il fatto è che non passò un anno intero, si vide subito infranta questa solenne Ordinazione, ed il Santo Generale fu costretto da' suoi onnipotenti Assistenti a condiscendervi, ed a piangerne le funeste, e scandalose conseguenze, che tosto ne vennero.

(15) Di questa prima Classe di Gesuiti, ne parla più volte ed il Padre Inchofer nella sua *Monarchia* sotto vaghi metaforici nomi, e molto più ne parlano i loro *Avvertimenti Segreti*, dove sono da vedersi specialmente il Cap. V. *Del modo di rendere amiche alla Compagnia le Vedove ricche*; il Cap. VI. VII. VIII. *Modo d' accrescere l' Entrate de' Collegi*; ed il XVI. e si toccherà con mano quale e quanta penetrazione avea il nostro Autore di questi artifizj Gesuitici per arricchire; essendo questa classe di persone, che essi chiamano *Divote della Compagnia*, tutte destinate per arricchirla. Ma non posso qui dispensarmi da riportare le brillanti parole, onde dipinge tutto ciò il suddetto sperimentato P. Melchior Inchofer nel Cap. XVIII. della sua citata *Monarchia Solipsorum*, di cui questo è il grazioso titolo: *Conjugia Solipsorum, & Liberorum educatio*. *Conjuges*, dice, *Solipsi tot habent, quot alere possunt* (che sono le Penitenti) *nec tam adolescentes, quam adultas, sæpiusque anus decrepitas, & has (quod monstri instar merito mireris) fœcundissimas, raroque abortientes, immo sub exitum vitæ copiosius enitentes*. (Ed è quando le buone eredità loro lasciano alla Compagnia, locchè spesso accade) *Ita porro omnes concipiunt, nec coitu* (non erano al tempo del P. Inchofer ancora

La seconda sorta è solamente d' uomini, tanto Preti, quanto Secolari, i quali bene spesso per opera de' Gesuiti ottengono Pensione, Chiese, Badie, ed altre grosse rendite. Questi hanno voto di farsi della Compagnia ad ogni cenno, che loro ne facesse il Padre Generale. Però si chiamano Gesuiti *in voto*, dell' opera de' quali valgonsi mirabilmente nella fabbrica della loro Monarchia, perlochè li mantengono in tutti i Regni, Stati, e Provincie, e per tutte le Corti (16).

La terza sorta è de' Gesuiti, che abitano dentro i Monasteri, Cherici, o Sacerdoti, o Conversi, i quali per non esser Professi *ex parte Religio-*
nis

ra accaduti i curiosi fatti de' Gesuiti di Perugia, del P. Biasucci, del P. Girard, quegli scandalosi e sagrileghi di Nanxino, ed altri molti, che son serviti di materia alle più bizzarre ricreazioni d' Europa; sebbene molti a lui anteriori ne poteva sapere, come quelli del P. Gombar in Montepulciano, e quelli de' Gesuiti di Milano a tempo di San Carlo Borromeo, e quelli di Coimbria in Portogallo, e di Lovanio in Fiandra) *sed verbis & afflatu, pariuntque non utero, sed manu, contra aliarum mulierum naturam*. Vedi quel che segue sempre sotto questa metafora di Matrimonio, che oltre all' essere contestato dalla quotidiana sperienza, egli è anche curiosissimo. Ecco perchè i Gesuiti son tanto gelosi de' loro Penitenti, e tanto ingegnosi di averne sempre di più.

(16) Questo secondo Ordine di Gesuiti *in voto*, di cui si parla specialmente nel Cap. III. de' loro *Avvertim. Segret.* e nella citata *Monarch. Solips.* cap. II. III. V. IX. non è meno proficuo alla Compagnia del primo. Che ella miri alla Monarchia ed impero universale del Mondo, ognun lo vede. Ha dunque bisogno di grandi emissarj, per ispiare gli andamenti tutti delle Corti, le nimicizie, gli odj, le invidie contro di lei; e la propensione altresì, il patrocinio, il favore de' suoi parziali, per trarre tutti alla sua segreta misteriosa ubbidienza. Se ne accennerà qualche fatto in appresso.

nis possono a beneplacito del Generale (benchè da loro non possono) partirsene ; e questi, comechè non hanno cariche di considerazione , per lo più semplicemente ubbidiscono in ciò , che vien loro comandato da' Superiori (17)

La quarta sorta è di Gesuiti Professi *ex parte Religionis* , i quali tenendo il Governo della

B 3 Com-

(17) Così nelle loro *Costituz. Part.* 2. e 4. e nelle *Regole del Provinciale cap.* 8. Misteriosa si è sempre creduta da tutti sì questa differenza di semplici Professi , e Professi del quarto voto, o solenni , e sì molto più il rigore , onde si prescrive nelle dette *Costituzioni* , *e Regole* , di non ammettere alcuno al quarto voto, senza licenza espressa del Generale , il quale senza prescrizione di tempo, e di ragione ,ammette quelli, che vuole, e quando, e come vuole . E poichè si legge nelle dette *Regole* al cap. 10. „ *Non permittat* (*Provincialis*) *nostros abdicare se possessione bonorum suorum* , *nisi quos constantes & stabiles in sua vocatione cognoverit*, *atque in ea re maturo semper consilio procedat* . *Non sinat pactiones inire nostros cum parentibus suis* , *& quibuscumque aliis de legitima parte* , *& aliis bonis ad se pertinentibus* , *nisi illi prius admoneantur* , *Societatem ipsam ad ea bona nullum jus habere* , *& Generalis de tota re prius informetur* . „ E „ poi subito „ *Cum quis ex nostris est dispositurus de bonis suis in auxilium Societatis* ; *admoneatur Generalis de eorum valore* , *& de animo relinquentis &c.*„ E poichè si è osservato costantemente; che a quei Professi semplici , da' quali o per essere unici , o per altro motivo , vi è da sperare qualche buona Eredità , non si concede mai dal Generale la licenza di professare solennemente , cioè col quarto voto , finchè purificata non sia la ragione della speranza , come si è udito dell'avvenuto in Toscana di un certo P. Organi , al quale nè si è mai voluto permettere di professare prima della morte del suo Fratello , per cui grossa eredità gli è ricaduta , nè dopo la morte si è voluto lasciar partire dalla Compagnia , perchè non ne partisse anche l'eredità: Poichè , dico , tutte queste cose sono così , si è sempre creduta questa distinzione di Professi semplici , e Professi solenni , uno de' più fini artifizj Gesuitici per arricchire , e rendersi sempre più potenti . Dunque la inazione di questi nelle cose di Governo non è inutile affatto per gl' interessi della Compagnia .

Compagnia, si affaticano di ridurla a perfetta Monarchia, e principalmente in Roma, dove concorrono i principali negozj del Cristianesimo. Quivi questi Religiosi politici, già informati dalle loro spie di tutti i negozj più gravi, ed avendo prima conchiuso l'esito, che per interesse proprio vi desiderano, giornalmente per le Corti de' Gardinali, Ambasciadori, e Prelati destramente insinuandosi ne' negozj, che di presente si trattano, li rappresentano in quel modo che più loro piace, mostrando il nero per lo bianco. Quindi è, che sovente negozj importanti trattati per mezzo d' Ambasciadori, e di altre persone gravi, non hanno sortito il fine dai Principi desiderato, perchè i Gesuiti avevano preoccupato gli animi colle loro interessate relazioni. Facciano i Principi riflessione a quel tanto, che quì accenno, ponderando le cose passate, l'arte, colla quale furono trattate, e scopriranno questo occulto artificio di questi Padri politici, i quali per arrivare meglio alla Monarchica giuridizione, cercano anche d' intromettersi in tutti i maneggi del Mondo (18). Sic-

(18) Ciò è tutto conforme ad ogni Articolo de' loro *Avvertimenti Segreti*, e vien confermato dagli strepitosi fatti, che si sono addotti, e che si addurranno in queste Note secondo l' opportunità. Solamente lo trovo contrario al celebre Decreto, che emanò dal Capitolo Generale (che vuol dire da tutta la Compagnia in corpo) dell' anno 1573. in cui per virtù di santa ubbidienza, e sotto le più rigorose e tremende pene, come sono quelle di perpetua inabilità ad ogni impiego della Compagnia, si comanda, che niuno di essi s' ingerisca negli affari de' Principi: *Præcipitur omnibus in virtute sanctæ obedientiæ,*

Siccome ne' tempi addietro supplicarono già la Santa Memoria di Gregorio XIII., che per lo miglior governo di Santa Chiesa comandasse a tutti i Legati, e Nuncj Apostolici, che per compagno, e confidente si prendessero un Gesuita, col consiglio del quale tutte le azioni si governassero (19).

tie, & sub pœna inhabilitatis ad quævis officia, & dignitates, seu prælationes, vocisque tam activæ quam passivæ privatione, ne quisquam publicis., & sacularium Principum negotiis ulla ratione se immiscere . . . . audeat. Ma che si ha egli a credere di un Decreto tanto contrario al Sistema sì costante e visibile della Compagnia? come si può egli conciliare co' loro *Avvertimenti Segreti*, colla pratica universale, e tanto lunga, che può dirsi la legge fondamentale della Politica della Compagnia? Come combina col fatto notorio, che qui appresso racconta il nostro Autore della istanza fatta a Gregorio XIII. e con tanti altri già pubblici e contr? Bisognerà pur dire, che questo sia un ritrovato provvisionale delle solite loro Cabale, ed una salvaguardia Machiavellistica per difendersi da' lamenti, e dalle mormorazioni universali, che di questi loro maneggi si facevano sin d' allora per tutta l' Europa.

(19) Ciò era già stato praticato dagli Ambasciadori di Gregorio XIII. da Paolo III. IV. e V. da Pio IV. e V. ne' grandi affari e di Concilj Generali, e di Spedizioni straordinarie alle Corti d' Europa, che dovettero fare questi Pontefici; con qual' effetto però tutto il Mondo, e Roma specialmente, sempre lo piangerà. Siccome piange tuttora, e piangerà sempre il Portogallo la perdita totale di una sua armata nel Monomotopà, con non piccola parte di quel ricchissimo vasto Impero, causata da un P. Gesuita, cui era sottoposto il Generale Portoghese. Vedi *Monsieur de la Clede*, *Histor. du Portug. tom. 6. p.* 124. dove egli così esclama: *Si les Princes se conduisoient avec sagesse, ils ne confieroient jamais son authorité a tout homme condamnè par son ètat a vivre loin du Monde.* Del rimanente per quello che riguarda il loro mescolarsi in tutti gli affari de' Principi, ed il maneggiarli a loro modo ed interesse; basta leggere le Storie da me spesso citate, e specialmente quella anonima Francese stampata a Utrecht 1741. per ritrovarne ad ogni pagina argomenti incontrastabili di fatto, e per vederne il sistema; basta leggere il picciolo libretto della

Quarto. Con sì fatto intrigarsi de' Gesuiti nelle cose di Stato hanno persuaso a molti Principi aver detto, ed operato molte cose in loro be-

della *Monarchia Solipsorum*, ed i loro Moniti o *Avvertimenti Segreti*. Si può anche vedere il tom. 1. *Lusitaniae restauratae*, sino dal fol. 533., dove osservasi il famoso Gesuita P. *Antonio Vieyra* intrigato in mille affari di Stato, non solamente nella Corte di Lisbona, ma ancora in quella di Parigi, della Haja, e di Roma; tutti però svaniti, e senza effetto (come riferiremo altrove) pe' motivi assegnati dall' Autore, che è il *Conte dell' Erizeryra*. Io però mi contenterò qui d' esibire a' Principi Sovrani due esempj. L' uno ne' gran rigiri da loro usati in tempo del Conclave per l' elezione del Sommo Pontefice Benedetto XIV., per far cadere la quale sopra un qualche parziale della Compagnia, già tutto il Mondo sa le diaboliche arti, le Simoniache grossissime somme, gl' intrighi Machiavelleschi, e le forze nascoste, che mettevano in opera specialmente per mezzo del loro P. *Stef.* in quei tempi, e di altri Confessori, e Teologi degli Eminentissimi Cardinali. Ma, grazie a Dio, la cabala era sempre scoperta, e disciolta. L'altro esempio nelle passate vertenze loro colla Corte di Portogallo, nelle quali se mai si potevano inventare riboboli, favole maligne imposture, e calunnie contra non dirò solamente la pubblica fama, e notorietà del loro delitto; ma ancora contra la Sagrata Persona del Re Fedelissimo, e di tutto il suo egualmente fedelissimo Ministero, contra l' Eminentissimo Legato Visitatore, l Eminentissimo Patriarca, tutte quante si son vedute spacciare, e mettere in opera colla maggior tranquillità di sfacciatezza da' buoni Gesuiti: fino ad avere la forza di prevenire con sinistre, e maliziose informazioni la somma equità dell' Illustrissimo e Reverendissimo Monsignore Arcivescovo di Farsalia Inquisitore Generale di Spagna, acciocchè condannasse una Lettera aggiunta in fine della *Relazione breve della Repubblica de' Gesuiti nel Paraguai ec.* data fuori allora sotto il nome di *un Ministro della Corte di Portogallo ad un suo Amico residente in quella di Madrid*; siccome in fatti seguì nel mese di Maggio dell' anno 1759. per editto pubblico di esso Monsignor Arcivescovo di Farsalia, colla nera qualificazione di *Temeraria e piena di falsità*. Ma ora si è finalmente veduto, pel *Ragguaglio mandato a Clemente XIII. da Sua Maestà Fedelissima ec.* altro non essere questa Lettera *temeraria*, e *piena di falsità*, che l' istruzione mandata dalla Segreteria di Stato di Portogallo al Ministro in Roma

beneficio, dal che ne sono poscia seguiti due inconvenienti: Il primo, che abusando della bontà de' Principi non hanno avuto riguardo di disgu-

---

ma di quella Corona Sua Ecc. Illustriss. e Reverendiss. Monsignor Francesco d' Almada e Mendozza, sotto il di dieci di Febbrajo del 1758. e si rivede stampata in detto *Ragguaglio a pag.* 38. burlandosi così i Gesuiti de' più sacrosanti Tribunali, che non è la prima volta che si sono veduti costretti a ritirare e ritrattare gli orrettizj e surrettizj loro Decreti condennativi, e qualificativi di opere o scritture insigni, come lo stesso Monsignor Arcivescovo di Farsalia Inquisitore Generale dovette fare negli anni passati del 1758. per suo Decreto circa la condanna seguita già in quella Inquisizione, per gli stessi neri artifizi, dell' Opere dottissime del Cardinal Noris; e come per opera parimente de' Gesuiti altro Tribunale dell' Inquisizione condannò già il famoso Arresto del Parlamento di Parigi contra il sacrilego Parricida *Gio: Chatel*, costretta poi dall' evidenza della malvagia causa a ritirarne la condanna. Se ne lamentava già, ed in qualche modo lo rinfacciava fino nel 1675. il celebre erudito Launoy, *epist. ad D. D. Archileum Harlaeum*, dove parlado del P. F. Norberto Callozio, così dice: *E regno excedere, quam parere maluit: in Belgium se contulit, & curavit cum suis ut cui Librorum prohibitorum indici Parisiense Senatusconsultum contra Joannem Chastellum Parricidam actum adscribitur; Inquisitio mea, sed felici ad vindicandam innocentiam consortio, similiter adscriberetur*. Ma e che non si è pur detto pubblicamente (ed essi se ne vantavano per tutta la Italia) che avrebbero fatto proibire, e condannare tutte le grandi Rimostranze, Istruzioni, Editti ec. che erano già o fossero per uscire sopra le presenti vertenze dalla Corte di Portogallo? Che non hanno in fatti tentato in Roma, ed in Madrid? Che non hanno pure spacciato, e non ispacciano ancora per l' Europa, essere tutte queste Scritture firmate dalla mano del Re, e suoi Ministri, o calunnie di malevoli, o mercimonj di stampatori? Ma per non ripetere quì quel che tutta l' Europa ha veduto ed udito colle novelle quotidiane, tutto ciò si vede mirabilmente epilogato in quel Libercolaccio iniquo, e sacrilego, fatto da essi girare prima manoscritto, e poi stampato, che porta l' ingiustissimo titolo di *Notizie giustificative ec.* che già da brava penna e pratica è stato valorosamente confutato co' Processi giuridici, colle Lettere Regie, e coi Registri della Corte, e colla notorietà de' fatti alla mano, nella *Sposizione Letterale delle Notizie Anecdote giustificative ec.*

Bar-

disgustare, e rovinare le famiglie de' sudditi più nobili, usurpandosi le ricchezze delle Vedove, e lasciando i parenti in somma miseria, allettan-

Barcellona del 1759. Opera utilissima, per illuminare (se pur vi è modo) quella prodigiosa moltitudine di Personaggi di prima qualificazione, che per tutta l'Italia, ed in Roma specialmente, era loro riuscito di via più maggiormente acciecare, ed imbrogliare a loro favore, tantochè (cosa veramente incredibile!) pare, che non abbiano mai tratto nelle loro prosperità tanto profitto, quanto ricavato ne hanno, in Roma specialmente, da queste loro sciagure. Quanti nelle cose più autentiche e più chiare della luce del Sole, o maliziosamente, ed interessatamente ciechi, o freddi nel promuovere, ed ampliare ancora quel riparo, e castigo, che giustamente si esige dalla Corona di Portogallo! Veggasi anche l'altra non meno utile Operetta in risposta alle medesime *Notizie Anecdote*, che ha per titolo *Risposta ad alcune Lettere ec. in Geneva del* 1759. e specialmente la data di Parigi pag. 48. Tanto che stupito io di una cecità sì strana, e quasi universale, domandandone un giorno ad un gran Ministro di Roma la più probabile cagione egli con profondo sospiro mi diè questa breve significante risposta: *Ah! dalle Confessioni, e dalle Pensioni viene tutto questo volontario acciecamento. Date un' occhiata a Roma, ed esaminatene i primarj Ceti ec.* Ma per meglio comprendere lo spirito di questo maledetto artifizio d'impostura, di falsità, e di rigiro, voglio qui riportare una lettera famosa circolare dei Provinciali di Francia scritta a' Rettori, e Superiori delle Case, in occasione delle Censure de' Vescovi, e delle Università, contra la rilassatezza de' Casisti Gesuiti, e della celebre loro Apologia: In essa si osserveranno tutte le regole maligne, che tengono per abjurare, rivoltare, e ricavare ancora vantaggio dalle loro più manifeste ed obbrobriose vergogne.

„ Rev. Padr. *Pax Christi*.

„ Non bisogna dare a vedere di rimaner noi attoniti di tante Censure. Iddio ci vuol provare, suscitandoci contra un sì gran novero di nemici per la sua Causa. Se ci viene obbiettata la Censura della Sorbona, a fine di rispondere tutti conformemente, ecco quello che dobbiamo dire: Che la Sorbona ha non pochi Dottori ignoranti, e promossi per favore. Che coloro, che hanno censurato questo Libro (della Apologia de' Casisti) non lo hanno ben inteso; poichè con „ essi

tando alla Religione i più nobili spiriti, che le loro scuole frequentino; e perchè bene spesso inetti ed infermi riescono, sotto onesto colore li

---

„ esso vengono a condannare i più celebri Dottori del loro se-
„ colo, ed i più commendati nelle principali Accademie, nel-
„ le quali, e nella Sorbona medesima hanno insegnato con ap-
„ plauso queste stesse sentenze. Che i sollecitatori di queste
„ Censure furono i Giansenisti, per vendicarsi della condanna
„ delle loro Lettere, impetrata in Roma da' Gesuiti. Che gli
„ Autori della medesima furono alcuni uomini inquieti, ed il
„ partito di certi Curati congiurati contra la Compagnia. Non
„ esser questa la prima volta che la Sorbona ha prostituito il
„ suo onore per Censure di simil sorta; Che ella ha altre vol-
„ te condannato la Dottrina di S. Tommaso: Che ella fu, che
„ condannò la Zittella d' Orleans per istrega, e fu quindi ca-
„ gione che essa fosse bruciata viva: Che dispensò i Francesi
„ dal Giuramento di Fedeltà sotto Errico III. che ne fece ra-
„ dere il nome dal Canone della Messa, e vietò al popolo di
„ pregare per lui: Che fece molti Decreti contra Errico IV.
„ Che ella avea censurato l' Istituto della Compagnia, appro-
„ vato e confermato da due Pontefici, e molte altre cose fat-
„ te avea non meno stravaganti. Che finalmente i Dottori,
„ che in oggi compongono la Sorbona, non eran nè più dot-
„ ti, nè più savj di questi loro predecessori, che caddero in sì
„ orribili errori. Ecco, Padre mio, ciò che si ha da rispondere
„ per nostra difesa; mentre col beneficio del tempo aspettia-
„ mo qualche altro benigno rimedio „. (Questa lettera è ri-
portata in molti luoghi, ma i più familiari sono le *Artes Jesuiticæ* §. VIII. *Artic.* 24. dove si legge in latino, e l' *Apologie des Lettres Provinciales* pag. 41. e 42. dove si vede in Francese.) Ecco altresì quasi in prospetto il genio sistematico della Compagnia in tutti tanto Letterarj, che Politici incontri, che ha avuto con tanti diversi ordini di Persone, e colle medesime Sovranità, le quali ogni volta che sono state costrette a brigare con questa buona gente, sono state sottoposte alle medesime calunnie, impertinenze, ed imposture. Si può vedere sopra di ciò anche la Lettera zelantissima di Monsignore Arcivescovo d' Utrecht; uomo già consumato nella pietà, e nella dottrina, in data de' tredici Febbrajo del 1758 a Benedetto XIV. di gloriosissima memoria, stampata nel principio del primo tomo del *Probleme Historique &c.* della edizione d' Utrecht del 1758. (il qual Libro parimente hanno avuta la forza i Gesuiti di far proibire in Roma) la quale come ri-

capi-

li licenziano, ritenendo, se possono, le loro facoltà, delle quali nella Professione vollero essere istituiti eredi (20). Per questo riguardo co-

---

capitola in breve i gravissimi danni provenuti alla Chiesa, ed al popolo tutto de' Paesi bassi dalla introduzione de' Gesuiti, così non si può leggere senza lagrime. Si può vedere tutto il detto *Problema*; il Libro intitolato *Concordia discors*, dove l'Autore tratta a disteso *De Jesuitarum dolis, fraudibus, imposturis, nefariis facinoribus, cruentis consiliis, falsa quoque, seditiosa, & sanguinolenta doctrina*; e la rara Operetta Spagnuola, intitolata *Clamores del Doctor &c.* cioè *Clamori del* Dottor *D. Antonio del Pino contra il P. Aviles Provinciale de' Gesuiti d' Andaluzia*; dove l'Autore oltre al riferire le crudeli ostilità, e persecuzioni usate da' buoni Padri contro di lui, riporta moltissime altre simili procedure della mansuetissima Compagnia. Finalmente farà anche a proposito il celebre *Inno de Aragonia* latino, che da alcuni si attribuisce al famoso Monsignore Melchior Cano, e che nella eleganza, come in parte nella materia, si può accoppiare alla bella Elegia *in Parricidas* del nobilissimo e dottissimo Jacopo Augusto Tuano, composta contra le dottrine, e fatti micidiali di questi buoni Padri, la quale ce l'ha conservata il famoso Hospiniano nella sua *Hist. Jesüit. Lib.* 4. *a pag.* 222. Ed ecco finalmente quanto ben fondato sia il presente avvertimento del nostro Autore.

(20) Questo è ciò che si legge espressamente negli interi Capitoli VI. VII. VIII. e XII. che ha per titolo: *Della Gioventù da ammettersi nella Compagnia, e del modo di ritenervela*, ed i loro *Avvertimenti Segreti*, e nel mentovato Cap. XVIII. della *Monarchia Solipsorum* dopo le parole riferite. Veggasi quel che si è detto alla Nota 15. e 17. Quanto all'usurparsi l'altrui eredità, questa è cosa tanto propria della Compagnia, quanto è proprio degli uccelli il volare: e già vi è chi ha fatto di ciò interi Trattati, tra' quali si può vedere l'Orazione latina fatta da un Cavaliero Pollacco Cattolico contra le ribalderie de' Gesuiti per illuminarne que' Magistrati, riferita dall' Hospiniano *Hist. Jes. L.* 5. *pag.* 197. si può vedere ancora la nota al citato Cap. della *Monarchia Solips.* del Traduttore Francese; veder si può che ne dice in più luoghi delle sue *Tube* Liberio Candido, l'Istorico Francese da me più volte citato, dove si troverà una serie quasi continua di queste rapine Gesuitiche; tra le quali mi è sempre rimasta in mente quella in causa dell' Eredità pinguissima di Antonio Quadrio nella Valtellina del 1560. che ivi si ripor-

comunemente, contra gli ordini di Sant' Ignazio, e contra l'intenzione di quei Signori, che hanno lasciato loro la roba, non accettano poveri

porta a lungo *Lib. 5. tom. 2. pag. 215.* sì perchè fu tanto strepitosa per tutta l'Europa, che tutto l'impegno delle primarie Corti non potè impedire, che non fosse la causa della vergognosa espulsione de' Gesuiti da tutti gli Stati de' Grigioni; e sì anche perchè in essa vi si scorse fin d'allora il genio barbaro ed inumano della Compagnia verso i parenti ed i legittimi Eredi de' surrettizj Legati, fatti forzatamente ad istigazione di essa. Io potrei qui aggiungere l'altro non meno strepitoso Legato di universale eredità, fatto fare al Presidente *de Monthrum* in Francia a favore della Compagnia dal famoso Gesuita il P. *Maldonato*, a cui fu poi necessaria tutta la potente protezione de' Principi della Casa di Lorena, per non essere punito dalla giustizia Reale con gran disonore suo, e della Compagnia. Ma senza stancarsi a scrivere, ed a citare, basta interrogare le primarie Famiglie particolari dell'Europa, che potranno somministrare con esempj domestici, e per lo più assai compassionevoli, un catalogo molto pieno di simili furti. Quanto poi alle rapine, che fanno de' Giovani nobili, ricchi, e di buon talento, non minori esempj ne potranno apprestare le medesime Famiglie, e tutto il Mondo li ha veduto giornalmente: ed io so d'una Casata assai nobile, e ricca della Toscana, che per salvare dagli artigli Gesuitici l'unico loro Figliuolo, non solamente l'hanno dovuto levare da un Collegio di Gesuiti, dove stava in educazione, ma mandarlo ancora in lontane parti, dove non abbia tanta forza la Compagnia. E quanto finalmente al ritenersi violentemente l'eredità de' dimessi, o usciti dalla Compagnia; io tra gl' innumerabili so un caso assai tristo per le mani di un Cavaliere d'una Città di Lombardia, che non voglio, nè posso nominare, il quale unico di Casa sua, e già Sacerdote e *Professo semplice*, lasciato l'Abito della Società per le sue abituali gravissime indisposizioni, non solamente ebbero modo di farlo violentemente diseredare, e scacciare di casa dalla Vedova Madre, contro ogni diritto, e buon ordine di giustizia, come ognun vede; ma di fargli negare ancora gli alimenti, costretto finalmente a gire ramingo, e sconosciuto pel mondo, per ischifare l'aspra persecuzione intessutagli da' Gesuiti, avidi della pingue eredità che in breve speravano alla quale furono di poi chiamati. Questi mi par di vedere, che fossero tra' principali motivi, che mossero la grande Anima di *Vittorio Amedeo* a comandare

veri alle loro ſcuole (21). Il ſecondo inconveniente è, che queſti Padri politici fanno moſtra della intrinſichezza co' Principi; dipingendola anche maggiore di quello, che ſia realmente, per cattivarſi maggiormente l'aura de' ſudditi, e dei miniſtri, che a loro per favori ricorrano, ſiccome pubblicamente ſi vantano di potere fare Cardinali, Nunzj, Luogotenenti, Governadori, ed altri

---

dare, che mai in eterno ne' ſuoi Stati non aveſſero i Geſuiti l'Educazione della Gioventù? Ed in fatti ſe ne veggono colà i grandiſſimi vantaggi.

(21.) Circa queſti ed altri rilevantiſſimi abuſi delle Scuole Geſuitiche vi ſarebbe tanto da dire, che un tomo ben groſſo diverrebbe queſta Nota, ſe tutti pretendeſſi di ſoltanto accennarli. Tutto in eſſe ſpira intereſſe, tutto ambizione all' univerſale ſignoreggiamento del mondo. Il metodo, che eſſi tennero, tanto lungo, tedioſo, e ſenza frutto, a che altro mirò, ſe non a ciò che ha ben penetrato, dopo una lunga e triſta ſperienza, ſua Maeſtà Fedeliſſima il Re di Portogallo, riſerbato prodigioſamente da Dio per bene e vantaggio dei ſuoi Sudditi, nell' *Editto*, che ora appunto mi perviene alle mani, *per cui ſi aboliſcono le Scuole minori de' Geſuiti, e ſi proibiſce il loro metodo d' inſegnare ec.* pubblicato a' ſette di Luglio dell' anno 1759. cioè; *ad allucinare i Vaſſalli, diſtogliendoli nella ſopraddetta forma dal progreſſo delle loro applicazioni, affinchè, dopo averli allevati, e trattenuti lungo tempo nella ignoranza, ſi conſervaſſero e manteneſſero IN UNA SOGGEZIONE, E DIPENDENZA DA ESSI tanto ingiuſta, quanto pernicioſa*? (*ib. pag.* 4.). A che altro mirava la dottrina tutta, che vi s' inſegnava, ed a che altro è ella dal Governo Geſuitico tanto *ſiniſtramente ordinata* ſe non ſe *alla rovina non ſolo delle arti, e delle ſcienze, ma ancora della medeſima Monarchia, e della Religione*, che ogni buon Principe e Sovrano *dee colla ſua perpetua protezione mantenere ne' ſuoi Domini* (*ib. pag.* 5. e 6.)? Già ho accennato quì ſopra, che queſti furono i motivi, per cui il Gran Vittorio Amedeo vietò a queſti Padri l' inſegnare ne' ſuoi Stati. Poteva io anche dire, che queſti furono quelli, che moſſero tanti altri Stati illuminati a non ricever mai dentro di loro i Geſuiti ſotto il bel preteſto d' inſegnare alla gioventù: ma mi conten-

altri Officiali ; di avere insino il loro Generale più potente del Papa ; che è meglio essere di

questa

tenterò di accennare quello, che la medesima Maestà Sua Fedelissima racconta nel suo Editto, cioè quanto innanzi, e quanto subito la Nazione Portoghese sentisse questi capitali pregiudizj, che le venivano dalle Scuole de' Gesuiti. Imperocchè, vivente ancora Sant'Ignazio, *l'Università di Coimbria in corpo (che per lo merito de' suoi Professori sempre si è renduta degna della Reale attenzione) si oppose alla consegna del Collegio di Filosofia, che si ordinò di fare* (dal Re D. Giovanni III.) *a' detti Religiosi nell' anno* 1555. Al che se mi è lecito aggiungere ciò, che è manifesto per la storia di questo fatto, dirò che oltre i suddetti motivi fu rilevato anche quello de' pubblici scandali, che questi Padri aveano dati nella medesima Città in materia d' impudicizia, come si è altrove accennato. Di più simili rappresentanze furono fatte da tutti gli Stati Generali di Portogallo in corpo, *che il Signore Re Don Sebastiano I. convocò nell' anno* 1562. (soli sei anni dopo la morte di Sant' Ignazio) *lagnandosi allora i Popoli in tale adunanza contra gli acquisti de' beni temporali, e contra gli studj de' medesimi Religiosi Gesuiti*. Finalmente *la Nobiltà, ed il Popolo della Città di Porto* (primitiva Capitale di Portogallo) preserofuna' saggia risoluzione *nel giorno ventidue di Novembre dell' anno* 1630. *contra le Scuole, che i medesimi Religiosi aprirono in quell' anno nella detta Città, imponendo gravi pene a quelli, che andassero alle medesime o mandassero i loro Figliuoli a studiare in esse*. Ecco quanto sieno conformi a quei de' moderni i sentimenti più giusti degli antichi uomini, e nazioni illuminate. Perlochè oramai restano appieno persuasi tutti i Sovrani, e tutti i Popoli, *che per nessun conto si doveva loro* (a' Gesuiti) *fidare l'ammaestramento, e la educazione de' ragazzi, e de' giovani* (*tutto nell' Editto p.* 5.) Io non ho voluto poi quì trattenere i miei Leggitori in dimostrare altri capi di disordini, che provvenivano dalle Scuole de' Gesuiti ; tra i quali molti ne avrei potuto riportare, fondati in una serie di fatti assai costanti, i quali se avessero potuto divertire gli oziosi, avrebbero però potuto offendere la modestia de' semplici, e la gravità degli uomini savj. Solamente desidero, che sia ben ponderato il prefato Editto dello invitto Monarca di Portogallo, e vorrei, che servisse d' incitamento, e di norma a chi deve avere a cuore la cultura, ed il bene de' Popoli, e degli Stati. Spero, che se ne faranno anche delle ristampe, e delle traduzioni, perchè pervenga alle mani di molti, come è necessario.

questa Religione, che può fare Cardinali, che essere Cardinale medesimo (22).

Quin-

(22) Questa è una conseguenza molto naturale di chi s'investe dello spirito d'ambizione, e di Corte; e questo è lo spirito palpabile, e visibile della Compagnia, il quale viene insinuato ne' loro *Avvertimenti segreti*, di cui si può leggere specialmente al caso nostro l'ultimo Capitolo. Cristiano Aletofilo riporta molti fatti di quest'aria di Sovranità, che si davano i Gesuiti, nelle sue *Artes Jesuiticæ*, e Liberio Candido non ne scarseggia nelle sue *Tube*. E' da vedersi quanto contra questo spirito di jattanza, e di alterigia Gesuitica hanno con vivo zelo lasciato scritto a' loro Confrati, e Figliuoli, non dirò solamente il terzo loro Generale San Francesco Borgia nella sua Lettera circolare altrove citata; ma ancora il P. Generale Acquaviva nel suo Libro *Industriæ pro Superioribus &c.* e l'altro, che è il P. Muzio Vittelleschi nella sua prima circolare a tutta la Compagnia sopra l'orazione, nella quale dice, che questo vizio d'imporre a tutto il mondo *per fas, & nefas*, e con intollerabile jattanza volere a tutti sovrastare, è un vizio fin d'allora deplorato a ragione da tutti. „ „ *Hoc vitium latius, quam opus esset, serpere per Societatem* „ *deploramus omnes*. E finalmente l'Autore dell'*Immagine del primo Secolo della Compagnia*, certamente non sospetto a' Gesuiti, non essendo pieno d'altro, che di sfacciate adulazioni e bugie, così parla circa questo punto con innavveduta ingenuità. „ *Habemur multis ambitiosum genus hominum Jesuitæ intolerabili excellentiæ appetitu; hinc affectare Principum Aulas, jura omnium invadere &c.* a pag. 852. Nulla però comprova tanto questo articolo, quanto una lettera ben lunga, che si vide comparire alla luce l'anno 1609. del *P. Barisoni* Gesuita ad un nobile Giovine Veneziano, che avea lasciata la Compagnia, data da Bologna il dì primo Aprile 1608. In essa il buon Gesuita dipinge la Compagnia come la più potente Repubblica del Mondo, ed il suo Generale come il più grande e formidabile Monarca dell'Universo; e tra le molte cose, che comprovano quel che dice quì il nostro Autore, così parla. „ *Ma che dirò io del nostro P. Personio? il quale anche dimorando in Roma ha più autorità in Inghilterra, che il Re medesimo; nè vi è Conte, Marchese, o Prelato Cattolico in quel Paese, il quale non abbia per soprintendente, e direttore della sua coscienza alcuno della nostra Compagnia. E per dir tutto in una parola il nostro Generale, come è palese a tutti, è quegli, che governa Roma, ed il Pontificato.* " L'immortale P. Melchiorre Inchofer

Quinta. Fondati in questa pratica di Stato, pretendono poter favorire chiunque loro piace, e deprimere chiunque essi vogliono, servendosi del mantello della Religione; mai però proponendo soggetto, che amico loro non sia; anzi bene spesso si oppongono, quando non lo cono-

G   sco-

ser, che ci ha tramandato tutto lo spirito nascoso della Compagnia, nell' 8 Cap. della sua *Monarchia Solipsor.* dice a nostro proposito, che 'l Generale di essa *Supremus mortalium a suis creditur, nec nisi potestatem quamdam occultam nunquam visam supra se agnoscit, cui reverentia quædam ARBITRARIA respondet: ceterum lege omni etiam naturæ, si mortem, & infirmitates excipias, solutus*. Cioè che " *vien giudicato il primo tra tutti i mortali, e non riconosce sopra di se, che una certa potenza occulta, ed invisibile, alla quale professa una riverenza del tutto ARBITRARIA: del rimanente egli è creduto libero da ogni legge eziandio naturale; se le sole infermità corporali, e la morte si eccettuino*. Dunque se nelle loro Costituzioni sovente, come Part. 5. c. 3. e part. 6. c. 1. e la Glossa part. 4. c. 3. vien chiamato col nome, che noi altri Cattolici diamo al solo Pontefice Romano, cioè di *Vicario di Cristo, e Luogo-tenente di Dio*; usano anche troppa modestia, mentre per dettame segreto lo, giudicano anche superiore allo stesso Pontefice, per non dire a Dio. Con queste jattanze artificiose ingannano i semplici, e li traggano all' amore della Compagnia. Alle quali si può ridurre ciò, che danno ad intendere, che chi è divoto di essa, e chi le fa alcun bene temporale, è impossibile che si danni, siccome è impossibile, che si salvi chi è a lei contrario, e le fa danno. Quindi il loro Autore della *Imago primi Seculi Societ.* sempre profuso nelle adulazioni de' suoi, chiama la Compagnia *il Borgo del Paradiso, e la Terra di Promissione*. Quantunque a dir vero un altro Gesuita la nomini la *Porta dell'Inferno*, ed un' *Adunanza di Traditori*. Questi è il P. *Piero Jarrige* Gesuita nel suo Libro intitolato *Le Jesuite sur l'Echafaud*. Libro da esso composto, è vero, nella sua apostasia dalla Società; ma alla cui ritrattazione non lo costrinsero mai i Gesuiti, posciachè ad essi fece ritorno; come ben riflette Monsignore *Arnauld*, ed il Traduttore Francese della *Monarchia Solipsor.* nella Pref. pag. 25. e 26. il quale riporta anche intero detto libretto del *Jarrige* alla fine di essa *Monarchia*.

scono loro parziale, e referendario; senza punto aver riguardo, se quel tale sia ben affetto al Principe, se meritevole, se atto a quel carico, dal che ne nascono il più delle volte disturbo al Principe, e sollevazione ne' Popoli (23).

Sesta. Quando nelle Diete, ed Assemblee del Generale, ed Assistenti conchiudesi esser utile, che un tal soggetto a qualche grado si promuova, fattone motto agli altri, tutti uniti quasi nello stesso tempo fanno lo sforzo loro possibile, perchè quel tale conseguisca l' onore, al quale intendono di sublimarlo; or questo dipendente da' Padri, ed a loro tenendosi più obbligato, che al Principe stesso, in vece di essere fedel servitore al suo Signore, è una spia de' Gesuiti, di cui essi si valgono a danno del medesimo Principe. La fama, e l' esperienza avvera quanto

(23) Vedetelo negli Autori ora citati, ed espressamente nel Cap. III. degli *Avvertimenti Segreti*, ed inoltre nella *Collect. Judicior.* del *D'Argentré*. E per non andar molto discosto da' nostri tempi, vedete quanto sia stata da essi praticata questa sottilissima, e loro massimamente utile teoria, negli ultimi torbidi della Francia tra Parlamento e Re; vedetela negli affari della Spagna, e di Portogallo circa le Confinazioni de' Paesi del Paraguai, e Maragnone; e vedetela finalmente nelle presenti loro circostanze nel Portogallo. In tutte queste occasioni abbiamo veduto quanto costi a' poveri Ministri Regi l' essere giusti, fedeli, spassionati verso la Compagnia; e quanto al contrario sia giovato il vendere a lei la propria onestà, la giustizia, e tutta l' opera per favoreggiarla, o sia a torto, o a ragione. Miseri Ministri! Ma molto più miseri Principi! Che lasciano prender piede a nemici sì potenti dell' umana e civile tranquillità. Vegganfi gl esempj espressi e continui nell' [illegible] nelle *Tube*, e specialmente nella Terza delle moderne *Riflessioni al Memoriale del Generale ec.*

to io dico. Di qui è per avventura la cagione, per la quale questi Padri sogliono nominare la Compagnia una gran Monarchia, perchè a modo loro governano destramente i Principi, ed i Ministri. Nè è molto, che un Provinciale di questi, parlando pubblicamente ad un Serenissimo, colle seguenti parole accennò siffatto pensiero Monarchico: " La nostra Compagnia ebbe sempre buona intelligenza colla Serenità Vostra ec. " (24).

(24) Chi desidera vedere quanto sia predominante questo spirito d'arroganza ne' RR. PP. Gesuiti verso tutti i Sovrani, questo pareggiarsi con essi, o anche il mettersi al di sopra di loro, legga il Memoriale Diabolico presentato l'anno 1698. sotto il falso nome del P. Tirso Gonzalez, del Gesuita *Gio: de Palazol* al Re di Spagna contra i Teologi di Lovanio; il quale e per le atroci calunnie diabolicamente inventate dai Gesuiti contro di tutta quella Ven. Università, ed anche per lo parlare altero ed impertinente al Re, e per le superbe jattanze, che conteneva, fu meritamente condannato dalla S. Inquisizione di Spagna e di Roma. Ne riportano una gran parte, colla sua confutazione, Cristiano Aletofilo *Art. Jesuit.* e Liberio Candido nelle *Tube*. Ricordinsi qui gli esempi insigni di umiltà, che diedero questi *Agnelli scannati* e questi *Angeli di Pace* (come si appellano nell'. *Imag. primi Sæc. Soc.*) nelle Congregazioni *de Auxiliis* verso la sagrata Persona di Clemente VIII. di sempre glor. mem. e quel risoluto: *Vostra Santità non lo definirà*, del Santo loro Cardinale Bellarmino, che si è avuta la temerità di voler far passare per Profezia (Ved. il Vot. del Card. Azzolini, e dell'immortale Card. Passionei) e quelle minacce di voler sollevargli contro tutto il Cristianesimo, sino a dover confessare il Gran Pontefice, che *quasi usciva fuori di se per la confusione e stupore, che gli recava tanta insigne petulanza, e sfacciataggine dei Gesuiti*, come si riferisce nella Storia *de Auxiliis*. Si possono vedere ancora i molti altri esempi, che adducono i sopraccitati Autori *nel 2. e 3. Lib. de Hist. Jesuit.* E se alcuno ne volesse de' recentissimi, leggasi attentamente *il Memoriale presentato da' PP. Gesuiti alla Santità del Regnante nostro Pontefice*

Cle-

Settima. Si sforzano questi Padri far conoscere al Mondo, che tutti i riconosciuti dai Principi per mezzo loro conseguiscono i favori, per meglio impadronirsi degli animi de' sudditi. Cercano anche colla stessa politica d' introdurre per Consigliero, o per Segretario del Principe Gesuiti *in voto*, i quali poi operano, che sottentri qualche Gesuita vero per Predicatore, o Teologo, o Confessore, i quali tutti insieme servono di spia al Generale. Onde avviene, che bene spesso vengono pervertiti i disegni, scoperti i segreti, senza potersi scoprire l' autore, e talvolta con sospetto di chi n' è innocente (25).

Otta-

Clemente XIII. sopra le presenti vertenze colla Corona di Portogallo, colle brave *Riflessioni* dell'*Anonimo Portoghese* al nostro proposito; il quale però si scordò di dire, che l' anno 1737. mandando il Re D. Giovanni V. un Personaggio incognito da Portogallo in altri paesi, il P. Arrigo di Carvaglio, Confessore allora del presente Regnante D. Giuseppe I. disse al Cavaliere, congedandolo a nome del Re: *Vada pure, che Noi* (la Compagnia, e il Re) *faremo, che non iscarseggi mai di sussidio*. Leggasi, dico, il *Memoriale ec.* colle Riflessioni del Portoghese, e vedrassi in che aria si parla con un Pontefice dalla Compagnia in corpo, quando anche fa la figura di mortificata, e di Oratrice.

(25) Non occorre addurre fatti particolari per contestare questi due punti, che si accennano in questa settima illazione della Politica de' Gesuiti, quando la Storia stessa universale delle Corti di Europa (ad eccezione di poche) da più di due Secoli in quà ce ne istruisce abbastanza. E noi qualche cosa particolare abbiamo accennato nelle Note superiori, allegando anche il Cap. II. e III. de' loro *Avvertimenti Segreti*. Solamente rammenterò qui essersi veduto da un Gesuita, qual era il *P. Stefano Moralez* nel 1565. rinunziare un gran Vescovado, per venire nella Corte di Parma Confessore di quella Arciduchessa d' Austria Barbara, figliuola dell' Imperadore Ferdi-

Ottava. Vedendo i Gesuiti, che 'l Generale non attende ad altro, che alle cose di Stato, anch' eglino vi si applicano con sommo studio per acquistarsi la grazia del Superiore, e per conseguire dignità, e grado nella Religione, che dassi solamente a coloro, che nel maneggio di Stato si fanno conoscere sufficienti (26).

C 3 No-

dinando I. e novella Sposa di Alfonso II. Duca di Parma: quantunque nel Capitolo Generale immediatamente avanti fosse fatta da S. Francesco Borgia (che ben penetrava fin d'allora le tragiche conseguenze di questo Aulicismo Gesuitico) una legge, che vietava positivamente quest' impieghi. E similmente che nel 1570. non potè conchiudersi il matrimonio della Arciduchessa Isabella figliuola dell' Imperadore Massimiliano II. con Carlo IX. Re di Francia, finchè per mezzo dell' Imperadrice Madre non si stabilì la condizione, che la novella Sposa avesse il *P. Avellenada* Gesuita per Confessore; la qual condizione però, come turpe, fu rigettata appena che giunse a' confini della Francia la sposa.

(26) Veggasi il Cap. 9. degli *Avvertimenti Segreti*, e più il 11., che verte tutto sopra di ciò, avendo per titolo „ *Chi coltivare si debba nella Compagnia*. Questa prepostera promozione, o depressione, ed i motivi, che quì se ne accennano, li descrive in più luoghi il *P. Inchofer* nella sua *Monarchia Solipsorum* Cap. VIII. IX. X. XII. e XIV. E ben ne parlava per propria fatale sperienza, come più volte l'accenna; essendo egli, per avere giustamente zelato sopra la necessaria riforma della Compagnia, e per averne in questo metaforico Libro fatti vedere i disordini, stato carcerato, ed andato a pericolo di essere miseramente disperso, se non vi si fosse interposta tutta quanta l'autorità del Papa; siccome per la stessa, o altre simiglianti ragioni, vessati furono, ed avuti in perpetua abbominazione o in vita, o dopo morte un P. Mariana, i tre loro Generali Claudio Acquaviva, Muzio Vitelleschi, e Tirso Gonzalez; l'ultimo dei quali si vide presso ad essere deposto, per aver voluto riprendere la rilasciatezza della Morale Gesuitica: e tutti e tre poi si veggono giacere negli Scrittori Gesuiti senza lode, senza onore, e quasi senza nome; e senza nome pur giacciono, e vilipesi i buoni Gesuiti Ferrando (o Ferdinando) Rebello, Andrea Blanco, conosciuto sotto il no-

Nona. Come da diversi fiori, ed erbe per forza di lambicco si cava unguento atto a risanare piaga mortale, e da fiori diversi le Api succhiano il mele; così dalle relazioni certissime, che hanno i Gesuiti di tutti gl' interessi del Cristianesimo, colla forza del discorso estraggono

---

nome di Candido Filalete, il Comitolo, Michele Elizalde sotto quello di *Antonius de Cella Dei*, ed il Gisberto di Tolosa, per avere scritto parimente in favore della buona Morale, come dimostra l' Abate *Couet* nella sua prima lettera, e l' Aletofilo nelle sue *Art. Jes. Il P. Ximenes* fu fatto morire, perchè per obbligo di coscienza fe' mutare un Testamento fatto ingiustamente a favore della Compagnia. Il *P. Criton* (o *Creichtyn*) esiliato, perchè si oppose alle fellonie de' suoi Confrati, che aveano tramata già la morte violenta di una Testa Coronata; e pieni furono di mali trattamenti, e di esquisite ingiurie il *P. Branza*, e Monsignore *Fouquet*, e Monsignore *Visdelou* Vescovo di Claudiopoli, e già Gesuiti, perchè repugnanti a' riti Cinesi. Altri molti di questi ne potrei citare, ma si possono vedere accennati negli Autori da me spesso citati, ed ultimamente nell' Autore delle *Riflessioni al Memoriale*. Al contrario le stomachevoli lodi, che danno a' loro malvagi Scrittori, chiamando *exempli gratia* il loro famosissimo Molina *Ingeniorum Aquila*, *Oculatior Augustino*; l' impegno di difendere persino le formali Eresie (siccome fecero i Padri *Guesnajo*, *Iturren*, *Ortega*, ed altri, lodando senza misura Cassiano e Fausto, Campioni e Principi della Semipelagiana Setta, come si può vedere presso lo stesso Ortega, *Controv. 7. de Praedestinat. Disput. 3. Quaest. 2. Certam. 2. n: 6.*) queste stomachevoli lodi, dico, si potranno vedere nel loro P. *Sotuel*, *Alegambe*, e negli altri Catalogisti, e Bibliografi Gesuiti; ed ancora nelle lettere Provinciali, Couetiane, e Guidoniane, nelle Tube, nella Morale Pratica, e nelle Arti Gesuitiche più volte citate. Il Lessio, il Molina, il Suarez, il Vasquez, il Tamburino, l' Escobar, il Sanchez, il Bosembaum, e La Croix, ed ultimamente il P. Arduino, Berruyer, Ghezzi, Balla, Zaccaria, Nocetti, ed altri infiniti, sono per essoloro più di quel, che sieno per la Chiesa tutta i Santi Padri così nella Morale, come nel Domma; quantunque non vi sia tra buoni ed illuminati Cristiani, chi non ne abborrisca il nome, non che l' Opere, o in molte proposizioni, o in tutto,

no il proprio interesse per sanare la piaga quasi insanabile dell' avidità d' ingrandirsi, e ne cavano una scienza del proprio utile, con che poi tanto dal bene, o dal male altrui (sebbene più frequentemente dal male) ottengono il loro disegno. Quindi mettono in ballo i Princi-

 pi,

---

to, e per tutto già replicatamente, e solennemente condannate, ed alcune bruciate per mano di boja. I loro Martiri poi più solenni sono un P. *Guerret*, e *Guignard* (quegli esiliato e bandito per sempre dal Regno, questi impiccato per mano del boja in Parigi nella Piazza di Greve) e gli altri Gesuiti, o promotori, qual fu rispetto a *Pietro Barriere*, che la prima volta attentò la morte di Arrigo IV, e perciò giustiziato nella Città di Melun il dì trentuno d'Agosto 1593. il celebre Padre *Varade* Rettore del Collegio di Parigi, come costa dalle deposizioni giuridiche di quel malfattore, accennate dal *Fleury*, e da altri riportati da esso (Histoir. Eccl. tom. 36. Lib. 18.) o complici, o approvatori delle sedizioni contro di Arrigo III. e IV. Re di Francia; e così in fatti li chiamano nell' Apologia per *Gio: Chatel*, da loro stessi divulgata *Par.* 5. *cap.* 10. Martiri i Gesuiti sediziosi di Londra, e spezialmente i due quivi impiccati dalla pubblica Giustizia, dico il P. *Granet*, ed il P. *Olaorne*; il primo per non avere palesata la Congiura *della Polvere* a lui ben nota in tempo; il secondo per averla lodata in sommo grado, dappoichè fu pubblica: Martiri i Gesuiti tumultuanti, e faziosi di Bordeos, di Praga, di Fiandra, di Pollonia, di Portogallo, di Roma sotto Pio IV. ed ora di nuovo del Paraguai, del Maragnone, e del Portogallo, e si vedranno forse tra poco le immagini de' Padri Parricidi *Malagrida*, *De Matos*, e *Alessandro* (che ora girano attorno di giusti motti circondate per dovuto scherno, ed infamia) si vedranno, dico, forse tra poco le Immagini di questi, e degli altri disgraziati Gesuiti Capi dell' orribile Congiura contra S. M. Fedelissima, adornate di raggi come si videro già quelle del P. *Brito* Missionario. Così non si sono mai veduti i più tra loro onorati, e promossi a gradi e posti, o almeno i più rispettati, quanto i più scellerati, ed iniqui, i più furbi, e disposti ad ogni maniera di furfanteria. Così tanti Missionarj disubbidienti alle Bolle Pontificie, ed agli ordini prestantissimi della S. Congregazione, e de' Papi: Così tanti Gesuiti Cortegiani, ribaldi, impertinenti, e scan-

sla-

pi, de' quali già penetrano l' animo, e da' quali, quando ne hanno tratto il proprio utile, allungano più che possono la pratica di quel negozio, come gli Avvocati le liti, perchè considerano, che la troppo grandezza de' Principi potrebbe esser loro un giorno di pregiudizio. Dipoi

---

dalosi: Così finalmente tanti Gesuiti Banchisti pubblici, avari, usurai, frodatori dei diritti del Principe, e de' sudditi, e per fino Monetari falsi, come il famoso *P. Tambini* di Genova. Io non avanzo certe individuali proposizioni senza prova. I fatti seguiti a' nostri giorni in faccia di tutta Genova (per tralasciarne altri molti) mi saranno altrettanti pubblici testimonj di quanto io dico. Si ricorda pure tuttora quella insigne Dominante del divertimento, che ebbe, quando nacque la famosa contesa tra il Capitano di Nave Francese *Simone Zerbo*, ed il pubblico celebratissimo Contrabbandiere (che tale si chiamava per Antonomasia) di quel Ponte Reale il P. Tambini; perchè avendo i Gesuiti di Lisbona caricati sulla detta Nave per questo Padre certi barilozzi di fichi secchi, che servivano di coperta a duemila Lisbonine d' oro messe in tanti cartocci sotto a' primi suoli de' fichi; ed avendole il *Zerbo*, o perchè a caso si sfondassero dal troppo peso i barilozzi, e volesse egli vendicarsi di questa frode, o perchè apposta volesse fare al P. Tambini una burla simile a quelle di Malagigi, avendole, dico, il *Zerbo* cavate tutte, e posto in luogo loro altrettanto peso in tanti cartocci di rena, e di piombo per soddisfare all' obbligo di sue polizze di carico ec. il fatto si è, che dopo essersi tirate addosso le risate di tutta quella Piazza, il P. Tambini dovette sborsare una grossa somma di zecchini a detto Capitano per ritirarne le duemila Lisbonine. Che poi fosse questo celebre Contrabbandiere anche Monetario falso, eccone, oltre a molti più, due argomenti assai chiari. Fece egli una volta pagamento di un carico assai considerabile di grano a Monsignore *Filippo di Sales* nativo della Città di Nimes nella Linguadocca, e Negoziante in Genova, in tante Genovine tutte nuove (ma non di Zecca) senz' avere avuto mai fin allora uso veruno; e portatele subito il *Sales* al Banco di S. Giorgio, furono dal Tesoriere trovate calanti, ognuna egualmente, da sei in sette grani. Quasi nel tempo stesso pagò il medesimo *P. Tambini* una Cambiale di Lisbona girata dal *P. Carbone* sotto il dì ventinove Ottobre del 1737. all' ordi-

poi con destrezza, ed artifizio stupendo voltano le carte, e rovinano quei disegni, a' quali essi avevano dato principio. Conferma il mio dire la Lega di Francia da loro trattata, e conchiusa, e poscia abbandonata; e questo quando videro le cose del Re di Spagna andar male, e le cose prospere nell' Inghilterra, da loro più volte promessa agli Spagnuoli (27).

De-

dine di un Signore Portoghese, di lire 1333. 6. 8. con 105. zecchini Fiorentini nuovi nuovi anch' essi, senza averne avuto veruno uso, e tutti si trovarono egualmente calanti, ognuno da cinque in sei grani. La Cambiale predetta l' ho veduta io stesso originale: e questi due fatti si cercarono di abbujare per riputazione del P. Tambini. Non è poi maraviglia, se questo celebre truffatore lasciò alla sua morte di proprj avanzi un millione di lire Genovesi; come fu allora cosa pubblica in Genova, dove vi sono ancora molti viventi, che ne possono fare testimonianza. Eppure il P. Tambini fu sempre nel sommo auge presso de' suoi, e morì gloriosamente, e fu sepolto in luogo sacro. Mà tant' è, l' unico merito, che si riguarda ne' Particolari della Compagnia dai loro Superiori, si è, se abbiano secondato, o secondino il nefando sistema di dominare tutto il Mondo, e di pervenire alla Monarchia universale di esso. Vedetene individuati molti altri Soggetti negli Autori sopraccitati, nella Nota de la *Monarchie des Solipses*, nel P. Norberto Cappuccino, nella Croze, *Histoire du Christianisme des Indes*, &c.

(27) Questi fatti con alcuni altri comprovanti l' infedeltà, la ingratitudine, la segreta fellonia de' Gesuiti contra quelle Corone medesime, che verso di loro sono più benefiche, e che mostrano essi di più fedelmente servire, gli abbiamo di sopra accennati in diversi luoghi: Veggasi numero 9. e 10. di queste Note, ed il *Catechism. des Jes. T.* 2. *pag.* 14. della nuova edizione. Si noti anche ciò, che si sà della Flotta di 158. legni, spedita da Filippo II. nel 1588. contra l' Inghilterra a persuasione de' Gesuiti, che aveano promesso a quel Monarca di favoreggiare a forza di turbolenze, di tradimenti, e di ribellioni il suo disegno, il quale poi non fu benedetto da Dio, almeno in apparenza, perchè la Flotta miseramente si perdè in mare. Questo è ciò che vuol quì accennare l' Autore. Tutto si re-

Decima. Dalle cose già dette ne segue, che questi Padri non hanno buona volontà verso nessun Principe Ecclesiastico, o Temporale, ma fintamente coi Francesi fanno il Francese, lo Spagnuolo cogli Spagnuoli, onde nessuna impresa da loro trattata quasi mai ha sortito buon fine. Perchè subito che qualche Gesuita, finto confederato di un Principe, riceve dal suo Signore commissione d' intromettersi in qualche assunto, prima ne dà parte al Generale, all' ordine di cui si rimette, non avendo riguardo all' utile del Principe, ma solo al servizio della Compagnia. Di più quelli, che fingono di tenerla con Francia, o con Ispagna, propongono al Re, ed a' Ministri certe condizioni di Stato, che da Roma vengono loro mandate da' PP. Politici, e così con tutti gli altri Principi; dalle quali ne viene diffidenza sì grande ne' Potentati, che uno non si fida più dell' altro; il che pregiudica alla quiete pubblica, ed al bene universale di S. Chiesa, rendendosi con siffatta diffidenza moralmente impossibile la conchiusione di una Le-

regola in somma con *questi neri interessi* privati della Compagnia, come li chiamerebbe Santa Teresa, di cui si può vedere la famosa lettera scritta già al Canonico *Raynoso*, edita recentemente nel terzo Tomo delle sue Opere dal manoscritto originale, che si conserva in un Reliquiario nella Cattedrale di Palenza. E tutti quanti i fatti corrispondono alla teoria dei loro *Avvertimenti Segreti* cap. 2. dove s' insegna il modo di disseminare discordie tra' Principi, quando ciò è per essere utile alla Compagnia. Leggasi onninamente.

Lega a' danni del nemico comune (28).

Con questi artificj hanno cotanto aperto gli occhi al Mondo, e talmente assottigliati nella Ra-

(28) Tutto questo vien comprovato da' fatti, che si sono sopra in diverse Note descritti, o accennati, e da quei molto più, che si possono riscontrare nel Lib. 3. della *Hist. Jesuit.* dell' Hospiniano, in tutta la Storia Francese de' Gesuiti più volte citata, e nel Libro, non ha molto tempo, uscito alla luce con questo titolo; *Les Jesuites convaincus de lese Majesté dans la theorie, et dans la practique*. Come però è assai decisivo per quello, che dice qui il nostro Autore, il fatto del P. Antonio *Vieyra*, così sarà molto utile cosa pe' Sovrani, che io lo riferisca. Questo famoso Gesuita dunque, intrigato sempre negli affari di Stato della Corte di Portogallo, fu spedito da quel Re in Roma in tempo che Filippo IV. Re di Spagna riacquistato avea, e sottomesso il Regno di Napoli, per fomentare una certa intelligenza, che vi era a favore del Re di Portogallo, cui segretamente i Napoletani promesso aveano di soggettarsi per quel mezzo, che ad essi stato sarebbe più opportuno e possibile. Arrivato che fu in Roma, comunicò la sua segretissima e gelosa commissione al P. Generale, ed a' suoi Assistenti; ma essi interessati allora per la Spagna di tal maniera lo preoccuparono, che il *Vieyra*, (il quale, come tutti gli altri Gesuiti, *quodvis ejus*, cioè del Generale, *dictum, factum, etsi nulla ratione boni apparentis, imo naturæ pugnans, ut sacrosanctum laudare, exquisitisque argumentis confirmare* doveva, *Monarch. Solips. cap.* 10.) se ne tornò senza far nulla in Lisbona, con gran risentimento del Re, e vi riportò intatte le Cambiali, che a questo effetto gli erano state assegnate, di sopra un millione di scudi di valore. Il fatto si può vedere in una lunga lettera manoscritta del medesimo P. *Vieyra* a Domenico Luigi *Menezes*; la quale si conserva nella vastissima Libreria del Marchese di *Lourizal* nipote di D. Luigi in Lisbona, aggiunta al manoscritto originale del *Portogallo Ristorato*. Ecco la fedeltà, ecco la gratitudine de' Gesuiti verso i Sovrani ad essi più benefici e liberali. Ma non posso qui dispensarmi neppure dall' accennare alcune altre di queste inique metamorfosi, che hanno fatte anche in Francia, tralasciando le molte più che riferisce l' Aletofilo nelle sue *Art. Jesuit. in Append.* §. 7. *&* *artif.* 37. e l' Autore delle *Tube*, e quello della *Morale pratica*, ed altre, che si riporteranno a luogo più opportuno; in Francia, dico, dove pre-

Ragione di Stato, che insino i medesimi Eretici gli hanno vivamente appresi, e divenuti di Luterani Ateisti politici, difficilissimi a convertire

pretendono di essere gli antemurali del Partito Gianseniﬅico, e dove a larga mano dispensano le Patenti d' Eretico a chiunque mette in dubbio l' infallibilità del Papa, e non lo adora per supremo arbitro ne' diritti anche temporali delle Civili Podestà, e de' Sovrani, e non riconosce dipendente l' istituzione, ed autorità di questi da quella del Vicario di Gesù Cristo; e dove di tali pretesti si servono per calunniare chiunque si oppone alle loro nefande dottrine, e scandalosi disordini: sì, in Francia, torno a dire, furono pur essi (i Gesuiti) che non contenti di spacciare per Giansenista, ed eretico il Santo Pontefice Innocenzio XI. e d' appiccare nella loro Chiesa di Parigi pubblicamente i cartelli, ne' quali si chiedevano le orazioni de' Fedeli per *Papa Innocenzio divenuto Giansenista*; ma di più per vendicarsi del zelo suo contra la loro perversa Morale, attaccarono tutta la Pontificia autorità, e le pretensioni più gelose della Corte di Roma; con farsi allegramente i principali promotori delle quattro famose proposizioni della Assemblea del Clero Gallicano dell' anno 1682. siccome si è fatto costare ultimamente in Parigi, e pubblicato in quest' anno medesimo colle stampe di Genova nel Libretto di *Risposta ad alcune lettere ec. pag.* 52. e tutto ciò senza dubbio per ordine segreto del P. Generale, e suoi Assistenti di Roma. In Francia, dove ed in tante altre occorrenze, ed ultimamente il dì dieci di Settembre del 1757. si videro solennemente giurare a favore di queste Proposizioni nel pieno Parlamento di Tolosa tutti i Superiori delle quattro Case, che hanno in quella Città questi poveri Padri, allorchè compulsati da quei savj Giudici furono costretti a dare questo contrassegno di non avere avuto mano nella ristampa famosa dell' infame Teologia de' *PP. Busembaum* e *La Croix* (uscita nel medesimo anno sotto la falsa data di Colonia per opera del P. Zaccaria) di non averne proccurato lo smercio, nè tampoco di adottarne le sediziose e sacrileghe dottrine; per le quali lo stesso giorno un' ora o due prima era stata quest' Opera sediziosa pubblicamente bruciata per man di boja nella Corte del Palazzo dello stesso Parlamento, e per suo Arresto, senza alcun ribrezzo di un solenne spergiuro: Siccome giugne ora notizia essere anche dalla Corte Imperiale di Vienna con universale applauso state condannate per lo stesso motivo con quella del *Busembaum*

vertire, se più che miracolosamente non opera Dio con essi (29).

Nè voglio quì tacere una finzione di un Padre Assistente d' Inghilterra, detto il P. Personio, che scrisse un Libro dell' Inversione del Re-

baum e del *La Croix* anche le Teologie Morali del *Layman*, e di altri Casisti Gesuiti, e per buona educazione della gioventù vietato l' uso nelle Scuole basse della Grammatica lunga, tediosa, ed inetta dell' *Emanuelle Alvarez*. In Francia finalmente, dove il celebre loro P. *Arduino*, che si accorda coll' altro Gesuita *Berruyer* a bestemmiare la Divinità di Nostro Signore Gesù Cristo, e la Trinità delle Divine Persone, ha insegnato ancora e difeso pubblicamente non esser mai S. Pietro Principe degli Apostoli, e primo Vicario di Gesù Cristo, nè venuto, nè riseduto in Roma (Vedi la citata *Risposta ad alcune Lettere ibid.*). Ecco a qual segno li trasporta la loro nefanda ed interessata Politica. Ecco come si burlano pubblicamente, e sacrilegamente delle Sovrane podestà, delle intere nazioni, del Papa (cui specialmente giurano ubbidienza e fedeltà) e di tutta la Curia Romana, quando ciò è conosciuto convenevole a' loro fini. Non son eglino veri Protei, o quale in istile Bernesco li dipinse già il *Moneti* nella sua *Cortona Convertita*, Cant. 1. v. 36. che

„ E' fanno appunto come il pipistrello
„ Or figura di topo, ed or d' uccello?

Ovvero sono come colui del quale dice il Salmista *Ps.* 48. v. 19. *Confitebitur tibi, cum benefeceris ei*. Ma che? *Væ duplici corde, & labiis scelestis, & manibus malefacientibus, & peccatori terram ingredienti duabus viis*. *Eccl. cap.* 2. v. 14.

(29) Perciò sono stati in varj tempi discacciati, non solamente da varie Corti d' Europa, ma ancora da' Regni Eretici, dove per quanto si tollerino altri Ecclesiastici Secolari, e Regolari occulti, de' Gesuiti non se ne vuole udire neppure il nome. Una delle cagioni principali si è la perversità delle loro dottrine, che vanno a stabilire l' Ateismo, o Deismo politico, come si può vedere dalle rimostranze, e voti di molti valentuomini sì Eretici, che Cattolici, riportati dall' Hospiniano Lib. 3. e 4. e da altri degli Autori sopramentovati.

Regno della Scozia alla Corona d' Inghilterra; al quale un altro, detto il P. Cristonio, rispose difendendo le ragioni del Re di Scozia, ed oppugnando quelle del Re d' Inghilterra, la qual cosa seguì per ordine del Generale, acciò chiunque de' Re avesse vinto, ed ottenuto quei Regni, favoreggiasse, ed ingrandisse la Compagnia (30).

Inoltre non vi è persona nel Mondo, a cui sieno più obbligati ubbidire, che al Papa, per lo Voto speciale, che di ciò fanno, eppure alla Santa Memoria di Pio V., che al Coro, ed alle altre osservanze religiose volle ridurli, non ubbidirono; anzi per dispregio chiamarano *Quintini* quei pochi, che al precetto Pontificio si conformarono, tenendoli sempre vili e bassi nella Religione. Si opposero altresì al glorioso S. Carlo Arcivescovo di Milano, il quale, come Legato della Santità Sua *a Latere*, voleva ridurli

(30) Veggasi sopra questo nefando tradimento, e nascosa frode, il citato Hospiniano, che ne riporta tutti i monumenti. Lib. 3. donde si raccoglierà forse l' errore del manoscritto, che usò di questa *Istruzione*; che dove dice qui il P. *Cristinio*, deve dire il P. *Creichton*, che da Francesi comunemente vien chiamato *Criton*; ed è quello stesso P. *Guglielmo Creichton* Scozzese, di cui abbiamo altra volta di sopra fatta menzione, e che andò in Iscozia per compagno (assegnato dal Generale) del Vescovo di *Dublin*, inviato da Sisto V. per offerire al Re Giacomo VI. successore e Figliuolo di Maria Stuarda, in isposa l' Infanta Isabella di Spagna, ed eserciti, e denari, se fatto si fosse Cattolico, ed avesse preso l' armi contra l' Inghilterra. Vedi d. Hospiniano ibi che col nostro Traduttore Francese cita il Pasquirio *in Catechismo Jesuit.* *L.* 3. *c.* 2. e pare, che l' accenni anche lo Spondano ad An. Christi 1594. n. XXVII.

durli come sopra. Ma quello, ch'è peggio, nè anche ora ubbidiscono a' Sacri Canoni, facendo contra i loro Decreti mercanzie di perle, rubini, e diamanti, che dall'Indie tramandano, ed è opinione, che la maggior parte delle gioje, che in Venezia si vendono, sieno de' Gesuiti, come si è comprovato da quei Padri, che in Roma perciò sono stati chiamati e processati, i quali non voglio nominare per non offendere qualche Principe, al quale il mio favellare non è molto gradito (31).

Un-

(31) Due gran punti si accennano in questo articolo della corruttela Gesuitica pregiudiciale al ben pubblico e privato. L'uno della loro disubbidienza a' Pontefici, per la quale stante il Voto, che fanno, sono sacrileghi: l'altro della loro Mercatura, onde sono scandalosi ed abbominevoli. Il primo si prova con due soli esempj tra gl' innumerevoli, che se ne poteano addurre, i quali si avvalorano fortemente anche col secondo punto dal nostro Autore. Ma oh Dio! e che è altro tutta la Storia della Compagnia, dalla sua origine in quà, se non una serie costante, solenne, portentosa di di ubbidienze al Romano Pontefice, ed a suoi più sacrosanti Decreti, Ordini, Brevi, e Bolle? Una gran parte ne riportano l' Aletofilo nelle sue *Arti Gesuit.* il Liberio Candido nelle sue *Tube*, l' Autore immortale della *Morale Pratica*, le Lettere *Provinciali, Covetiane*, e *Gaudoniane*, ed ultimamente l' Autore delle *Riflessioni al Memoriale ec.* e quello del famoso *Probleme Historique &c.* sì in quella del loro ostinato Probabilismo, sì in quella del loro Molinismo, o più tosto Pelagianismo mascherato, di cui si può anche vedere il P. *Serry* nella sua vera Istoria de *Auxiliis*; i quali esempi per tanto io mi dispenserò dal riportare, a due soli attenendomi, l'uno de' quali servirà intanto per dichiarar meglio ciò, che ho detto sopra alla Nota 3. circa la disubbidienza formale alla Bolla di Paolo III. di non moltiplicarsi sopra il numero di sessanta, dove dissi, che *a forza de' loro raggiri, e violenze si videro distesi per tutta la Europa*, ec. Questo è verissimo: imperocchè tre soli anni dopo la pubblicazione di detta Bolla, cioè nel 1543. erano già

in

Undecima. Non devo quì tralasciare di rammentare un sentimento interessantissimo del P. Personio in un libretto stampato in lingua Inglese, intitolato *La Riforma d' Inghilterra*, ove [illegible] dopo

---

in numero di ottanta, e persuasero il Re di Portogallo D. Giovanni III. a metterne cento nel loro solo Collegio di Coimbria: tanto che finalmente il loro Santo Fondatore Ignazio tuttora vivente fu costretto, per non vederli fin da principio in una continua disubbidienza, a supplicare il medesimo Paolo III. a voler togliere una tal limitazione, siccome fece (*ad evitandum majus malum*, e non prevedendo quello, che poi è seguito) per altra sua Bolla del quindici di Marzo del 1543. Dopo la quale ognun sa, e vede la terribile inondazione, dirò così, che hanno fatta da per tutto; cosicchè nel 1626. l'undecimo anno del Generalato del P. Vitelleschi contavano già 36. Provincie, ed in esse 800. Collegj, Case Professe, Noviziati, e Residenze; ed essi di numero passavano quindici mila. Quindi quella prodigiosa ingordigia d'impadronirsi di tutte le Città di Europa, e di usurparsi le altrui sedi, e ragioni, della quale abbiamo parlato alla Nota 5. e 8. dove per indicare qualche cosa delle molte seguite in questo genere a' nostri giorni, poteva aggiugnersi ciò, che fecero i Gesuiti di Pamplona circa il 1735. quando io mi trovava in que' paesi, cioè che volendo essi in quella Città fabbricare un Collegio, che non avesse simile nell' Europa, pretesero di scendere con una gran fabbrica dal luogo intorno alle mura castellane, dove fu ferito S. Ignazio, fino giù alla gran piazza nel centro della Città, e sloggiarne le Dame Carmelitane Scalze Teresiane, che vi hanno un insigne Monastero, ed occuparne il posto; le quali appena si poterono liberare dai clamorosi impegni, che misero per tutta quasi la Spagna, e fino nella Corte di Madrid, e dalle loro maligne cavillazioni, ed artificj soliti, che usarono. Poteva aggiugnersi il tentativo fatto da essi in una illustre Città di Francia lontana da Parigi circa cinque, o sei leghe in questi ultimi tempi; di dove fecero per opera di quel Vescovo ancor vivente scacciare le Monache di due molto esemplari Monasterj per impossessarsene; come sarebbe loro riuscito, se i Rappresentanti di quella Città non fossero stati costanti nell' antico proponimento di non riceverli. Il fatto è noto in Francia, e mi è stato raccontato minutamente da chi si trovò presente. Se Paolo III. avesse potuto prevedere questi gravissimi disordini, e questa esorbitante ingordigia, che

ten-

dopo aver biasimato il Cardinal Polo, per virtù, santità, e meriti degno di eterna memoria, dopo aver notati certi difetti, ed imperfezioni nel Sacro Concilio di Trento, finalmente con-

D chiu-

tende sempre allo stesso punto della Monarchia universale da essi pretesa; io reputo certamente, che in vece di togliere la prima limitazione per impedire la loro disubbidienza, ne avrebbe fatta altra simile a quella di S. Pio V. del 1571. contra l'Ordine degli Umiliati. L'altro esempio tuttora vegliante della loro insigne disubbidienza a' Romani Pontefici è quello, che forma la scandalosa Storia de' Riti Cinesi. Ecco che dal primo Decreto condannativo questi sacrileghi Riti, introdotti, promossi, e difesi da' Gesuiti Missionari del Malabar, e della China, il quale emanato fu dalla S. Congregazione di Propaganda sotto Innocenzio X. l'anno 1645. sono già scorsi centoquattordici anni in circa; e si sono rinnovate poscia e rinforzate tali proibizioni più sollennemente, e con Brevi, e con Bolle concepite nelle formole più terribili, e sotto gli Anatemi, e Scomuniche, e Censure più formidabili, e dallo stesso Innocenzio, e quasi da tutti i suoi Successori, sino al gloriosamente trapassato Benedetto XIV. Ma che perciò? I Gesuiti imperturbabili hanno sempre proseguito a praticare, insinuare, predicare, e difendere questi maledetti Riti, eziandio a dispendio non solamente della pace, e tranquillità, ma delle preziose vite ancora degli altri Missionari non Gesuiti, dei Vescovi, de' Nunzj, e de' Legati Apostolici più qualificati, spediti apposta dalla S. Sede per riconoscere questa Causa, e da loro vessati, e ripieni di esquisite crudeltà, e fatti miseramente morire prima di dar compimento al loro uffizio. Essi hanno posti in pubblica derisione i Brevi, e le Bolle più sollenni spedite colà da' Pontefici, ed hanno avuto l'ardire pubblicarne Decreti contrarj, ed obbligare sotto peccato mortale, e sotto scomunica ad ubbidire a questi, e trasgredire quelli. Essi (come fece il *P. Mourao*) hanno condannato *di gravissimo delitto* il Papa Clemente XI. per la Bolla da lui pubblicata *Ex illa die*; andarono spargendo (come l'altro Gesuita Fra *Fon*) *che niuna autorità avea il Papa di comandare nella Cina, siccome niuna ne aveva rispetto agl' Inglesi, ed Olandesi; e che questi aveano fatto bene a sottrarsi dalla sua ubbidienza*. E per non rammemorare le insigni impertinenze de' due successivi Vescovi di Meliapur Gesuiti, Fra Gaspero Alfonso Portoghese, Fra *Laynes*, e degli altri Gesuiti Missio-

na-

chiude, che quando ritorni l'Inghilterra alla vera Fede Cattolica, bisognerebbe ridurre quei Regni alla forma del vivere della primitiva Chiesa con mettere in comune tutti i beni Eccle-

sia-

---

narj, è celebre l'iniquo Dialogo sopra le *Sparate*, tra il *P. Perennin*, ed il *P. Tomacelli*, il primo de' quali così interroga il secondo: *O quam pulchræ sunt Sparatæ, quomodo tibi placent istæ Sparatæ?* Tom. *Placent*. Per. *Revera prima fecit nullum strepitum. Crepuit in instanti. Secunda Sparata magis lenter processit, & tota resoluta est in fumum. Sed statim veniet tertia Sparata, quæ erit omnibus pulchrior &c.* E finalmente interrogato il *Perennin* dal *Tomacelli* qual sarà la quarta *Sparata*, risponde: *Nescio: est ad libitum Magistri Sparatarum*. Per queste *Sparate* intendono le Legazioni Apostoliche di Monsignore Cardinale di *Tournon*, e di Monsignore *Mezzabarba*, e dell'altre che potessero essersi fatte in avvenire dal Sommo Pontefice. Ecco come si burlano per fino della Suprema Autorità della Chiesa, e del suo Capo. (Vegganfi per tutto ciò le *Memorie*, e le *Apologie* dell'invitto Norberto, ed il *Probleme Historique, qui des Jesuites, ou de Luther & Calvin, ont le plus nui à l'Eglise Chretienne. Utreche* 1758. *tom.* 2.) E questa è l'ubbidienza giurata? e questa è la sommessione promessa alla S. Sede? Io per me, per iscusarli in qualche modo non trovo altra via, che quella delle loro *Restrizioni mentali*; alcuna delle quali forse ne venga in uso, quando fanno il quarto Voto di ubbidire ciecamente al Romano Pontefice; con questa condizione, cioè, *se ciò sarà, e quando sarà utile agl'interessi della Compagnia, secondo che giudicherà il P. Generale*. Questo solo fatto pare a me (ed a chi non dee parere?) che decida in primo luogo, che la loro disubbidienza è disubbidienza di sistema, non di passione, o di fiacchezza de' privati; mentre potendo per la irresistibile loro potenza ed autorità il Generale co' dodici suoi Assistenti con una sola parola finire tutto questo pubblico scandalo, ordinando a' Missionarj, che vigore ed effetto debbano finalmente avere i Decreti Pontificj; ciò non fanno, anzi fanno tutto il rovescio, come fa vedere il citato P. Norberto, e l'Autore delle *Riflessioni*, dalle Contralettere dirette da Generali a' Missionarj. In secondo luogo, e quasi per conseguenza del primo, ne viene, che tutti i Gesuiti, dal Generale sino all'ultimo, sieno contumaci *formaliter* alla S. Sede, tutti incorsi sieno nelle gravi Censure fulminate contra chi pratica, difende, promove, o approva

stiastici, assegnandone la cura a certi Savj, i quali sieno Gesuiti. A questo fine proibisce sotto gravissime pene, che Religione alcuna, senza licenza di loro, se ne ritorni in Inghilterra; e

di.

va in qualunque modo per leciti tali Riti; tutti perciò scomunicati *vitandi* peggio degli stessi Eretici. A me ciò sembra legittimamente inferito; del rimanente poi mi rimetto a chi più, che a me, appartiene il decidere in queste materie. Quanto poi alla *Mercatura*, anche essa è pubblica, notoria, scandalosa, il fatto, che quì accenna il nostro Autore, fu strepitoso e sollenne nel passato Secolo, e se ne riempì l'Europa; al quale io non istarò quì ad aggiungere cosa alcuna, dopo le tante moltissime, che a dimostrare con fatti incontrastabili questo spirito d'avarizia nella Compagnia ne hanno lasciate scritte gli Autori da me spesso citati. Solamente vorrei, che si desse un'occhiata alle ultime scoperte, ed a' fatti passati del Portogallo, e si esaminasse perciò la *Relazione della Repubblica de' Gesuiti nel Paraguai*, cavata dalle Segreterie de' due rispettivi Principali Commissarj, Spagnuolo e Portoghese, dagli Avvisi de' Vescovi, dalle Lettere de' Generali militari, e Governatori del Brasile, e dalle testimonianze de' due Eserciti in campagna; il tutto con documenti chiari, e non equivoci, mandati dal Brasile. Vorrei, che si rammentassero quì i cinque millioni di Peruane (sono pezze da otto, del valore ognuna di 8. paoli e sei bajocchi in circa, e pesa un'oncia di marco) che furono sorpresi dalle Truppe Portoghesi a questi buoni Padri Apostolici nell'Uraguai. Vorrei, che si vedesse, e si considerasse bene l'*Editto*, o sia Decreto dell'Eminentissimo *Saldanha*, le *Lettere circolari* del Re a' Vescovi di Portogallo, e le *Riflessioni al Memoriale*, che contengono veramente in questo genere qualche cosa di singolare, specialmente per la nostra Italia; e finalmente che si leggesse con tutta l'attenzione il già pubblicato *Ragguaglio mandato alla Santità di Clemente XIII. da S. M. F. il Re di Portogallo con Lettera de' venti Aprile del* 1759. *ec.* che quanto iniqui i Gesuiti, tanto fa vedere un Monarca pieno di moderazione, e di rispetto alla S. Sede. Ed i Gesuiti tutti dopo tutto ciò non sono scomunicati *vitandi*? sospesi? irregolari? esecrandi? Ah! mi rimetto. Ma affè che se non si mutano tutti i Vocabolarj, e Dizionarj del Mondo quando si parla di loro, quante infelici vittorie contro di Roma, e contra i suoi Decreti canteranno in questi, ed in altri punti i Gesuiti, altrettanti

ne

disegna di non lasciarvi entrare, se non quelle, che di limosine vivono. Ridotta poi [dic' egli] che sia l' Inghilterra alla Fede, non è bene, che il Papa, almen per cinque anni, ri-

ne canteranno sempre *ad hominem* i Giansenisti veri Giansenisti, ed i Giansenisti non Giansenisti di Francia circa le loro pretensioni.

Il Traduttore Francese fa qui una Nota, occasionata da certa varietà dell' edizione di Milano, o di Roma dal nostro Testo antico manoscritto, che abbiamo voluto dare alla luce: tal quale; e dice così, dopo quelle parole: *che si vangono in Roma, sieno de' Gesuiti*. „ *Que les Jesuites ne servent pas* „ *fidelement le Souverain Pontife*, *c'est une chose que sçavent* „ *parfaitement bien ces Peres*, *qui pour cet effet ont etes cites* „ *juridiquement à Rome*. „ E ci fa cadere nella detta Nota il fatto dell' empia proposizione da' Gesuiti nell' Università di Alcalà, ed in altri luoghi della Spagna circa il 1602. quando Clemente VII. era per condannare sollennemente la dottrina di Molina circa la Grazia: e la Proposizione era questa: *Non è di fede*, *che un tal uomo*, *tenuto da tutta la Chiesa per Sommo Pontefice*, *sia veramente Vicario di Gesù Cristo*. Ma non ci pare, che il nostro Autore possa qui intendere questo fatto, ma sì bene quello di Venezia, sì per la connessione più naturale del discorso, sì perchè il Testo Italiano dice, che questi Padri *furono in Roma chiamati*, *e processati*, e vi andarono di fatto; dovechè il Traduttore Francese conviene, che i Padri difensori della ereticale proposizione, cioè *Melchiore Ognate*, *Luigi Turriano*, *Gabriel Vasquez*, e *Niccolò Almazan* tutti graduati, furono bensì citati a Roma, ma ebbero la forza di schifare questo colpo per mezzo della Inquisizione, e del Re, che operarono in maniera di trarre la Causa all' Inquisizione di Spagna, che era tutta parziale de' rei e della Compagnia; onde dopo una breve ed apparente prigionia, furono tutti assoluti. Veggasi da chi vuol essere informato di tutto il fatto il *Serry in Histor. de Auxiliis*. Ciò però, che si è qui avvertito circa la Nota del Traduttore Francese, non si dee già prendere in alcun modo per apologia del Sistema Gesuitico. Se l' osservazione del Francese è qui fuor di luogo, non è certamente fuori di verità, anzi è tutta ad essa conforme. I Gesuiti in tutti i tempi sono stati i nemici, e gl' impugnatori più acerbi e più fieri dell' Autorità Pontificia, quando è lor tornato in acconcio, come si è fatto vede-

ricerchi alcun frutto de' beni Ecclesiastici di quei Regni, ma rimetta il tutto in mano di quei sette Savj, acciò eglino dispensino, come giudicheranno più utile alla Chiesa. Disegna dopo il

D 3 pri-

dere sopra, specialmente alla Nota 27. e come per innumerevoli altri fatti potrei confermare, gran copia de' quali si possono riscontrare nella recente erudita *Appendice alle Riflessioni del Portoghese a pag. 76. e segg.* Le impertinenze, ed ingiurie fatte da essi a Clemente VIII., sono un saggio di ciò che hanno temerariamente ed ereticalmente difeso contra la Cattedra di Pietro in tutti i tempi. Chi mai crederebbe, che quella stessa Compagnia, che in Francia, in Parigi nel suo famoso Collegio di Clermont, per mezzo del suo Padre *Jacopo Coret* il dì dodici Dicembre del 1661. sostenne pubblicamente in proposito del *Fatto Giansenismo*: *Che dopo le Costituzioni d'Innocenzio X. e di Alessandro VII. creder si può, e si dee per fede divina rivelata, che il Libro intitolato* Augustinus *di Giansenio sia eretico, e che le cinque proposizioni da esso cavate sieno di Giansenio, e nel senso di Giansenio condannate: COME SI PUO' E SI DEE CREDERE CHE IL VERBO DIVINO SIA INCARNATO*: (*Concl.* 19. & 20. temerario esempio, per dir poco, e che distrugge in bocca de' Gesuiti tutta la proposizione, poichè essi impugnano sfacciatamente anche questo sacrosanto Mistero della Incarnazione del Verbo, come hanno fatto i loro Padri *Arduino*, e *Berruyer*, ed i loro Apologisti, *Zaccaria* &c.) proposizione, che mise tanto a rumore la Francia, e che diè occasione al celebre Libretto intitolato *La nouvelle Heresie des Jesuites soutenuë dans le College de Clermont*; ed all'altro: *Les pernicieuses consequences de la nouvelle heresie des Jesuites contre le Roy, & contre l'Etat*; e finalmente a quello, per tralasciare tutti gli altri usciti in questa occasione, *Les illusiones de Jesuites dans leur ecrit intitulè, Expositio Theseos &c.* Chi crederebbe, dico, che questa stessa Compagnia fosse quella medesima, che in Roma per mezzo del suo Generale Acquaviva nel principio d'Agosto del 1605. aveva già offerto a Paolo V. un lungo Memoriale sulle Controversie di Molina, per far vedere, che il *Papa non può definire infallibilmente, che uno Scrittore abbia questa e quella sentenza tenuta, ed insegnata, ancorchè la materia, di cui si tratta, sia dommatica, e per conseguenza nulla poter definire intorno agli scritti e sentimenti di Lodovico Molina*? (Serry Hist. de Auxiliis Lib. 4. c. 25.). Non fu

dessa

primo quinquennio con altre invenzioni, delle quali essi sono copiosissimi; farsi confermare lo stesso privilegio per altri cinque anni, e proseguire fin tanto che escludano Sua Beatitudine dall' Inghilterra (32).

Nè

dessa la Venerabile Compagnia, che con tanto applauso ripose nella Biblioteca de' suoi Scrittori a *pag.* 242. l' infame Libello del *P. La Floyde* Gesuita, intitolato *Apologie du procede du S. Siege*; dove tra l' altre empietà sostiene, la *Chiesa universale può sussistere senza un Capo visibile, qual' è il Romano Pontefice; e le Chiese particolari senza i loro Vescovi*; proposizione perciò degnamente condannata dalla Facoltà di Parigi nel 1631? Non è dessa la Compagnia che ha sostenuto, e sostiene tuttora colla sua pertinacia a' provvedimenti della S. Sede le temerarie proposizioni del suo Padre *Porquat* a' ventidue di Giugno del 1707. in presenza del Legato Pontificio il Cardinale di *Tournon*? cioè: *Il Papa non può decidere infallibilmente le controversie della Cina*: Nè *infallibilmente definire che qualche cosa sia un Idolo*. (Ved. *Riflessioni al mem.* prim. ediz. pag. 108. e sopra tutto l' *Appendice ad esse*, pag. 113. e segg.) O bella divozione, affè, verso la S. Chiesa! O bel rispetto all' Autorità Pontificia in chi fa particolar voto di venerarne tutti gli apici! *O gens, O tristis, cui te exitio fortuna reservat!* O quanto bene starebbero loro in bocca, a riserva di poche, quelle gravi parole di S. Gregorio il Grande, scrivente a Maurizio Imperadore *epist.* 32. *Lib.* 4. *Qui quod per linguam prædicamus, per exempla destruimus: qui iniqua docemus operibus, & sola voce ea, quæ sunt justa, prætendimus. Ossa jejuniis atteruntur* (quì il Testo patisce eccezione) *& mente turgemus. Corpus disceptis vestibus tegitur, & elatione cordis purpuram superamus. Jacemus in cinere* (nè pur questo si può applicare a' Gesuiti) *& excelsa non despicimus. Doctores humilium, Duces superbiæ, ovina facie lupinos dentes abscondimus.*

(32) Tra le opere tradotte dall' Abbate *Morelli* del Padre *Personio*, questa veramente non v' è, e nè pure nel Catalogo delle altre Opere non potute da lui tradursi. Può essere, che di questa non ne faccia menzione, per non essere troppo edificante, e per la rarità, in cui l' avrà fatta venire la potenza Gesuitica. Ma pure nel Mondo vi è, ed è del Padre Personio. Il disegno di questo Gesuita l' ho veduto riportato anco-

Nè è da questo punto dissomigliante il tentativo, che fecero al tempo di Gregorio XII. di essere investiti di tutte le Chiese Parrocchiali di

D 4 Ro-

sora in un Libretto Francese intitolato : *Memoire par Missieurs les Plenipotentiares Assemblez a Soissons : Dans le quel on fait voir combien est prejudiciable a l'Eglise, & aux Etats la Societè des Peres Jesuites*. 1729. e l'accenna anche, sebbene non citi l'Opera del Personio, l'Autore della *Storia de' Gesuiti* Francese da me spesso citata. Lib. 3. T. 2. a pag. 94. dove riporta ancora coll'autorità di *Burnet Histoire de la Reformation*, la richiesta, che in fatti ne fecero i Gesuiti per mezzo del Cardinal Polo, che allora era Legato in Inghilterra alla Regina Maria figliuola di Errico VIII. che rimise, ad eterna sua lode, il Cattolicismo in Inghilterra ; di esser, cioè, investiti essi soli di tutte le rendite de' Monasterj, che quella Sovrana proccurava di ristabilire dopo venti anni di soppressione per l'infelice Scisma di detto Errico. E perchè al Cardinal Polo, alla Regina Maria, ed al medesimo Filippo II. Suo Sposo, ed altro loro intercessore, ed al Papa parve una domanda troppo eccedente e temeraria, forse perciò il Polo fu subito dichiarato nemico della Compagnia, e dovette passare sotto i denti del Personio. Ma non è questo il primo esempio della loro portentosa ingordigia, e della loro ingiustizia verso di chi non li favorisce nelle ree loro macchine. Nel 1629. per mezzo del *P. Lemorman* Confessore dell'Imperadore Ferdinando II. chiesero, e quasi ottenuto avevano da questo Monarca tutte le doviziose Abbazie Monacali, che i Protestanti usurpate si erano nell'Alemagna, e che questo invitto Imperadore ricuperate aveva colle sue gloriose vittorie. E perchè il Consiglio Imperiale con Editto pubblicato il detto anno vi si oppose validamente, ordinando che rendute fossero a' loro rispettivi Ordini, si vede lacerata con pubblici infamissimi Libelli la sacrata fama, e la Religione del Monarca, e de' suoi Consiglieri; tra' quali iniqui Scrittaboli non la cede a veruno quello del *P. Layman* intitolato : *La giusta difesa del Sommo Pontefice, e dell'Augustissimo Cesare ec.* come riporta l'Autore delle *Riflessioni ec.* Così a tempo dell'Imperadore Ferdinando III. andorono spargendo tra il popolo, che questo Principe si sarebbe dannato, se dato non avesse al loro Collegio di Magonza l'Abbazia di *Mariencron* de' Cistercensi, e quella di *Clarental* dell'Ordine di S. Chiara, come gli aveva chiesto il loro *P. Teodoro Lennep* in Lettera de' due Ottobre 1629.

Roma, per principiare ivi la Monarchia (33). Ma ciò che in quella Santa Città non conseguirono, hanno finalmente sortito in Inghilterra, ove ultimamente hanno fatto eleggere Arciprete un

---

1629. scritta al Barone *Ermanno di Quostemberg*. Per questi ed altri fatti simili veggasi, oltre le *Riflessioni citate*, e le loro *Appendici*, anche l'Autore delle Note della *Monarchie des Solipses* Francese. Per la teoria poi generalissima, dalla quale senza dubbio tolse il suo progetto il P. Personio, leggasi l'ultimo Cap. degli *Avvertimenti Segreti*, che ha per titolo: *De' mezzi di promuovere la Compagnia*. In somma da tutto ciò si vede chiaro, che i buoni Padri hanno avuto sempre in cuore di riformare anche qui in Europa quella Repubblica o Monarchia, che hanno per se stabilita nel Paraguai, e dentro anche del Maragone.

(33) O quanto sarebbe giovevole, anzi necessario alla Chiesa di Dio, che si punissero i Gesuiti colla pena propria degli ambiziosi, come anche stabiliscono i Canoni Ecclesiastici; e si effettuasse dal Supremo Pastore almeno quel salutevole avviso dato a tutti i Vescovi dalla Santa Memoria del Vescovo *di Cahors Alano di Solminihac*, e dato per mezzo dell'Abbate *Ferrier* Vicario già del Vescovo d'*Alby* o *Alba*, quando era già sul punto di comparire al Tribunale tremendo di Dio Giudice, vale a dire in tempo della più schietta verità! Dice dunque, *essere a lui notissima per molte diligenze fatte la dottrina e la disciplina d' Gesuiti, nè aver tralasciata cosa alcuna per ridurli nella buona strada, ma sempre in vano. Perlochè giudicarli esser GRAN NEMICI DELLA CHIESA, E DEGNI DELL'AVVERSIONE, ED ABBORRIMENTO DI TUTTI I VERI FIGLIUOLI DI ESSA CHIESA: il qual giudizio suo desiderare grandemente che per opera di detto Abbate Ferrier si facesse noto a molti, e specialmente a' Vescovi*. (Ved. *la Relation de ce que s' est passè dans le differént entre M. l'Eveque de Pamiers, & les Jesuites du* 23. *Maj.* del 1668. *Artes Jesuit.* §. 8. *fin.* ed il *Probleme Historique &c. Tom.* 2. *conclusion* 1. *pag.* 382.). Questo è vero zelo, questa è vera compassione delle pecorelle di Gesù Cristo, e questo è un buon rimedio, desiderato già da più di 200. anni da ogni uomo dabbene per la riforma della Compagnia, per lo ristabilimento del Cristianesimo, e per la vera gloria di Dio, sebbene non è tutto, quando si lasci la mala semenza di uomini sì perversi? Noi il vero rimedio l'accenneremo al fine.

un Gesuita *in voto* (34), che, in vece di proteggere il Clero, lo perseguita arrabbiato, proibendogli insino sotto pene gravissime il parlare insieme, e tutta la Chiesa è Gesuita *in voto*; sicchè quando quel Regno ritornasse all' antica Fede, si darebbe principio ad una real Monarchia Gesuitica, la quale prenderebbe tutte l' Entrate Ecclesiastiche, tutte le Abbazie, Beneficj, Vescovadi, Arcipretati con tutte le altre dignità somiglianti. Da questo anche procede, che pochissimi Eretici si convertano, rarissimi in Inghilterra; perchè quasi tutto il Clero antico è estinto, il quale vi faceva grandissimi frutti; perchè a se stessi il tutto attribuiscono i Gesuiti, i quali molto più attendono all' interesse, che alla salute delle anime. E gli eretici medesimi accortisi delle oppressioni, che patiscono i Sacerdoti Cattolici da' Gesuiti, non si convertono per non essere da loro così fieramente tiranneggiati (35).

Con-

(34) Questi si nomava *Giorgio Blackwel*. Veggasi circa queste inique vessazioni un Libretto intitolato: *Relatio compendiosa turbarum, quas Jesuitæ Angli una cum D. Georgio Blacwello Archipresbytero, Sacerdotibus Seminariorum, populoque concivere &c.* uscito alla luce in questa occasione. Vedi così la Nota del nostro Traduttore Francese.

(35) Vedi il sopralodato libretto *Memoire par Mess. les Plenipotentiares*, e la prefazione dell'*Histoire des Religieux de la Comp.* d' Utrecht; i di cui Autori riportano l' uno e l' altro fatto, come già notorio a tutto il Mondo. Ma ciò, che lo Autore dice quì della Chiesa d' Inghilterra, che *è tutta Gesuita ec.* si dee intendere relativamente al tempo, in cui scriveva; perchè adesso sono abbominati in quel Regno anche dai Cattolici, più che il Diavolo, nè sono anche nascostamente tollerati punto.

Conchiudo con quattro punti brevemente il presente discorso. Primo. Ad un Principe, che ama la pace, e conservazione dello Stato suo, non sono i Gesuiti giovevoli, anzi possono essergli cagione di molti disturbi, se avendoli nello Stato, non li favorisce, o favorendoli, col consiglio loro non si governa (36).

Se-

(36) A ciò dimostrare è scritto il suddetto Libretto *Memoire par Mess. le Plenip.* il quale fa vedere quanto sieno perniciosi allo Stato i Gesuiti per qualunque capo si prendano. Ciò anche dimostra tutta la bella Raccolta di Giudizj e Sentenze date da rispettevolissimi Tribunali Civili, ed Ecclesiastici, e da' primi valentuomini dell'Europa, e specialmente della Francia, di Monsignore D' *Argentrè* (*Collectio Judiciorum &c.*). A questo mira l'altra Raccolta d'Arresti, Voti, Rimostranze, e Declamazioni fatte sul punto di doversi, o no, ammettere, e poi (dopo la loro espulsione per la complicità nell'attentato di Errico IV.) sul doversi, o no, rimettere in Francia i Gesuiti, la qual Raccolta ha nel primo frontispizio questo titolo, *Arrets du grand Parlament &c.* stampata in Parigi nel 1624. A questo in parte la Lettera della grand' anima del Ven. Monsignore Giovanni di *Palafox* a Innocenzio X. A questo tante altre simili rimostranze di uomini o per dottrina, o per probità, o per prudenza, o per tutto insieme specchiatissimi, ai rispettivi Sovrani, ed a' Pontefici Romani, che si posson riscontrare negli Autori da me citati sovente, e specialmente nell' Hospiniano Lib. 3. e 4. *Hist. Jes.* cui io rimando il Leggitore per comodo di vederli quasi tutti insieme, e non già per fare onore a questo Scrittore, nel quale io venero soltanto la verità, siccome la rispetto dovunque ella si trovi. Ciò finalmente ha per iscopo il nostro Autore nella presente *Istruzione*. E chi ne volesse a mano qualche fatto, oltre i tanti che ne abbiamo sopra riferiti, o indicati, si rammenti, che furono pure i Gesuiti, che somministrarono a Filippo II. Re di Spagna i mezzi d'impadronirsi del Regno di Portogallo; e se ne impadronì di fatto l' anno 1580. dimostrandosi costantemente verso di quei Sovrani, da' quali maggiori e più rilevanti benefici hanno ricevuti, tanto più ingrati sempre, e ribelli. Del rimanente la ragione, che egli qui adduce, è molto da esser considerata da qualunque buon Principe; specialmente dappoichè

Secondo. Se non avendo i Gesuiti Giuridizione temporale sì gravemente disturbano il Mondo, molto peggio farebbero, se un di loro fosse eletto Papa, perchè prima riempirebbe il Conci-

---

chè questi *Angeli veloci* (così son chiamati nell'*Immagine nel primo Secolo della Compagnia*) hanno appreso a mettere in opere le belle dottrine de' loro Autori circa l' omicidio dei Grandi e de' Sovrani. Dura legge di un Principe in verità! o il dover farsi schiavo della cupidigia, della cabala, e di ogni altra malnata passione de' Gesuiti, eziandio col vedersi involare ogni suo più sacrato diritto, ed anche gli Stati interi; e così sacrificare la pace, la tranquillità, ed ogni buon ordine de' popoli; o essere egli mal sicuro nella persona, e nella vita; come si è veduto nell' atrocissima Congiura creata contra la Maestà Fedelissima del Re D. Giuseppe I. di Portogallo. Dunque ogni buona ragione di Stato vuole, che o non si ammetta questa Società, dove non è per anche attaccata, o si proccuri con tutte le forze di scacciarla dove già ha preso piede. I Sovrani hanno di per se tutta l' autorità di farlo, senza ricorrere alla Potestà Ecclesiastica, la quale era continuamente subornata, e circonvenuta da' Gesuiti a loro proprio favore, e da' loro parziali, che risiedevano nelle prime dignità di Roma in gran numero; quali si sono dati a vedere nelle gravissime vertenze della detta Maestà Sua Fedelissima di Portogallo colla Compagnia, nelle quali quanto è da lodare eternamente l'umile e divota moderazione, e rispetto alla S. Sede di questo gran Monarca, nel richiederla del concorso di sua autorità in un caso, dove non ne aveva punto di bisogno; tanto è (mi sia lecito il dire ciò, che dice tutta la Europa) tanto è vergognosa quella indovuta compassione, e troppo cieca parzialità, e protezione, che hanno dimostrata alcuni nella Corte di Roma in questa congiuntura contra Rei sì scandalosi e sì sacrileghi d' infinite volte lesa Maestà. Veggasi il *Ragguaglio mandato alla Santità di Clemente XIII. da S. M. F. &c.* e la Lettera di Parigi a' ventuno di Maggio 1759. nella *Risposta ad altre Lettere scritte, e sparse per l' Italia, in Genova* del 1759. E per quel, che appartiene all' autorità Regia indipendente di punire con pena anche capitale i rei, non meno secolari, che Ecclesiastici, specialmente di lesa Maestà *in primo capo, di alto tradimento, e parricidio*, e molto più di sequestrare i beni temporali de' nemici della Corona, come sono stati finora i Gesuiti di Portogallo, e del Pa-

cistoro di Gesuiti per fare in tal modo perpetuo il Papato fra loro, onde avendo il braccio Pontificio, metterebbero in pericolo lo Stato degli altri Principi, e particolarmente de' confinanti (37).

Ter-

Paraguai, e del Maragnone, veggasi l' *Azevedo Ybagnez* nel suo bel Libro *De jure Regum in bona Ecclesiasticorum perduellium temporalia*, e Monsignore *Spirito Flechier* Vescovo di Nimes, ed uomo celebratissimo per la sua Lettera al medesimo *Azevedo* del trentuno Luglio del 1708. nella quale si congratula della sua dottrina, e la corrobora. Si trova nella Raccolta di altre sue, stampata in due tomi in 8. in Lione l' anno 1715. *tom. 2. lett.* 421.

(37) Egli è veramente un miracolo di quella speciale divina assistenza, che ha promesso Gesù Cristo alla sua Chiesa „ *Ego vobiscum sum usque ad consummationem sæculi*, che con tanta esorbitante formidabilissima potenza, e cabala de' Gesuiti, non abbiano potuto finora arrivare ad ottenere da quel Gesù, che per altro, secondo loro, promise alla Compagnia gran cose in Roma „ *Ego Romæ vobis propitius ero* „ non abbiano potuto arrivare, dico, ad ottenere le Chiavi del Vaticano. La Pasquinata che già ha molto tempo uscì sopra di ciò in Roma, ed è assai volgare, ne rende a maraviglia la ragione. Interrogato S. Pietro, perchè non avesse mai fidato le Chiavi della Chiesa alla Compagnia di Gesù, rispose; *perchè se le do a Gesù, non me le rende più*. E non si può già negare, che essi non sieno stati sempre in sollecita attenzione di proccurarle; poichè ecco come, e con qual premura ne parlano nei loro *Avvertimenti Segreti* cap. ultimo „ *Sommo sarebbe il vantaggio della Chiesa, se una gran parte de' Vescovadi nelle nostre mani cadesse, o se la stessa S. Sede Apostolica dalla Compagnia fosse occupata, ed il Pontefice il solo governo temporale tenesse della Chiesa. Da questo ben chiaro si vede, quanto necessario sia a ciascuno di noi il proccurare indefessamente e con destrezza l' erezione de' Collegj, l' estensione della Famiglia, la dilatazione della Compagnia; ed allora (oh fortunati noi!) goderemo il felice secolo d' oro, una pace universale e tranquilla; e la Chiesa tutta delle divine benedizioni ricolma vedrebbesi.* „ Si rammentino le sollecitudini dell' intraprendente *P. Stefanucci* nell' ultimo Conclave, *Supr. n.* 18. *pag.* 26. *col.* 1.

Terzo. Un Papa Gesuita investirebbe la Compagnia di qualche Città o giuridizione, con che si farebbero poi essi la strada a mille altri disturbi, e disegni, i quali effettuare non potrebbero senza danno degli altri Principi (38).

Quar-

---

(38) Conseguenza assai legittima della già provata Gesuitica avidità, e delle cose sopraddette; la quale dovrebbe rendere assai avvertito il Sommo Pastore della Chiesa, ed il Sacro Concistoro, come anche tutti i Principi Cristiani a tener sempre lontani, anzi ad inabilitare i Gesuiti a tutti que' posti Ecclesiastici, onde sperar potessero di pervenire a questi iniqui loro disegni, a' quali si sono veduti mai sempre intesi ed attenti. In fatti io non saprei a qual altro oggetto riferir si possa quel santo costume di questi buoni Compagni di Gesù di avere nei loro Collegj, e Case principali ben guernite Armerie, ed esorbitanti somme di oro, e di argento, se non a questo solo, di incominciare, quando si presenti loro l' occasione, la Monarchia universale, alla quale aspirano, di quella Città, ed in quel tempo, che più adattato scorgessero ad una ribellione formale. Per questo adunque senza dubbio, siccome già una volta, cioè nell'anno 1611. nelle sanguinose fazioni di Praga da essi perciò fomentate, grandissime provvisioni di fucili, di polvere, e di palle in quel loro Collegio furono ritrovate (*Hosp. Hist. Jes. Lib. 2. c. 5. ed altri esempj ne adduce altrove*); e siccome nel celebre Interdetto di Venezia sotto Paolo V. oltre la gran somma d' argenteria lasciata in mano de' loro divoti, molti crogiuoli da fondere oro, ed argento si ritrovarono ne' sotterranei del loro Collegio (*F. Paolo Sarpi Stor. delle cose passate tra Paolo V. e la Repubblica di Venezia Lib. 1.*); così appunto ultimamente in Lisbona, per sostenere certamente la intentata sollevazione, ed impadronirsi forse del Trono, e della Corona, simili *Divozioni* furono nella loro Casa Professa di S. Rocco, e nel ricchissimo (come eglino stessi, e tutti lo chiamavano) Collegio detto di Santo Antonio, scoperte; cioè grandissimo numero di schioppi, polvere, palle, ed altri simili attrezzi da guerra, e somme notabilissime di contante. E chi potesse fare tali perquisizioni in altri Collegj delle principali Metropoli dell' Europa, forse forse non si troverebbero anch' essi sprovveduti di sì fatti *Rosarj*, *Brevicini*, ed *Agnus benedetti*. Almeno si vede, che ne sono molto divoti. Aprano bene gli occhi i Principi a questi esempj, e die-

disegna di non lasciarvi entrare, se non quelle, che di limosine vivono. Ridotta poi [dic' egli] che sia l' Inghilterra alla Fede, non è bene, che il Papa, almen per cinque anni, ri-

---

ne canteranno sempre *ad hominem* i Giansenisti veri Giansenisti, ed i Giansenisti non Giansenisti di Francia circa le loro pretensioni.

Il Traduttore Francese fa qui una Nota, occasionata da certa varietà dell' edizione di Milano, o di Roma dal nostro Testo antico manoscritto, che abbiamo voluto dare alla luce tal quale; e dice così, dopo quelle parole: *che si vangono in Roma, sieno de' Gesuiti*. „ *Que les Jesuites ne servent pas* „ *fidelement le Souverain Pontife, c' est une chose que sçavent* „ *parfaitement bien ces Peres, qui pour cet effet ont etes cites* „ *juridiquement à Rome*. „ E ci fa cadere nella detta Nota il fatto dell' empia proposizione da' Gesuiti nell' Università di Alcalà, ed in altri luoghi della Spagna circa il 1602. quando Clemente VII. era per condannare sollennemente la dottrina di Molina circa la Grazia: e la Proposizione era questa: *Non è di fede, che un tal uomo, tenuto da tutta la Chiesa per Sommo Pontefice, sia veramente Vicario di Gesù Cristo*. Ma non ci pare, che il nostro Autore possa quì intendere questo fatto, ma sì bene quello di Venezia, sì per la connessione più naturale del discorso, sì perchè il Testo Italiano dice, che questi Padri *furono in Roma chiamati, e processati*, e vi andarono di fatto; dovechè il Traduttore Francese conviene, che i Padri difensori della ereticale proposizione, cioè *Melchiore Ognate*, *Luigi Turriano*, *Gabriel Vasquez*, e *Niccolò Almazan* tutti graduati, furono bensì citati a Roma, ma ebbero la forza di schifare questo colpo per mezzo della Inquisizione, e del Re, che operarono in maniera di trarre la Causa all' Inquisizione di Spagna, che era tutta parziale de' rei e della Compagnia; onde dopo una breve ed apparente prigionia, furono tutti assoluti. Veggasi da chi vuol essere informato di tutto il fatto il *Serry in Histor. de Auxiliis*. Ciò però, che si è qui avvertito circa la Nota del Traduttore Francese, non si dee già prendere in alcun modo per apologia del Sistema Gesuitico. Se l' osservazione del Francese è quì fuor di luogo, non è certamente fuori di verità, anzi è tutta ad essa conforme. I Gesuiti in tutti i tempi sono stati i nemici, e gl' impugnatori più acerbi e più fieri dell' Autorità Pontificia, quando è lor tornato in acconcio, come si è fatto vede-

ricerchi alcun frutto de' beni Ecclesiastici di quei Regni, ma rimetta il tutto in mano di quei sette Savj, acciò eglino dispensino, come giudicheranno più utile alla Chiesa. Disegna dopo il

D 3 pri-

---

dere sopra, specialmente alla Nota 27. e come per innumerevoli altri fatti potrei confermare, gran copia de' quali si possono riscontrare nella recente erudita *Appendice alle Riflessioni del Portoghese a pag. 76. e segg.* Le impertinenze, ed ingiurie fatte da essi a Clemente VIII., sono un saggio di ciò che hanno temerariamente ed ereticalmente difeso contra la Cattedra di Pietro in tutti i tempi. Chi mai crederebbe, che quella stessa Compagnia, che in Francia, in Parigi nel suo famoso Collegio di Clermont, per mezzo del suo Padre *Jacopo Coret* il dì dodici Dicembre del 1661. sostenne pubblicamente in proposito del *Fatto Gianseniano*: *Che dopo le Costituzioni d'Innocenzio X. e di Alessandro VII. creder si può, e si dee per fede divina rivelata, che il Libro intitolato* Augustinus *di Giansenio sia eretico, e che le cinque proposizioni da esso cavate sieno di Giansenio, e nel senso di Giansenio condannate*: *COME SI PUO' E SI DEE CREDERE CHE IL VERBO DIVINO SIA INCARNATO*: (*Concl.* 19. & 20. temerario esempio, per dir poco, e che distrugge in bocca de' Gesuiti tutta la proposizione, poichè essi impugnano sfacciatamente anche questo sacrosanto Mistero della Incarnazione del Verbo, come hanno fatto i loro Padri *Arduino*, e *Berruyer*, ed i loro Apologisti, *Zaccaria* &c.) proposizione, che mise tanto a rumore la Francia, e che diè occasione al celebre Libretto intitolato *La nouvelle Heresie des Jesuites soutenuë dans le College de Clermont*; ed all'altro: *Les pernicieuses consequences de la nouvelle heresie des Jesuites contre le Roy, & contre l'Etat*; e finalmente a quello, per tralasciare tutti gli altri usciti in questa occasione, *Les illusiones de Jesuites dans leur ecrit intitulè*, *Expositio Theseos &c.* Chi crederebbe, dico, che questa stessa Compagnia fosse quella medesima, che in Roma per mezzo del suo Generale Acquaviva nel principio d'Agosto del 1605. aveva già offerto a Paolo V. un lungo Memoriale sulle Controversie di Molina, per far vedere, che il *Papa non può definire infallibilmente, che uno Scrittore abbia questa e quella sentenza tenuta, ed insegnata, ancorchè la materia, di cui si tratta, sia dommatica, e per conseguenza nulla poter definire intorno agli scritti e sentimenti di Lodovico Molina*? (Serry Hist. de Auxiliis Lib. 4. c. 2.). Non fu

dessa

primo quinquennio con altre invenzioni, delle quali essi sono copiosissimi; farsi confermare lo stesso privilegio per altri cinque anni, e proseguire fin tanto che escludano Sua Beatitudine dall' Inghilterra (32).

Nè

---

dessa la Venerabile Compagnia, che con tanto applauso ripose nella Biblioteca de' suoi Scrittori a *pag.* 242. l' infame Libello del *P. La Floyde* Gesuita, intitolato *Apologie du procede du S. Siege*; dove tra l' altre empietà sostiene, la *Chiesa universale può sussistere senza un Capo visibile, qual' è il Romano Pontefice; e le Chiese particolari senza i loro Vescovi*; proposizione perciò degnamente condannata dalla Facoltà di Parigi nel 1631? Non è dessa la Compagnia che ha sostenuto, e sostiene tuttora colla sua pertinacia a' provvedimenti della S. Sede le temerarie proposizioni del suo Padre *Porquat* a' ventidue di Giugno del 1707. in presenza del Legato Pontificio il Cardinale di *Tournon*? cioè: *Il Papa non può decidere infallibilmente le controversie della Cina*: Nè *infallibilmente definire che qualche cosa sia un Idolo*. (Ved. *Riflessioni al mem.* prim. ediz. pag. 108. e sopra tutto l' *Appendice ad esse*, pag. 113. e segg.) O bella divozione, affè, verso la S. Chiesa! O bel rispetto all' Autorità Pontificia in chi fa particolar voto di venerarne tutti gli apici! *O gens, O tristis, cui te exitio fortuna reservat!* O quanto bene starebbero loro in bocca, a riserva di poche, quelle gravi parole di S. Gregorio il Grande, scrivente a Maurizio Imperadore *epist.* 32. *Lib.* 4. *Qui quod per linguam prædicamus, per exempla destruimus: qui iniqua docemus operibus, & sola voce ea, quæ sunt justa, prætendimus. Ossa jejuniis atteruntur* (qui il Testo patisce eccezione) *& mente turgemus. Corpus disceptis vestibus tegitur, & elatione cordis purpuram superamus. Jacemus in cinere* (nè pur questo si può applicare a' Gesuiti) *& excelsa non despicimus. Doctores humilium, Duces superbiæ, ovina facie lupinos dentes abscondimus.*

(32) Tra le opere tradotte dall' Abbate *Merelli* del Padre *Personio*, questa veramente non v' è, e nè pure nel Catalogo delle altre Opere non potute da lui tradursi. Può essere, che di questa non ne faccia menzione, per non essere troppo edificante, e per la rarità, in cui l' avrà fatta venire la potenza Gesuitica. Ma pure nel Mondo vi è, ed è del Padre Personio. Il disegno di questo Gesuita l' ho veduto riportato an-

co-

Nè è da questo punto dissomigliante il tentativo, che fecero al tempo di Gregorio XII. di essere investiti di tutte le Chiese Parrocchiali di

cora in un Libretto Francese intitolato : *Memoire par Missieurs les Plenipotentiares Assemblez a Soissons : Dans le quel on fait voir combien est prejudiciable a l'Eglise, & aux Etats la Societè des Peres Jesuites*. 1729. e l'accenna anche, sebbene non citi l'Opera del Personio, l'Autore della *Storia de' Gesuiti* Francese da me spesso citata. Lib. 3. T. 2. a pag. 94. dove riporta ancora coll' autorità di *Burnet Histoire de la Reformation*, la richiesta, che in fatti ne fecero i Gesuiti per mezzo del Cardinal Polo, che allora era Legato in Inghilterra alla Regina Maria figliuola di Errico VIII. che rimise, ad eterna sua lode, il Cattolicismo in Inghilterra ; di esser, cioè, investiti essi soli di tutte le rendite de' Monasterj, che quella Sovrana proccurava di ristabilire dopo venti anni di soppressione per l'infelice Scisma di detto Errico. E perchè al Cardinal Polo, alla Regina Maria, ed al medesimo Filippo II. Suo Sposo, ed altro loro intercessore, ed al Papa parve una domanda troppo eccedente e temeraria, forse perciò il Polo fu subito dichiarato nemico della Compagnia, e dovette passare sotto i denti del Personio. Ma non è questo il primo esempio della loro portentosa ingordigia, e della loro ingiustizia verso di chi non li favorisce nelle ree loro macchine. Nel 1629. per mezzo del *P. Lemorman* Confessore dell' Imperadore Ferdinando II. chiesero, e quasi ottenuto avevano da questo Monarca tutte le doviziose Abbazie Monacali, che i Protestanti usurpate si erano nell' Alemagna, e che questo invitto Imperadore ricuperate aveva colle sue gloriose vittorie. E perchè il Consiglio Imperiale con Editto pubblicato il detto anno vi si oppose validamente, ordinando che rendute fossero a' loro rispettivi Ordini, si vede lacerata con pubblici infamissimi Libelli la sacrata fama, e la Religione del Monarca, e de' suoi Consiglieri ; tra' quali iniqui Scrittaboli non la cede a veruno quello del *P. Layman* intitolato : *La giusta difesa del Sommo Pontefice, e dell' Augustissimo Cesare ec.* come riporta l'Autore delle *Riflessioni ec.* Così a tempo dell' Imperadore Ferdinando III. andorono spargendo tra il popolo, che questo Principe si sarebbe dannato, se dato non avesse al loro Collegio di Magonza l'Abbazia di *Mariencron* de' Cisterciensi, e quella di *Clarental* dell' Ordine di S. Chiara, come gli aveva chiesto il loro *P. Teodoro Lennep* in Lettera de' due Ottobre

1629.

Roma, per principiare ivi la Monarchia (33). Ma ciò che in quella Santa Città non conseguirono, hanno finalmente sortito in Inghilterra, ove ultimamente hanno fatto eleggere Arciprete un

---

1629. scritta al Barone *Ermanno di Quostemberg*. Per questi ed altri fatti simili veggasi, oltre le *Riflessioni citate*, e le loro *Appendici*, anche l' Autore delle Note della *Monarchie des Solipses* Francese. Per la teoria poi generalissima, dalla quale senza dubbio tolse il suo progetto il P. Personio, leggasi l' ultimo Cap. degli *Avvertimenti Segreti*, che ha per titolo: *De' mezzi di promuovere la Compagnia*. In somma da tutto ciò si vede chiaro, che i buoni Padri hanno avuto sempre in cuore di riformare anche qui in Europa quella Repubblica o Monarchia, che hanno per se stabilita nel Paraguai, e dentro anche del Maragone.

(33) O quanto sarebbe giovevole, anzi necessario alla Chiesa di Dio, che si punissero i Gesuiti colla pena propria degli ambiziosi, come anche stabiliscono i Canoni Ecclesiastici; e si effettuasse dal Supremo Pastore almeno quel salutevole avviso dato a tutti i Vescovi dalla Santa Memoria del Vescovo *di Cahors Alano di Solminihac*, e dato per mezzo dell' Abbate *Ferrier* Vicario già del Vescovo d' *Alby* o *Alba*, quando era già sul punto di comparire al Tribunale tremendo di Dio Giudice, vale a dire in tempo della più schietta verità! Dice dunque, *essere a lui notissima per molte diligenze fatte la dottrina e la disciplina d' Gesuiti, nè aver tralasciata cosa alcuna per ridurli nella buona strada, ma sempre in vano. Perlochè giudicarli esser GRAN NEMICI DELLA CHIESA, E DEGNI DELL' AVVERSIONE, ED ABBORRIMENTO DI TUTTI I VERI FIGLIUOLI DI ESSA CHIESA: il qual giudizio suo desiderare grandemente che per opera di detto Abbate Ferrier si facesse noto a molti, e specialmente a' Vescovi*. (Ved. *la Relation de ce que s' est passè dans le differents entre M. l' Eveque de Pamiers & les Jesuites du 23. Maj. del 1668. Artes Jesuit. §. 8. fin. ed il Probleme Historique &c. Tom. 2. conclusion 1. pag.* 382.). Questo è vero zelo, questa è vera compassione delle pecorelle di Gesù Cristo, e questo è un buon rimedio, desiderato già da più di 200. anni da ogni uomo dabbene per la riforma della Compagnia, per lo ristabilimento del Cristianesimo, e per la vera gloria di Dio, sebbene non è tutto, quando si lasci la mala semenza di uomini si perversi? Noi il vero rimedio l' accenneremo al fine.

un Gesuita *in voto* (34), che, in vece di proteggere il Clero, lo perseguita arrabbiato, proibendogli infino sotto pene gravissime il parlare insieme, e tutta la Chiesa è Gesuita *in voto*; sicchè quando quel Regno ritornasse all' antica Fede, si darebbe principio ad una real Monarchia Gesuitica, la quale prenderebbe tutte l' Entrate Ecclesiastiche, tutte le Abbazie, Beneficj, Vescovadi, Arcipretati con tutte le altre dignità somiglianti. Da questo anche procede, che pochissimi Eretici si convertano, rarissimi in Inghilterra, perchè quasi tutto il Clero antico è estinto, il quale vi faceva grandissimi frutti; perchè a se stessi il tutto attribuiscono i Gesuiti, i quali molto più attendono all' interesse, che alla salute delle anime. E gli eretici medesimi accortisi delle oppressioni, che patiscono i Sacerdoti Cattolici da' Gesuiti, non si convertono per non essere da loro così fieramente tiranneggiati (35).

Con-

(34) Questi si nomava *Giorgio Blackwel*. Veggasi circa queste inique vessazioni un Libretto intitolato: *Relatio compendiosa turbarum, quas Jesuitæ Angli una cum D. Georgio Blacwello Archipresbytero, Sacerdotibus Seminariorum, populoque concivere &c.* uscito alla luce in questa occasione. Vedi così la Nota del nostro Traduttore Francese.

(35) Vedi il soprallodato libretto *Memoire par Mess. les Plenipotentiares*, e la prefazione dell'*Histoire des Religieux de la Comp.* d'Utrecht; i di cui Autori riportano l' uno e l' altro fatto, come già notorio a tutto il Mondo. Ma ciò, che lo Autore dice quì della Chiesa d' Inghilterra, che è *tutta Gesuita ec.* si dee intendere relativamente al tempo, in cui scriveva; perchè adesso sono abbominati in quel Regno anche dai Cattolici, più che il Diavolo, nè sono anche nascostamente tollerati punto.

Conchiudo con quattro punti brevemente il presente discorso. Primo. Ad un Principe, che ama la pace, e conservazione dello Stato suo, non sono i Gesuiti giovevoli, anzi possono essergli cagione di molti disturbi, se avendoli nello Stato, non li favorisce, o favorendoli, col consiglio loro non si governa (36).

Se-

---

(36) A ciò dimostrare è scritto il suddetto Libretto *Memoire par Mess. le Plenip.* il quale fa vedere quanto sieno perniciosi allo Stato i Gesuiti per qualunque capo si prendano. Ciò anche dimostra tutta la bella Raccolta di Giudizj e Sentenze date da rispettevolissimi Tribunali Civili, ed Ecclesiastici, e da' primi valentuomini dell' Europa, e specialmente della Francia, di Monsignore *D' Argentrè* (*Collectio Judiciorum &c.*). A questo mira l'altra Raccolta d' Arresti, Voti, Rimostranze, e Declamazioni fatte sul punto di doversi, o no, ammettere, e poi (dopo la loro espulsione per la complicità nell'attentato di Errico IV.) sul doversi, o no, rimettere in Francia i Gesuiti, la qual Raccolta ha nel primo frontispizio questo titolo, *Arrets du grand Parlament &c.* stampata in Parigi nel 1624. A questo in parte la Lettera della grand' anima del Ven. Monsignore Giovanni di *Palafox* a Innocenzio X. A questo tante altre simili rimostranze di uomini o per dottrina, o per probità, o per prudenza, o per tutto insieme specchiatissimi, ai rispettivi Sovrani, ed a' Pontefici Romani, che si posson riscontrare negli Autori da me citati sovente, e specialmente nell' Hospiniano Lib. 3. e 4. *Hist. Jes.* cui io rimando il Leggitore per comodo di vederli quasi tutti insieme, e non già per fare onore a questo Scrittore, nel quale io venero soltanto la verità, siccome la rispetto dovunque ella si trovi. Ciò finalmente ha per iscopo il nostro Autore nella presente *Istruzione*. E chi ne volesse a mano qualche fatto, oltre i tanti che ne abbiamo sopra riferiti, o indicati, si rammenti, che furono pure i Gesuiti, che somministrarono a Filippo II. Re di Spagna i mezzi d' impadronirsi del Regno di Portogallo; e se ne impadronì di fatto l' anno 1580. dimostrandosi costantemente verso di quei Sovrani, da' quali maggiori e più rilevanti benefici hanno ricevuti, tanto più ingrati sempre, e ribelli. Del rimanente la ragione, che egli qui adduce, è molto da esser considerata da qualunque buon Principe; specialmente dappoi-

che

Secondo. Se non avendo i Gesuiti Giuridizione temporale sì gravemente disturbano il Mondo, molto peggio farebbero, se un di loro fosse eletto Papa, perchè prima riempirebbe il Conci-

chè questi *Angeli veloci* (così son chiamati nell'*Immagine nel primo Secolo della Compagnia*) hanno appreso a mettere in opere le belle dottrine de' loro Autori circa l' omicidio dei Grandi e de' Sovrani. Dura legge di un Principe in verità! o il dover farsi schiavo della cupidigia, della cabala, e di ogni altra malnata passione de' Gesuiti, eziandio col vedersi involare ogni suo più sacrato diritto, ed anche gli Stati interi; e così sacrificare la pace, la tranquillità, ed ogni buon ordine de' popoli; o essere egli mal sicuro nella persona, e nella vita; come si è veduto nell' atrocissima Congiura creata contra la Maestà Fedelissima del Re D. Giuseppe I. di Portogallo. Dunque ogni buona ragione di Stato vuole, che o non si ammetta questa Società, dove non è per anche attaccata, o si proccuri con tutte le forze di scacciarla dove già ha preso piede. I Sovrani hanno di per se tutta l' autorità di farlo, senza ricorrere alla Potestà Ecclesiastica, la quale era continuamente subornata, e circonvenuta da' Gesuiti a loro proprio favore, e da' loro parziali, che risiedevano nelle prime dignità di Roma in gran numero; quali si sono dati a vedere nelle gravissime vertenze della detta Maestà Sua Fedelissima di Portogallo colla Compagnia, nelle quali quanto è da lodare eternamente l'umile e divota moderazione, e rispetto alla S. Sede di questo gran Monarca, nel richiederla del concorso di sua autorità in un caso, dove non ne aveva punto di bisogno; tanto è (mi sia lecito il dire ciò, che dice tutta la Europa) tanto è vergognosa quella indovuta compassione, e troppo cieca parzialità, e protezione, che hanno dimostrata alcuni nella Corte di Roma in questa congiuntura contra Rei si scandalosi e si sacrileghi d' infinite volte lesa Maestà. Veggasi il *Ragguaglio mandato alla Santità di Clemente XIII. da S. M. F. &c.* e la Lettera di Parigi a' ventuno di Maggio 1759. nella *Risposta ad altre Lettere scritte, e sparse per l' Italia, in Genova* del 1759. E per quel, che appartiene all' autorità Regia indipendente di punire con pena anche capitale i rei, non meno secolari, che Ecclesiastici, specialmente di lesa Maestà *in primo capo, di alto tradimento, e parricidio*, e molto più di sequestrare i beni temporali de' nemici della Corona, come sono stati finora i Gesuiti di Portogallo, e del

Pa-

cistoro di Gesuiti per fare in tal modo perpetuo il Papato fra loro, onde avendo il braccio Pontificio, metterebbero in pericolo lo Stato degli altri Principi, e particolarmente de' confinanti (37).

Ter-

Paraguai, e del Maragnone, veggasi l' *Azevedo Ybagnez* nel suo bel Libro *De jure Regum in bona Ecclesiasticorum perduellium temporalia*, e Monsignore *Spirito Flechier* Vescovo di Nimes, ed uomo celebratissimo per la sua Lettera al medesimo *Azevedo* del trentuno Luglio del 1708. nella quale si congratula della sua dottrina, e la corrobora. Si trova nella Raccolta di altre sue, stampata in due tomi in 8. in Lione l' anno 1715. *tom.* 2. *lett.* 421.

(37) Egli è veramente un miracolo di quella speciale divina assistenza, che ha promesso Gesù Cristo alla sua Chiesa „ *Ego vobiscum sum usque ad consummationem saeculi*, che con tanta esorbitante formidabilissima potenza, e cabala de' Gesuiti, non abbiano potuto finora arrivare ad ottenere da quel Gesù, che per altro, secondo loro, promise alla Compagnia gran cose in Roma „ *Ego Romae vobis propitius ero* „ non abbiano potuto arrivare, dico, ad ottenere le Chiavi del Vaticano. La Pasquinata che già ha molto tempo uscì sopra di ciò in Roma, ed è assai volgare, ne rende a maraviglia la ragione. Interrogato S. Pietro, perchè non avesse mai fidato le Chiavi della Chiesa alla Compagnia di Gesù, rispose; *perchè se le do a Gesù, non me le rende più*. E non si può già negare, che essi non sieno stati sempre in sollecita attenzione di procurarle; poichè ecco come, e con qual premura ne parlano nei loro *Avvertimenti Segreti* cap. ultimo „ *Sommo sarebbe il vantaggio della Chiesa, se una gran parte de' Vescovadi nelle nostre mani cadesse, o se la stessa S. Sede Apostolica dalla Compagnia fosse occupata, ed il Pontefice il solo governo temporale tenesse della Chiesa. Da questo ben chiaro si vede, quanto necessario sia a ciascuno di noi il proccurare indefessamente e con destrezza l' erezione de' Collegj, l' estensione della Famiglia, la dilatazione della Compagnia; ed allora (oh fortunati noi!) goderemo il felice secolo d' oro, una pace universale e tranquilla; e la Chiesa tutta delle divine benedizioni ricolma vedrebbesi.* „ Si rammentino le sollecitudini dell' intraprendente *P. Stefanucci* nell' ultimo Conclave, *Supr. n.* 18. *pag.* 26. *col.* 1.

Terzo. Un Papa Gesuita investirebbe la Compagnia di qualche Città o giuridizione, con che si farebbero poi essi la strada a mille altri disturbi, e disegni, i quali effettuare non potrebbero senza danno degli altri Principi (38).

Quar-

---

(38) Conseguenza assai legittima della già provata Gesuitica avidità, e delle cose sopraddette; la quale dovrebbe rendere assai avvertito il *Sommo Pastore* della Chiesa, ed il Sacro Concistoro, come anche tutti i Principi Cristiani a tener sempre lontani, anzi ad inabilitare i Gesuiti a tutti que' posti Ecclesiastici, onde sperar potessero di pervenire a questi iniqui loro disegni, a' quali si sono veduti mai sempre intesi ed attenti. In fatti io non saprei a qual altro oggetto riferir si possa quel santo costume di questi buoni Compagni di Gesù di avere nei loro Collegj, e Case principali ben guernite Armerie, ed esorbitanti somme di oro, e di argento, se non a questo solo, di incominciare, quando si presenti loro l' occasione, la Monarchia universale, alla quale aspirano, di quella Città, ed in quel tempo, che più adattato scorgessero ad una ribellione formale. Per questo adunque senza dubbio, siccome già una volta, cioè nell' anno 1611. nelle sanguinose fazioni di Praga da essi perciò fomentate, grandissime provvisioni di fucili, di polvere, e di palle in quel loro Collegio furono ritrovate (*Hosp. Hist. Jes. Lib. 2. c. 5. ed altri esempj ne adduce altrove*); e siccome nel celebre Interdetto di Venezia sotto Paolo V. oltre la gran somma d' argenteria lasciata in mano de' loro divoti, molti crogiuoli da fondere oro, ed argento si ritrovarono ne' sotterranei del loro Collegio (*F. Paolo Sarpi Stor. delle cose passate tra Paolo V. e la Repubblica di Venezia Lib. 1.*); così appunto ultimamente in Lisbona, per sostenere certamente la intentata sollevazione, ed impadronirsi forse del Trono, e della Corona, simili *Divozioni* furono nella loro Casa Professa di S. Rocco, e nel ricchissimo (come eglino stessi, e tutti lo chiamavano) Collegio detto di Santo Antonio, scoperte; cioè grandissimo numero di schioppi, polvere, palle, ed altri simili attrezzi da guerra, e somme notabilissime di contante. E chi potesse fare tali perquisizioni in altri Collegj delle principali Metropoli dell' Europa, forse forse non si troverebbero anch' essi sprovveduti di sì fatti *Rosarj*, *Brevicini*, ed *Agnus benedetti*. Almeno si vede, che ne sono molto divoti. Aprano bene gli occhi i Principi a questi esempj, e die-

Quarto. Quando il Collegio Cardinalizio fosse rinnovato di Gesuiti, avrebbero tutto il Patrimonio di Cristo in mano; e siccome all' idro-

---

e dieno per tempo orecchie agli avvertimenti del nostro saggio Autore, dati già inutilmente da tanti, e specialmente dal gran Presidente di Francia Monsignore de *Thou* nella sua elegante Elegia *in Parricidas Jesuitas*, riportata dall' *Hosp. Hist. Jes. Lib.* 4. *a pag.* 222. e da noi sopra citata alla nota 18. dalla quale mi sia permesso l' estrarre qui questi tre distici, anche per mia giustificazione:

Vos quoque, quos Cœli Rector diademate cinxit,
Hoc sapere exemplo discite, noxa prope est:
Nec temere errones in regna admittite vestra,
Hostis si quis erit, præbeat hospitium.
Sentiet is præsto damnum, recteque monenti
Flebit, at heu sero, non habuisse fidem.

Questi tristi esempj di parricidj, e di congiure sacrileghe li abbiamo ancora sotto gli occhi a' nostri giorni, nell' attentato commesso per mezzo del disgraziato *d' Amiens* contra la Persona del Re Cristianissimo, e vigilantissimo Luigi XV. Re di Francia (nel quale che i Gesuiti ci abbiano parte, e si è sempre sospettato, siccome si sospettò già della loro complicità nelle congiure anche contro Luigi XIII. e XIV., e si è finalmente dimostrato il fondamento di questo sospetto nelle *Riflessioni sopra l' attentato commesso il cinque Gennajo contra la vita del Re. Avignone* 1757.) e nella sacrilega già notoria congiura contra la preziosissima Vita di Sua Maestà Fedelissima Don Giuseppe I. Re di Portogallo; per non ripetere qui i replicati attentati, e Parricidj nelle Persone di Errico III. e IV. ne' quali esecrandi misfatti le deposizioni giuridiche di *Gio: Chatel* a riguardo del P. *Gio: Guignard* del Collegio di Clermont, e quelle di Pietro *La Barre*, o *La Barriere*, rispetto al P. *Varade* Rettore dello stesso Collegio (da cui questo disgraziato ricevè l' assoluzione, e l' Eucaristia per disposizione al Regicidio, che andò ad attentare nella persona di detto Errico IV. Re di Francia) saranno sempre eterni monumenti vergognosissimi di questo genio sanguinario, e tumultuante della Compagnia (*Ved. Mezeray Abrege Chron. an.* 1592. *tom.* 3. *De Thou Lib.* 107. *Davilla Lib.* 14. *Memoire de l'Etoile tom.* 2. *pag.* 154. *Fleury Lib.* 180. *nu.* 77. e 78.)

dropico quanto più beve, tanto più cresce la sete, così eglino fatti colla grandezza più avidi, perchè non è cosa più soggetta alla mutazione, quanto i Principi con tutte le forze ed astuzie altererebbero sì fattamente le cose, che all' ultimo introdurrebbero la forma della loro Monarchia, con sagacità inventando mille pretensioni per impadronirsi sicuramente dello Stato Ecclesiastico. Per lo medesimo fine proccurano di ricevere nella Religione qualche figliuolo di Principe, che dello Stato suo gl' investisca, il che avrebbero già sortito, se altri più accorti non si opponevano loro (39).

Adunque è necessario per conservazione della pubblica quiete, e per aumento di S. Chiesa, che il Papa coll' ajuto de' Principi Cristiani riformi in qualche maniera la politica ambiziosa

(39) Veggasi la *Monarchia Solipsorum*, e le Note del Traduttore Francese, e si resterà persuasi di ciò, che si legge in una rimostranza della Francia tra quelle, che ho più volte citate; cioè che „ *omnia Jesuitarum tendunt in Monarchiam universalem* „ che *tutte le cose de' Gesuiti tendono ad una Monarchia universale*. E' anche da leggersi il secondo Libro della *Storia Gesuitica*, che è *De propagatione Jesuitarum*; e finalmente il sopraccitato Libretto *Memoire &c.* Quanto poi al proccurare di aver figliuoli di Principi nella Compagnia, si vide subito in S. Francesco Borgia, e poi si è sempre seguitato a vedere ne' tempi posteriori. Per questo il P. *Laynez* secondo Generale loro tanto si adoperò presso Pio IV. nella fiera persecuzione, che questo Papa esercitò contra i Caraffa, per liberar dalla morte il Duca di Montorio, perchè questi cioè aveva promesso al *Laynez* di farsi Gesuita (Hist. de la Comp. Tom. 2. Lib. 5.). Si sa, che Filippo II. Re di Spagna, e molti altri Sovrani dell' Europa sono stati anch' essi, se non Gesuiti Professi, almeno Gesuiti *in voto*. Vedi i sopraccitati.

sa di questa Compagnia. E quando a me sia comandato, che proponga il rimedio, il farò senza lesione loro, anzi con utilità grandissima, facendoli veri Monarchi delle anime, tesoro prezioso di Cristo Signore, e non de' sossi brevi, e delle caducità girevoli della terra (40).

Il

(40) Può essere che fosse a tempo del nostro Autore, cioè più di un Secolo fa, sperabile qualche compenso; ma ora non pare, che vi sia altro, che quello, che molto anche prima di lui, cioè nel 1594. propose al Regio Parlamento il grande Orator della Francia *Gio: Passerazio* in una sua Arringa con queste parole „ *Has harpyas* (Jesuitas) *nisi Senatus, & amplissimi, ornatissimique viri, quibus Academiæ, Scholæque Regiæ instaurandæ tradita est provincia, fugarint, & exterminarint, ut pinnati Aquilonis filii in fabulis, frustra littoralibus Diis vota nuncupabimus: rursus ad eos scopulos, ad quos nuper est ferme afflicta, navis nostra defertur*. In somma mi pare, che si possa sicuramente conchiudere da tutto il fin quì detto col celebre Decreto della Sorbona del primo Dicembre del 1554. che io così traduco fedelmente per intelligenza di tutti: „ *Che quella novella SOCIETA', la quale si attribuisce il Nome di Gesù, non è punto differente da' Preti Secolari, non avendo nè l'abito; nè il Coro, nè il silenzio, nè i digiuni, nè l'altre osservanze, che distinguono, e mantengono lo stato Religioso. Che ella sembra violare, e distruggere la modestia della Professione Monastica con tante esenzioni, e libertà, che usa nelle sue funzioni; specialmente poi nell'amministrazione de' Sacramenti della Penitenza, e della Eucaristia, senza veruna distinzione di luoghi, e di persone, nel ministero della parola di Dio, e nella istruzione della Gioventù, a pregiudizio dell'Ordine Gerarchico, degli altri Religiosi, e persino de' PRINCIPI, o Signori temporali, contra i PRIVILEG DELLE UNIVERSITA', ed a danno del Popolo. Che ella snerva il santo, pio, e necessario esercizio delle virtù, delle penitenze, e delle cerimonie della Chiesa. Dà occasione di apostatare liberamente dagli altri Ordini Religiosi. Nega agli Ordinarj la dovuta ubbidienza. PRIVA INGIUSTAMENTE DE' LORO DIRITTI I PRINCIPI, E SIGNORI ECCLESIASTICI, E TEMPORALI; Introduce da per tutto dissensi, gelosie, lamenti, e scismi. Finalmente per tutte queste ragioni cotale SOCIETA' pare in materia di Fede peri-*

colo-

Il rimedio vien proposto benissimo nell' ultimo Capitolo di un libro ora uscito in luce, intitolato così: *Julii Clementis ex Illustrissima Scutorum Familia de Potestate Pontificia in Sotie-*

---

colosa: Nemica della pace della Chiesa: Fatale alla Religione Monastica; E NATA PIUTTOSTO PER LA ROVINA, CHE PER LA EDIFICAZIONE DE' FEDELI. „ Questo è quel famoso Decreto della Sorbona, che fu per lo successo esatto delle cose in esso predette piuttosto, che dette, venerato e stimato da tutti come una Profezia divina. E pure questo è quel Decreto, che i Potenti Gesuiti fecero allora condannare dalla Inquisizione di Spagna, quantunque formato nel più solenne consesso di Vescovi, di Teologi, e di Clero, che abbia mai veduto la Sorbona, ed alla presenza, e coll' approvazione dell Inquisitore della Fede in Francia il Reverendissimo P. *Matteo Ory* Priore del gran Convento de' Domenicani di Parigi, e Penitenziere Pontificio in quel Regno. Di questa proibizione parla con vana gloria il P. *Ribadeneira* nella Vita di Santo Ignazio Lib.4. cap.11. in fine. Misera consolazione in vero! dappoichè si è veduto in questi ultimi giorni condannare in Ispagna con pubblico Decreto di Monsignor Arcivescovo di *Farsalia*, qual *temeraria* impostura (come si riferì sopra n. 18.) una Lettera Regia della Segreteria di Stato di Portogallo, diretta al Ministro Plenipotenziario di quella Corona in Roma, per informarlo delle vertenze, ed inique procedure de' Gesuiti contra quel Sovrano; che tanto basta perchè sia piena di giustizia, di verità, e di Regale moderazione. Che arte diabolica non hanno mai sempre avuto questi Gesuiti per sorprendere, circonvenire, ed offuscare la giustizia, e l' integrità, e la dottrina de' più sacrosanti Tribunali! Ma bisognerebbe tornare da capo sul fine di queste nostre Osservazioni, e stancare di vantaggio i nostri Leggitori, a voler dire ciò, e quanto bisognerebbe. Onde per por termine a tutto con qualche sorta di epilogo, e di conferma di quanto si è diffusamente detto in queste Note, ed in tutto il contesto dell' Autore, ho creduto bene di ricavare l' uno e l' altra da ciò, che a' nostri giorni hanno praticato i Gesuiti in corpo nel Portogallo, e ne' suoi Dominj per disposizione sistematica del Governo, e gran Consiglio loro: qual si rileva dal Regio *Ragguaglio mandato alla Santità di Clemente XIII. da S. M. F. il Re di Portogallo*; la quale attaccata in tante maniere da' Gesuiti nell' autorità, nel dominio, e finalmente

nella

cietatem Jesu &c. qui in octo partes distribuitur; Liber Francisci Solanguis Nobilis Cremensis opera evulgatus ad Innocentium XI. Summum Pontificem &c. Parisiis apud Bartholomæum Maceum in

---

nella sua sagrata Persona medesima, non cessa di dare tuttora i più sensibili argomenti di sua Reale pietà, e di somma divozione alla S. Sede, or con ricercarne senza necessità il consenso per l' esercizio di quell' autorità, che ha contemporaneamente alla sua Corona sopra Rei sì atroci di sua lesa Maestà; or con rendere al Papa, in certa maniera, ragione delle determinazioni sue, e del suo Ministero, delle quali potrebbe non riconoscere altro Giudice, che Iddio solo, da cui ogni Regia Potestà deriva. Ecco dunque quello, che io rilevo da detto *Ragguaglio*, cioè; che

I GESUITI SONO.

Aspiranti alla Monarchia universale.
Pag. 39. 43.
Besteminiatori de' Sovrani.
Pag. 14. 25. 40.
Calunniatori e maledici.
Pag. 13. 14. 17. 25. 26. 40. 41.
Disubbidienti formali alle Bolle Pontificie.
Pag. 3. 16. 31. 36.
Frodatori de' Dazj, e delle Gabelle Regie.
Pag. 12.
Impostori, Bugiardi.
Pag. 14. 29. 40. 41.
Impudici (veggasi in quella modesta reticenza da quelle parole: *non essendosi descritti*)
Pag. 30.
Incorrigibili, ostinati, contumaci.
Pag. 15. 16. 30.
Mercanti, Cambisti, Usuraj
Pag. 11. 15. 36.
Nemici della Corona.
Pag. 23.
Persecutori de' Ministri fedeli.
Pag. 35. 44. 47.
Perniciosi, e Perversi.
Pag. 14.

Per-

in Monte D. Hilarii sub Scuto Britanniæ 1646. *cum privilegio* (41) (*).

E 2

Perturbatori della pubblica pace.
Pag. 13. 24. 25. 42.
Ribelli al Re loro Sovrano (leggasi pag. 17.)
Pag. 4. 5. 16. 17. 25. 31. 36.
Scandalosi a' nemici di Santa Chiesa.
Pag. 12.
Sediziosi per mezzo del Confessionario e del Pulpito.
Pag. 40.
Sicarj ed Assassini (vedi pag. 26.
Pag. 20. 22. 23. 26. 30.
Soldati e belligeranti.
Pag. 31.
Sollevatori de' Sudditi contra il Monarca.
Pag. 6.
Usurpatori de' beni altrui.
Pag. 31.
Usurpatori della libertà de' Cristiani (leggasi).
Pag. 37.
Usurpatori del Governo Secolare ed Ecclesiastico.
Pag. 6. 31. 36.
Usurpatori de' diritti del Re colle armi alla mano.
Pag. 26. 31. 36. 38. 39. 40. 43. 48.
Complici e consapevoli il Generale, ed il suo Consiglio supremo della già ordita Congiura, e degli altri atroci delitti contra S. M. F.
Pag. 17. 18.

(41) Gran cosa! E' già da S. Francesco Borgia in quà, che tutti gli ordini di Persone dabbene, e persino alcuni Gesuiti illuminati, gridato hanno alla Compagnia, Riforma, Riforma, o soppressione, soppressione. Sono più di due Secoli, vale a dire quasi dalla sua Istituzione finora, che e Vescovi, e Sovrani, e Università, e Cleri, ed Ordini tutti Religiosi hanno esclamato contra il modo irregolare, contra i disordini gravissimi, e contra gli scandali, non più veduti altrove, di questo gran Corpo. Le Librerie ne sono piene, ne gemono carichi gli Archivj de' Tribunali, e delle Congregazioni, ed i soli Indici ne occuperebbero già più Tomi, delle procedure de' Gesuiti, delle Rimostranze caldissime fatte contro di loro, de' Processi de' Voti pubblici, degli Arresti, degli Editti, delle Bolle, e di ogni altro genere di strumento, o di scritture sollenni, che hanno veduta la pubblica luce contra le lo-

ro

ro scandalose ribalderie: de' quali monumenti ne somministra-
no gran copia. l' Autore della Prefazione alla *Monarchie des*
Solipses Francese, ed ancora l' Autore stesso di essa *Monarchia*
Solipsorum, il suo Traduttore nelle Note, l' Hospiniano, l'
Autore dell' *Histoire de la Compagnie &c.* quello delle *Rifles-*
sioni al Memoriale, ed il valorosissimo Autore dell' *Appendi-*
ce ad esse Riflessioni ec. e la Critica alle Riflessioni oltre la
prima, e la seconda *Tuba*, la *Morale practique*, le *Artes Je-*
suitica, e le due Collezioni, l' una del *D' Argentrè*, e l' al-
tra col titolo d' *Arrets du grand Parlement &c.* ch' molti al-
tri da noi spesso citati in queste Note, o ommessi apposta
per minor fastidio di chi legge, essendone per altro copiosis-
simo il numero. E pure si trovano ancora de' ciechi, e si
trovano tra quegli ordini di Persone, che più che altri dovreb-
bero essere illuminati? Si trova chi palpa, ed adula, o per
interesse, o per supina ignoranza, disordini sì atroci di un
Corpo tanto corrotto, infetto, e depravato? E chi non s' ar-
rende almeno a questo estrinseco, e popolare, ma molto con-
cludente argomento? Cioè: Da che la compagnia è stata in piedi
si è sempre esclamato da tutto il Mondo più riguardevole per
autorità, per santità, e per dottrina, contro di lei, e contra
la singolarità di sue massime, e di sua disciplina. Ma ciò
non può essere nel corso di più di due secoli o per ignoran-
za, o per sinistra, e maligna prevenzione: Dunque è la ve-
rità, che esclama, è l' innocenza, che alza al Cielo i suoi gri-
di. Non può essere, dico, ignoranza, poichè questa presto
si discuopre, e niente più facile alla potenza Gesuitica (che
sa trasformare a suo vantaggio per fino la più chiara verità)
che il far quella comparire qual è; e di più non si può pre-
sumere ignoranza in tanti Giudici, e Tribunali, dove sono
stati portati questi universali lamenti, ancorchè si concedesse
tale ignoranza in un caso o in un altro. Non possono queste
querele provenire da sinistra e maligna prevenzione contra la
Compagnia: Imperciocchè perchè mai una combinazione sì
trista contra quest' Ordine, e non contra tanti altri Ordini
Religiosi, i quali anche non hanno sì numeroso il seguito
del popolaccio, e degl' idioti, come ha questo per certe appa-
renze di utilità, e di vita operosa ad altrui beneficio? Oltre
di che neppure queste sinistre prevenzioni si possono ragione-
volmente presumere in una generalità di accusatori sì grande
e sì rispettevole. Dunque son gridi della verità oppressa i la-
menti sì lunghi, e sì costanti contra la Compagnia. Per ri-
parare pertanto a sì gran male, e per sanare una piaga,
che va ad incancherirsi, o che già è divenuta tale, nel
Corpo politico de' Principi, e nello Stato spirituale della Chie-
sa, il nostro Autore rimanda gli uni e gl' altri ad un libro
uscito alla luce nel tempo, che egli preparava una nuova ri-
stampa di questa sua *Istruzione*, che fu quella del 1647. (co-
me

me è stato accennato nella Prefazione) intitolato „ *De Potestate Pontificia in Societatem Jesu* , stampato in Parigi nel 1646, il quale forse allora girava per le mani di tutti ; ma che presentemente è sì irreperibile , che per molte diligenze fatte per l' Europa non abbiamo potuto rintracciarlo . Vi è però altro rimedio a questo gran morbo , e forse è l' unico, che possa ora apprestarvisi per bene universale della Chiesa e degli Stati ; e questo io lo trovo segnato in altro Libro , di cui è autore lo Spirito Santo , qual' è il santo Vangelo . Sia pure (se così vogliono i PP. Gesuiti) sia la loro Fenice , la rara , l' unica , l' incomparabile Compagnia l' occhio destro della Santa Chiesa ; sia la destra mano della Monarchia Cattolica . Scandalizza questa mano ? Scandalizza questo occhio ? e reca danni irreparevoli alla Monarchia , alla Chiesa ? Gli reca , come il nostro Autore , e noi l' abbiamo fatto costare ad evidenza . Ecco quì il rimedio facile , piano, e sicuro alle supreme podestà Sacre e Civili ; ecco il rimedio, non mio , ma sì bene del più gran Medico , che comparisse mai al mondo , il quale *Visitavit nos oriens ex alto* (*Luc. c.* 1.) Si svelli , si tronchi dalle radici , si getti via , e non ne rimanga neppure la memoria *Erue eum , abscinde eum , projice ab te* . Matth. 5. vers. 29. 30. Sarebb' egli per avventura questo stesso il rimedio assegnato quì nel Libro smarrito, qualora colla dovuta ubbidienza non si rassegneranno a' decreti de' Sommi Pontefici , ed a' Canoni della Chiesa ?

Acciocchè poi non solamente i Principi Secolari possano trarre utile da questa nostra fatica , qualunque ella siesi , per la tranquillità e sicurezza de' loro Stati , e delle vite loro, ma eziandio i Principi Ecclesiastici , ed i Rettori supremi di Chiesa Santa possano quindi apparare, quai lupi si nascondano sotto la pelle di pecora , quali Dottori seggano nelle primarie Cattedre della Città di Dio , e quali finalmente sieno quegli UOMINI PIU' BENEMERITI DI SANTA CHIESA , quali si son fatto chiamare in oggi i PP. Gesuiti ; ecco in un sol punto di veduta ciò , che insegnano al Popolo Cristiano ; ecco le loro più famigliari , le più acremente difese , anche dopo molte e molte Censure , ed Anatemi ; ecco le più care Dottrine della Compagnia ; degne veramente non tanto dello scherno , in cui giustamente sono state poste ultimamente nelle *Lettere del Doge della Repubblica degli Apisti all' Imperadore de' Solipsi* , *Avignone* 1759. ma molto più dell' orrore , dell' abbominazione , e delle lagrime non che di ogni Cristiano , ma fin anche di ogni onesto uomo . Fatica già intrapresa anche diffusamente da altri ; ma che non sarà se non di gran vantaggio , e comodo , così raccolta quasi in un punto , a tutti quelli , che debbono per dignità , per professione custodire , e difendere con tutto zelo il sacrosanto Deposito di Gesù Cristo . Ecco l' Ortodossia della Compagnia di Gesù .

(*) Finalmente dobbiamo quì avvertire, che la Compagnia Gesuitica, dopo essersi riconosciuta pregiudiziale allo Stato, e dannosa alla Cristiana Credenza, da qualunque Cattolico Dominio de' Principi Secolari, ed Ecclesiastici, e specialmente da' Regni Siciliani con Real Dispaccio de' tre Novembre 1767. fu per sempre abolita, ed esclusa perpetuamente; ed espulsi gl' Individui della medesima col divieto di non potervi più ritornare. E nel 1773. Papa Clemente XIV. a' ventuno Luglio a richiesta de' Principi Cattolici, dopo aver ad evidenza conosciuto i danni cagionati allo stato, ed alla Religione con sua Bolla, che incomincia *Dominus ac Redemptor Noster*, confermò piuttosto la soppressione che la Riforma della Gesuitica Società, come può leggersi nella vita di Papa Ganganelli, e presso il Grimaldi nella *Continuazione della Storia Civ.*

SCRIT-

SCRITTURA
SOPRA LE PATENTI DELL' INQUISITORE.

SERENISSIMO PRINCIPE.

SOpra le commissioni, che V. Ser. mi onora, delle Patenti della Inquisizione, di esporre il mio divoto sentimento, dirò:

1. La formazione sia con clausole nuove non pregiudiziali.

2. L' uso è da molti anni, che i nuovi Inquisitori si presentino al Principe, mostrando le Patenti, ricerchino Lettere a' Rettori, e Giurisdicenti.

3. Nelle Lettere a' Rettori ricordar, che l' Inquisitore è un Officiale, che ha Giuridizione particolare solo ne' delitti di Eresia; che in questo Dominio è tenuto di procedere coll' assistenza del Magistrato secolare. E' cosa notabile, che chi ha una potestà limitata ad una sorta di casi, cerchi sempre di estenderla, e d' intaccar la Giuridizione universale.

Chi è tenuto aver Assessore, ò Assistente cerca quanto può di escluderlo, o assoggettarlo. Gli Inquisitori non mancano per un' altra causa ancora, perchè tirando più cause, e più d' arbitrio, ne cavano maggior merito a Roma; che ad altro non mira, però premia con dignità, perciò vanno con destrezza nel fare Editti. Pa-

re, che non comandino se non cose, alle quali le persone sono obbligate, ed i buoni costumi ricercano; ma si estendono a punire i trasgressori con processar gl' indiziati, far giurar nelle mani, e finalmente ad inibire anche al Magistrato secolare, che non s' intrometta in simili cause.

In questo Dominio non possono escludere in tutto, cercano di escludere in parte, e di compagno un assistente farlo minore, e sottoposto. Alle volte cercano introdurre, che non intervenga, se non quando si procede, come loro è anche riuscito dove i Rettori non hanno fatto il loro dovere. Cercano poter ricevere le Scritture, denunzie, esaminar Testimonj, formar processo senza il secolare, commettendolo solo quando l' Inquisitore si trattenesse, e ciò quando si comincia a trattar col Reo. Altri di averlo per ministro, o soggetto, facendo giurare segretezza, o altra cosa nelle loro mani.

4. Che non è servizio di Dio lasciar tali arbitrj, che ad altro non tendono, che ad appropriarsi una spuria autorità, ovvero interesse. Tutti i punti, e i pesi sono da osservarsi. Le cose successe in Roma alla morte di Paolo IV., e in Mantova già 40. anni, per lasciar le cose di là da' Monti, mostrano, che l' impedir l' introduzione degli abusi tocca al Principe per Legge Divina: Che la cura della pubblica quiete, che si altera ec. e per Legge di Dio è protettore de' sudditi: che nessuno si usurpi sopra loro, o faccia aggravio (*Rom.* 13.); perciò i tri-

i tributi ec. Il suddito offende Dio, se defrauda la contribuzione; così il Principe, mancandogli della debita difesa. E' errore di chi lascia estender sopra i sudditi ec. con persuasione, che ciò sia un favor della Fede, e Religione: che è un voler servir Dio contra quello, che espressamente ordina con pietà apparente; si è persuaso, e fomentato da chi non ha distinto la podestà, e vede, che il Principe non solo egli possa, ma anche sia tenuto a conservare la temporale maestà datagli da Dio per beneficio ec. S' ingannano quelli, che insegnano, o credono, che il Principe pecchi solo se usurpa l' autorità altrui, perchè altrettanto pecca (ed è cosa degnissima d' avvertire) quando la lascia usurpar con danno de' sudditi, e quello, che Dio gli ha dato per la loro tranquillità, e che si lasciano introdurre sotto specie di divozione danni gravissimi: e si applichi al Sant' Officio, che il lasciar trattar all' Inquisitore solo, senza curar d' assistenza, non è pietà; ma è causa di tanti mali. La massima introdotta, che le cause di Religione non appartengano al secolare, non si deve intromettere; i Dottori non assolutamente, ma distinguono *usu juris* qual dottrina sia Cattolica, qual' Eresia perniciosa. S' intende di questo, che in quanto a' Ministri . . . . . . In questo il Principe ha la protezione e soprintendenza, che si proceda debitamente senza passione o confusione, cui ec. Se il tale ha seminato falsa dottrina, da queste cause non è escluso; non si esamina la dottrina, ma quella

sup-

supposta: si esaminano le azioni umane, il che appartiene al suo superiore. Dottori buoni antichi e moderni, e Concilj così praticarono; anche oggi si pratica ne' Regni ben regolati. Giudica la Chiesa una dottrina ec., ma il punire ec. vogliono, che dipenda da loro; eseguiscono i Magistrati suoi o Laici, o Ecclesiastici, ma dipendenti da loro come in Ispagna ec., il qual governo prudentemente giudica così necessario alla conservazione. In Napoli non vi è Inquisizione.

L' assistenza del Dominio non è, nè abuso, nè privilegio, nè istituto, che stasse bene, e meglio levato; ma una podestà propria naturalmente del Principe, che con buona coscienza non si può nè per convenienza, nè per falsa opinione lasciar diminuire.

Avvisare i Rettori. 1. Non lasciar fare Ordinazioni, nè Giudizj, ma ricorrano a' Magistrati. 2. Non lasciar mai trattar causa, nè anche fra detti Ecclesiastici senza l' assistenza. 3. Assistere a tutti gli Atti sino all' accettazione della denunzia. 4. Non mancare, benchè pajano cose leggiere. 5. Non giurare in mano, ma bensì serbarlo, ed appostatamente ciò fare quando entra un Inquisitore nuovo. Prima; allora, se è ambizioso e pieno di pensieri nuovi, i quali di buon zelo, ma non ancora avendo pratica, vengono con concetti di poter cose assai, che non possono. Secondo. Più facilmente con amorevolezza e dolci ragionamenti si previene, e si fa camminar l' uomo per diritto sentiero, che

la-

lasciarlo far passi traversi, per volerlo poi tirare in istrada. Ci pare, che vi vada la riputazione ec. si ottiene a difendere: si pensi a' disgusti, di che non mancano esempj; ma in questa materia non è bene aspettar di medicar il mal fatto, ma si può prevenire, che non si faccia, e piuttosto è da abbondare in provvisioni, che mettersi a pericolo di aver bisogno di usar le cattive.

Voleva l' Inquisitore, che N. abjurasse questa proposizione, che se dicesse, che il Papa può fallare, quando determina senza il Concilio Generale, non direbbe cosa, la quale non fosse affermata da' Dottori Cattolici, e tra gli altri da Adriano VI. Fu considerato questa esser proposizione di fatto, cioè che Dottori Cattolici e Adriano VI. ec. I Dottori sono molti, si trovano Libri, in particolare quelli di Adriano VI. .. Il ritrattare, ed asserire, che non si trovino Dottori Cattolici, nè Adriano, è una espressa falsità.

SCRIT-

SCRITTURA

SOPRA L' OFFICIO DELLA INQUISIZIONE.

SERENISSIMO PRINCIPE.

GL' Inquisitori nel principio abusano l' autorità, estendendosi con pregiudizio dell' autorità temporale cogli Editti. Però essendo facile il rimediare da principio, difficile quando l' abuso prende forza dall' uso;

E' bene scrivere a' Rettori due Lettere, l' una data all' Inquisizione, che vi assistano, l' altra a parte, che avvisi qual sia l' Officio della Inquisizione; che non lascino, che s' impacci di bestemmie, se non costasse dalla bestemmia, che il bestemmiatore fosse di cattiva Fede; che non lascino assumere cause di astrologia, di divinazione, malie, fattucchierie, e stregherie, se non dove intervenisse abuso dei Sacramenti, ed apparisse, che il delinquente fosse Eretico, ma tocca al Foro secolare; che non lascino, che l' Inquisitore faccia giurare Osti, Beccaj, Libraj, Stampatori, o altri artefici di osservar Capitoli, ed Ordini di qualsivoglia sorta; nè comandi loro sotto alcun pretesto, ma se l' Inquisitore avviserà di eccesso o di scandalo, esso proceda coll' autorità secolare, comandi, castighi, come conviene di giustizia; non lascino pubblicar Editto, o per affissione, o

per

per istampa, se non visto ed esaminato da loro. Che l' assistenza sia in tutti gli Atti, che così in questo Dominio ec. Esame de' Testimonj a offesa o difesa: non si contentino, che loro dimandi licenza, che terminerà a total esclusione, Si osservi in tutte le cause, *etiam* degli Ecclesiastici.

L' introduzione, che si tenta, di chieder licenza, e che i Rettori la concedano senza assister essi a tutti gli Atti, quali si sieno, dal principio sino alla sentenza definitiva, pregiudica all' autorità secolare in due maniere.

1. Il Rettore non vede, se la licenza sia notata in processo, che gl' Inquisitori omettano, ed in progresso con molti processi s' introdurrà una consuetudine sufficiente a levar l' assistenza.

2. Senza l' assistenza può l' Inquisitore distender l' Atto in maniera pregiudiziale al Pubblico, e privato, e gl' Inquisitori, per acquistar con tali vie in Corte, non risparmieranno.

Delle malie, che gl' Inquisitori tirano al loro Tribunale con travaglio e disonore de' secolari, Alessandro IV. per una sua Decretale, che è nel Corpo delle Leggi Canoniche, ha espressamente proibito, che gl' Inquisitori non vi s' intromettano, se non quando vi sia indizio manifesto di Eresia. Tutti i Dottori sopra questa Decretale dicono, che anche nel dubbio gl' Inquisitori sono esclusi, mentre il Pontefice non include se non l' Eresia manifesta. Anche il Direttorio comanda di lasciar simili delitti ai Giudici proprj.

Que'

Que' delitti, ove non interviene abuso dei Sacramenti, o altre azioni contra la Fede sono di due generi.

1. Venefizj, ove si dà da mangiare, o in altra maniera si applicano cose venefiche, che causano morte, o infermità, e queste meritano pena non ispirituale, come i malefizj.

2. Sono leggerezze di opinione, che con parole, o cose lontane pensa far effetti naturali, di che le donne semplici sono piene.

Queste meritano una buona istruzione dal Confessore, non disonore da' Tribunali. Chi le fa per ingannare, merita castigo, ma da chi tocca aver cura della Giustizia.

Perciò l'escluderli dal Sant' Officio negli Stati di Vostra Serenità sarebbe cosa da desiderarsi, ma difficilmente da riuscirvi per le grandi opposizioni, che s' incontrerebbero dalla Corte di Roma, e per la critica, e taccia, che verrebbe ad incontrarsi da chi non conosce il vero bene, mentre esercitar l' Inquisizione con poca prudenza il più delle volte porta pregiudizj notabilissimi alla santità della Religione, e a' veri principj della stessa.

Non vi è attenzione bastante per invigilar sopra gl' Inquisitori, nè permetter loro, che sotto alcun pretesto dilatino le fibre, appoggiati sopra le istruzioni della Corte Romana, che cerca con tali modi di estender la sua autorità anche negli affari de' Principi Sovrani, rilevando col mezzo di quelli i secreti di questi.

SCRIT-

SCRITTURA

SOPRA L' OFFIZIO DELLA INQUISIZIONE.

SERENISSIMO PRINCIPE.

CHe queglino, ch' esercitano il Ministero di Inquisitore sopra il Sant' Officio, si prendano la libertà di rilasciar editti, e comandamenti ad Osti, e Librari ec., questo è contra la Giuridizione Laica, perchè chi comanda per Editto passa a proccurare, giudicare, e condannare. Se si usasse parola di notificazione, o di ammonire, sarebbe tollerabile. Però è necessario star avvertiti, che non abbraccino cose non spettanti al Sant' Officio.

Le leggi col sopportare speciali contraffazioni vengono indebolite, perdono il vigore, e dalla contraria consuetudine sono abrogate, come è quella dell' Eccelso Consiglio de' Dieci, che i Forastieri non abbiano cariche, nè Governi.

Il Principe per legge Divina e Canonica è protettore delle Chiese, Monasteri, e Luoghi Pii del suo Stato; però gli tocca difenderli non solo dalle oppressioni de' secolari, ma anche degli Ecclesiastici Forastieri, benchè con titolo di superiorità. Nè passa i termini della detta potestà in mantener la roba, e provveder, che sia spesa nell'opere pie, per le quali è stata lasciata e nominata. Vi sono i rispetti di buon Gover-

no

no per non lasciar estrarre i danari fuori. Vi è Legge dell' Eccelso Consiglio de' Dieci, che tutti i Monasteri, e Chiese abbiano Proccuratori secolari. Stà ottimamente: perchè questi levano, che occultamente non si facciano strabalzi, portano le cose al Principe, difendono, sminuiscono la dipendenza del Forastiero.

Niuna cosa umana è tanto perfetta, che non abbia mistura di mali.

I beni di Chiesa oltre al sostentamento dei Ministri servivano a persone miserabili, pupilli, infermi, Vedove, e Pellegrini. Sono perciò detti di Chiesa nel suo vero significato, cioè beni de' Fedeli, e per ciò lasciati, e deputati. La cura si è tirata ne' Vescovi, acciocchè si fosse provvisto alla giusta dispensazione, credendosi per la loro bontà, che fosse il vero mezzo. Questa cura viene dalla pubblica permissione così del Principe, come del Popolo, che è la Chiesa: ora mutatesi evidentemente le cose per la corruzione de' tempi, mentre sono rivolti ad altri usi, e totalmente contrarj; e la cosa essendo tanto notoria, perchè non sarà lecito darsi altri ordini, e provvisioni per fare, che torni il vero uso, e le menti de' Testatori non sieno fraudate? Questa podestà sarà sempre legittima, sostentata col *jus divino*, naturale, ed anche Canonico.

Le proibizioni, che fanno gl' Inquisitori, che gli Osti, Albergatori, quelli che tengono Camera, ovvero alloggiano secolari, o altra sorta di persone, ne' giorni di Venerdì, Sabbato, quat-

quattro Tempora, e Quadragesima, non diano cibi contrarj all'istituto. Questo precetto assume al S. Officio una causa, che spetta al secolare assolutamente, e favorendo ciò con che arte e ambiguità si vuole, in fine dichiarano di dover provvedere se non vi sia oggetto. Che è pregiudizio evidente al secolare sottoponere al Foro dell' Inquisizione secolari in causa mera temporale, essendo cosa chiara, che il vender o cuocer, ovvero apparecchiare cibi proibiti è materia di arte e di guadagno; e non di fede; e ogni tal altra può essere bene o male usata, e con virtù o vizio; e dove è usata viziosamente, tocca al secolare castigar quel misfatto: e il permettere, che l'Ecclesiastico lo castighi è finalmente ridurre tutta l' arte sotto quel Foro. Però se fallano, e viene a notizia del Vescovo, o dell' Inquisitore, lo facciano sapere al Magistrato, che esso con la provvidenza delle sue Leggi vi troverà il dovuto compenso.

Meglio è far le cose assolutamente, che levar la comminazione di pena, e lasciar la sola ammonizione; perchè le ammonizioni, fatte da un Offizio, per Editto non solamente sono ortatorie come quelle per Predicatore, e Confessore, ma sono Giudiziali e Giuridizionali: e chi concede far Monitorio in una causa, non può negar, poichè non appartenga a quel Foro.

SCRITTURA

SOPRA LE VERTENZE FERRARESI COLLA CORTE DI ROMA.

SERENISSIMO PRINCIPE.

SOprà le vertenze Ferrareſi mi preſento a V. Serenità coll' umiliſſima mia opinione.

E' deciſo appreſſo tutti i Giureconſulti, che un ſolo fatto ſerra i pregiudizj di cento parole, ſebbene foſſero fatte in faccia di tutto il Mondo, non che con affettata clandeſtinità. Però avendo i Ferrareſi con citazioni, e proceſſi clandeſtini citati il Capitano del Golfo, e Sopracomiti per le coſe fatte nella Sacca di Goro, fu conſiderato non eſſer bene il ſimile di quà.

Primo. Per non introdurre difficoltà di quel luogo di Mare, che indubitatamente è ſotto la Giuridizione della Repubblica. Secondo. Perchè il far le coſe a quel modo non è ſolito, nè conviene alla riputazione, ed alla maniera ſincera dell' Eccellentiſſimo Senato. Terzo. Se ſi veniſſe a condoglianza, i Romani prenderebbero vigore per gli Atti incominciati, come loro parerà, e la Repubblica non deve far tal coſa. Quarto. Si farebbe rifleſſo in un Giudice, in un Fiſcale, in un Notaro, in competenza alla fine che non

con-

contrappesano un Capitano del Golfo ; e se si inserisse dentro un Cardinale della Repubblica, sarebbe cosa troppo spinosa, e tutto il Collegio si leverebbe, e si dolerebbero le Città. Però si dovrà formar processo di questi ; si potrebbe sapere chi fossero stati a far Atti turbativi di Giuridizione di quà, e mandarli a Venezia ec., prevalersene alle occasioni. E quanto al riflesso presente mandar lo stesso Capitano del Golfo, e Sopracomiti di Galera a far Atti simili a quelli, perchè a Ferrara avevano formato processo, ed esposte, e levate le Cedole.

Il citare e proclamare senza espressione dei nomi particolari, sicchè la persona venga singolarmente notata, sono cose derise, e finte, ed ha una nullità, che non può servire in giudizio a modo alcuno. Tali erano le citazioni de' Ferresi fatte co' nomi N. N., e tanto era condannar N. N. co' nomi in contumacia, che non condannare alcuno, e sono cose ridicole, ma qualche fine vi fu. La Consulta, così chiamata, è in Roma una Congregazione di Cardinali, la quale sovrasta al Governo temporale dello Stato Ecclesiastico. Questa riceve da' ministri Ecclesiastici di tutto lo Stato gli avvisi delle cose occorrenti, e dà ordine di quello che hanno da fare. Di questa è Capo il Cardinal Nipote del Papa, il quale scrive le Lettere *de consensu Congregationis*. Alle volte il Papa comanda qualche cosa di suo proprio parere, e scrive il Nipote *de sententia Sanctissimi*.

Il Vice-Legato di Ferrara nelle occasioni di

quei Processi, mezzi in forma, e mezzi clandestini, usò un atto di Corte, ed una equivocazione Gesuitica. Così fece citare per affissione di Cedole, e Proclama al luogo solito due Nobili, il Capitano del Golfo, e due Sopracomiti, e due Capitani: i tre primi per le citazioni, e i due per i Proclami. Poi nascosti gli Atti veri clandestini, cioè il Processo, e Citazioni affisse, ma in modo che non potessero esser lette, e con pena anche della vita a chi ne parlasse, fece formar un Processo di otto o dieci carte senza nome, ma con nomi N. N. Saputasi la causa in parte, mostrando a questa Repubblica di fare un favor straordinario, faceva vedere a qualche Nobile, capitando là, quel Processo derisorio co' nomi, e giurava, che sotto la sua Vice-Legazione mai non era stato proclamato alcun Nobile Veneto, e l' inganno era l' equivocazione, perchè i Nobili erano stati citati, non proclamati, ed i Capitani proclamati, non citati.

L' Abbate di Bois Francese, nemico de' Gesuiti, contro di loro predicando nell' occasione d' Errico IV., fu proditoriamente inviato in Italia, sotto specie di mandar a trattar non so che negozj in Fiorenza. Ivi fecero nascere una difficoltà, per la quale si voleva il negozio consumato in Roma. Accomodarono le cose in maniera, che parve non poter spedirsi le stesse, se non andava esso a Roma in persona. Ebbe sospetto, ma per servire, e condurre a fine il negozio, per lo quale era stato mandato dalla Regina,

na, proccurò ed ebbe un Salvocondotto dal Pontefice. Andò a Roma a' dieci Dicembre 1612. Fu pubblicamente carcerato, ed a' ventiquattro dello stesso mese innanzi giorno impiccato in Campo Fiore, ed immediatamente levato dalle forche; e sepolto, e poi fatto passar fama, che è ancora vivo, benchè quella Piazza sia circondata da case, che dalle finestre videro lo spettacolo. Il caso fu, che Roma pagò coll' impiccar questo, o, per dir meglio, comprò la grazia d' impiccarlo colla testa di Ribel, fatto di Riformato Cattolico, il qual viveva in Roma, e come uomo mordacissimo colla sua lingua aveva incorso l' ira dell' Alincourt figliuolo del Villeray. Roma si bagnò del sangue dell' Abbate; l'Alincourt poscia di Ribel decapitato in Ponte.

A quei Processi, ed Atti clandestini fu consigliato esser buon rimedio il formare, quando si venne a notizia, il Processo della clandestinità, quanto si può più amplo, ed esaminando quanti Testimonj si possono sopra le cose fatte, come affisse le citazioni ec., e servarli così per produrli alla luce, quando essi per acquistar Giuridizione fanno comparir degli Atti clandestini per valersene, avendo il corso del tempo levato la memoria della clandestinità, ed allora si producranno. Di queste Scritture ve ne sono anche nelle Decretali. Le cose contra Federico fatte da Papa Onorio IV. sono fatte dopo la sua morte. Innocenzio III. ne fece un mondo scritte *per otium*, poi prodotte, e registrate, come di Giuridizione.

DUE RIMEDJ

A' FULMINI DI ROMA

Primo *de facto*.

Secondo *de jure*.

PRimo *de facto*. Di resistere alla forza violenta colla forza legittima tra i termini della difesa.

Secondo *de jure*; l'Appellazione. Il primo offende più il fondamento e la superiorità del Concilio tenuta dalla Francia, e Germania. L'Italia tiene per il Papa; non però ha la difficoltà per decisa. L'uso degli antichi è per la Appellazione.

Nelle Scomuniche la riserva di procedere *ad ulteriora* va all'infinito, perchè non si può assicurare che sia ne' termini, che si leggono negli Storici; o casi seguiti, non tenendosi obbligati alle Leggi.

Pio II. in un Congresso tenuto a Mantova col Consiglio della sua Corte sotto Scomunica nel 1459. proibisce l'Appellazione *ad futurum Concilium*, perchè si appella a chi non è, nè si sa quando sarà.

I successori l'hanno confirmato. E' caso nella Bolla *in Cœna Domini*; con tutto ciò si è appellato da tutti.

La Repubblica sotto Sisto IV. e Giulio II., Lui-

Luigi XII. di Francia, e la Chiesa Gallicana, Carlo V. da Clemente VII., nè al Principe in occasioni ha avuto rispetto. Si glossa, che il Decreto non comprenda i Principi.

I Principi non sono compresi nelle Scomuniche, Precetti, Censure, ec. se non sono nominati, per le regole della Cancellaria. Sono nominati nella Bolla in più casi, e non in questo. Le ragioni di Pio II. nel primo, e nel secondo non provano, perchè si appella nella Sede vacante *ad Sedem Apostolicam, & futurum Pontificem*; eppure la Sede può vacar degli anni: una volta è vacata sette anni, un'altra due. Dei Concilj è determinato da'Canoni.

Il far Papa supremo senza Leggi mette in necessità di ubbidirgli assolutamente; ancorchè si dica *in spiritualibus*, egli dichiara come gli torna il conto.

Se il Papa può comandare assolutamente, può ancor metter pena che non se gli resista.

Il timore, che l'Italia, e la Spagna non eccitano la superiorità del Concilio, fa, che non ardiscano tutto coll' autorità assoluta; ma se si assicurassero mai ec.

L'Appellazione si fonda. 1. L'esempio di altri Principi, che fecero abbruciar dal Carnefice le Bolle di Gregorio XIV. 2. E' più onore far *de jure* che *de facto*; si mostra, che si ha ragione. 3. Si manifesta di voler vivere nella unità della Chiesa. 4. Non vi è altro mezzo. 5. Interessa tal Appellazione la Francia, la

Germania, l'Inghilterra, e chiunque desidera Concilio.

Ragioni per la superiorità del Concilio.

I. La narrazione del primo Concilio (*act* 5.) della Consulta, Decisione, Soprascrizione delle Lettere *Apostoli*, & *Seniores*, così scritte; *Visum est spiritui Sancto*, & *nobis*; dunque il supremo fu il Concilio. L'elezione de' sette Diaconi, la missione di Pietro in Samaria. Dunque alla stessa podestà ec.

II. Nel 200. Ripugnanza di Policrate Vescovo di Gerapoli. ec.

III. Nel 260. Resistenza di Cipriano a Stefano Papa. Agostino in quattro luoghi difende Cipriano, che non era tenuto conformarsi, finchè la questione non fosse determinata in un Concilio generale.

IV. Nel 312. La causa di Ceciliano. Agostino veduti tutti gli Atti disse, che non restava di più, se non far un Concilio generale.

V. Nel 425. Apiario condannato da Urbano appella, e poi dal Concilio d'Africa. Bonifacio manda Faustino Legato al Concilio di Cartagine di tutta l'Africa, per favorire Apiario Prete. Mandò Canoni di Appellazione sotto il nome di Niceni, col resto successo sotto Celestino, e repliche risolute. Il Decreto fatto da dugento e più Vescovi, tra quali Agostino: seppero a chi la

Scrit-

Scrittura desse la suprema podestà.

VI. Il Concilio di Calcedonia per la precedenza del Costantinopolitano; non ostante l'Appellazione de' Legati, e poi di Leone; si eseguì.

VII. Il Concilio Costantinopolitano. Vigilio in Costantinopoli non vi volle essere, perchè non gli vollero dare un seggio più alto, ma pari. Eppur questo è de' cinque primi.

VIII. Nel 880. Concilio VIII. in Costantinopoli, l'ultimo de' Generali in Grecia, Canone 21. che occorrendo trattar causa contra il Pontefice Romano, si faccia con riverenza. Gli Atti non sono stampati: si trovano manoscritti. Vi è Greco, e Latino nella Libreria di San Marco nei Libri di Bessarione.

IX. Nel 1414. Concilio di Costanza Dec. Sess. 4. 12., e 14. Martino V. eletto ubbidì di celebrare il Concilio Sess. 45. Appellazione de' Polacchi.

X. Concilio a Basilea. Eugenio IV. vuole dissolverlo, con tre Bolle le rivocò, e si sottomise; aveva dichiarato la superiorità del Papa, come rivoca . . . . verità? Successero poi cose, che mostrano, che opinione fosse nella Chiesa. La Francia e la Germania tennero per il Basiliense: L'Italia per Eugenio. Si veda ciò, che seguì.

Nel 1516. Leone X. in una Bolla determina il Papa sopra il Concilio, ed allega la ragione, che non è deciso, perchè quello non fu Concilio Generale. Questo fa contro di essi; perchè dunque il Concilio Generale è suprema podestà, non il Papa, nè anche il Concilio non Generale ec. Questa ragione è evidente *ad hominem*.

Il

Il Tridentino non toccò. Alcuni inventano che s'insinui, ove di tutti i Decreti spettanti alla Riforma, e Disciplina si dice, che salva la autorità della Sede Apostolica, ec. Questo anzi è contrario, perchè se il Concilio non faceva quella clausola, era derogato all'autorità Ecclesiastica o Apostolica, o nò; se sì, *ergo* è sopra il Papa. Se il Consiglio de' Dieci dicesse di un Decreto, salva l'autorità degli Avvogadori, non segue però che questi sieno sopra il Consiglio de' Dieci, anzi soggetti, perchè sarà sciocco l'inferiore, che decretando dicesse, salva l'autorità del superiore; chi non sa, che l'inferiore mai non può derogare al superiore? Però conchiude evidentemente la superiorità del Concilio.

Gli scrittori non si lasciano comparir alla luce: s'annichilano. Vi sono tutti gli Scrittori vecchi, i Concilj, gl'Istorici, la pratica di tutta la Chiesa. Dopo la grandezza del Papa il Cardinal Cameracense, il Gersone, l'Ochamo, Gab. Almaino, il Cardinal Fiorentino, il Cardinal Cusano, Alfonso Tostato Vescovo Abulense, il Panormitano tanto stimato, e celebrato nella Corte di Roma, più stimato di qual si sia, in questo particolare l'hanno proibito. Il Cusano va per Martire, non hanno ardito; l'hanno però sospeso, han cercato d'annichilarlo, e che non si stampi.

Il savio Romano: *Non oportet scribere in eum, qui potest prœscribere*; a dispetto di tanti arcani vi sono le Provincie intere Cattoliche, la Francia, la Germania, ec.

SCRIT-

SCRITTURA

SOPRA L' AUTORITA' DELLA NUNZIATURA PER LA LICENZA DE' BREVI.

SERENISSIMO PRINCIPE.

VOstra Serenità mi ricerca qual autorità debba avere la Nunziatura per la Licenza de' Brevi in questo Serenissimo Stato.

In Francia, in Ispagna, ed altrove oltre i Monti, a' Nunzj Apostolici, innanzi che esercitino le facoltà concesse dal Pontefice per mezzo delle loro Bolle, le quali presentano al Parlamento, o Consiglio Regio per esser censurate, ordinano, che quelle si esercitano con quella limitazione, e restrizione, che lor viene permessa, come si leggono di ciò molti Arresti di Francia, e specialmente si hanno contra il Cardinal S. Giorgio Legato, e Ordinazioni di Spagna. Nè si contravviene in conto alcuno a tal modificazione, altrimenti l' Uditore del Nunzio, che è proposto al Tribunale delle Cause, vien cacciato da quei Regni.

Lo stesso anche si pratica in Fiandra per un Ordine della Duchessa Maria Governatrice di quelle Provincie. 1555. *6.* Marzo. E per tal causa quei Nunzj esercitano liberamente le loro facoltà senz' altra licenza de' Tribunali Laici; perchè

perchè essendo loro già prescritta ne' termini, che si deve esercitar da' Magistrati Regj conforme al buon governo di quei Paesi, non occorre passar per le mani di altri Magistrati inferiori per avere altra licenza di esecuzione.

Che se anche quì in Venezia si vedessero e censurassero le dette facoltà, si ridurrebbero a quei termini, che sarebbero convenienti alla mente Pubblica, nè vi sarebbe bisogno di altra licenza per l' esercizio de' loro Monitorj o Citazioni.

Per gli Uditori de' Nunzj, che attendono al Tribunale delle cause, concedono ogni sorta di citazione, e monitorio, sì contra le persone Ecclesiastiche, come anche contra i Laici, per qualunque male, non avendo riguardo nè alla Giuridizione degli Ordinarj, nè a quella del Principe Laico. E ciò fanno per render lucroso il loro carico in Cancellaria con mille disordini, e cose indegne, come le ha conosciuto lo stesso Monsignor Nunzio presente, che di già ha mutato due Uditori per le stesse accuse.

L' Uditor della Camera, che è offizio principalissimo della Corte Romana, è Giudice ed esecutore di tutte le obbligazioni Camerali, e Bolle Pontificie per ogni luogo: tuttavia se vien levata una citazione, o monitorio da quel Tribunale da esser eseguito nello Stato Ecclesiastico, è necessario prima presentarlo al Legato o Vice Legato di quel luogo; dove si ha da eseguire, dal qual si ottiene l' esecuzione, altrimenti non può alcun Pubblico ministro intimarlo.

Le

Le Bolle, che giornalmente vengono fatte dai Pontefici, non si possono pubblicare fuori dello Stato Ecclesiastico senza l' esecuzione del Principe dominante. Del che vi sono ordinazioni del Re Filippo I. di Spagna 1484. 1485. 1493. 1497. 20. Maggio. Di Carlo V. 1521. e 1540. 3. Aprile, colle quali si ordina, che non si eseguiscano nelle Provincie a lui soggette provvisioni di sorte alcuna, e spedizioni fuori de' suoi Stati, se non con licenza de' Governatori di dette Provincie. E per Decreto del Vice-Re di Napoli fatto di ordine del Re Filippo II. l' anno 1588. 20. Aprile è proibito il pubblicare Rescritti, Brevi, ed altre provvisioni Apostoliche senza il regio *exequatur*, il che si pratica nella Francia, dove vi sono molte Leggi di quei Re, ed Arresti de' Parlamenti. E lo stesso si osserva in ogni luogo d' Italia anche negli Stati immediatamente soggetti alla Chiesa. Se dunque è necessario l' *exequatur* nelle Ordinazioni Pontificie, molto più nelle Citazioni e Monitorj de' Nunzj.

Si aggiunge anche, che l' anno 1520. 27. Aprile il Re di Francia Francesco I. ordinò, che nelle citazioni, che venivano da' Tribunali Ecclesiastici contra i Laici, fosse espressa la causa, per la quale si conoscesse, che quel negozio spettasse al Foro Ecclesiastico. E Carlo V. fece due Ordinazioni, una in Gratz a' 18. Giugno 1531., e l'altra in Brusselles a' 27. Novembre 1548., colle quali comandava, che gli Ecclesiastici si dovessero ne' loro Tribunali conformar

col

col governo secolare, giusta gli Statuti, e le ordinazioni delle Città. E se in quei luoghi, dove vengono censurate, e limitate le facoltà dei Nunzj, si procede con tanta circospezione nelle Citazioni e Monitorj Ecclesiastici per tener lontani i pregiudizj, che giornalmente fanno alla Giuridizione Laica; quanto maggior diligenza si deve usar in questo Stato, dove a briglia sciolta, per così dire, esercitano tutte le facoltà, che *de jure* lor competano, quelle anco, che lor vengano specialmente concesse dal Papa, ed anche quelle, che per consuetudine è stato solito esercitarsi dagli altri Nunzj precessori, che veramente sono maggior di quelle, che esercitano gli altri Nunzj in altri Stati?

L'Eccellentissimo Senato nel 1613. a' 19. Ottobre fece una legge, che niun Ministro secolare eseguisca Decreti de' Tribunali Ecclesiastici esistenti fuori dello Stato, ma la cura sia lasciata a' Ministri Ecclesiastici; i quali non eseguiscano senza licenza de' Pubblici Rappresentanti.

Ma perchè questa riparava solo i pregiudizj, che avevano origine fuori dello Stato, ed altri maggiori erano giornalmente inferiti da' Tribunali Ecclesiastici dello Stato; fu necessitato lo stesso Senato a' 10. Gennajo 1625. ordinare, che in questa Città e Stato non si eseguiscano Bolle di Citazioni, Monitorj, ed altra cosa simile Ecclesiastica, se prima non vi sarà rescritto: vista e licenziata in tal giorno, con la sottoscrizione del Segretario.

A chi

A chi ſpetta: che perciò viene da Roma non ſia dato l'*exequatur* ſe non dal pieno Collegio, avvertente l'oſſervanza di tali Leggi, o Decreti con l'ultimo rigore, mentre si accerterà l'Eccellentiſſimo Senato, che mai abbaſtanza non ſarà l'attenzione per guardarſi dalle orditure macchinate dalla Corte Romana, e ſuoi Nunzj, incaricando particolarmente il Savio di ſettimana a nulla laſciar correre ſenza una particolar diligenza; e ſe ne' Signori Segretarj naſceſſe qualche facilità, con caſtigo irremiſſibile punirli.

Grazie.

SOPRA L' OFFICIO DEL TEOLOGO.

RIspondere in causa di Religione, o di coscienza. Il Consiglio è necessario, quando gl'Inquisitori tentano di tirare a se le cause, che loro non appartengono; quando si tratta di proibizione de' Libri; quando i Greci hanno ricorso al Principe per le cause spirituali contra i loro Prelati, le quali cause secondo l'uso antichissimo della Chiesa Greca sono state sempre giudicate da'Principi.

SOPRA L' OFFICIO DEL CANONISTA.

SCrivere dove si tratta della disciplina Ecclesiastica concordando le due Giuridizioni, sicchè una non impedisca l'altra in cause delle Immunità delle Chiese, e Luoghi Ecclesiastici, in cause di Feudi, Enfiteusi, e Locazioni Ecclesiastiche, in caso di ricorso de' sudditi al Principe per gravami ricevuti da' Prelati con Censure, o altri precetti: Nelle cause possessorie tra due Ecclesiastici, o tra l' Ecclesiastico Reo, ed il secolare Attore: Ed in altre di simile natura, che universalmente si possono chiamare di Giuridizione, o competenza di Foro. Nelle quali il Canonista non ha da rispondere sopra il merito, ma semplicemente sopra la competenza del Foro, e se la causa appartiene al Foro secolare: quanto al merito poi viene giudicato dal Principe o Magistrato secondo la sua coscienza.

SCRIT-

SCRITTURA
SOPRA L'ESAME DEL PATRIARCA DI VENEZIA.

LE condizioni de' promovendi sono quattro. Età di 30. anni, legittimità, vita, dottrin *Cap. Cum injunctis de electionibus*. Innocenzio III. nel Concilio Lateranense ordinò, come si dovesse ricevere l'informazione di quelli, che a lui tocca di conservare. Si è osservato 345. anni. Al Concilio di Trento Sess. 22. cap. 2. *de Reform.* si aggiunge, come là si vede. Sino dal Concilio e Canone detto nessuno è stato a Roma costretto di presentarsi al Papa, ma l'informazione era o per processo formato a Roma, o commesso *in partibus*, o per cognizione avuta innanzi dal Pontefice. Si promoveva senz'altra informazione.

Clemente VIII. che tutti in Italia e Sicilia solamente dovessero essere esaminati alla sua presenza, ed ordinò una Congregazione di Cardinali, ed altri Prelati.

Col Patriarca Zane usò un modo nuovo. Fu in forma di dimandare alla presenza di quattro Cardinali, che non erano della Congregazione. Nelle Bolle non pose, che fosse esaminato. Tuttavia dipoi Paolo V. pretese, che il Vendramino andasse. Fu risposto l'ordine di Clemente VIII. non essere Breve *ad perpetuam rei memo-*

riam, ma un ordine, che si estingue con la vi-
ta, come le regole di Cancellaria. Che l'esem-
pio del Zane non era per via di esame, non fu
con le persone della Congregazione, non il gior-
no del Martedì a ciò deputato; non si pose
nelle Bolle parole di esaminare, però non ag-
gravasse, non essendovi Canone, nè uso. Che
anzi l'andata del Zane fu contrastata, e pro-
messo di non esaminarlo: e che avendo Papa
Clemente trattato sotto nome di voler onorare
il Zane, pure era tirato in conseguenza di esa-
me; però è dovere levare questo pregiudizio,
e così si accordò poi.

Sopra il Giuspatronato del Patriarca di Ve-
nezia vi è un Breve di Pio IV., ma fatto con
grande artificio e pregiudizio. Però non occorre
valersi d'altro, che della sola ragione, che da
tempo immemorabile, anzi dal principio, che
la Città ebbe Vescovo, prima il Consiglio Mag-
giore, e poi il Senato ha fatto l'elezione. Do-
cumento sufficientissimo per prova di un Gius-
patronato di Principe, che possiede Regni, e sia
supremo.

L'esame che pregiudizio fa? Ne' Vescovati
dove il promovendo non ha ragione alcuna, il
Papa può esaminare quante volte gli pare; met-
tere che condizioni vuole; potrebbe anche ne-
gargliclo, ma non così dove ha delle ragioni
dette da' Giureconsulti *ad hominem*, come gli
eletti o presentati da chi ha Giuspatronato. Non
lo deve negare senza causa, nè fare novità, che
ogni tal cosa è gravame, e pregiudizio. Non dà
il

il Papa per sua mera liberalità, ma per le ragioni, ec. Non può negarglielo, *salva justitia*, senza causa, nè ricercare altre condizioni che le Canoniche, massime in un eletto dal Senato: non si deve gravame sopra quello, che i Canoni ricercano.

SCRITTURA

SOPRA IL GIURAMENTO DELLA INQUISIZIONE.

NEl principio sogliono far giurare i Magistrati, e Principali di prestare loro ubbidienza ad estirpare l'Eresie. Hanno la formola del Direttorio. Il fare le cose è bene. Il giuramento è pregiudiziale. I Capi delle Comunità non dipendono, che dal Principe: dunque non devono prestar giuramento ad altri, che a' Magistrati. L'Officio in questo Stato non è puro Ecclesiastico, ma *ex institutione* è concordato, e misto.

Il Magistrato è assistente, e parte dell'Officio. I Colleghi in un carico stesso, uno non è soggetto all'altro, nè uno si può far giurar all' altro nelle di lui mani, punto importante da conservare. Sarebbe un principio di tirar l'Officio affatto agli Ecclesiastici; avvertire dell'assistenza a tutti gli Atti; avvertire, che il fare Editti, con cui altre volte volevano quì obbligarci, solamente nell'erigere l'Inquisizione, ora non fosse bene introdotto in uso; quando si muta Inquisitore, che non estendano o aggiungano, perchè mirano ad assoggettare l'Arte dei Librai, Stampatori, Osti, Beccaj, ec. Se vi è abuso, abbia ricorso al Magistrato; non faccia esso; sono Arti pure Laiche, nè conviene, che l'Inquisizione con precetti se le assoggetti. Ma al

al Magiſtrato tocca il fare Leggi, Ordinazioni, vedere le cauſe. Serba l'avviſo ſempre che viene nuovo Inquiſitore.

Negli Stati, che il Metropolitano ha Suffraganei ſoggetti ad altro Principe, ſe ſi fa Concilio, quei Principi non laſciano andarvi i Veſcovi ſudditi. Così fecero gli Auſtriaci, quando il Patriarca d' Aquileja fece un Sinodo co' Veſcovi Sudditi di Spagna. Non vanno a' Metropolitani Franceſi. Il Borromeo però ne fece cinque dopo l' anno 1565. e vi andarono i Veſcovi di Breſcia e Bergamo, ſerbando la conſuetudine. Se ſi fanno buoni Decreti, prima darne conto che pubblicarli.

SCRITTURA

SOPRA L' USO DE' MONITORJ INTRODOTTO IN BERGAMO.

SERENISSIMO PRINCIPE.

NEl Bergamasco è introdotto disordine, che per ogni minima differenza da' Vicarj o Giudicenti, s' intimano ed eseguiscono i Monitorj impetrati a Roma, facendovi i Cancellieri nota Giudiziale. Fu considerato.

1. Che questo è un abuso, che sempre torna a pregiudicare l' autorità temporale, ed alle volte insieme pregiudica all' autorità ordinaria del Vescovo della Città; al quale per questa via levano la prima istanza, che gli tocca nelle cause Beneficiali; e l' intimare, e notare relazioni di precetti venuti di fuori dello Stato senza saputa de' Pubblici Rappresentanti, offende l' autorità temporale, servendosi della stessa senza commissione del Magistrato, da cui l' hanno ricevuta, ed i Notari e Cancellieri perciò meritano castigo.

2. Tal era un caso successo, che un Prete eletto Cappellano amorevolmente per officiare una Cappellania di una Famiglia, ad essa Famiglia fece intimare una scomunica, per ridurre quell' Officiatura in Beneficio Ecclesiastico, e farsi

farsi Padrone della proprietà col mezzo delle Censure. Pure è dottrina indubitata, che simili Cappellanie o Mansionarie, come a Venezia si chiamano, sono di collazione mera Laicale, di quelle non si debba spedire Bolle agli Ecclesiastici, nè il Prelato se ne intromette, e il Cappellano non vi ha altra ragione, se non di ricevere il suo salario per il tempo che officia. Fu stimato termine giusto, e notoriamente Legale, che non ha bisogno di riguardo, e cautela, essendo giusto l'intimargli, che in pena di bando da tutto il Dominio non ardisse per lo avvenire dare alcuna molestia a quelli della Famiglia, e rimoversi dalle già tentate, come nulle e indebite, ma pretendendo alcuna cosa li chiami avanti il loro Giudice secolare.

3. Per rimediare al disordine prima che si faccia maggiore, dare un ordine generale da osservarsi da tutti gli Officiali in avvenire, la forma del quale s'intenderà da quello, che segue.

4. Il luogo, cioè l'Officio dell'Uditore della Camera Romana concede Monitorj a petizione di qualunque persona, che li dimanda contra qualunque persona non solo Ecclesiastica, ma anche secolare, in qualsivoglia genere di causa, nessuna eccettuata, sempre però con la clausola salutare in fine, che chi è aggravato compari, la quale cosa serve non solamente al profitto presente, che l'Officio trae, ma anche ad acquistare Giuridizione; perchè chi ha speso impetrandoli, usa ogni arte, acciocchè lo speso non sia per perduto. È per farli più facilmente ese-

guire, l'invia a tutti i Prelati ed Officiali Ecclesiastici, ed a tutti i Giusdicenti ed Officiali secolari: nondimeno gli Officiali fuori dello Stato Ecclesiastico non usano intromettersi, dal che tanto più appare l'abuso di Bergamasca. Onde il farsi esecutori di simili precetti Ecclesiastici non è senza diminuzione dell' autorità temporale. Non cessano mai a Roma di concederli, siavi pure chi li dimandi, e spenda; però di là non occorre sperar rimedio, ma si ovvierà l'abuso con impedire l'esecuzione, e gl'impetranti se ne asterranno.

La Giustizia di questo appare chiarissima, perchè non è dovere che sieno impetrati in causa temporale di qualsivoglia sorta, nè in causa Ecclesiastica in prima istanza; ma in caso di appellazione, in quello che tocca le cause Ecclesiastiche: gli Officiali Vescovili usano diligenza in non lasciarsi pregiudicare; dunque conviene, che anche il secolare rimedii.

5. Il rimedio sarà, che in niun caso mai Ministro secolare non dia loro esecuzione, ma sia lasciata agli Ecclesiastici, i quali acciocchè non eseguissero qualche cosa in pregiudizio del secolare, non possano in niun caso farlo senza licenza de' Rettori.

6. Che le parole del Decreto non fossero tanto universali, che comprendessero il Foro Vescovile della Città per molti rispetti; ma fosse concepito secondo questa formola, o simile: che nessun Officio o Magistrato della Città secolare, nè Vicario, o Giusdicente del Territorio, o Cancellieri, o

No-

Notari, o Ministri di quelli possano eseguire, o intimare alcuna sorta di Monitorio, mandato, o sentenza di Giudici, o Tribunali Ecclesiastici fuori del Dominio, nè sopra quelli fare relazione, o Atto di qualsivoglia natura; ma ciò sia lasciato a' Ministri del Foro Ecclesiastico, i quali però non possano divenire ad alcuna presentazione, intimazione, ovvero esecuzione di simili Monitorj, o Mandati, o Sentenza senza espressa licenza de' Rettori, che saranno di tempo in tempo nella Città.

Grazie.

SCRIT-

SCRITTURA

SOPRA LE COMUNITA' CHE SUPPLICANO BREVI A ROMA.

OGnuno può supplicare a Roma per cosa, che riputa appartenere alla salute dell' anima sua nel foro della coscienza ; ma non può una Comunità, che non ha anima distinta dall' anima de' particolari. Però è errore della Comunità, che fa senza licenza del Principe, massime se sia cosa non pertinente all' anima, come per fertilità, perchè non tempesti, ec.

E se si supplicò a Roma per la sterilità, temendo nascere da qualche Scomunica ignorantemente incorsa ; *absit*, che i Romani disingannassero, con tutto che sia dottrina contraria alla Cristiana, che insegna, che Dio manda, ec. per le scelleratezze, o bestemmie, assassinamenti, omicidj, adulterj, ovvero per esercitare la pazienza, e tenere gli uomini in officio ; per altre cause non si legge. Adducono un' altra Dottrina : Che per Scomunica ignorantemente incorsa : ciò fomentando serve ad aumentare la potestà, e far le Censure formidabili, per conseguire che niuno ardisca opporsi, ec. per render le sue Bolle *in Cœna Domini* in concetto di più, che se si offendesse la Legge divina con bestemmie, omicidj, ec. ma ignorantemente incorsa ec.

Ci

Ci sono due mali, uno di chi ricorre, essendo Comunità, ad altro Principe, sotto qualche pretesto, senza licenza del suo. L' altro di fomentare una tal dottrina inusitata, senza . . . . se appartiene alla pietà del Principe conservare la purità della Religione ne' Popoli, levare le opinioni, che per tali mali s' introducono.

Però fu consiglio d' impedire l' esecuzione di quel Breve. Conviene vedere, che s' impari a stimar quello, che offende Dio, non quello che si oppone alle grandezze umane della Corte, e che rende gli animi ec., mirandosi, ed apertamente spiegandosi, che la pietà consista nella Giuridizione Ecclesiastica. Ogni mutazione, che si faccia della dottrina, si deve abborrire, perchè Dio comanda, che si conservi pura. Esso ha espresso, che irrita l' ira sua.

E' novità perniciosa così l' estendere l' autorità Ecclesiastica fuori di termine, come il costringerla più del giusto. Stiasi al condannato da Cristo. Vi è interessata non solo la pietà, ma anche la tranquillità del Governo.

Quei di Palermo fecero una simil supplica. La Città di Messina ricusò di ricevere per se tal Breve, e disse, che essa non avrebbe detto tali impertinenze. Gregorio VII. ad uno Stato, che attribuiva i mali avvenimenti a' Sacerdoti, come scrisse ec. Vi è qui sotto, che per i rumori successi si volevano muovere le altre Città, e far credere stabili le altre Censure. Per soddisfazione del Popolo, essendo vicine le Roga-

gazioni ec. istituto di più di novecento anni, che vi si trovassero i Rettori con qualche straordinaria divozione. Dà questo un avviso di non lasciar niuna cosa non veduta. La Corte porta i suoi interessi, che non fanno per gli altri, ed ancora molte cose fa, che essa poi vede abuso, e rivoca.

SCRITTURA SOPRA UNA PROCESSIONE SOLITA FARSI IN ESTE.

SERENISSIMO PRINCIPE.

SOpra ciò, che mi comanda Vostra Serenità, dirò, che in Este per i tempi cattivi si fa Processione portando un Immagine. Nasceva competenza pericolosa, chi vi deputasse, i Canonici, o i Frati di S. Francesco. Pretendevano ciascuno a se appartenere l' assegnare luogo, ove si ponesse la detta Immagine. Furono considerati i punti.

Primo. Che non portando ragioni particolari, ma solo comuni, può essere che si dica ad un modo considerate le ragioni comuni, che vedute le particolari convenisse dire altrimenti.

Secondo. Sono due sorte di Processioni. Alcune del Clero solamente; ove nessun Corpo de' Secolari interviene se non i privati per divozione. In questi sono obbligati intervenirvi i Monaci, e Frati, nè questi hanno voce di ordinare la Processione, ma tutto appartiene al Prelato, e Canonici de' Preti. A questi tocca stabilire il tempo, la Chiesa, la via: a' Frati non tocca altro, che intervenirvi.

Oltre il Clero interviene qualche Corpo o Collegio Secolare, come Comunità. In queste viene ordinato il tempo, e la Chiesa di comun

con-

consenso de' Preti, e Secolari. I Frati non possono mettere bocca, ma sono tenuti osservare gli ordini.

Terzo. Da questi principj si può decidere. 1. Che i Frati restano esclusi dall' ordinare. 2. Che tocca a' Canonici, e Deputati di comun consenso. Le parti sieno d' accordo; il rimedio è facile, comandare a' Frati che stiano ne' loro limiti.

Quarto. Se sono in differenza i Canonici e Deputati, non si può levare la processione, nè il portare l' Immagine, il che sarebbe diminuire il culto divino, dare scandalo, fare attribuire a ciò tutti gl' infortunj casuali.

Quinto. Dare carico ad alcuno di concordarli. Al Vicario Vescovile non è servizio Pubblico, perchè inferirebbe autorità sopra i Secolari; sebbene l' ordine è del Principe, egli però userebbe lo stile ordinario Ecclesiastico, o provvederebbe non in virtù dell' ordine del Principe, ma comandarebbe a' Secolari, e si saprebbe fare valere questo atto a vantaggio suo, e pregiudizio degli altri.

Sesto. La causa è di Processione; ma essendo punto di quiete pubblica può trattarsi al Laico; vi è interesse comune anche al Secolare, e si può trattare anche per via straordinaria con chiamare, ed ascoltare le Parti. Se restasse difficoltà incomponibile, s' interponga l' autorità, secondo che parerà giusto a Vostra Serenità con la deputazione, che sarà stabilita.

Grazie.

SCRIT-

SCRITTURA

SOPRA L' OFFICIO DEL CONSERVATORE DELLA CLEMENTINA IN VENEZIA.

E' Stile consueto della Cancellaria Romana, quando il Pontefice concede alcuna grazia, deputare nella Bolla tre Ecclesiastici Esecutori, colla clausola che tutti tre insieme, o due di essi, o ancora un solo, mantengono la grazia concessa; e se gli Esecutori sono nominati col nome proprio, quella facoltà s' estingue colla loro vita; ma se sono nominati col solo titolo della Dignità senza alcun proprio, non solo comprende quelli, che si trovano qualificati della Dignità nel tempo della spedizione delle Bolle, ma ancora i successori nella Dignità stessa; sicchè morti quelli, la persona, a cui appartiene, può chiamare così bene uno o più de' successori in perpetuo; e questo non ha difficoltà alcuna. Perlochè nella Bolla di Clemente VII. del 1525. concessa al Serenissimo Andrea Gritti e Dominio per la riforma nell' elezioni delle Pievi, e Titoli di Venezia, avendo deputato il Sommo Pontefice il Vescovo di Baffo, l' Abbate di S. Gregorio, e l' Abbate di S. Tommaso de' Borgognoni colla suddetta clausola, che due, ovvero uno, nomi-

nan-

nandoli senza nome proprio, col solo nome della Dignità, acciocchè (così sono le parole della Bolla) quando fossero ricercati per parte del detto Andrea Gritti Doge, e di qualunque altro Doge, che fosse *pro tempore*, e del Dominio, pubblicassero solamente la Bolla, e con difesa efficace gli facessero resistenza per l'osservazione, reprimendo chi tentasse in contrario; è manifesto che in qualunque tempo qualsivoglia, che abbia una di queste tre Dignità, chiamato dal Principe e Dominio, deve fare l'officio di Esecutore.

Alla prima pubblicazione della Bolla fu chiamato il Vescovo di Baffo, il quale anche pare, che, mentre visse, perseverasse nell'officio di Esecutore. Dopo di questo fu ricercato allo stesso carico l'Abbate di S. Gregorio, il che fu conforme alla Bolla, nè per questo fu bisogno aver niun ricorso a Roma; quantunque quell'Abbate, allora deputato, fosse stato creato dopo la data della Bolla. Morto quello che si trovava l'anno 1525., e adesso ancora, se piacesse al Serenissimo Principe e Dominio ricercare l'Abbate di S. Gregorio, o quello di S. Tommaso de'Borgognoni, che vivono adesso, per Esecutori di detta Bolla, oppure il Vescovo di Baffo, se alcuno di presente tiene quel Titolo qualsivoglia di essi s'intenderebbe per quella deputato.

Ma perchè si dice, che dopo morto l'Abbate di S. Gregorio non fu chiamato alcuno de' tre, ma

ma il Vescovo di Torcello; è necessario presupporre, come cosa indubitata, che per non essere alcuno di questi presente in Venezia allora, o per qualche altro rispetto, si ottenesse dal Pontefice facoltà o per un Breve, o in parola col mezzo dell' Ambasciadore, di poter nominare un altro Prelato. E questo massime vedendosi che non solo quella volta fu nominato il Vescovo di Torcello, ma dopo ancora morto quello, fu nominato l' Abbate Pisani.

Ora nel tempo presente dovendosi fare nuova nominazione dal Serenissimo Principe e Dominio per le ragioni suddette, non fa bisogno aver alcun ricorso a Roma; perchè la grazia e concessione del Pontefice di nominare un Esecutore è perpetua: ma si può fare in uno de' due modi, ovvero nominando uno de' due Abbati di S. Gregorio, o di S. Tommaso (che il Vescovo di Baffo non credo che vi sia), ovvero seguendo lo stile usato dal 1591. in quà di nominare altro.

Io consiglierei, che per ogni buon rispetto si sostenesse la libertà usata fino al tempo presente: imperciocchè è cosa chiara nel Gius Canonico, ed appresso tutti i Dottori, che quando per alcun tempo è stata esercitata in qualche maniera una Giuridizione Ecclesiastica, si deve presupporre, che vi sia intervenuta dal principio tutta quell' autorità, o privilegio, che vi doveva intervenire; anzi che essa consuetudine, quando non vi fosse altro, induce privilegio, come di-

cono i Canoni, e i Dottori allegati (a). Anzi altri dicono di più, che la consuetudine val più che la grazia del Papa (b); ed ancora che la consuetudine quando vi fosse dubbio dev' essere presupposta per buona e lodevole (c). E vi sono Canoni espressi, e Dottori, che dicono che la consuetudine, sebbene non si sa il suo Canonico principio, dà Giuridizione (d). Per queste ragioni, le quali non hanno nè contraddizione, nè dubbio, il parer mio sarebbe, che il Serenissimo Principe e Dominio non si astringessero al presente ne' nominati nella Bolla. Ma siccome si è fatto per due volte dal 1581. in quà, così si seguisse a fare, nominando chi gli par più idoneo a questo carico; e presupponendo che legittimamente sia introdotta la consuetudine di fare ciò, poichè passando il tempo di venti anni, ed essendo esercitata due volte in azione, che è durabile per la vita di due uomini, è legittimamente prescritta (e), Non mancano molti Giudici Ecclesiastici in diversi luoghi, che esercitano Giuridizione per uso, nè possono mostrare il titolo,

(a) Q. 3. *cap. Conquestus dist.* 63. *Cap. Quia de verbor. signific. Cap. Super quibusdam cum Gloss. Cap. Cum. tanto de. contra &c. cum. Gloss. & Gloss. Cap. Mala dist.* 8.

(b) *Innocent. cap. Ad Apostolicam de Simon. Bald. p.* 1. *de successionibus Feudorum*.

(c) *Rebuff. de consuetud. in proem. num.* 8.

(d) *Cap. Cum. contineat de for. comp. Gloss. cap. Quando de. off. jud. ordin.*, *Gloss. cap. Conquestus q.* 3. *Covarruv. de praescript.* §. 3. *num.* 1. *allegans Bart.*, *Jasin.*, *& communiter DD. in C. morem d. de jurisdict. omn. jur.*

(e) *Silvester. Verb. Consuetudo num.* 98.

tolo, ma la consuetudine supplisce per le ragioni dette.

A questo non osta, che in una Parte dell' Eccelso Consiglio de' X. 1531. a 17. Febbrajo vi sieno queste parole, cioè: Il Reverendissimo Vescovo di Baffo presente Esecutore della Bolla Apostolica, ovvero chi sarà *pro tempore ad hoc* deputato dal Sommo Pontefice ad istanza della Signoria Nostra, imperocchè prima si può intendere della deputazione fatta per la medesima Bolla di Papa Clemente VII. soprannominata, perchè sempre il Serenissimo Principe e Dominio, nominando uno qualificato di qualsisia delle tre Dignità, quello *ipso facto* è deputato dal Sommo Pontefice per virtù di quella Bolla, ovvero (quello che piuttosto io credo) in quel tempo i Preti di Venezia non ben informati ebbero opinione, che alla nominazione di qualunque Esecutore convenisse aver una nuova deputazione dal Papa; il che non è vero per essere deputati gli Esecutori nominati col solo nome della Dignità, come si è detto; e però si vede bene, che meglio informati nel deputare l' Abbate di S. Gregorio, non v' intervenne altro che la richiesta del Principe, come era di ragione.

Conchiudo, che al presente si può per virtù della Bolla chiedere uno de' due Abbati, ovvero per virtù della stessa Bolla, congiunta colla consuetudine prescritta, richiedere qualunque altro Prelato; e che questo secondo partito per molti rispetti è piuttosto da essere abbracciato.

SCRITTURA

Estesa d'ordine degli Eccellentissimi Capi dell' Eccelso Consiglio DE' DIECI, sopra un' elezione di Suddiacono della Chiesa di S. Barnaba di Venezia, fatta l'anno 1620. da Monsignor Giovanni Tiepolo Patriarca.

Illustrissimi ed Eccellentissimi Signori.

NEl negozio del Titolo Suddiaconale nella Chiesa di S. Barnaba, dovendo in esecuzione del comandamento di VV. EE. dire il mio parere, per mettere tutto in chiaro, dirò prima quel tanto, che è proprio ed essenziale della causa, e poi considererò le molte cose, che fuori del caso sono state introdotte. E' antichissima Legge ed uso della Chiesa, che nelle Collazioni de' Titoli vacanti fosse provveduto di persone degne ed idonee per elezione del Capitolo, e confermazione del Prelato, il che fu anche osservato in questo Serenissimo Dominio. Ma dopo il 1100. per le guerre, che furono tra la Sede Apostolica e l' Impero, che disordinarono tutta l' Italia, due abusi furono introdotti: l' uno che alle volte i Capitoli eleggevano persone insufficienti ed indegne; l' altro che per negligenza, o per malizia, o per discordia degli elettori restava lungo tempo il Titolo senza la provvisione dovuta. Fatta la pace in questa Città fra Papa Alessandro III. e Federico I, Im-

Imperadore, quel Papa applicò l'animo al rimedio di questi due mali: e nel 1179. fece un Concilio Generale in Laterano, dove fu ordinato, che il Capitolo avesse sei mesi di tempo per far la sua elezione, il qual tempo passato si devolvesse la provvisione al Vescovo, che in altri sei mesi fosse tenuto a provvedere, il che non facendo si devolvesse l'elezione ad altro superiore Prelato, e finalmente al Papa; e se il Capitolo eleggesse persona indegna, parimente restasse privato per quella volta tanto di potere eleggere, e si devolvesse al Prelato la Collazione. Queste due Leggi furono per tutto ricevute, ed osservate anche in questo Serenissimo Dominio, e si camminò innanzi fino al 1400.. Quando due altri maggiori abusi ebbero ingresso, uno che i Titoli s'impetravano a Roma, e l'altro che anche i Vescovi si assumevano di conferirli, sicchè tra l'uno e l'altro i Capitoli restavano privi dell'elezione. Questi disordini non ebbero ingresso in Venezia così facilmente, come negli altri luoghi per la povertà e tenuità de' Titoli; ma quando fu tentata l'introduzione, la Serenissima Repubblica si oppose, prima colle sue Leggi, facendo rinunziare chi li avesse impetrati dal Papa o dal Vescovo, il che riuscendo sempre con confusione, e volendo secondo l'antico costume della Repubblica trattare le cose spirituali per mezzo del Pontefice Romano, prese partito di operare, che da quello fosse provveduto. E nel 1515. ricevè, o ricercò da Papa Clemente VII. rimedio al sopraddetto gravame

 del-

delle Chiese, cioè che veniva impedita l'elezione coll'impetrazione da Roma, o dal Vescovo. Il Pontefice per giustizia e per gratificazione condiscese ad ordinare, che l'elezione fosse fatta da' Capitoli secondo le leggi colla confermazione del Patriarca; e quando il Capitolo avesse fatte due elezioni successivamente riprovate, la terza volta il Patriarca solo potesse conferire il Titolo. Di quello che si avesse a fare, quando il Capitolo o per negligenza o per discordia non eleggesse, non parla Papa Clemente nè in quel Breve, nè in altri due dello stesso tenore: perchè il punto era deciso già dal Concilio Lateranense, come si è detto, e perchè il Principe non gli propose di rimediare a quel caso, che in quel tempo non era in disordine, essendo allora i Capitoli pronti a fare l'elezioni presto, perchè erano ancora in osservanza le Costituzioni Patriarcali, che ordinavano, che sepolti il corpo del Titolato, in 24. ore l'elezione si facesse; ma il disordine nacque, perchè avendo Clemente ordinato, come si è detto, che quando un'elezione fosse riprovata, il Capitolo avesse la facoltà di fare la seconda, quando il caso della riprovazione occorreva, il Capitolo non voleva eleggere altri, ed il Patriarca non poteva provvedere per la proibizione del Papa; onde nascendo discordie, disubbidienze, sprezzature, ed inconvenienti grandi. Papa Paolo IV. nel 1557., e poi Pio IV. nel 1560. a petizione ed istanza della Repubblica ordinò, che quando la prima elezione del Capitolo fosse

se riprovata dal Patriarca, egli prefiggesse un tempo a suo arbitrio, nel quale il Capitolo dovesse eleggere un altro; passato il tempo, se l'elezione non fosse fatta dal Capitolo, il Patriarca dovesse esso fare l'elezione del Titolo.

Stante adunque le cose narrate, che sono *in jure* ed *in facto* vere e chiare; si conchiude, che siccome non è inconveniente, nè pregiudizio al Clero, che dopo due elezioni del Capitolo riprovate il Patriarca solo abbia la collazione per Bolla di Clemente, e di più non è parimente pregiudizio al Clero, se dopo la prima riprovazione il Patriarca può prescrivere un tempo al Capitolo per fare la seconda, fra il quale non essendo fatta, si devolve l'elezione al Patriarca solo per il Breve di Pio IV. tutti impetrati dalla Repubblica; così non è pregiudizio alcuno, se il Concilio Lateranense di Alessandro III., accettato esso ancora dalla Repubblica, ha dato sei mesi di tempo al Capitolo per la prima elezione, passato il quale si devolve la Collazione al Patriarca: e non vale il dire, che di questo termine di sei mesi del Concilio Lateranense non ne parla la Bolla di Clemente, perchè non è quella sola, che ha da dare regola a' Titoli di Venezia; si ha da osservare quella ne' capi che dispone in quello, ch'essa non parla, si devono osservare gli altri Canoni e Costituzioni. E' termine legale indubitato, che dove non parla il Privilegio, si deve ricorso al Gius comune. La Bolla di Clemente non ordina, che sieno di legittimo Matrimonio quelli, che sono eletti ai

bia potuto fare la Collazione, essendo passati i secondi sei mesi; che è il termine suo, sicchè la Collazione fosse devoluta al Papa, e per risolverne ho studiato, e veduto, che i Canoni rimediano alla negligenza e mala volontà, ma non comprendono l'impossibilità; sicchè così al Capitolo, come al Prelato corrono i sei mesi dal tempo che cominciano a sapere la vacanza, e che non sono impediti dal fare l'elezione; ma quando non sanno la vacanza, ovvero vi è impedimento, il tempo non corre. Però al Capitolo sono corsi sei mesi immediatamente dopo la vacanza veduta da lui, e niuno gli ha posto impedimento, onde la sua facoltà in sei mesi è spirata. Ma dopo che per discordia e mala volontà del Capitolo fu devoluta l'elezione al Cardinal Patriarca Vendramino, essendo da quello impedito dal fare la Collazione, durato l'impedimento tutta la sua vita, non incominciarono mai i sei mesi suoi del termine Patriarcale.

Per queste ragioni io tengo senza dubbio alcuno, che la Collazione fatta da Sua Signoria Illustrissima e Reverendissima sia Canonica e valida, fondata sopra le Leggi della Chiesa, non contrarie alla Bolla di Clemente, nè pregiudiziali al Clero, e che l'esempio dev'essere imitato in casi simili, che seguiranno, e per espressione del mio riverente parere stimo, che non vi sia bisogno aggiungere altro.

Nondimeno perchè vedo molte cose introdotte fuori del caso, ho stimato bene il toccarle

per

per maggior chiarezza della verità. E primo quanto alla Parte del 1529. quella parola delle impetrazioni ed accettazioni pregiudiziali a' Capitoli, cioè quando l'elezione se gli spetta *de jure*, e gli sia occupata ed usurpata dalla Dataria o dal Patriarca, non quando il Capitolo per sua colpa è privato dell'elezione, e che quella sia devoluta ad altri. E che sia il vero lo dimostra la Parte seguente del 1532., la qual dichiara, e ristringe quella del 1729., dicendo che non intende comprendere la Collazione, che tocca al Patriarca solo la terza volta, e se si avesse avuto a fare un' altra Parte dopo del 1560., conveniva accettare anche la Collazione del Patriarca la seconda volta, spirato il termine da lui prefisso per il Breve di Pio IV., l'impetrazione del quale fatta dalla Repubblica è equivalente ad una deliberazione del Consiglio, adunque la Parte del 1529. si ha da intendere di quelle impetrazioni, che sono fatte quando al Capitolo *de jure* tocca, e non quando non gli tocca: e nella Bolla di Clemente, della quale le citate Parti parlano, si dice lo stesso espressamente, cioè che i Titoli sieno eletti da' Capitoli, *vel per alios ad quos pertinet*, per esserci i casi, ne' quali non tocca più al Capitolo, ma al Patriarca e ad altri.

Le Parti del 1531., e 1538. non parlano della elezione; ma del modo di pubblicarla colla precisa cognizione del Conservatore, che per la Bolla viene deputato, per conservare quello ch' essa determina, esaminando le azioni Capitolari, ed at-

attendendo se la Bolla è osservata; e l'ordine è, che fatta l'elezione dal Capitolo, viene presentata al Conservatore, essendo approvata da quello, si và al Patriarca per l'esame, è confermazione dell'eletto, in modo che il Conservatore è giudice degli Atti del Capitolo, non di quelli del Patriarca.

Quanto al caso del 1584. pare che fosse fatta giustizia, perchè le due riprovazioni senza dubbio si hanno da intendere fatte dal Patriarca, e quella del Conservatore non può andare in numero, perchè il Conservatore non può fare devoluzione.

Il caso del 1594. io non l'intendo. La Terminazione è espressa in un modo, che mi par contrario di diretto a' Canoni ed alla Bolla; però altro non ne dico. Il taglio che fece l'Eccelso Consiglio della Terminazione degli Eccellentissimi Capi del 1609. fu di giustizia, perchè il tentativo di mettere un quinto, che non era Titolato di quella Chiesa, fu una notoria nullità, e l'elezione, che fosse stata fatta con l'intervento di quello, sarebbe stata invalida e in giudizio e in coscienza; nè serve al nostro proposito, siccome mancò le due Lettere della S. Congregazione di Roma fanno in conto alcuno al proposito presente.

Quanto a quello che la Collazione fatta dal Reverendissimo Patriarca sia in virtù di una licenza, della quale Sua Signoria Illustrissima non faceva menzione, e non se ne trova nota; se vi sia o non vi sia nol posso dire, non lo sapendo;

do; ben dirò che ve n'è sufficiente fede nella intimazione de' diciotto Luglio, dove si dice al Pievano ed a' Preti d'ordine degli Eccellentissimi Signori Capi, che non facendo l'elezione in termine di giorni otto, sarà eletto d'ordine di Sue Signorie Eccellentissime uno, che parerà migliore; ma che il Reverendissimo Patriarca non abbia fatta menzione, è stata una grandissima prudenza e riverenza, nè altrimenti deve portarsi un Prelato col suo Principe.

Per quello che si dice, che questo sia un aprir porta a' Patriarchi di usurpare le Collazioni de' Titoli, quattro cose si possono opporre. Prima, che più larga porta è la Collazione alla seconda riprovazione per la Bolla di Clemente; ed alla prima dopo il termine per quella di Pio IV.; e siccome non resta quella aperta, perchè la provvisione del Patriarca in quei casi solo vale per quella volta, così questo caso non lascia porta aperta. Seconda, questa è una porta che sta a loro mutarla, e terrapienarla; che facciano l'elezione ne' sei mesi, che mai non venirà il caso. Al proposito del che devo aggiungere che tre modi sono assegnati dalle Costituzioni Patriarcali di fare quest' elezioni: lo Scrutinio, le Ballotte, ed il Compromesso, e tutti tre sono approvati da' Canoni; onde quando il Capitolo de' Preti sarà di numero pari, potranno sempre col Compromesso venire alla risoluzione, e certo è cosa degna di maraviglia, che in sette anni quattro Preti di S. Barnaba non abbiano potuto trovare in tutta Ve-

ne-

nezia una persona dabbene, in cui compromettessero questa elezione. Terzo: Quello ch'essi vorrebbero, cioè che i Capitoli potessero star sette anni senza Titolo, e quanto più a loro piacesse, serve a distruggere totalmente i Titoli, che è il peggio di tutti. Quarto: nel Sinodo del Cardinal Priuli del 1592., quel Patriarca intimò al Clero, che l'elezioni fossero fatte nel tempo da' Canoni prescritto, ed esso non reclamò, nè si oppose; per il che si vede chiaro, che non vi era da opporre, sebben ora mostrano d'avere, senza però allegare alcuna cosa, come si converrebbe fare. Se essi pretendono sostenere queste assurdità, che un Capitolo possa tener un Titolo vacante sette anni, e quanto più gli piace, contra un Decreto di un Concilio Generale, già quattro secoli da tutto il Mondo osservato, credo che troveranno poco assenso al Mondo. Se confessano, che questo sia male, ma credono esservi altro rimedio legittimo; questo era l'officio loro, quando videro la dilazione del Capitolo di San Barnaba passar all'esorbitanze di andare al loro Prelato, e rappresentarlo, e non opponersi al rimedio canonicamente applicato senz' allegare ragione.

Questo è quanto ho stimato dover rappresentare a VV. EE. in buona coscienza, sottomettendolo alla somma loro sapienza.

SCRIT-

CONSIDERAZIONI

Sopra la elezione di D. Ottavio Salvioni alla Pieve di S. Giuliano di Venezia, il quale era stato riprovato dal Patriarca, ed aveva appellato al Nuncio Apostolico.

1621.

AVendo il Salvioni appellato dalla rejezione ed esame fatto dal Patriarca al Nuncio, l' Uditore del Patriarca venne in Collegio contra tale appellazione, ed espose: che dal Senato fu impetrato da Pio IV. un Breve, che qualunque fosse rejetto dall' esame delle Pievi non potesse appellare dalla rejezione, inibendo anche a' Nuncj di ricevere o ammettere le appellazioni, il che d' allora in quà è stato osservato inviolabilmente; il solo Nuncio medesimo contravvenne; che il Patriarca stima ciò esser di pregiudizio al Patriarcato, e al Juspatronato di Sua Serenità in quello, ed all' indulto di Pio IV.: oltrechè vi è un Ordine del Concilio in simile proposito, una Bolla di Pio V., e dichiarazione della Congregazione. A questo fu detto, che l' Uditore del Nuncio non ha trasgredito i termini, nè fatto pregiudizio alle ragioni del Patriarca. Il Concilio ordina, e Pio V. in questa materia, che nessuna appellazione è devoluzione proibisce a' Nuncj di Venezia di ricevere appellazioni di queste tali ri-

pro-

provazioni. Ma il Nunzio non ha ammesso il Salvioni all'appellazione, perchè sia stato indebitamente riprovato, ma perchè in quell' esame non sia stata osservata la forma prescritta dal Concilio, Decreti della Congregazione, e delle Costituzioni Patriarcali, e Sinodali di Venezia, che così parla appunto la inibizione. Se il Prete potrà provare questo, sebbene fosse il più ignorante uomo del mondo, il giusto vorrà che quell' esame sia annullato: e con tutto che dalle Scritture paja certissimo, che sia stato usato, quanto conveniva osservarsi; nondimeno se il Prete crede di provare altrimenti, non se gli può negare la dovuta udienza e giustizia, ma frattanto non resta sospesa la riprovazione del Patriarca, ma resta con la potestà di proseguire alle convenienti, che così ordina il Concilio, ed in questo il Nunzio ha osservato i termini, dichiarando espressamente che non s' intende far restare cosa alcuna in sospeso, però resta in vigore la covocazione Patriarcale della Contrada per la nuova elezione, e si ha da camminare in quella, e in tutti gli altri atti in coseguenza. Non si mette in giudizio l'esame, quando sia fatto nella forma dovuta e necessaria, che questo è la disposizione del Concilio, e di Pio IV., della Congregazione, e di Pio V., ma si può ben trattare di vedere, se nella forma dell' esame vi sia mancamento essenziale, il quale se non vi sarà, il Prete sarà condannato nelle spese: esser bene l'elezione del Pievano, proceda innanzi prima che nasca-

ca maggior disordine, perchè così resta il Principe senza interessarsi, per poter sempre operare quello che sarà conveniente: e fatta nuova elezione, ovvero si accorderanno insieme, ovvero litigheranno tra di loro senza necessitare il Patriarca a trattare con Roma, nè rigettare le inclinazioni buone, vedendo aver necessità di appoggi, anche nel sostenere le cose tanto giuste, nè si farà una novità mai più successa in Venezia, che di tanti rejetti mai più alcuno non si è appellato.

I Proccuratori e Compatroni delle Chiese esposero in supplica, che il Prete altre volte è stato esaminato, e ammesso anche dal Patriarca per amministrar Sacramenti in quella Chiesa; però doveva senza altro esame investirlo nella Pieve. Risposta. Questo nasce dal non saper le cose; è tanto lontana dal vero l'assertiva, che se fosse nominato ad una Pieve il primo uomo del Mondo, conosciuto ed esperimentato da tutti di perfetta scienza in molti esami per altri rispetti, e la sufficienza ne fosse notoria, se il Prelato l'ammettesse senza nuovo esame proprio a quello, l'ammissione sarebbe nulla con l'investitura, e con tutte le altre cose seguite dopo, e sarebbe necessario venire all'esame; e ammesso rinnovare l'investitura, e Bolle, ed altre cose prima fatte, per la invalidità delle precedenti. Tanto l'esame attuale a quell'effetto proprio è riputato necessario. E questo è così chiaro nel Concilio di Trento, e per uso di tutti i Regni, dove è ricevuto, che non si

può

può mettere in difficoltà.

Appresso gli stessi affermano, che per non essere approvato all'esame il presentato da loro, è fatto pregiudizio al Giuspatronato. Risposta. Che è deciso il contrario dalle Leggi Ecclesiastiche, che non solo per non esser ammesso uno, ma se fossero riprovati il secondo ed il terzo, mai non si può pretendere fatto pregiudizio al Giuspatronato. Il Cardinal Priuli nel 1591. riprovò sei Pievani eletti in sei contrade, ed in quella di Santo Eustachio riprovò il primo ed il secondo, nè però pregiudicò; nè punto resta intaccato l'onor de' Patroni, perchè quelli non fanno prova della sufficienza prima di venire all'elezione, e quando il Patriarca non potesse riprovare il presentato trovandolo insufficiente, l'esame sarebbe vano. Nè si può dire: se riproverà tutti, finalmente tirerà a se il gius di far i Pievani; questo disordine non è mai nato. Con queste leggi ed ordinazioni vivono tutti i Regni e Stati Cattolici: non possono mutarsi per un cattivo pensiero di cosa mai successa. Sono cose troppo chiare.

In terzo luogo stimano sufficiente il Pievano, perchè è stato ammesso ad amministrare i Sacramenti. Risposta. La patente conchiude il contrario per ammesso non assolutamente, ma a beneplacito, che vuol dire, che non è conosciuto idoneo assolutamente, ma per fare prova, se esercitandosi può diventare sufficiente. Questo è costume di tanti Vescovi d'Italia, che per la penuria di buoni soggetti ammettono a

tempo i mediocri per farne prova, se studiando ed esercitandosi possano imparare; e quando pare loro li riesaminano; e non riuscendo di buona sufficienza levano loro la facoltà, e più non li ammettono. Ma un Pievano per delitti commessi dopo, così non può ametterlo a beneplacito per farne prova, ma se gli riesca una sufficienza compita, e conveniente al carico. Se il Prelato ammette quelli, che non sono Pievani, se li esamina, lo fa per suo discarico; ma se li conosce buoni, può ammetterli senza esame, ed esaminandoli non è tenuto avere gli Esaminatori, i quali non può eleggere esso, ma sono eletti dal Sinodo, e senza questi non può esaminar i Pievani.

Per quarto dicono, che nell'esame sono state proposte quistioni ardue; che si è smarrito e confuso per la presenza dell'Vditore. Risposta. Le quistioni sono notate: sta in fatto.

Per quinto considerano, che non potendo così comparir al Nuncio, si prenda un'altra strada per la confermazione dell'elezione. Risposta. Che si sarebbe desiderato, che essi proponessero qualche strada; che se essi interessati non la vedono, che speranza vi è che altri la trovi; Massime con questa ripugnanza; che il Salvioni è ricorso al Nuncio, e questi ricorrono al Principe. Certo queste due vie non possono capitare allo stesso fine, nè si vede alcun termine di giustizia per soddisfare i supplicanti. Il Concilio non vuole, che per le appellazioni sia sospesa la rejezione. Pio V. ordina, che se

sarà

farà ammesso un indegno, se gl'interessati appellano, resta sospesa l'ammissione; ma l'appellazione, che fa il rejetto, non sospende, mentre nel 1560. Pio IV. proibisce al Nuncio ricevere le appellazioni, e le irrita, se le ammette.

Per via di giustizia non si può discostare dalle leggi sopraddette del Concilio, di Pio V., e dichiarazione della Congregazione, e per conto d'appellazione, anche secondo il Breve spirituale di Pio IV. nel 1560. ad istanza del Senato, che in causa di rejezione il Nuncio non possa ammettere appellazione, nè procedere in alcun conto ad istanza de' riprovati con Decreto irritante, se facesse in contrario. E l'appellazione per le Leggi suddette non può impedire, nè sospendere, che non si proceda innanzi, che così il Concilio ordina.

Per via di grazia è dovere, che il Principe impetri ogni cosa, ma non è giusto, nè onorevole, che alcuno si vaglia di quella, se non ove la coscienza e il decoro restino salvi. Se il Prete è veramente insufficiente, il giusto vuole, che non si cerchi cosa contra la coscienza del Patriarca, nè degli Esaminatori, nè mero è decente, che il Principe la ricerchi; ma se è sufficiente, e si fosse confuso, si potrebbe far officio, certificandosi però prima della real sufficienza, acciocchè l'officio non riuscisse con grande ed esorbitante malignità pubblica, e sarebbe un esempio pernicioso: però mai non deve alcuno consigliare ad intromettersi senza

prima certificarsi di una vera e reale sufficienza del Prete.

Nel progresso di questa causa furono considerate nel procedere del Nuncio molte cose importanti, che sarebbero apertura per introdurre, che i Nuncj assumessero in se l'istituzione di tutte le Pievi di Venezia, ed inoltre non tenessero conto alcuno de' Privilegj, che la Serenissima Repubblica ha dalla Sede Apostolica nelle altre cause spirituali. Dal Patriarca Diedo molti Preti furono riprovati, eletti a Pievi o a Titoli; non ebbero ardire di tentar altro, perchè Paolo IV. si era dichiarato in altre occasioni voler conservare l' autorità Patriarcale. Morto il Patriarca suddetto, tutti quelli, che erano stati riprovati da lui, appellarono al Nuncio di quel tempo, e fu la confusione così grande, che il Senato stimò necessario provvedervi, e fece impetrar un Breve da Pio IV. successore di Paolo IV., nel quale il Pontefice avvocò a se tutte le liti pendenti, le estinse, ed impose a' Preti riprovati perpetuo silenzio, e comandò, che per l' avvenire in qualsivoglia altro Giudizio non si potesse ricevere appellazione, nè procedere in cause di tal natura con Decreto irritante, se da essi Nuncj o Giudici fosse fatto, o tentato di far altrimenti. Dalle molte istanze del Senato fatte per ottener quel Breve, si può congetturare il disordine, come riuscirebbe anche al presente, chi lasciasse ec.

Il Nuncio nel principio del negozio s'intromise

mise con termine tollerabile, nè ammise il Prete ad appellare dalla riprovazione, che così avrebbe contravvenuto al Breve suddetto di Pio IV., ma ammise l' appellante, che la dovuta forma nell' esame non fosse stata osservata.

Però l' incamminamento della causa doveva essere; vedere se nell' esame era intervenuto difetto, o che gli Esaminatori non fossero Sinodali, o che non avessero giurato, o vi fosse altro difetto essenziale, e se non si trovava difetto essenziale, licenziar il Prete. Se vi era, ordinar che l' esame fosse reiterato; che tale fu il principio della causa dell' appellazione, e si vede dalla inibizione, che tale doveva essere il fine. Ma il Nuncio non è stato in quel termine, ma ha assunto a se l' autorità di esaminare, di deputar Esaminatori, che grave lesione della autorità Patriarcale, ed un esempio ne' casi avvenire di tirar nella Cancelleria del Nuncio le appellazioni delle Pievi e de' Titoli. Così si vede tutto mutata la causa dal suo principio.

Era tanto passato oltre il Nuncio, che aveva tagliato il Breve impetrato dalla Repubblica da Pio IV., ed aveva investito il Pievano, e datogli il possesso; novità mai più fatta, e diversissima dall' ammettere le appellazioni dalle rejezioni di esame in caso di difetto essenziale, acciocchè sia osservata la forma legittima. Ma questo era deputar Esaminatori, e far l' esame innanzi a se, alle quali cose la sua autorità non si estende. Ma questa è causa pura Ecclesiastica, e le ragioni sono Ecclesiastiche; però

 non

lato dalle cose fatte dal Nunzio con citazione alle Parti termine un mese, in uno de' tre modi si può procedere, o rimediando quì, e tenere i pregiudizj e il torto; e questo ha un solo modo, che è far che il Prete si ritiri, e non passi più innanzi; o non volendo far questo, perchè la causa è portata a Roma, là vi sono due modi. Primo lasciar seguire la causa in Congregazione tra il Fiscale del Patriarca ed il Prete: secondo, che il Papa avvochi a se la causa, e la estingua imponendo silenzio al Prete, come fu fatto in simile occasione, come di sopra è detto; il che essendo successo bene, e con soddisfazione di ambe le parti, cioè di Roma, e della Repubblica, ed essendo stato usitato, forse è partito senza difficoltà.

Addì 14. Dicembre 1622.

Parere di F. Paolo, se le Leggi della Repubblica proibiscono ad un Cardinale Figliuolo del Serenissimo Principe di poter ottenere e ricever Beneficj Ecclesiastici

Considera, che per risoluzione di questo non si ha da far fondamento se non sopra la deliberazione dell'anno 1523., perchè la deliberazione seguente del 1578. altro non opera se non oltre il comprendere i Beneficj, aggiugne anche le pensioni Ecclesiastiche, e quella del 1615. non aggiugne cosa di più, salvo che estende la pena stabilita contra gli Ambasciadori, ed altri impetranti beneficj contra le Leggi.

La Deliberazione suddetta del 1523. esser espressa con parole generali, ordinando, che gli attinenti del Serenissimo Principe posti *in Sacris* innanzi l' elezione di Sua Serenità debbano restare co' Beneficj, che avranno, ma non possano impetrarne, ovvero accettarne alcuno.

Questa espressione così generale rende la risoluzione ambigua: imperciocchè chi vorrà aver per compresi i Cardinali, potrà fondarsi appunto sopra la generalità, che include tutti: chi vorrà averli per eccettuati, potrà dire, che per la preminenza della dignità del Cardinalato non si devono reputar compresi in Legge alcuna non favorevole a loro, se di essi non si fa espressa menzione.

 Non

Non poterſi far fondamento ſopra eſempj; perchè dopo il 1523., tempo della Legge non vi è ſtato Cardinale Figliuolo del Principe; e chi voleſſe valerſi dell'eſempio dell' Cardinal Domenico Grimani, che fu innanzi queſto tempo, dovrebbe moſtrare, che egli abbia ricevuto Beneficj dopo l' elezione del Padre in Doge; e chi dall' altro canto voleſſe valerſi in contrario, potrebbe dire, che appunto anche per cauſa di lui foſſe fatta la deliberazione, poichè la Legge è fatta in vacanza del Doge Grimani.

Appreſſo tutti i Dottori Canoniſti ritrovaſi queſta propoſizione ſoſtenuta per maſſima indubitata, che negli Statuti non favorevoli i Cardinali non ſono compreſi ſe non ſono ſpecificatamente nominati, e ritrovarſi aſſerzioni più ampie, cioè che ſono un medeſimo corpo col Pontefice, come membri di un Capo, che partecipano i Privilegj del Papa, che ſi uguagliano a' Re, ed altri.

Ma queſto patir la riſpoſta, che s' intendano non compreſi dalle ordinazioni Eccleſiaſtiche, non dall' altre.

Eſſer vero poterſi cavar una probabilità, come dire, ſe non eccetuati dalle Leggi Eccleſiaſtiche, tanto più dovranno eſſer ecccettuati dalle Secolari.

Dall' altro canto le Leggi Secolari non aver conſiderazione a' gradi Eccleſiaſtici, che ſi fanno maggiori o minori ad arbitrio del Papa, ma riguardarli tutti in generale, come dipendenti dal Sommo Pontefice.

Poterſi addurre diverſi caſi, ne' quali ſi dimo-

ſtre-

ſtrerebbe con molta apparenza, che la Legge non può aver luogo ne' Cardinali ſenza riuſcita di qualche inconveniente.

Poterſi a tutti queſti riſpondere in una parola, che tutte le Leggi ſono ſoggette a queſta imperfezione di dovèr eſſere limitate ne' caſi con eccezione o di Perſona, o di negozio, ma in tal occorrenza il rimedio è ricorrere alla diſpenſa, ovvero alla grazia, non dicendo che il caſo non ſia compreſo, ma bensì che merita eſſer eccettuato o per diſpenſa o per grazia.

Quello che più di tutto ſi può dir con fondamento è, che la propoſta ſia dubbia, ed eſſendo il punto della conſiderazione, ſe la mente pubblica ſia ſtata d'aver i Cardinali per incluſi, o nò (1), paſſare per la via della dichiarazione; atteſo che ſi diſputa per le regole legali l'intelligenza della diſpoſizione del vivente, che può eſſer da lui dichiarata, non può da altri ricever dichiarazione.

Il maggior Conſiglio vive, onde la dichiarazione par che reſti ſua propria.

Queſto eſſer quello, che ho creduto di conſiderare in un negozio, che dipendendo dalla volontà non può ricever regola d' altra parte.

LET-

---

(1) Dalle leggi Pubbliche non è eſcluſa qualunque perſona. I Cardinali ſono Individui dello Stato, onde i medeſimi alle leggi del Principe ſono ſoggetti. Fu chimerica invenzione de' ſecoli barbarici riputare i Cardinali uguali a' Re nel temporale, e ſuperiori a' Veſcovi nello Spirituale, mentre Eugenio IV. introduſſe ſiffatte opinioni per iſtabilire l' Univerſale Monarchia Pontificia.

LETTERA DI F. PAOLO

AUTORE DELLA STORIA DEL CONCILIO DI TRENTO

SOTTO IL NOME

DI PIETRO SOAVE

All' Abbate di S. Medard Francesco Horman Consigliere nel Parlamento di Parigi, tratta dall' Originale, e stampata in Francese, indi in Inglese, onde fu tradotta.

Voi mi avete fatto un gran piacere avvisandomi con una vostra lettera de' 28. Giugno, ed insegnandomi i mezzi, con i quali il Re Cristianissimo pretende di disimpegnare i suoi Dominj.

Desiderarei fortemente di sapere, se dopo siasi fatto alcun Decreto di considerazione, e d'importanza toccante gli affari Ecclesiastici. Mi pare, che non vi sia cosa più degna di Voi, quanto d'impiegare il vostro spirito nello studio della Teologia, e della Storia Ecclesiastica. Sono persuaso, che Voi di già avrete tutto quello, che fa di mestieri per riuscire in questo disegno, di

di maniera che Voi non averete bisogno di essere guidato da qualsisia persona, e molto meno da me, che da verun altro. Io non voglio nulladimeno mancar d'ubbidirvi, e vi partecipo il mio sentimento intorno alla strada, che deve tenersi da un uomo sincero, e senza passione. Per incominciare dalle Scolastiche, sopra le quali particolarmente Voi ricercate il mio parere: io vi dirò, che bisogna esser fermo sopra le sue massime contra quegli Scrittori, che ci danno le loro decisioni a guisa di Magistrati con un *respondeo dicendum*, quasi fossero Giudici Sovrani; e che bisogna leggere piuttosto quelli, che difendono le loro opinioni in maniera riservata; e che nelle cose non decretate si astengono dal rifiutare gli altri come Pedanti.

Quelli dell'Università di Parigi, allorchè sono state spacciate certe opinioni, hanno per lungo tempo seguitati i sentimenti migliori, ma l'ultimo, che in far questo si è fatto conoscere come Dottor sincero, fu Dottor Guglielmo Occamo, il quale con tutta la sua barbarie è uno Scrittore giudiciosissimo. Io l'ho sempre stimato sopra tutti gli altri Scolastici. L'opera sua sopra le Sentenze rende la mente degli Studiosi penetrante, ed atta a giudicare. I suoi Dialoghi, dove egli passa dalle materie specolative alle pratiche ed usuali, sono molto stimati in quei Paesi, però dove è permesso di leggerli. Warthon tratta molto bene le cose, che egli ha toccato; ma il suo disegno non fu di trattare a fondo le materie tutte. S. Tommaso è universalmen-

mente seguito da' Gesuiti, e da' Prelati, perchè è un Autore molto facile, e che non lascia luogo di dubitare, anzi egli risolve molto più di quello dovrebbe. Se Voi vi determinate a leggerlo, dovete essere molto accurato nell' esaminare quegli Scritti, che contengono la maggior parte delle sue prove. Avvertendo esser egli nel numero di quegli Scolastici, de' quali io vi ho parlato fin da principio. Se voi voleste leggere le controversie, che si agitano presentemente nel mondo, è d' uopo, che vi mettiate bene in mente, che gli Scrittori di diverso partito a motivo della passione, che ciascheduno ha per il suo, eccedono molto nell' accomodare le cose a modo loro, e nel vedere negli antichi Autori, non già ciò che vi è, ma ciò che vorrebbero che vi fosse. Per questo è necessario a lor riguardo di usare quella precauzione, che è necessaria ad ogni buon Giudice, cioè di non giudicare senza aver prima udite ambedue le parti. Per riuscire nello studio della Storia Ecclesiastica, fa di mestieri avere alle mani la Cronologia de' Principi, e degli altri uomini più celebri del Mondo, i tempi, ed i Paesi, ne' quali essi sono vissuti. Leggendo gli Storici è d' uopo star molto guardingo, imperocchè la maggior parte sono parziali, quando raccontano qualche fatto contenzioso. Sogliono essere sinceri gl' Inglesi, Matteo Paris, Orroden, Valsingham fra' Moderni. La Storia più vera e più degna di fede deve trarsi dalle Lettere de' Santi Padri, e dagli Autori contemporanei di quelli.

glia

glia Secolo; ma soprattutto si deve conservare in leggendo una perfetta neutralità, senza permettere, che la testimonianza di un Autore getti profonde radici nella mente, mentre in tal caso non resta più luogo alla verità, che Voi potreste molto più probabilmente discoprire nel progresso de' vostri Studj.

Ma eccovi a mio parere una regola generale, ed infallibile per tutte le difficoltà, che voi potrete incontrare nel corso de' vostri studj, voi dovrete consigliarvi co' Gesuiti per risolvere poi in tutte le cose direttamente all' opposto di quanto essi vi diranno. Il Parlamento, per quanto Voi dite, sta come una Diga, che gl' impedisce d' inondare, ma io mi accorgo, che l' acqua si accresce, e la terza della Diga va scemando, ciò che fa molto temere. Noi siamo quì per verità liberati dalle loro persone, ma non dalle loro persecuzioni, e dalle loro insidie, di maniera tale che io non so ancora, se si debbono aspettare mali più grandi dalla loro presenza, che dalla loro assenza. Ho incominciato a credere per quanto mi manifestano le cose presenti, che essi sieno stati richiamati in Francia per preservare quel Regno da quei maggiori infortunj, che il loro esilio avrebbe cagionati; e forse io non m' inganno. Voi mi stimate troppo credendomi degno di entrare fra le mire de' Gesuiti; io non sono in rango abbastanza elevato per essere colto da questo fulmine folgoreggiante, quando pure essi non fossero nel numero di quei curiosi, che nulla trascurano anche fra le cose più

minu-

minute; del che io dubito assai. Comunque sia, ognuno si trova esposto a' pericoli, e noi dobbiamo interamente rimetterci nelle mani di Dio, particolarmente allora quando la prudenza umana si ritrova di niun valore. Io vi supplico di onorarmi qualche volta con le vostre lettere, senza per questo mettervi in necessità di scrivermi in Italiano, imperocchè sebbene io vi rispondo nel linguaggio mio naturale, mi riesce però indifferente il leggere le vostre lettere in Italiano, come in Francese. Prego Dio, che vi doni una perfetta felicità, e vi bacio umilmente le mani.

Venezia 22. Luglio 1608.

RI-

RISPOSTA DATA
DA
F. PAOLO SERVITA
A
PAOLO V. SOMMO PONTEFICE
SOPRA L'INTERDETTO DA ESSO FULMINATO CONTRA
LA SERENISSIMA REPUBBLICA DI VENEZIA.

NON vi è cosa, che più inciti gli uomini ad una presta deliberazione, e ad una ardita risoluzione, quanto aver nell'animo una passione di affetto, che infiammando gli spiriti, violenta la natura a far cose tutto contrarie all'opinione, ed alla volontà. Per questa pieno di ardente desiderio, di Religiosa divozione, e di divoto obbligo a quella Santa Sede, sperimento in me stesso esser vero quello, che disse Cristo Pontefice del Cielo a Paolo allora Sau-

Saulo: *Durum tibi est contra spiritum calcitrare*; mentre nè pur io posso resistere allo stimolo della passione, che m'ingombra l'animo, ed a viva forza mi spinge a ragionare alla S. V. quello, che le conviene per beneficio della Chiesa, per conservazione de' suoi stati, per pace d' Italia, e per onorevolezza di quella Santa Sede, e similmente a manifestar le ragioni patentissime, che hanno dal canto loro i Veneziani tanto divoti suoi Figli, quanto Ella benigno Padre; tanto indefessi difensori di quella Sede, quanto essa verso di loro grata riconoscitrice, acciocchè eccitata dallo stimolo della sua pura coscienza si rimova da ciò, che finora ha operato contra questa Repubblica, ed insieme conosca il mio riverente ardire, ed il mio giusto desiderio; il che confido maggiormente abbia da succedere, conoscendola benigna nell' ascoltare, pronta nell' esaudire, paziente nell' accettare l'esortazioni, che le vengono fatte da persone ancorchè basse, e neglette, come son io, rispetto alla sua sublimità, santità, ed autorità, perchè è chiara, e manifesta fama, che sia adorna di tutte le virtù, che possono cadere in ben ordinatamente, e che come tale si mostra degna del Pontificato, come il Pontificato è degno di lei. Perciò, Beatissimo Padre, devo anche sperare, che accetterà in buona parte quanto da me con questa rozza mia, ma ben affettata lingua le sarà profferito ad onore, ed interesse non meno della Repubblica, che della B. V., alla quale supplichevoli prieghi viene ora

a porgere, acciò si rimovi da quegl' Interdetti senza cagione fulminati contra questa Repubblica.

Se nella Città di Venezia, Padre Santo, fossero disprezzati i Tempj, violati gli Altari, contaminate le cose Sagre, se fosse annullata, o sminuita la Fede, se fossero vilipesi i Sagramenti, disprezzate le Leggi della Chiesa, se negassero l' autorità Pontificia Spirituale, se finalmente facessero contra la volontà, ed Istituti di Dio; allora sì, che meriterebbero di essere interdetti, scomunicati, e privi della sua santa Protezione. Ma, Beatissimo Padre, qual Città è più divota alla Santa Sede? Quale più *Religiosa*? In quale si frequentano più i Santissimi Sagramenti? Dove più si esercita la Carità? La Pietà? La Fede? l' obbedienza? Certo pare, che l' architettrice mano di Dio abbia ordinato, che la Città di Venezia fosse Vergine, Pudica, ed Innocente, affinchè insieme con Roma fosse il sostegno, e l' ajuto de' Cristiani, e la rovina de' Persecutori della Fede. Ma che si rompa quella catena di unione per cause tanto lievi, la B. V. mi conceda licenza, che umilmente io dica: niuna ragione lo persuade.

Tre cause m' immagino, che l' abbiano indotta a questa così improvisa risoluzione. La facilità, che sperava di trovare nell' esecuzione delle sue domande, le quali, Padre Santo, sarebbero di troppo pregiudizio alla conservazione della libertà di questa Repubblica, che essendo nata libera, e tale sin' ora conservatasi, non

ha

ha mai per alcun immaginabile accidente patito la menoma alterazione nel fondamento del suo libero Stato, e prima si ha prefisso di perdere la vita, che di viver soggetta ad alcuna Potenza temporale. Pensiero confermato da Dio nella Scrittura Santa, ove si promettono i Principi, i Re, le Repubbliche, e gl' Imperadori indipendenti, acciò liberamente ordinar possino leggi a prò degli Stati loro, purchè non contengano Decreti contrarj a quelli di Dio, Pontefice Clementissimo.

La Repubblica di Venezia è nata libera, nè ha mai conosciuta soggezione alcuna temporale, bensì nello spirituale sempre, come Cattolica Cristianissima dichiarata, soggetta alla Chiesa, ed alla Santa Apostolica Sede, e così protesta, professa, e promette di voler continuare.

Per aver sortito il primo esempio, (ed ecco la seconda causa) di aver facilmente all' obbedienza de' suoi comandi le Repubbliche di Lucca, e di Genova, giudicava similmente di persuadere lo stesso alla Repubblica di Venezia. Ma, Padre Santo, di altro valore sono le ragioni, che militano per i Veneziani da quelle delle sopraddette Repubbliche, le quali con tanta maggior facilità potevano essere convinte, e risolute, con quanta difficoltà a queste si può trovar risposta. E se forse l' esempio di Ferrara le cagionò qualche commozione, consideri la B. V., che la gloriosa memoria di Clemente VIII. si servì di pretesto ragionevole.

La terza causa, che giudico abbia avuto V.

S., dev' essere l'istigazione d' alcuno desideroso di vedere risoluzioni in Italia. Mal consigliato Consultore! Forse crederà, che i Veneziani o ad ogni minaccia di scomuniche intimata, gli cedessero ad ogni richiesta, o non udendo, ed essendo interdetti, i Religiosi si partissero, e dalla partenza loro ne nascesse confusione nel Popolo, e con questo bisognasse cedere, e conceder il tutto? Ah Padre Santo, che queste cause non dovevano muovere, nè commuovere un animo tanto pietoso, e benigno, una mente così santa, come la sua. Se le piacerà con occhio non interessato risguardar il negozio, vedrà, che se non acconsente a quanto ricerca la S. V., la Repubblica Veneta non si diparte dal giusto; perchè il suo Senato prudente, di ottime Leggi munito, non deve acconsentire a cose, che deroghino in qualsivoglia modo alla libertà, e base, e fondamento dello stato felice, che per lo spazio di mille e dugent' anni hanno goduto, e tuttavia godono i Popoli successi nella vita, nella roba, e nell' onore.

Tre sono le dimande, che fa V. B., e non avendole eseguite, così ardentemente si adira, perchè tre appunto ne palesa ne' suoi monitorj; ancorchè, per quanto mi pare, abbia senza osservazione d' ordine dichiarata la scomunica.

Si duole per la prima, che i Veneziani Giudici Secolari vogliano in casi gravi, e, come dicono, atroci, punire gli Ecclesiastici con assoluto Dominio; ne ricerca, che nell' avvenire non esercitino questa giuridizione approvata da Paolo

lo II., e confermata da Sisto IV. Ora vediamo, Padre Santo, se hanno ragione di esercitar tuttavia questo Impero.

Prima, se non l' esercitassero, sarebbe genio di mancamento, e l' esercitano per mostrare, come sono Giudici di Dominio temporale indipendentemente da qualsivoglia altro Dominio. Poi lo fanno, perchè come dicono i vostri medesimi Canoni, oltre le leggi Civili: *Interest Reipublicæ, ne delicta remaneant impunita*. Impuniti senza dubbio resterebbero i misfatti de' Religiosi, quando s' aprisse questa strada alla difesa loro, che tenderebbe all'infinito. Mai si troverebbe luogo, nè termine, e sempre sarebbero appellazioni a Roma. I favori, gl' interessi, le indipendenze, e le informazioni impossibili ad aversi nette, e reali, causarebbero, che fossero annullate, o almeno alleggerite le pene ai Rei, in modo che l' enormità non castigate darebbero campo a farne di maggiori, ed accrescerle, ed eternarle; e quando i Sudditi, che aspettano giustizia delle offese, non avessero ricorso al loro Principe naturale, essi stessi vi metterebbero la mano con poco onore della Religione.

Si lamenta di più d' una Legge, che hanno pubblicata (quasi che non avessero nel loro Stato autorità di far Leggi, e come se non fossero Principi, il primo capo de' quali è far Leggi) per la quale la Chiesa non possa accrescersi di ricchezze, di facoltà, e di stabili permanenti, ma perchè non è Legge buona, non vi

ha ragione, ove essa non sia fondata; anzi la ragione è forma informante, ed anima di detta Legge. La causa pertanto, che mosse la Repubblica alla pubblicazione di lei, non fu altro, che il vedere a poco a poco per qualche spazio di tempo tutti i loro beni, che al presente mantengono la Repubblica, ed il pubblico Erario, ed i Sudditi privati, venire a cader nella Chiesa; onde in questa maniera perdute le facoltà, e la giuridizione, si perderebbe anche lo Stato. E questa non è Legge nuova, nè trovata solo da' Veneziani; perchè volendo schivar questa rovina, la Santità di Clemente VIII. vedendo, che la Casa miracolosa di Loreto con le limosine contribuite da' pietosi Pellegrini, a poco a poco acquistava quel Territorio circonvicino, e si estendevano le comprede in altri luoghi della Romagna, per ovviar, dissi, che questa Casa non s'impadronisse di tanti beni stabili, che pure alla fine erano Entrate della Chiesa, fece un Editto, che non potesse per l'avvenire più comprare cosa alcuna. Se dunque per beneficio dello Stato in questo modo gli Antecessori vostri determinarono, perchè non devono poter lo stesso nelle proprie Città i Veneziani? Errico IV., Santissimo Re Inglese, prima che quel Cristianissimo Regno apostatando rinunciasse alla Santità dei dogmi Romani per le cause pur troppo note alla S. V., mentre che Cristianissimo viveva, vedendo la ragione del decider della Legge Veneziana promulgò, e dichiarò lo stesso Editto, non parendogli ragionevole, che finalmente tutto l'

avere.

avere, e tutte le rendite dovessero essere della Chiesa, e degli Ecclesiastici, i quali, come dicono i Legisti, avrebbero in tal modo avuto *honorem sine onere*, non essendo tenuti nè a guerre, nè a tanti altri gravami, a' quali sono sottoposti i Secolari. (1) Altri Principi hanno questa Legge, nè da verun Papa loro è stata mai proibita, nè a' Veneziani medesimi fu mai per lo passato da' suoi Santissimi Antecessori vietata, che giudicavano senza di quella non potessero conservare lo Stato, in modo che voglio sperare, Beatissimo Padre, che considerata la ragione non vorrà fare maggior innovazione de' suoi passati Interdetti.

L'altra delle dimande della S. V. fatte alla Repubblica, è, che sia conservata la facoltà, ed immunità agli Ecclesiastici di edificar Chiese, ovunque paresse loro senza acconsentimento della Repubblica. A dirlo solo si vede (sia detto con ogni prostrata riverenza) che non vi è alcuna convenevolezza. Si vede, che altro non vuol dire, che levare l' assoluto Dominio della Repubblica: Altro non è, che in Casa altrui contra il volere del Padrone far nuove fabbriche, nè qui si prenda per pretesto la pietà, e la Religione, perchè non è coperta, che basti. Ol-

(1) Abbastanza abbiamo dimostrato nell' *Originario Diritto de' Sovrani* al Cap. de' *Regj Diritti su' le contribuzioni de' Cherici*, che il Chericato el Monacato nello stato Civile costituiscono co' Secolari una perfetta coalizione, essendo tenuti ai pubblici gravami, a' quali sono sottoposti i Laici.

recchè per grazia del Signore vi sono tanti Tempj in Venezia, e nello Stato sufficienti a mantenere la Religione: e non perciò si leva il far le Chiese nuove con licenza. Si vede pure, che dopo la pubblicazione di questa legge altre se ne sieno fabbricate; perchè in Venezia non sarà mai spenta la buona volontà verso Dio, dal quale si conosce venir il colmo di tutti i beni. Santo Padre, il numero delle Chiese non fa la Divozione, perchè nel tempo, che la Santità fioriva molto più che ora nella Chiesa, pochissimi erano i Tempj. Di più consideri la B. V., che se avessero gli Ecclesiastici libertà assoluta di fabbricar quel che volessero; ed in qual luogo loro paresse, sotto tal pietosa intenzione potrebbero esservi molti macchinamenti contra lo Stato, (1) che per la brevità tralascio alla sua prudenza.

Ultimamente fa grande considerazione de' beni Enfiteotici, de' quali per non aver parlato ella ne' Monitorj, e per non vederne menzione nelle Leggi Veneziane, delle quali pare, che V. S. tanto si aggravi, nè io vi farò sopra altro riflesso. Queste sono le richieste, che Ella, Beatissimo Padre, fa alla Repubblica di Venezia, le quali restano sciolte colle ragioni considerate. E' ben vero, che disse di non esfersi

(1) La medesima Costituzione Veneta di non poter gli Ecclesiastici fabbricar nuove Chiese senza consenso, ed approvazione del Principe è in vigore ne' Dominj Siciliani, ove il numero de' Sacri Tempj è quasi eccessivo, nè mai la Religione, e la Pietà verso Dio, da cui viene la pienezza di tutti i beni, è spenta, anzi il nostro Religiosissimo Principe è dell' onore dovuto alle Chiese vigilantissimo Vindice, e custode.

ſerſi moſſa particolarmente ad interdir Venezia per le dette cauſe; ma per dir vero Ella era ricorſa agl' Interdetti minacciati da più Papi in più Bolle, e diſſe di eſſere ſemplice eſecutore, anzi aggiunge d'averla piamente ammonita, prima che ſia venuta alla pubblicazione. Coſe tutte di bella apparenza; ma non ſi fermi in quelle Bolle la S. V., anzi come buon politico, e buon Iſtorico, e come prudentiſſimo, e ſapientiſſimo, ch' Ella è, conſideri, ſe la Repubblica Veneta di Dominio aſſoluto ſia tenuta a Bolle, ſe la Papale autorità ſi eſtenda in coſe temporali fuori dello Stato della Chieſa.

Sa pure la deciſione di tutti i Giureconſulti, e degl' Imperadori nel titolo *de Legibus*, *& de Canonibus*, e nel titolo *de Conſtitutionibus*, che l' autorità de' Canoni, e delle Bolle non ſi eſtende fuori dello Stato in coſe di Dominio, in coſe dove non ſi tratta d'altro, che di giuridizione, e che per queſto mille differenze ſi trovano tra i Canoni, e le Leggi Imperiali Civili. E' ben vero, che ſe ſi trattaſſe di Fede, e di Religione, l' autorità ſua riſtretta in temporale ne' termini del ſuo Stato, ſi eſtende univerſalmente negli Stati di quelli, che profeſſano la vera Fede Cattolica Romana, come ſempre ha profeſſato Venezia, la quale chiaramente comprende, che l' acconſentire alle dimande ſopranarrate altro non è, che acconſentire alla privazione della libertà, ſopra la quale ſtà fondata, dalla quale è protetta, e che sarà l' ultima a morire nella Repubblica, perchè ſi contentano piuttoſto aver un fine

va-

valoroso, che una servitù travagliosa, e perciò alla di Lei conservazione tutti i Nobili, ed i Sudditi hanno per lo passato speso l'avere, sparso il sangue, non istimata la vita, e lo stesso faranno per rinnovare in qualsivoglia simile occasione; onde per le cose considerate farà la B. V. opera di tanto affetto rimuoversi, e lasciar questa Repubblica, anzi tutta la Cristianità in pace.

Padre Santo, chi è Vicario di Cristo in terra può redimere, e proccurare, quando fossero divisi, e disuniti i Principi Cristiani, di unirli insieme], e pacificarli; non già queste cose fievoli a Lei, ma importune allo Stato temporale della Chiesa, e spronarli a farne resistenza, ed offesa. Deh per quella pietà propria di un animo Clemente, per quella Mansuetudine, e Benignità, che in Lei regna, rimuovasi da quegl' Interdetti per rimuover tante rovine, che non lo facendo, saranno per cadere sopra l'Italia, sopra la Chiesa, e sopra tutta l'Europa, e tanto può restar persuasa a ricordarsi de' beneficj, che la Repubblica ha sempre prestato a quella Santa Sede; imperciocchè se non fossero stati gli ajuti della medesima, Roma avrebbe trasmutato il suo nome, o pure se fosse rimasto, sarebbe restata estinta la giuridizione del Pontificato, che fu col sostegno de' Veneziani sollevata, ed accompagnata a riacquistare questa autorità, che era poco men, che perduta ed estinta.

Ricordisi l'esempio di Alessandro III. di eterna memoria, esempio per lo quale conoscerà, se la Sede Apostolica farà bene a gareggiar di puntigli

gli con chi per lei ha messo a manifesto pericolo lo Stato, con chi ha speso immenso tesoro, senza mai esserne imporsato; con chi uccidendo i nemici ha salvata, e sollevata la riputazione della Chiesa, e l'autorità di quella Sede, in cui degnamente risiede la S. V., con chi fu cagione, che l'Imperador Romano si dipartisse dal suo Seggio, venisse a Venezia, si umiliasse al Pontefice, e riconoscesse lo stesso nelle cose spirituali per superiore, con chi ha posto a pericolo per la libertà di Roma di perder la propria, e particolare: poichè se in quel tempo non si otteneva la Vittoria contro a Federico per la Chiesa (*); e la Chiesa, e la Repubblica cadevano rovinate. Ma prima di questo esempio, quante volte ne' tempi degl' Imperadori Greci la Repubblica servito ha quella Sede di ajuti grandissimi, di difesa, e di sostegno, avendo in favore di lei indirizzate contro de' suoi nemici le nascenti prime sue armi? Quante volte si è opposta al furore de' Barbari, oltre la famosa armata, che mandò a Ravenna a petizione di Gregorio I. per salvare, e difendere non meno l'essere di Lei, che l'autorità Papale, e la Nave della Chiesa, che senza dubbio correva in qualche naufragio a piene vele? Ma che occorre ripeter memorie invecchiate, e perciò per interesse poco credute? Chi non vede i danni, e le rovine, che sovrastarebbero a Santa Chiesa, ed alla S. V., se non fossero l'armi Veneziane, che la preservano dall' incursione de' Barbari Orientali colle forze loro Marittime nella Grecia, e

nell'

nell' Illirico, e colle Terrestri nell' Italia Occidentale, nella Lombardia, e nel Friuli, non altrimenti da quello faceva l' invitta Repubblica di Roma con le sue Legioni *in Illirico*, *&* *in Foro Julii*. Ma all' incontro (stravagante ricognizione) tre volte fuori d' ogni termine ragionevole furono da più Papi scomunicati, l' una, perchè Fresco Ferrarese Figlio naturale di Azzo da Este aveva occupata la Signoria di Ferrara, ed entrato nella Città l' arse quasi mezza, onde i Cittadini sdegnati, cacciatone Fresco, chiamarono i Veneziani, e Papa Clemente V. avendolo a male, che quella Città fosse ridotta sotto il Dominio della Repubblica la scomunicò (mi perdoni la S. V. se lo dico, che non mi muove altra passione, che quella di dire il vero) con tanta crudeltà, che così mai fu perseguitato qualunque più empio, come se avesse commessi i maggiori misfatti, che l' empietà stessa possa commettere, ed immaginarsi. Ordinò, quando si trovassero Veneziani, fossero avuti per ischiavi, e pure la legge di Cristo lo proibisce, che fu una delle cause principali, onde ne' suoi primordj fece Chiesa Santa così maravigliosi accrescimenti. Comandò contra ogni diritto di giustizia, che i beni *etiam* di Dio, di quei Veneziani, che per mercanzia dimoravano altrove, come se di niuno, fossero degli occupanti, e chi ammazzava in qualsivoglia luogo Uomo Veneziano fuori di cause, l' uccidesse impunamente, anzi voleva, che acquistasse merito. Non aggiungo

go d' avvantaggio per non contaminar le orecchie giuste della S. V. ; perchè in vero queste non sono cose, che si possano udire senza grande sdegno di chi si sia, non che della B. V., che è la medesima Pietà. Quì non si fermano le rimunerazioni di alcuni Pontefici poco grati. Sisto V. per disgusto, che ebbe con Ercole Duca di Ferrara non potendo vendicarsene, spinse con larghissime promesse i Veneziani, come quelli, che avevano maggior giuridizione degli altri in quella Città per mettere il vostro Dominio a quella Residenza, a muovere Guerra allo stesso Duca, e dopo aver loro fatto spendere Tesori; veduti i progressi della Repubblica vittoriosa, e non volendo la sua grandezza, la scomunicò, perchè aveva preso a continuare quella Guerra; e le concitò contra le armi di Ferdinando Re di Napoli; le quali contra al valor Veneto non operarono; anzi furono costrette a proccurare la prima amicizia. Di simile gratitudine venne rimunerata la Repubblica da Giulio Papa II. per essergli venuto in pensiero di acquistar Ravenna, Faenza, ed altre Città della Romagna soggette al Dominio Veneziano, il che per maggiormente, e con più facilità ottenere, proccurò, che quasi tutta l' Europa congiurasse alla distruzione della Repubblica, e convennero insieme i Collegati, che le Città della Romagna fossero del Pontefice; quelle della Marca Trevigiana dell' Imperador Massimiliano; le altre di Lombardia del Re Lodovico di Francia; all' intorno del Pò del Duca

di Ferrara; ſul Mantavano del Marcheſe di Mantova, e quanto poſſedevano in Puglia, acquiſto foſſe del Regno di Napoli. Propoſta dunque la ſperanza a ciaſcuno, ognuno di loro fu pronto alla Guerra per rovinar la Repubblica, la quale ſi ſarebbe molto fortemente difeſa, ſe aveſſe voluto alle ſue forze unire quelle del Turco, che ricercava con iſtanze di venire in Italia in ajuto. Ma il zelo della Religione, l' eſſer ſempre Venezia viſſuta Cattolica, la determinò a laſciare ogni propoſta difeſa, ed a non curarſi dei Turcheſchi potenti ajuti. E perciò non avendo alcun Principe Criſtiano dalla ſua parte, anzi tutti contrarj, deliberò di difenderſi colle ſole proprie forze, le quali per eſſer poche riſpetto a tutta Europa contraria, e concitata, e per la ribellione, che nacque tra Cap. tani dell' eſercito, perdè molto del ſuo Stato, e la vittoria ſi ottenne da' Collegati per tante forze contro di eſſo unite ſuperiori. Ma Dio non laſciò addietro quelli, che vivendo Cattolici, e Religioſi, e che ſprezzando l'ajuto degli Infedeli ſi confidano nella ſua alta clemenza; fece, che in poco tempo ſi riacquiſtò la maggior parte di quello, che in quella indebita Guerra le venne contra ogni ragione occupato. Queſte, ed infinite ſimili azioni furono le ricompenſe degl' infiniti beneficj preſtati da' Veneziani alla Sede Romana. Indegna raccolta di ſemina così degna. Chi pensò mai, che tanto ſangue ſparſo, tanti teſori diſſipati doveſſero concitarle contra queſti Regni odj, ed inimicizie?

Non

Non ho detto queste cose, Beatissimo Padre, nè per rimproverar i beneficj della Repubblica conferiti alla Sede Apostolica, nemmeno per censurare le azioni de' suoi Antecessori, ma per mostrare l'affetto della Repubblica verso di Santa Chiesa, e verso il di lei Pontefice.

Questo affetto, che hanno avuto i Veneziani, tutt'ora mi spinge con quella riverente umiltà, che conviene, e con il dolore, che sento, a ricordar alla S. V., che da queste azioni non ne nasce altro, che scandali, e che ognuno si fa lecito di ragionar cose, che in altri tempi il pensier solamente l'atterrirebbe. Padre Santo, Padre Clementissimo, Santa Chiesa perde molto di riputazione con questi scandalosi dicorsi; ed il credito perduto in pochi giorni, Dio voglia, che si possa acquistare in più anni. Deh, V. B. che è piena di Carità, ed adorna di Religione, si rimova, perchè non è ragionevole, che una Repubblica tanto divota a questa Sede Romana, che fu sempre fedele, Cattolica, ed ubbidiente Figlia, debba star separata dalla sua santa benedizione. La Città di Venezia, Santissimo Padre, onora, ed adora la Religione di Cristo, e quasi si può dire, che amendue sono nate, ed accresciute in uno stesso tempo, e che ne' primordj suoi, nemmeno la Religione fondava la Città, di quello, che ella era stabilita, e fondata dalla medesima Città. Per questo non è maraviglia, se fin'ora si abbia conservata senza macchia, Vergine, Innocente, perchè l'osservanza del culto Divino è cagione di conservare,

di

di sostenere, e di accrescere gli Stati, e le Repubbliche. Tutte queste cose, Benignissimo Padre, conchiudono, che non debbono i Veneziani, riverenti sempre alla Chiesa, essere interdetti. L'Interdetto propriamente fu ritrovato senza verun esempio nelle Sacre Scritture a punizione di chi è empio contra la Legge comandata da Dio, e contra quello, che chiamano *gius Divino*. E' vero, se la S. V. istigata fosse da male affetto Consultore, trae al *gius Divino* le richieste, che fa; ma chi avrà riguardo al vero, troverà, che sono sottigliezze, cavilli di niuna condizione. Vedrà, che le cose sono semplicemente temporali, e che le giuridizioni non diventeranno mai divine, o *gius Divino*, e sebbene la S. V. dice di essersi mosso per zelo della Chiesa, e per difender quella, che addimandano Immunità; ella riguardi, che i pensieri i più delle volte errano, e che tutto ciò, che pensano, non possono spesso ottenere, e che se conforme a' pensieri ne risultassero l'esecuzioni, poco distarebbe la natura degli Uomini dalla natura Divina, e quindi avvengono negli animi degli Uomini molte male contentezze e poche soddisfazioni. Ma la B. V. crede, che se la Repubblica di Venezia avesse potuto obbedire alle richieste, ed accettarle, non sarebbero sin' ora state replicate le parole; anzi ad un minimo cenno ognuno si sarebbe contentato di sottoporsi alla volontà sua. Ma quì si tratta con questi modi, che tacitamente dimandono la pubblica rovina, di perdere quella conservazione, che ho più volte replicato,

cato, di viver libero, per il quale scacciati i disordini, ed introdotti gli ordini, restò sempre sollevata, e sostenuta quella ben composta, ed ordinata Repubblica. Rimovasi dunque la S. V. da que' pensieri, perchè sia rimesso il ben comune, e di tutta la Cristianità. Consideri, che non vi è cosa più propria de' Principi, quanto mantenere le Leggi da loro fatte; nè cosa di più cattivo esempio, quanto il non osservarle, e tanto maggiormente allora quando dalla contraffazione ne risultasse pubblico danno; onde se queste cose si eseguissero (che Dio non lo permetta) i Veneziani verrebbero a perdere la propria forma, la propria sussistenza del Dominio, quell' ampia giuridizione di libertà, che col loro valore, col sangue sparso, e colla virtù hanno acquistato, e contra le forze di varj nemici sempre mantenuto, ed accresciuto; per questo ne nascono infiniti beneficj, la quiete, il riposo, una consolazione d' animo, ogni contento, e la popolazione della Città, e degli Stati; perchè dove queste concorrono, vi è ancora il concorso degli uomini col desiderio della procreazione, non avendo essi a temere, che gli acquisti non sieno sicuri, e conservati. Queste cose antidette ogni Stato, ogni Regno, ogni Repubblica ha per massima indubitabile di non lasciarle, se non lasciano la propria Vita, e vogliono piuttosto avventurare dovendolo fare colla forza, che col timor della forza; ed a questa impresa, se non sono più che vili, e pusillanimi, tanto più fortemente si accingono; nè vi è

L po-

potenza, alla quale non vagliano a resistere. Potranno bene andar in rovina, ma non temere, tanto più, che hanno la ragione, e la giustizia per la parte loro, ammaestrati dal detto di Sofocle in Ajace, che: *in causa justa oportet esse impavidus animo*. Sicchè, Padre Santo, parmi, che sarebbe molto a proposito acquietar quei pensieri, per non inquietare la Cristianità, e specialmente l'Italia, che è sempre stata il vero esempio di Religione. Di questa deve la S. V. averne diligente cura, acciò non s'abbiano da introdurre cattivi esempj, e perchè non vi si abbia a piangerne le miserie. Ora è tempo di adoperar la pietà propria di lei. Consideri il grave male, che ne può avvenire, ed i danni vicini, de' quali fu sempre per simili cause l'Italia infettata, al di cui rimedio altro non si conviene, altro non è necessario, che la ricordanza delle cose passate, la diligenza nelle presenti, la prudenza, e la vigilanza nelle future. Deh, la S. V. non dia orecchio a quelli, che dicono il bene esser male, ed il male esser bene; ma riguardi la propria coscienza, la fedeltà de' Veneziani, l'amor divoto, che portano a questa Santa Sede, e la Religione, che tengono scolpita nel cuore. Ella perciò, che è Vicario di Cristo in Terra, deve conservar nella religiosa sua protezione quelli, che vivono Cattolicamente nel grembo di Santa Chiesa; acciò dalla conservazione di lei conservino sempre la solita divozione, e così diano esempio, che i disciolti, e caduti ritornino, i perversi si riducano alla diritte via, i sovvertiti si in-

indirizzino alle verità, convinti, corretti, ed emendati, perchè non periscano, e non rovinino gli altri. Ella è sommo Pastore, deve mantenere, ed accrescere il suo commesso Gregge, e non disperderlo colle punizioni, e colle armi delle Censure, che essendo potenti, vagliono molto, quando sono nascoste, le quali non dovrebbero essere adoperate contra il Gregge; anzi vi vorrebbe il di lei favore contra chi tentar volesse d'opprimerli.

Di lei, Beatissimo Padre, scrivono i Santi, chiamandola gran Sacerdote per placare l'ira di Dio, non per adirarsi; Principe de' Vescovi per mostrare la superiorità nelle cose spirituali; erede degli Appostoli per seguitare i loro vestigj; e pure essi non tentarono mai temporali giurisdizioni, non che a contenderle a' Principi naturali, difensori della Fede, acciò si levasse ogni occasione, che potesse, ancorchè col minimo nel bruttarle; e pure coll'interdir le Città, e gli Stati, non solo ella viene macchiata, ma diminuita, dissipata, annullata, ed estinta.

E' tanto il desiderio, che comunemente ha ciascuno di possedere, di dominare, di comandare, e di non essere comandato, posseduto, o dominato, che non d'altronde mai sono nate le congiure, le gare, le guerre. Di questo desiderio di dominare non evvi veleno più mortifero, nè coltello più tagliente, e micidiale: Dice santamente Bernardo Santo ne' suoi scritti, mostrando al Pontefice l'autorità del suo Dominio, con queste parole: *In criminibus, non in pos-*

ſeſſionibus poteſtas veſtra, quoniam propter illa; non propter has accepiſtis claves Regni Cœlorum. Prævaricatores utique excludi, non poſſeſſores, ut ſitis vos, ait, quia Filius hominis habet poteſtatem etiam in terra dimittenda peccata. Quænam ſibi videtur major dignitas, & poteſtas dimittendi peccata, aut præmia dividendi? Sed non comparatio. Habent hæc & terrena Judices ſuos Reges & Principes terræ. Quid fines alios invaditis? Quid falcem veſtram in meſſem alienam extenditis? non quia indigni Vos, ſed quia indignum Vobis talibus inſiſtere. Aggiungaſi, tutti gli Apoſtoli eſſere ſtati avanti i Fori, e Tribunali per eſſere giudicati; ma che abbiano, ſedendo, giudicato alcuno, ciò non ſi legge, perchè il giudicare coſe minute, e lievi, non conviene a Sommi Pontefici. Devono eſſi alzare la mente a coſe celeſti, e divine, e procurare, che tutte le opere loro, tanto interne, quanto eſterne, ſieno perfette, che ſoddisfacciano al Signore, e che imitino quelle de' ſuoi Santi anteceſſori. Scrive lo ſteſſo San Bernardo, che al Pontefice, come a Paſtore, s' aſpetta di paſcere il Gregge ſuo colla Dottrina, e colla parola di Dio; non già colle ſcomuniche, nè con cenſure farlo prevaricare, o diſperdere ſecondo quel precetto replicato a S. Pietro: *Paſce oves meas*; e ſecondo quello di San Paolo a Timoteo: *Prædica verbum, inſta opportune, importune, argue, obſecra, increpa in omni patientia, & doctrina*; Onde a chi ciò non fa, è minacciato per Geremia Profeta: *Væ Paſtoribus, qui diſper-*

spergunt, & dilacerant Gregem pascuæ meæ: Per questo deve il Pastore amichevolmente pascere il suo Gregge, e con pazienza sostenerlo, risanare quello, che è infermo, richiamare l'escluso, e fare in modo, che i comandi sieno piacevoli, non austeri, umili, non prepotenti. Avverte lo stesso Benardo sopra la Cantica i Pastori, e Sovrani, ed in questo modo: *Discite subditorum matres vos esse, non Dominos: studete magis amari, quam metui, & si interdum severitate opus est, paterna sit, non tirannica: suspendite verba, producite verbera, pecora lacte pinguescant, non typo turgeant.*

Essa però, Beatissimo Padre, che si trova in tutte le virtù perfetta, non pregiudichi loro col mostrarsi troppo severo contra la Repubblica, che mai si dimostrò stanca nelle fatiche per Santa Chiesa, nel grembo della quale essendo nata, cresciuta, e confermata Religiosa, non intende mai di partire. Ma se vorrà la S. V. escluderla, ella, come conviene, l'onorerà internamente ed esternamente nella propria Città, e se non potrà avvicinarsi a lei colla presenza, avrà sempre buona volontà, e divozione. Ah che non è dovere, che le venga dall'ira sua dato bando, dalla quale non so bene, se danni maggiori sieno per cadere sopra la Repubblica, o sopra lo stato di lei. Dubito, anzi sono sicuro, che saranno comuni a tutta la Cristianità.

Festeggiano a queste nuove gli Eretici vaghi di aprir la strada a' dogmi loro in Italia: esultano i Turchi, e gli altri infedeli a questi avvi-

si, perchè sperano, ed hanno fondata speranza della divisione de' Principi Cristiani, e dell'ampliazione de' loro progressi nella Pannonia, e nella Stiria, e voglia Dio, che non sia nell'Italia, come già per la medesima cagione hanno fatto di tanti Regni, che hanno usurpato, tolti per forza a' Cristiani con alttrettanto orrore, con quanto disonore di chi cagionò le disunioni, e le dissensioni. Sinchè il male non è invecchiato, applichi il rimedio, perchè poi *sero medicina paratur*. Non dia tempo al tempo, non essendovi cosa più perniciosa. Lasci dunque la Santità Vostra, per ovviare a tanti pericoli, questi pensieri. Lasci queste censure, che per autorità delle sue medesime Leggi, e de' Sacri Canoni non sono di veruna considerazione, quando (come le presenti sue) per cause così fievoli sono dichiarate; che però si legge nel primo Capitolo *De Excommunicationis sententia in Sexto*, che la scomunica fu istituita per medicina, non per dare morte, e fu determinato nel Concilio Lionese, che quelli, che hanno autorità di scomunicare, siano discreti nel dare la sentenza, e che non possono i Popoli essere interdetti senza causa ragionevole molto bene ventilata, e conosciuta, non come ha fatto Vostra Santità colla Repubblica senza voler benignamente intendere, e conoscere le loro pretensioni ragionevoli, e fondate. E nel secondo Capitolo, *Solet*, ed ivi la Glossa, che adduce altre Leggi, ed autorità, sta scritto, che la sentenza della Scomunica è detta nulla, ed invalida, quando in quella vi fosse errore intol-

tollerabile. Chi non vede chiaro, e manifesto, che se volessero i Veneziani compiacerla in ciò, che la Santità Vostra ricerca, ne seguirebbe un errore intollerabile alla loro Repubblica, perchè perderebbe quella libertà, che per tanti anni è stata conservata senza macchia, e contaminazione; oltrecchè s'appresenterebbero quei mali, che sono stati considerati. Tutti errori intollerabili, che fanno, la Scomunica sia invalida, nè possa avere realtà, nè giustizia per essere dichiarata, e fulminata. Deve la Beatitudine Vostra esercitare l'officio di quello, che corregge, ed emenda con piacevolezza; perchè le armi piacevoli fanno conseguire più di quello, che facciano le rigide, e più vale negli animi degli uomini un atto umano, e pieno di carità, che un atto violento. Oltrecchè, come Pastore, fa bisogno di reggere il Gregge commesso piuttosto con qualche premio, che colla pena, e fare, che l'umiltà sia la prima a rasserenare i cuori, e non l'audacia ad incrudelirli. La Glossa del Capitolo *Medicinalis* nel soprallegato titolo comunemente approvata dice, che quando lo Scomunicante vedesse quelli, che vuole scomunicare, fermi nel loro proposito, e di volontà risoluta, e poco, o nulla curanti la Scomunica, non deve Scomunicarli; e questo, perchè la Chiesa essere conviene più pronta a perdonare, che a punire, più a rimettere, che a scacciare, e queste sono le parole: *Ideo, si Judex Ecclesiasticus videat subditos suos non curare de Excommunicatione, & sic Excommunicationem non proficere, non debet bonus Judex illos*

los excommunicare sana conscientia. Quanto più dunque si dirà di quelli, che non sieno sudditi, ma assoluti Signori temporali, come è la Repubblica di Venezia? Anzi San Geminiano, ed il Beato Tommaso tengono, che *si Excommunicatio non proficit, quia Excommunicatus non curat de Excommunicatione, debet illico absolvere invitum, & Ecclesiæ communi restituere*. In somma per conchiudere, la Repubblica Veneta non è colpevole. La difende la libertà universale dei Popoli, nè può acconsentire alle richieste di Vostra Santità per errore intollerabile, che ne seguirebbe, e per il danno pubblico, che ne avvenirebbe; e perciò deve essere annullata ogni censura contro di lei pubblicata; perchè ad ogni modo il rimuoversi da opinioni particolari, non è segno di leggerezza, ma di molta prudenza, quando come in questo caso la mutazione è in meglio, e tanto più lo deve fare, quanto che la Serenissima Repubblica di Venezia non ha mancato di ogni opera possibile per acquistarla. Dimostrò la fedeltà, e la particolare affezione con più mani di lettere: fece intendere le sue ragioni per lo Ordinario Eccellentissimo Agostino Nani Ambasciadore, che tanto si è affaticato in questo negozio per utile della sua patria, e per beneficio di Vostra Santità, che più non poteva fare, e quanto può la Prudenza, la Fede, l' Industria, l' ingegno, e tutte le Virtù unite sono state da quel Signore adoperate. Ed oltre di questo ha pur la Repubblica voluto creare nuovo straordinario Ambasciadore l' Eccellentissimo Pietro Duodo

do Cavaliere; ma nemmeno le fatiche, e sudori di questo hanno riportato il premio di quella giusta aspettata risoluzione, perchè la Santità Vostra ha voluto mantenersi nella sua opinione, la quale spero ora (perchè il girar del tempo cagiona molte mutazioni al Mondo) riconsiderate le ragioni di quei Eccellentissimi Signori, di vederla mutata, e tanto più se riguarderà gli esempj dell' età andate, e particolarmente quello dello Stato d' Urbino, che interdetto da Niccolò III., nè potendo essere assoluto per il termine di trenta anni, era venuto a tale, che assolvendolo poi dopo quel tempo il Pontefice Clemente V. per mezzo di un Legato, i Popoli di quello Stato, vedendo rinnovarsi le antiche istituzioni sacre, non già colla dovuta umiltà, e riverenza se le mostravano più adoratori di quello, che per la lunga consuetudine passata quasi in disuso, ne fossero disprezzatori.

Deh, Padre Santissimo, la Scomunica non deve essere perseverante, perchè essa non è istituita *ad destructionem*, *ma ad correctionem*, che così la vuole S. Paolo scrivendo a' Corintj; non è pena, è medicina, che quando non giova, si deve lasciare, anzi è molto meglio eseguire la pia sentenza di Santo Ambrogio, che va dicendo: *Arma Pontificum debent esse lacryma*: Sebbene la Glossa moderna aggiunge: *Et ipse dixit ob nimiam humanitatem*; Perchè pur troppo è vero, che ognuno dovrebbe attristarsi in vedendo tanti Popoli, e tanti Regni fuori del

grem-

grembo di Santa Chiesa dispersi, e vagabondi.

Parmi di aver detto abbastanza avendo fatto considerare alla Beatitudine Vostra, che i Veneziani non meritano di essere Interdetti: che le ragioni, che l'hanno indotta a ciò fare, non erano sufficienti, ma apparenti: che le dimanende non erano convenevoli per la perdita della Repubblica. Libertà le quali non doveva fare, massime atteso i beneficj, che la Chiesa ha ricevuto dalla Repubblica, e che non doveva causarle danni in ricompensa de' favori. Le ho proposta la facilità del rimuoversi, la giustizia, l'autorità de' Padri, che ve la invitano, le Leggi proprie de' suoi antecessori, le rovine, che si potrebbero cagionare nell' Italia, e nella Cristianità. E quando altre ragioni non la persuadessero, che pure non vi ha ragione giusta, che non la spinga, muovasi da quella benignità, che sempre deve regnare, come dice San Bernardo, ne' Pontefici, e che sempre è stata propria della Beatitudine Vostra. Grazie ec.

SCRIT-

(*) Da zelo Patrio ben scorgesi armato Fra Paolo nello scrivere a Paolo IV. perchè rimuovasi dall' ingiusto Interdetto fulminato contra la Repubblica Veneta. Con sode ragioni ne dimostra la insussistenza, domandandone l' abolizione per allontanare dall' Italia, dalla Chiesa, e da tutta l' Europa le imminenti rovine, che a soqquadro porranno il Sacerdozio, e l' Impero. Raccorda Egli al Pontefice i beneficj in ogni tempo prestati dalla Repubblica alla Sede Apostolica, e specialmente quelli del 1176. quando Alessandro III. per opera Veneta ottenne la Vittoria contra Federico, che riconoscente, ed umiliato del venerando Pontefice baciò il piede. Il Frangipane tessendo la Storia di Alessandro III. contra il sentimento del Cardinal Baronio sostiene questo punto con varj monumenti di favolosa antichità, dalla quale trae l' assoluto Dominio dell' Adriatico spettare alla Veneta Repubblica. Lo stesso Fra Paolo, sebben con altro fondamento, ed apparato di ragioni pretende, che Venezia sia nata libera, e che Ella esercitar potesse un' assoluta autorità nell' Adriatico. Tre Scritture per Ordine pubblico su tal assunto compilò il Dotto Autore. Noi però adempendo all' intrapreso assunto di esaminare con accuratezza questo punto, nel Vol. VI. dalla Raccolta delle Opere di F. Paolo, confutando gli errori adottati dal Frangipane, e le ragioni del Sarpi con una lunga Scrittura nella *Dimostrazione del Dominio del mare Adriatico, e sue Ragioni a favore della Monarchia di Sicilia pag.* 212. abbiamo abbastanza riconosciuto favoloso il racconto del Frangipane; e la pittura del Papa delineata nella Sala Regia della Sede Appostolica, e del Maggior Consiglio di Venezia. Nè quì stimo necessario aggiungere ulteriori ragioni, perchè la dimostrazione è corroborata da' veridici monumenti di accurati Scrittori, e dalla testimonianza dello stesso Pontefice Alessandro, come può osservarsi.

SCRITTURA

DI

F. PAOLO SARPI

Nella quale si raccolgono le Dispute nella vertenza delle Cause

DI BELGRADO, CASTELNUOVO, MARANO, PORTI DI LIGNANO, BUSSO, E SANTO ANDREA,

E DELLA NAVIGAZIONE DEL GOLFO

NEL CONVENTO DI FRIULI

FATTE DA' VICENDEVOLI AVVOCATI.

VOlendo mettere in iscritto tutto quello è stato detto, così per gli Avvocati Cesarei, come Veneti nelle cause di Belgrado, Castelnuovo, di Marano, di Porti, ed ultimamente della Navigazione avanti i Proccuratori Cesarei, e Veneti, serberò quest' ordine, di prima mettere il Tema, ovvero la Quistione, e dopo tutto quello hanno addotto, ed allegato i Cesarei per fondamento, e comprovazione della loro opinione, perchè sono Atto-

ri

ri in tutte le sopraddette cause, e ciò che loro è stato risposto per il Dottor Chizuola Avvocato Veneto, ma con questa differenza, che le ragioni de' Cesarei saranno messe brevi, e le sostanze solamente, perchè sono cavate dai Sommarj, che si facevano, mentre si parlava, nelle quali però vi è ogni cosa, ma nelle Risposte del Chizuola vi saranno le Arringhe fatte per esso Dottore quasi con le medesime parole, e benchè in ogni causa fosse parlato più d' una volta per ciascheduno delle parti, anche di quella di Marano si parlò quattro volte per parte, io però di tutte le Arringhe ne ho fatto una sola, nella quale si contiene particolarmente quanto in tutte è stato detto, e questo per non avere a ripetere tante volte una cosa medesima, e fuggire la lunghezza inutile, e comincierò dalla causa della Navigazione, benchè sia l' ultima disposta, per averla più fresca alla memoria, e per essere di maggior importanza di tutte le altre.

Nella Navigazione del Golfo il fatto sta in questo modo.

Avendo l' Illustrissimo Dominio Veneto per il lungo possesso e perpetua difensione del Mare, e del Golfo Adriatico acquistato il Dominio, o Superiorità in uso di potere proibire ad altri il navigare in detto luogo, far pagare Dazj, o anche mettere a' Naviganti quelle condizioni, che gli paresse, e fra le altre di fare legge, che tutti sieno obbligati condurre le robe a Venezia, pretendendo all' incontro la Maestà dell'

Im-

Imperadore Ferdinando per diverse Capitolazioni, e Paci fatte tra Sua Maestà, e l'Illustrissimo Dominio di Venezia essere stata particolarmente commessa la libera Navigazione a' Sudditi per il detto Golfo, massima per la Pace Veneta del 1523. e per quella di Bologna nel 1529. per un Capitolo contenuto in esse Paci di questo tenore.

Quod omnes subditi libere, tute, & sicure possint in utriusque Statibus, & Dominiis, tam Terra, quam Mari morari, & negotiari cum bonis suis, beneque, & humaniter tractantes, ac si essent Incolæ, & Subditi illius Principis, & Dominii, cujus Patrias, & Dominia adibunt, provideaturque, ne vis, aut aliqua injuria ulla de causa eis inferatur, celeriterque Jus administretur. I Sindaci, ed Agenti dell'Imperadore avanti i Dieci Commissarj eletti cinque per parte, e ridotti nella Patria del Friuli procedendosi senz' alcuna forma di giudizio nel secondo Capitolo di un loro Memoriale dimandarono la libera Navigazione nella forma infrascritta: *Cum libera Navigatio Maris Adriatici hactenus cum Maestatis illius Cesareæ tum Subditorum incommodo ab Illustrissimis Venetorum Dominj Triremibus præfectis impedita fuerit contra Capitulationes Vormatiæ, Bononiæ, & Venetiis initas, id uno ejusdem Majestatis Cæsareæ nomine requiritur, ut posthac illius Subditis, atque aliis in sinu Adriatico tuto Navigari, & Negotiari liceat, & ut Damna Triestinis Merca-*

catoribus, *atque aliis illata restituantur*. Per la qual domanda si vede, che tutto il suo fondamento si è sopra la Capitolazione delle Paci, e benchè ne alleghi molte, niuna però può fare difficoltà se non le due sopraddette, cioè la Veneta, e la Bolognese per il Capitolo detto di sopra, dal che nata questa difficoltà a' quattordici e quindici di Luglio 1565. fu parlato in detta causa nel modo infrascritto, e prima cominciò il Dottor Rapicio Triestino Avvocato di Sua Maestà, ed in sostanza disse: che egli avrebbe voluto, che tal causa fosse stata deputata avanti i Principi medesimi, ma con quella bontà, e sincerità, che si conveniva all'amicizia di detti, non gli parendo conveniente, che debba essere disputata con ostilità, e che egli con brevità mostrerebbe, che gli era concessa libera la Navigazione, anche il Mare era comune a tutti, nè ad alcuno poteva essere proibito il navigare, e benchè alcuni Dottori asseriscano l'Illustrissimo Dominio Veneto avere prescritto il Golfo, e Mare per il lungo possesso, non però lo provano, ed a' Dottori, che attestano una cosa, che consista in fatto, non è creduto, se non la provano, ma che in questo non volevano dimorare altrimenti, soggiungendo, che quando anche l'Illustrissimo Dominio fosse Padrone del Golfo, potevano però i sudditi di Sua Maestà navigare per esso liberamente per la Capitolazione di Vormazia, e molto più per il Capitolo contenuto nella Pace Veneta, e di Bologna, ponderando quella paro-

la

diti di Sua Maestà togliendo loro i Navigli, e conducendoli per forza a Venezia, e disse, che detti sudditi avevano patito di danno più di 00000. Ducati, e chi volesse potrebbe leggere dalle querele 400. fatte da' sudditi per essi disturbi, che loro vengono dati per non essere andati a Venezia con le Barche, cosa indegna, e contra ogni umanità, che debbano torsi di via per tanto spazio, e patire tanti danni senza causa, e che Sua Maestà non tratta a questo modo i sudditi dell' Illustrissimo Dominio Veneto; che questo non comportava la Confederazione, e buona amicizia, ed in fine disse, che per procedere realmente, e con ogni sincerità voleva considerare tre casi: Uno, quando i suoi Navigli vanno per Mare senza entrare in alcun Porto del Dominio Veneto, ed in questo per ogni rigore, e massimamente per le dette Capitolazioni loro non poteva essere fatto impedimento di alcuna sorta, nè pagare dazio. Il secondo, quando entrino in qualche Porto del Dominio Veneziano contra la loro volontà, cioè per fortuna, o per forza de' venti, o per paura de' Corsari, o per altro accidente, ed anche in quel caso non devono essere astretti a pagare dazio, perchè così disposto per le Leggi, e così ricerca ogni onestà, e dovere, per essere questi tali degni di ajuto, e di compassione per tanta paura, e danno, che patiscono in simili occasioni, e non è cosa conveniente aggiungere afflizione agli afflitti, ed in questo immorò assai. Il terzo caso si è, quando i suoi Navigli volontariamen-

te, e per loro comodità entrano ne' Porti daziati de' Signori Veneziani, ed in questo caso contentarsi di pagare i dazj, come pagano i sudditi stessi del Dominio; usando poi molte parole in conchiusione, che se il Dominio fosse non astretto di ragione a fare ciò, che dimandavano, lo doveva fare per bontà, e per gentilezza, e per comune bene, e per conservare tra i Principi perpetua pace.

Questo è quanto disse il Dottore Triestino in due volte, che egli parlò, perchè la prima disse poche parole, ed in tutte le due volte il Dottor Chizuola rispose subito finito, che egli aveva da parlare, e disse. Se all' eccellente Dottor Rapilio sarebbe piaciuto, che al Ragionamento, che si ha da fare per conto della Navigazione, fossero presenti i Principi, risposè, a me sarebbe carissimo, perchè io son certo, che quando Sua Maestà udisse quanto alla dimanda fatta per i suoi Ministri in onta delle Leggi Naturale, Divina, Civile, e Canonica, e quanto danno apporterebbe, se fosse ammessa, ed esaudita, Sua Maestà stessa quanto al pregiudizio, all' onore, o dignità sua nol comporterebbe mai, che sopra di esso fosse proceduto più oltre, ma gl' imporrebbe perpetuo silenzio: ma perchè ciò non si può fare alla presenza di essi Principi, io mi confido nella bontà, e sincerità di voi, Chiarissimi Signori Commissarj, quali son certo, che udite, e bene intese le ragioni, che io dedurrò a mostrare principalmente, che la domanda fatta per l' Agen-

gente di Sua Maeſtà non può, nè deve eſſere ammeſſa, voledo fedeliſſimamente, e con ogni lealtà rappreſentare tutto il fatto a Sua Maeſtà con le ragioni inſieme, e con l'opinione contraria, che tal dimanda non può eſſere ammeſſa ſenza gran pregiudizio della Giuſtizia, ſenza molto danno di Sua Maeſtà, e non poco nota all'onore, e dignità ſua, ſiccome io gli moſtrerò, non con ſottilità, e molta copia di argomenti, ma con brevità, e ragioni così chiare e concludenti, che ognuno, ſia chi eſſer ſi voglia, non gli potrà dare nè falſa, nè vera riſpoſta, nè colorata. Lo ſtato della preſente cauſa, Signori Commiſſarj, conſiſte in queſto punto, ſe per le Capitolazioni delle Paci s'intenda, che l'Illuſtriſſimo Dominio abbia conceſſa licenza alli Sudditi di Sua Maeſtà di poter liberamente navigare nel Mare Adriatico ſenza alcuno impedimento, e ſenza dazio, e ſe per tale Capitolazione s'intenda eſſer privato di poter fare tutti quegli Ordini, e provviſioni nel Golfo, che poſſono fare i Principi ne' loro Stati, e che fa l'Imperadore negli Stati ſuoi; dal qual ne naſce un'altro ſtato più particolare, cioè ſe eſſendo la domanda de' Ceſarei contro di ogni ſorta di Legge, e contra ogni oneſtà, e dovere, e tale che per alcun modo non deve eſſere ammeſſa, ſe ella, dico, deve eſſer riggettata, ed impoſto perpetuo ſilenzio, ed io ſolo per queſto effetto ho tolto la cura di parlare, acciò mai più ſe ne abbia a diſcorrere, e così proteſto, e ciò che dirò circa il merito, ſarà detto a queſto fine, ſo-

lo di metterle perpetuo silenzio. E per fondamento della mia intenzione, e chiarezza di Vostre Signorie Chiarissime io proverò due Conchiusioni: L'una, che essendo già quaranta anni per la Maestà dell'Imperadore interposta, ed eseguita la Capitolazione della Pace, che non levi alcuna libertà a' Principi di far pagare i Dazj, accrescere i vecchi, e mettere de' nuovi, e fare ogni altro Ordine ne' loro Stati, come se tale Capitolazione non fosse mai stata fatta, non possono, nè devono essere uditi gli Agenti di Sua Maestà, che domandano essere dichiarato in contrario di quello, che essa ha dichiarato, ordinato, ed eseguito già tanti anni contra i Sudditi dell' Illustrissimo Dominio. La seconda Conchiusione sarà, che sebbene non vi fosse la Capitolazione, ed esecuzione di Sua Maestà, e che si fosse al tempo, che fu fatta essa Capitolazione, non potrebbe ricevere altra intelligenza, se non che non priva di libertà essi Principi di fare tutto ciò, che loro piace ne' loro Stati, siccome facevano prima, e come hanno fatto dopo essa Capitolazione fin a quest' ora presente. Ma avanti che venga a far chiare le predette due Conchiusioni, mi è necessario per sopporre quella, che da se è chiarissima, cioè che l' Illustrissimo Dominio è Padrone, Signore, Possessore, e Difensore del detto Mare, e che in esso può fare tutto quello può negli altri suoi Stati di Terra, e in Venezia stessa, e mi son grandemente maravigliato, che l' Eccellente Rapisio nel prin-

cipio

cipio del suo parlare abbia in un certo modo voluto mostrare, che questo non sia senza qualche dubbio, benchè si sia poi rimesso con dire, che di ciò non voleva parlare. Che dubbio può avere una cosa confessata da tutti i più famosi Dottori, e Celeberrimi Giureconsulti, i quali tutti affermano, e con ragioni conchiudenti provano, che l'Illustrissimo Dominio è Padrone, e Signore del detto Golfo, e può proibire ad altri il Navigare, e riscuotere Dazj, Passaggi, ed altre Gabelle, come a Venezia, e come a lui piace, ed anche ordinare, che le Navi vadano tutte a Venezia, e molte altre Condizioni, fra i quali Dottori sono il Rainerio, Baldo, Bartolo, Giovanni di Platea, Giovanni d'Anania, Angelo di Perosa, Salliceto, Giasone, Giovanni Igneo, Bartolommeo Cepolla, Angelo Aratino, Francesco Baldo, Egidio Bossio, Giovanni Bertacchino, Giulio Ferretto, Lorenzo Calcagno, il Cardinale Uberto Rosio, ed altri, onde avrei quasi ardire di dire, che a niuno, o ad un solo, e di poca considerazione è bastato l'animo di tenere il contrario, nè a così gagliarda, e conchiudente provazione basta quella così debole risposta, che ad un Dottore, che attesta della prescrizione, non se gli crede, se non la prova altrimenti, perchè non siamo in caso, che quello, che consiste in fatto, abbia qualche dubbio, cioè che l'Illustrissimo Dominio non abbia sempre posseduto, ed abbia la difesa del Golfo, anzi i Dottori dicono, che è cosa notoria, come in vero è, e tra le cose notorie è cosa nota,

 che

che l'Illustrissimo Dominio Veneto è Padrone del Golfo presso tutti i Legisti. Replico nelle cose notorie non si ricerca alcuna provazione, ma basta allegarle solamente, ed appresso non siamo in caso, che uno, o due Dottori solo affermino questo, ma sono i più dotti, e più famosi, che convengono, è in questo caso cosa indubitata, e che provano conchiudentemente, ed è cosa di troppo ardire il volere contraddire all' autorità di tanti Eccellenti Uomini, senza avere apertamente uno dal lato suo, qual sia pure di mediocre autorità; ma tanto più è da maravigliarsi, che si domanda prova del possesso dell' Illustrissimo Dominio col detto Mare, essendo ciò provato tanti, e tanti anni per lo consenso, e provazione di quasi tutti i Principi Cristiani, i quali occorrendo loro a navigare per il Mare di tempo in tempo, hanno domandato licenza all' Illustrissimo Dominio, come vero, e giusto Padrone del detto Mare, ed avutala hanno navigato il Golfo, e ringraziato il Dominio della grazia, riconoscendo questo beneficio dalla sua cortesia, e non conceduta la licenza si astenevano dal navigare, e questo lo hanno fatto non solamente i particolari, ed i privati, ma le Repubbliche, i Marchesi, i Duchi, molti Re, e Papi, e gli Imperadori stessi, de' quali ne numererò alcuni, che mi sovvengono alla memoria, cominciando da quelli, a' quali è stata conceduta licenza, come fu ad un Errico IV. Imperadore del 1121., agli Anconitani del 1280., al Re di

Un-

Ungheria del 1381.; alla Signora Isabella moglie del Signor Malatesta del 1391.; al Signor Rodolfo Sali del 1399.; a Ferdinando Re di Sicilia del 1558., ed il medesimo anno al Signor Malatesta novello; a' Ragusei del 1462.; a Papa Sisto del 1467.; a Ferdinando Re di Sicilia del 1468.; all'Arcivescovo Spalatense del 1469.; al Re Ferdinando del 1470.; alla Comunità di Recanati del 1471.; a' Fiorentini, e Bolognesi del 1474., all' Imperador Federico del 1478.; ed un' altra volta del 1481.; al Re d'Ungheria un' altra volta del 1482., al Capitan di Trieste del 1487., ed il medesimo anno al Re di Ungheria la terza volta. Voglio darne parte anche di quelli, a' quali fu denegata la licenza, come fu del 1377. a Papa Innocenzio, e poco dopo al Principe di Fermo, ed il medesimo anno al Pontefice un' altra volta; insieme con molti altri. Del 1466. agli Anconitani, del 1542. a D. Diego Ambasciadore dell' Imperadore, e quel medesimo anno al Re di Francia. Del 1543. all' Imperadore, del 1547. a' Ragusei, del 1557. al Re Cattolico; e del 1558. un' altra volta a' Ragusei. Non voglio mettere, che del 1271. il Doge Tiepolo pose un Dazio a tutti quelli, che navigavano in detto Golfo, come attestano Andrea Dandolo nel Libro decimo della sua Istoria nella prima Parte Capitolo I., ed il Biondo nel Libro de' fatti Veneziani: ed appresso a così conchiudenti approvazioni vi si aggiunge, che del 1275. per l' autorità di Gregorio X. nel Concilio Lugdunense fu confermata la Giu-

ridizione nel detto Mare, e del 1406. Papa Innocenzio VIII. confessando il medesimo le raccomandò il Golfo, che non lo lascino depredare, ed in testimonio di questo suo Dominio, e Giuridizione il Serenissimo Principe colla Signoria fa ogni anno quella bella funzione di sposarlo il giorno dell' Ascensione, dicendo queste parole: *Desponsamus te Mare in signum veri, & perpetui Dominii*, e questo si fa in presenza di tutti gli Ambasciadori de' Principi Cristiani, che si ritrovano presso Sua Serenità, fra i quali vi è sempre l' Ambasciadore di Sua Maestà Cesarea, e gli Avvocati Cesarei ardiscono di dire, che ci vorrebbe qualche prova di questo antichissimo Dominio, e Possesso? Le parole degli Ambasciadori de' Principi Cristiani provano abbastanza il consenso di essi Principi, talmente che non solamente è provato il possesso, ma è anche provato il detto possesso col consentimento del Principe, perchè ritrovandosi presenti ogni anno gli Ambasciadori, e non avendo mai nè protestato, nè contraddetto, è necessario dire, che sia provata la scienza, e consenso di essi Principi, e conseguentemente è provato il legittimo Possesso, e Superiorità dell' Illustrissimo Dominio, e non posso se non maravigliarmi, che l' Eccellente Rapicio abbia detto in contrario, e tanto più mi stupisco, perchè parlandosi a' giorni passati nella causa di Marano, essi Avvocati Cesarei confessarono, che l' Illustrissimo Dominio era Padrone, e Possessore di detto Mare, inferendo da ciò, che era obbli-

gato

gato a custodirlo dagl' Infedeli, ed altri, e non solamente lo hanno confessato in voce, ma in iscritto nella dimanda stessa, che faremo in questa causa, perchè nel secondo Capitolo del loro memoriale dimandavano la libera Navigazione per virtù della Capitolazione delle Paci, dal che ne segue manifesta confessione, che il detto Mare sia dell' Illustrissimo Dominio, perchè dimandavano per virtù di Concessione particolare, è necessario, che sia suo, altrimenti non vi saria bisogno di particolare concessione. E quelle cose generali, che il mare è libero a tutti, non meritavano di essere addotte, perchè non hanno luogo, quando in qualche parte è posseduto, e prescritto per altri, siccome dicono tutti i Dottori allegati di sopra: però stando questo presupposto, qual è indubitatissimo, e anche l' Eccellente Rapicio conoscendolo tale, ha detto non voler disputare, nè contendere sopra questo; vengo a parlare della intelligenza, ed interpretazione delle Capitolazioni, nelle quali consiste tutta la difficoltà della presente controversia. E quanto alla Capitolazione di Vormazia non occorre parlarne, perchè non dice altro, se non che per cinque anni debbano osservare quello, che si contiene in essa Tregua, che per essere stata fatta nel 1518. finiva nel 1523., nel qual tempo fu già fatta la Pace Veneta, ed anche non parla, e non ha alcuna considerazione, la Navigazione però restringendosi al Capitolo della Pace Veneta, che è quel medesimo anche della Pace di Bologna, il quale dice: *Quod omnes Subditi libere, & tu-*

te,

te, & securè possint navigare; & in uniuscujusque Statibus, & Dominiis tam Terra, quam Mari negotiare cum bonis suis; beneque; & humaniter tractantes, perinde ac si essent Incolæ, & Subditi illius Principis; & Dominii; cujus Patrias, & Dominia adibunt, provideaturque, ne eis aliqua injuria, aut vis ulla de causa inferatur, celeriterque Jus administretur. Dicò, che per la lettura di esso Capitolo si vede, che è cosa indubitata, che i Sudditi di Sua Maestà non hanno maggior Privilegio negli Stati dell' Illustrissimo Dominio, di quello che abbiano i Sudditi Veneziani negli Stati della Maestà Cesarea; ed appresso non hanno maggior Privilegio in Mare di quello, che abbiano negli Stati di Terra, ma i Sudditi dell' uno, e dell' altro Principe sono del tutto uguali, e quello, che possono in Terra, possono anche in Mare, e niente più, quella parola *libere*, che riguarda quell' altra parola: *Quod omnes Subditi*, e quell' altre ancora, *tam Terra, quam Mari*, ha quella medesima intelligenza, e fa quel medesimo effetto ne' Sudditi dell' uno, che fa negli altri anche dell' altro, perchè li nomina tutti due sotto quella parola *Comunes Subditi*, e similmente quella parola *libere* riguarda quelle altre due *tam Terra, quam Mari*, loro non dando più Privilegio in Terra, che in Mare.

A questo presupposto, che è verissimo, si aggiunge un altro presupposto in fatto, che tutti i Dazj fatti pagare dagl' Imperiali del 1523. a tempo della Pace Veneta su fin' allora, che si

si pagavano i Dazj nello Stato dell' Impero dai Sudditi dell' Illustrissimo Dominio, non solamente i Dazj Vecchi, e quelli, che erano in tempo di Pace, ma gli accresciuti, e grandemente accresciuti, dove si pagava 5., ora si paga 10. 15. 20. cosa rare volte udita, che l' accrescimento ecceda il principale, e massimamente di far pagare in qualcheduno 20. per uno. Ha poi messi nuovi Dazj in quelle Mercanzie, che non pagavano cosa alcuna, obbligandoli consignarsi in certi luoghi, dove prima erano libere, ed andavano per qual via più loro piaceva, come è nella ferrarezza, ed altre, per la quale non solevano pagar cosa alcuna, ed in due volte gli ha imposto Dazio di Troni 27. per migliaro, e nei Rami, Piombo, e Stagni, dove si solevano pagare Troni 2. 5., ora pagano Troni 27. 5. per migliaro, e dove il Formento si soleva pagare Soldi 14. *6.* lo Staro, paga Soldi 49. *6.* così del Miglio, ed altre Biade, e sopra i Manzi in una volta sola è messo un Dazio per ogni Animale, oltre gli altri Dazj, che vi sono stati imposti, quali messi tutti insieme pagano Ducati 5 per ogni paro di Manzi, e sopra i legnami, e Tele è stato posto di nuovo un grossissimo Dazio, e per non numerarli tutti dirò, che non vi è alcuna merce, sopra la quale non sia stato accresciuto il Dazio, e composto da nuovo dopo la pace Veneta, e tali accrescimenti li fa ogni volta, che gli piace, ed alcun Dazio molte volte è stato accresciuto, ed in conchiusione la Maestà Cesarea ha fatto sempre tutte quelle Leggi,

ed

ed Ordini, che più le è piacciuto ne' suoi Stati a danno, e pregiudizio dell'Illustrissimo Dominio, e per tal causa cava ogni anno da detti Dazj un millione di Ducati d'Entrate, i quali danari, se il Capitolo della Pace avesse l'intelligenza, che ora dicono i Ministri di Sua Maestà, ella li avrebbe contra ogni coscienza, e sarebbe necessitata a restituirli, quali in tanti anni non possono essere meno di due millioni d'oro, cosa, che non è da dire da un così buono, e giusto Imperadore. Tutti questi due presupposti, non mi bisogna usare altri argomenti, e sottilità a provare la mia prima Conchiusione, cioè, che la detta Capitolazione non è tolta, nè in alcuna parte ristretta la libertà di essi Principi di potere accrescere, e mettere nuovi Dazj ne' suoi Stati, e fare ogni altra sorta d' ordine, come potevano avanti la suddetta Capitolazione, perchè mi basta dire, che l' ha interpretata, così eseguita, e così fatta eseguire la Maestà Cesarea per anni 40. Egli è il medesimo, che fece la Capitolazione, però niuno può meglio sapere qual fosse l'animo de' Principi al tempo che fecero la Pace di quello, che lui stesso, che l' ha fatta. Egli di bontà, di zelo, di giustizia, e di perfetta Religione, non cede ad alcuno Imperadore, che sia stato giammai. Se dunque non può esser fallato per malizia per essere tanto buono, e tanto giusto, ed avendola per 40. anni così interpretata, è giusta? Quelli, che ora dimandano il contrario, per necessità sono sforzati a confessare una delle due cose, o che

l'

l'Imperadore per 40. anni ha fatto una manifesta ingiustizia, ed un grandissimo torto a' sudditi dell' Illustrissimo Dominio, e che possiede due millioni d'oro contra coscienza, o che la dimanda, che essi fanno, è contra la giustizia, e dovere, e non merita di essere ammessa, principalmente per l'utile, e dovere di Sua Maestà; ma perchè mi affatico io in disputare, che l'interpretazione, ed esecuzione data finora per Sua Maestà alla detta Capitolazione sia giusta, bastandomi a fare, che non sia ammessa la sua dimanda, con mostrare, che non solamente per quarant' anni, ed infinite volte, ma in un tempo solo, ed in una volta sola sia per essi, che ora dimandono stato, sia eseguito il contrario, perchè per la forma della Legge Naturale, Divina, Civile, e Canonica è ordinato, che niuno sia ardito di dimandare il contrario di quello, che esso in altri ha osservato senza altra distinzione, che sia giusto, o ingiusto; dico la Legge naturale, e Divina insieme, che l' uomo non faccia ad altri ciò che non vuole, che sia fatto a lui. Cosa naturale, e piena di ogni dovere, ed onesta, e degna, che fosse fatta Legge Divina; successe poi la Legge Civile, Comune, e Semplice, la quale contiene il medesimo, ma è più chiara, ed accomodata al nostro proposito, come si vede per la Capitolazione: *Quod quisquis, cujus in alium statuerit, quod eodem & jure utatur*. Questa disposizione non potrebbe essere accomodata più al caso nostro, perchè dicendo, che tutto quello, che alcuno farà osservare contra gli altri, debba

debba essere osservato contro di lui, dice in effetto, che Sua Maestà avrà riscosso i Dazj dai sudditi dell'Illustrissimo Dominio. E questa disposizione s'intende, ed ha luogo, o sia giusta, o ingiusta l'interpretazione, ed esecuzione, che si fa contro di alcuno, perchè può sempre quello, contro il quale è stata fatta tale interpretazione ed esecuzione dire a colui, che l'ha fatta, voglio, che sia osservato il medesimo contro di te, nè può essergli replicato, che l'interpretazione non è buona, nè giusta, perchè in pena di colui, che l'ha fatta, e stabilita, che debba essere eseguita contro di lui, sia come si voglia, e che non sia udito, se egli volesse dire in contrario; ma vediamo le parole del Giureconsulto nella Sessione I. *Quod quisque verbis. Hoc Edictum summam habet æquitatem*. Odano Vostre Signorie Chiarissime, che non solo la Legge dice, che sia osservato contro di ognuno quello, che esso ha usato contra gli altri, e che quella è cosa giusta, ma vi ha voluto aggiungere, che *summam habet æquitatem*, volendo mostrare, che vi concorrono la giustizia, l'onestà, e l'equità in colmo, e se il serbar questo è equità perfetta, il contraddirle, e non voluta sarebbe cosa iniquissima. Soggiunge il Testo, e dice: *Cujusque indignatione justa*. Non gli bastò il dire, che tal disposizione era giustissima, e santissima, ma soggiunge, che niuno si poteva di ciò giustamente dolere. Questa è Legge approvata, e già tanti centinaja d'anni fatta eseguire da tutti gl' Imperadori. Che potranno dunque dire gli Avvocati di Sua Maestà,

stà? Che quello, che la Legge Imperiale dispone esser giustissimo, sia iniquissimo? Vorranno forse dolersi, che la Legge Imperiale dice, niuno potersi con giusta causa dolere, osservando in loro quello, che essi hanno osservato in altri? Si vede dunque, che la Legge non solamente condanna i nostri Avversarj, ma loro leva ancora ogni sorta di difesa, e di gravame. Seguitiamo la disposizione della Legge. *Qui Magistratuum potestatem adibit*, parla prima di quelli, che hanno potestà, e sono Superiori, i quali stabiliscono, o fanno cosa contra gli altri, e benchè non lo facciano ad utilità propria, e non solamente ad istanza dell' offeso, e di quello, che ha patito danno, ma anche ad istanza di ogni altro. Dopo parla de' Privati, i quali impetrano qualche cosa da' Magistrati, e Principi contra il dovere, e deve esser sempre osservato il medesimo contro di loro, e questo ha luogo, ancora che non fosse contro ad alcuno, quello che egli avesse impetrato, perchè basta, che lo abbia impetrato; ed il medesimo si osserva ne' Curatori, Tutori, ed altri, i quali non ne sentono utile alcuno, e se questo si deve osservare in quelli, che non ne sentono utile dalla Interpretazione, o Esecuzione, quanto maggiormente si dovrà osservare nel presente caso, nel quale Sua Maestà ha avuto, ed al presente ha grande utile per l'accrescimento, e nuove imposizioni di Dazj, e finalmente questa disposizione della Legge Civile fu anche approvata per i Canoni, e fatta Legge Canonica. Ed i Dot-

to-

tori mettono molti esempj, ne' quali milita assai manco ragione di quello, che fa nel caso nostro, e per verità ne voglio riferire due solamente. Uno si è, che se per un Giudice viene dichiarato, che per alcuni debitori non possi essere usata la tal'eccezione, come sarebbe l'eccezione della prescriziohe, ed essendo anche esso debitore di altri, non si potrà difendere con quella eccezione, benchè giuridica fosse, se farà termine ad alcuni debitori a pagar il loro debito, volendo poi anche esso riscuotere il suo credito da altri suoi debitori, essi potranno usare il beneficio della dilazione. Vedesi quanto minor ragione è in questi casi, che nel nostro. Egli è Giudice, e lo fa per verità del Magistrato, e lo fa affine di bene, e senza alcun suo utile, e lo fa in persone in tutto diverse dal nostro caso, lo fa una delle parti per suo interesse, e grandissimo interesse, e non si può muover per altro, che per sua grandissima utilità, e sono quelle medesime persone. Voglio dire anche questo altro caso. Se un' ottiene una sentenza secondo la sua opinione, e de' Dottori in una causa, è sforzato sempre a serbare quella opinione contro di lui, benchè non fosse vera, e questa causa è molto simile al nostro, presupponendo, che l' interpretazione data non fosse giuridica. Sono molti esempj, che si adducono in questo proposito, e sarebbe troppo luogo il riferili, ma voglio ben dire, che non ve n'è alcuno, nel quale militino, come militano al presente nel caso dell' Illustrissimo Dominio.

Ve-

Vedasi dunque quanta forza abbia questa regola, che ognuno è obbligato lasciar osservar contro di se quello, che egli ha osservato, e fatto osservare contro degli altri; e non solamente queste leggi, e questa regola escludono gli Avversarj dalla loro dimanda, ma ve ne sono anche molte altre, che fanno il medesimo effetto. Vi è un' altra disposizione di Legge, che quello, che io ho approvato una volta, ed accettato per buono, non posso più riprovarlo, o volervi contravvenire. Ve n' è un'altra, che colui, che ha libertà d' interpretare qualche Scrittura, e dichiararla a modo suo, fatta una volta tale dichiarazione, non può partirsi da quella per volerla interpretare diversamente. Io voglio presupporre, Signori Chiarissimi, che nella Pace Veneta, e di Bologna fosse data libertà alla Maestà Cesarea d' interpretare, e dichiarare la detta Capitolazione, dirò, che anche in questo caso avendola dichiarata, ed eseguita, non potrebbe mutar opinione, e darle altra intelligenza, ed interpretazione; ed avendo le predette regole, e disposizioni luogo ancorchè vi sia un atto solo d' interpretazione, dichiarazione, ed esecuzione, o altri simili, perchè basta un atto a fare, che uno sia perpetuamente obbligato ad eseguire il medesimo contra se stesso, quanto maggiormente devono aver luogo nel caso nostro, nel quale non un atto solo, ma infiniti sono seguiti, sì per lo riscuotere dei Dazj, che si è fatto già da tanti anni, e si fa continuamente, come anche per averli in

diversi tempi accresciuti, e fatte diverse provvisioni di nuovo, per le quali si mostra, che per la Capitolazione non è punto diminuita la libertà de' Principi ne' loro Stati di riscuotere, e mettere Dazj nuovi, e fare tutte quelle altre Ordinazioni, Provvisioni, che a loro pareranno più espedienti; perlochè succede la disposizione di un'altra Legge, che non si deve mai cangiar quella interpretazione, che è stata data per lungo tempo, ed un'altra ancora, che le consuetudini per osservanza sono perfette interpretazioni delle Leggi per Capitolazioni; ed essendo quaranta anni, che per Sua Maestà, e per l'Illustrissimo Dominio è data questa interpretazione alle Capitolazioni, non deve essere udito alcuno, che dimandi, che sia dichiarato il contrario. Credo, Chiarissimi Signori Commissarj, per le presenti ragioni sia chiaramente dimostrato la prima conchiusione per me proposta essere verissima, e conforme ad ogni onestà, e volere, e che la dimanda de' Cesarei è totalmente contra la disposizione delle Leggi, che non può in alcun modo essere ammessa, avendo Sua Maestà, come tante volte è stato detto, sempre osservato il contrario. Resta dunque a parlare della seconda conchiusione, la quale benchè non sia necessaria, stante le cose dette di sopra, pure per mostrare chiaramente le ragioni dello Illustrissimo Dominio, dirò, che quando bene fossimo nel tempo della Capitolazione, ed ancora non vi fosse detta interpretazione, o dichiarazione alcuna, non però detta Capitolazione si potrebbe

be intendere, come vorrebbero gli Avvocati Cesarei; perchè a chi bene considera questa Capitolazione è impossibile il dire, che ella dia esenzione di Dazj a' Sudditi, e che levi la libertà a' Principi di fare nuovi ordini ne' loro Stati. Chi potrebbe credere, che facendo pace due Principi vogliano senza alcuna causa fare esenti tutti i loro sudditi da' Dazj, che per ogni ragione sono tenuti a pagare. I Dazj sono le principali entrate de' Principi, e quelli, che li hanno da provvedere di danari ne' loro bisogni, e vi sarà chi creda, che li abbiano voluto donare a loro sudditi senza alcuni loro meriti? senza che dimandino tale esenzione, e senza pure vi pensino, nè vi abbiano mai pensato? Se un Principe deve dare esenzione ad un particolare, bisogna, che egli abbia di molti meriti, e che la dimandi con molta istanza, e stia molti dì, ed anni alla Corte a sollecitarla; e si crederà, che la Maestà dell' Imperadore, e l' Illustrissimo Dominio abbiano voluto nella Pace Veneta, e di Bologna fare esenti dai Dazj tutt' i loro sudditi senza veruna minima causa, ovvero occasione. Sono cose pur troppo lontane dal verisimile; e non degne da essere dette da questi eccellenti Dottori. Già è presupposto di sopra, come questa esenzione, che possono avere i sudditi in mare, la possono avere anche in terra, e quella esenzione, che hanno i sudditi di Sua Maestà negli Stati dell' Illustrissimo Dominio, di modo che bisognerebbe intendere, che l' Illustrissimo Dominio per quella

Capitolazione avesse voluto fare esenti i sudditi di Sua Maestà in tutti i suoi Stati, ed in Venezia medesima, e che Sua Maestà per quella Capitolazione avesse voluto fare esenti i sudditi dell' Illustrissimo Dominio in tutti i suoi Stati, ed appresso, che l'uno, e l'altro si avessero voluto privare di poter fare nuove ordinazioni, e Costituzioni ne' loro Stati, le quali portassero pregiudizio a questa esenzione de' sudditi. Intelligenza molto assurda, e piena di mille inconvenienti, e lontana da ogni verisimilitudine. Nella Pace Veneta, e di Bologna si fa menzione di 10000. Ducati, che Sua Maestà restava avere dall' Illustrissimo Dominio, e sopra ciò se gli fanno Capitoli separati con molte parole, e molta considerazione, non solamente circa la quantità del danaro, ma ancora circa il tempo, e dilazione di pagare, e si vede, che con questa difficoltà si è ordinato di pagare 25000. Ducati all' anno per il bisogno, che vi era in quel tempo di danaro, e si vorrà poi credere, che si abbiano voluto privare di un' entrata di 1200. Ducati all' anno per una parola detta ad un altro proposito? Se avessero avuto animo di dare esenzione ad alcuno, avrebbero usato altre parole, che quelle, che si contengono in detta Capitolazione. Nè basta dire, che la virtù, ed importanza di quella parola *libere* si vuole, che si possa navigare senza impedimento, e senza Dazj, perchè la vostra si è, che quella parola *libere* si intende secondo la natura, e qualità della cosa, dove è applicata. Dirò per esempio. Dice

la

la Legge, che ognuno possa fare Testamento liberamente, senza impedimento, e che alcuno non glielo vieti, ma non s'intende già, che non si debbano osservare tutte le solennità osservate dalle Leggi; perchè se ne ometterà alcuna, il Testamento sarà di niun valore, e quella parola *libere* messa in una Legge riceve sempre dichiarazione dalle altre Leggi; e però se sarà disposto, che il Podestà possa procedere liberamente ne' casi Criminali, non s'intende già, che possa procedere secondo il suo puro appetito, ma secondo l'ordine, e la forma, che si conviene. Sono infiniti gli esempj, che si potrebbero addurre a questo proposito per mostrare, che questa parola *libere* si limita, e si dichiara secondo il soggetto, e la materia della quale si tratta. Però al caso nostro trattandosi al tempo della Capitolazione di far pace, e di nemici diventar Amici, e conseguentemente cessar dall'offese, siccome si soleva fare al tempo delle guerra, quelle parole *libere, tute, et secure* non possono importar altro, se non che cessino le inimicizie, e che senza oltraggi, ed alcun danno possino i sudditi di uno de' Principi praticare, e conversare negli Stati dell'altro; e questa è la vera intelligenza della detta Capitolazione, nè è fatta per diminuire l'entrata de' Principi, anzi quel Capitolo fu posto principalmente da' nostri Principi per accrescere le loro entrate, perchè pensano, che accrescendo i Commercj, e frequentando i sudditi dell'uno a condurre le merci negli Stati dell'al-

tro, accrescerebbero le loro entrate per il pagar de' Dazj, posero quel Capitolo: *Quod omnes Subditi, libere, tute, & secure utriusque Statibus, tam Terra, quam Mari, possint morari, & negotiari cum bonis suis*, volendo, come è detto, con questo Conversare, e Negoziare insieme accrescere i Dazj, e non perderli del tutto, come si perderebbero, se le dimande dei Cesarei potessero aver luogo. Nè ha da ostare, che del 61. per lettere Ducali, e de' Provveditori sopra il Sale sia stata rilasciata una Nave, la quale era stata ritenuta, e similmente non deve essere una sentenza fatta per il Podestà di Liesina del 49., perchè quanto à quella del Sale, dico, che la ragione è assai manifesta, perchè tutte le Navi sono ritenute per la proibizione fatta per l' Illustrissimo Dominio, che niuno possi Navigare per detto Golfo, se non va a Venezia, la qual proibizione non può aver luogo nelle Navi di altri Principi cariche di Sale, perchè il condurre Sale Forestiere a Venezia è proibito, e potrebbe essere un grandissimo danno dell' Illustrissimo Dominio; e però è necessariissimo, che le Navi cariche di Sale non soggiaccino al detto Ordine; e perchè in ciò non vi fosse qualche frode, i Signori Provveditori al Sale posero nelle loro lettere, che le Navi di Sua Maestà cariche di Sale dovessero avere un particolare Mandato, acciocchè dagli Agenti dell' Illustrissimo Dominio non sieno molestate. Io non posso vedere come l' Eccellente Rapisio possa persuadersi, che queste Lettere sieno a suo

favo-

favore. Se i Cesarei consentono di far mandato particolare alle Navi cariche di Sale, non vengono necessariamente a confessare, che tutte le altre Navi sono sottoposte all'Ordinazione dello Illustrissimo Dominio, e non confessano, che il Dominio Serenissimo è Padrone del Mare, se vogliono, che quelle Navi, che non hanno da essere molestate abbiano un Mandato particolare; Se tutte le Navi de' Sudditi di Sua Maestà possono andar liberamente per il detto Mare, perchè prender Mandato specialmente per le Navi del Sale; Queste lettere prodotte provano concludentissimamente la mia opinione, ed il medesimo fa la sentenza del Podestà di Liesina, perchè dice, veduta la querela, e la difesa fatta, per il Padrone della Nave, dichiara, che essa Nave fu rilasciata per le querele davanti quel Podestà: ed il comparire il Padrone della Nave avanti Sua Signoria, come Giudice competente, dimostra, che l' Illustrissimo Dominio, e suoi Rappresentanti hanno la Giuridizione del Mare. Il far le difese in quello stesso particolare dimostra, che la proibizione fatta dall' Illustrissimo Dominio deve essere osservata, perchè non accadeva far altre difese, se non allegare il Capitolo della Pace Veneta, e di Bologna: ma ricorrendo ad altre difese particolari conosce, e confessa, che la Capitolazione non gli dà libertà alcuna in esso Mare, nè in considerazione, che sia stata liberata, perchè sta insieme, che sieno obbligati a' Dazj, e non abbiano contraffatto, ma ciò nasce dalla qualità della difesa, quan-
 do-

do mostrano la loro innocenza; in qual caso basta, che le querele, ed il formar Processo, e la sentenza mostrano e la superiorità, e la validità della proibizione, perchè non essendovi proibizione valida, sarà superfluo il procedere sopra di esse querele. Ma quella parola, che ha detto l'Eccellente Rapisio, che per questi atti riconosce, che sieno in possesso del Navigare liberamente, mi ha fatto grandemente maravigliare. Egli afferma, che sono in pacifico possesso di libera Navigazione, ed in un medesimo tempo confessa, e dice, che potrebbe mostrare 400. querele fatte per diversi Sudditi di Sua Maestà, per esser loro tolte le Navi, ed impedito il Navigare, e che già alcuni anni essi Sudditi hanno patito danno più di 30000. Ducati; non so, se questo sia pacifico possesso di libera Navigazione, essendone querelati 400. e liberati due per cause particolari. Però si vede, che per la confessione di loro stessi gli è sempre stata impedita tale Navigazione; nè bisogna distinguere tre casi, il primo di navigare per schiena di Mare; il secondo di entrar ne' Porti contra sua volontà per fortuna, o per altro; il terzo di entrare ne' Porti di utilità sua; perchè questo è un volere tirar la causa fuori del suo stato, e disputar quello, di cui non si tratta al presente. Bisogna prima vedere, se per la Capitolazione della pace l'Illustrissimo Dominio è privato di libertà di fare di ogni sorta di provvisioni, ed ordini, che a lui pare nel detto Golfo, come Padrone, e Possessore di esso; e convenir

pri-

prima in questo. E conosciuto, che egli può fare ogni cosa, disputar poi, se la deve fare. L'ordine vuole, che prima conosca, se si può fare, e poi si conosca quello deve fare; e benchè jeri nel mio parlare più di una volta dicessi, che io aspettava a' fondamenti addotti per me per provare, che l' Illustrissimo Dominio poteva fare ogni ordine nel detto Golfo, siccome poteva negli altri suoi Stati, ed in Venezia medesima, e come poteva Sua Maestà negli Stati suoi proprj; e dissi anche di più, che non credeva, che vi fosse uomo al mondo, che potesse darle risposta nè vera, nè colorita; mi ha però voluto l' Eccellente Rapisio affrontare questa difficoltà, che è la principale, e dalla quale dipende ogni cosa, ma s' ha pensato di divertire la causa in voler distinguere, e far tre casi diversi, e non si è avveduto, che meno di tutte le altre si può difendere questa opinione, che si debba pagar dazio in un caso, e nell' altro nò, perchè il Capitolo della Pace dice assolutamente, e senza alcuna distinzione: *Quod omnes Subditi libere, tute, & secure &c.* Se quella parola *libere* comprende esenzione da' Dazj, bisogna, che i Sudditi sieno esenti in ogni caso da essi dazj, e per esser essa generale, ed assoluta, e senza alcuna restrizione, e limitazione. Se anche non comprende esenzione de' Dazj, non li fa esenti in ogni caso. Nè anche si è avveduto, che nel secondo caso egli prende un grande errore presupponendo, che se per fortuna le Navi entrano ne' Porti, non debbano pagar Dazio per

non

non essere venute in quelli dell' Illustrissimo Dominio di sua volontà, ma violentemente, e con suo dispiacere, considerando, che quando entrano in Golfo, entrano in quello dell' Illustrissimo Dominio, e vi entrano di volontà, e sua elezione, e comodità, che altrimenti non possono far viaggio; però subito entrati in Golfo sono obbligati alle Leggi, ed a' dazj dell' Illustrissimo Dominio per essere entrati nel suo, e quando poi vanno nel Porto per fortuna, non è vero, che entrano in quello dell' Illustrissimo Dominio sforzatamente, perchè già vi sono entrati di loro spontanea volontà, e per suo utile, e se dopo la fortuna li manda da un luogo all'altro dell' Illustrissimo Dominio, non è in considerazione, ma si considera solamente il principio, quando vennero in quello dell' Illustrissimo Dominio, che fu quando vennero nel Golfo, e questo si è l'errore, però si vede, che per molti rispetti questa distinzione non può stare in alcun modo. E perchè l' Eccellente Rapisio si è molto affaticato in mostrare, che non è onesto, che le Navi, che entrano in Porto per fortuna, paghino dazio, e che le Navi vadano a Venezia, volendo ridurre tutta la disputa al termine di onestà, benchè ora non si tratti di questo, ma solo di quello, che si può far di ragione, voglio però mostrargli, che non solamente l' Illustrissimo Dominio ha dal canto suo la ragione, ma anche l'onestà, e dove Sua Eccellenza mi ha più volte interpellato, se mi pare onesto, che i Naviganti sieno sforzati a torsi fuori del loro viaggio andare a Venezia,

zia, e se egli è onesto, che agli afflitti, e sbattuti dalla fortuna sia dato carico di pagar dazio, gli rispondo con l'interpellazione similmente, se gli pare onesto, che l'Illustrissimo Dominio già tanti centinaja d'anni abbia speso tanti danari, e fatti morire tanti de' suoi Uomini per difendere il detto Golfo e da' Corsari, e da altri; se egli è onesto, che ogni anno gli bisogna mantenere un' Armata in detto Golfo con tanta sua spesa per tenerlo netto da quella maledizione de' Corsari, e che senza questa cura, e difesa dell'Illustrissimo Dominio niun Navilio porrebbe uscir dal Porto, che subito sarebbe preso, se egli è, dico onesto, che l'Illustrissimo Dominio con tante fatiche, e spese siesi fatto Padrone del detto Golfo, acciocchè altri a suo bell'agio l'abbiano a navigare senza alcuna ricognizione; mi dirò in appresso dopo che volete parlare pure di onestà, che la Sua Eccellenza mi risponda, se gli pare, che dove i Sudditi Veneti dovevano pagare Fiorini 2. 5. di dazio per ogni migliaro di Piombo, ora da' Ministri di Sua Maestà loro sia fatto pagare Fiorini 40. 5. che è venti volte di più di quello pagavano, ed il medesimo fanno ne' dazj di rami, e stagni; se gli pare onesto, che della Biada, che pagava Soldi 5. lo Staro, gli ha fatto pagare Soldi 49. e similmente de' Bovi, ai quali in più volte sono stati accresciuti i dazj, che pagano Ducati 5. al paro, dazio grossissimo, che cade tutto a danno dell'Illustrissimo Dominio, poichè è stato necessitato di fare difalco a' Beccari di lasciarli il dazio di Venezia. Sono

an-

anche accresciuti i dazj del Vino, del Legname, delle Tele, e di ogni altra cosa, e tutti accresciuti non un quarto, nè un terzo di più di quello pagavano, come tal volta si suol fare per bisogno di danari, ma sono talmente accresciuti, che dove si pagava uno, i sudditi dell' Illustrissimo Dominio pagano 15. e 20., e questo è stato fatto principalmente nelle cose tanto necessarie al vitto, come sono biade, e carni, nelle quali pare, che l' onestà ricercasse, che si dovessero manco gravare i dazj, che le altre merci, e vorrei, che mi si dicesse, se egli è così onesto, perchè si duole, ed esclama contra l' Illustrissimo Dominio, e se alla convenzione pare cosa disonesta, che uno sia obbligato di andare a consegnarsi con le merci ad un luogo destinato dal Signore; perchè non gli pare disonesto, che i sudditi dell' Illustrissimo Dominio, i quali solevano condurre le Ferrarezze dagli stati di Sua Maestà per quelle vie, che a loro più piacevano senza pagare alcun dazio, da alcuni anni in qua sieno astretti a consegnarle a' luoghi deputati, e pagar Fiorini 27. per migliaro, e medesimamente si può dire delle altre merci, sopra le quali Sua Maestà ha imposto nuovi dazj, e se sua Eccellenza, ed altri vorranno direttamente considerare queste cose, conosceranno, che quello fa l' Illustrissimo Dominio, è giustissimo, è onestissimo, e che i Sudditi di Sua Maestà hanno manco gravezza di quello hanno i Sudditi dell' Illustrissimo Dominio negli stati di Sua Maestà, e per far anche più chiaro, Chiarissimi

simi Signori Commissarj, che non fu mai causa nella quale mai si trovasse così compitamente la ragione da un canto, e così manifesto il torto dall' altro, voglio farli vedere, che mettendo in elezione degli Avversarj, che eleggano ciò, che si voglia, e dieno quella interpretazione alla Capitolazione delle Paci, che più lor piace; non ne sapranno trovar una, che non cada a loro manifesto danno.

Interpello l' Eccellente Rapisio, e molti altri Eccellenti Dottori, che dicano essi, come vogliono intendere il Capitolo della Pace. Se dicono, che per quella parola *libere* intende essere data la Navigazione libera, ed esente di Dazj, gl' interpello, se vogliono levare i Dazj a' Sudditi dell' Illustrissimo Dominio, e restituirli il riscosso contra questa intelligenza. Non vi rispondono; che non vuole dire altro se non che questo sarebbe di troppo gran pregiudizio all' utile, ed all' onore di Sua Maestà. Gli interpello, se vogliono eleggere una via di mezzo, cioè, che quella parola *libere* non significhi totalmente esenzione; ma che i Dazj si devono riscuotere con molta modestia, e rispetti. Gli domando, se vogliono cominciare a restituire quello, che di più si sono accresciuti negli Stati di Sua Maestà i Dazj, di quello, che sono accresciuti negli Stati dell' Illustrissimo Dominio, perchè negli Stati di Sua Maestà non vi è Dazio, che non paghi dieci, quindici, venti volte tanto, come solevano negli stati dell' Illustrissimo Dominio, non vi è Dazio, che paghi due volte tanto

come

come pagava. Bisogna prima ugualizzarsi, e poi disputare dell'onestà, e discrezione. Nè anche a questo mi rispondono, che vuole dire, che manco si può accettare questo, che l'altro. Chi non vuole accettare alcuno di questi, è pur necessario dire, che il Capitolo non ha esenzione alcuna, adunque la dimanda deve essere riggettata, e per forza fanno sentenza contra se medesimi. Nè crederò giammai, che si trova alcuno così discosto dall'onestà, e dovere, e sia così privo di vergogna, che voglia dire, che un medesimo Capitolo, e con quelle medesime parole dia grandissima esenzione all'altro. Sono pur troppo cose lontane dal giusto, e dall'onesto, però si vede, che la domanda fatta per i Cesarei è contra tutte le Leggi del Mondo, e contra ogni onestà, e dovere, e che però non deve essere ammessa, e se la Maestà Sua fosse stata da' suoi Ministri fedelmente, e sinceramente informata dello stato di questa causa, non avrebbe mai comportato, che in suo nome fosse data questa dimanda, e bene intese le sopraddette ragioni, non crederò mai, che Sua Maestà comporti, che si proceda più oltre, ma gl' imponga perpetuo silenzio. Come potrà un Imperadore così giusto, e Religioso, e di una vita così esemplare comportare, che in suo nome sia dimandata una cosa, che per quaranta anni egli abbia osservato, e fatto osservare il contrario? Come potrà comportare, che in suo nome sia fatta una dimanda, che essendo ammessa, ed esaudita, prova, che egli contra la giustizia abbia riscosso dai

Sud-

Sudditi dell' Illustrissimo Dominio due Millioni d'oro, e conseguentemente, che li tenga contra la giustizia, e sia obbligato a restituirli? Come comporterà, che sia fatta una dimanda, che gli porta danno annuale di settanta, o ottantamila Ducati per dare un poco di esenzione ai suoi sudditi; come comporterà dico, che in nome suo sia dimandata l'esenzione per i suoi sudditi nello stato dell' Illustrissimo Dominio, avendo i suoi Ministri, i quali in quel medesimo tempo, e forse in quell' ora stessa riscuotevano i Dazj, e grossissimi Dazj da' sudditi del Dominio Veneto, e questo in virtù di un Capitolo di pace, il quale non dà più Privilegio a' sudditi di Sua Maestà di quello ne dà a' sudditi dell' Illustrissimo Dominio, nè alla gran prudenza, nè infinita bontà di Sua Maestà potrà parere cosa ingiusta, nè fuori del dovere, che avendo egli accresciuto i Dazj così, e facendo pagare i Dazj soliti con poco accrescimento dell' Illustrissimo Dominio. Nell' ultima parte ove Sua Eccellenza ha detto, che alla buona, e lunga amicizia, che è tra essi Principi, si conviene usare cortesia, acciocchè la Pace si conservi eternamente, siamo d'accordo. La sento con tutto il cuore, ma non spetta a me di parlare in questa materia per esser venuto solamente a mostrare ciò, che vuole la ragione, e la giustizia. Son ben desideroso, che la pace sia perpetua: e che continuamente vada crescendo l'amore, e benevolenza, e che i mutui buoni officj tra essi Principi continuino, non cedo ad al-

alcuno, ma non potendo io operare altro, hò pregato Dio, e di continuo lo pregherò, che illumini le Chiarissime Signorie Vostre, e metta in animo di Sua Maestà, e di Sua Serenità di abbracciar quella via, che sia stabilimento della Pace, accrescimento dell' amore, e benevolenza tra essi Principi, e quiete universale tra essi, e suoi sudditi, ec.

LETTERA DI ERRICO IV. RE DI FRANCIA AL SUO AMBASCIADORE RESIDENTE IN ROMA

PER L' ACCOMODAMENTO

DELLA

REPUBBLICA DI VENEZIA

CON

PAPA PAOLO V.

PER le vostre Lettere de' ventisette passato, e per le relazioni fattemi dall' Arcivescovo di Nazaret, Nuncio del N. S. Padre per parte di S. Santità, il quale nel medesimo tempo, che ricevette le Lettere, mi dimandò l' udienza; ho saputo la deliberazione della Scomunica contra il Senato di Venezia, che S.

Santità avea risoluta e pubblicata nel Concistoro de' Cardinali il giorno precedente. Di che ho avuto quel dispiacere, che dee sentire un Re Cristianissimo affezionato all' una ed all' altra parte, prevedendo le rovine, che possono nascere dalla esecuzione di detta deliberazione, tanto al generale della Cristianità, quanto al particolare dell' Italia, e similmente all' autorità della S. Sede Apostolica, ed alla soddisfazione di S. Santità, ed ancora a quell' antica e venerabile Repubblica, la conversazione della quale non è meno utile, che necessaria per la difesa del Cristianesimo contra le armi del comune nemico, e per mantener l' Italia in riposo, e nella libertà, che le resta in onore, ed anche in vantaggio della Sede Apostolica, e delle ben avventurate amministrazioni, e Governi di essa. Perlocchè non solo approvo, che voi abbiate passato officio con S. Santità a requisizione dell' Ambasciadore della Repubblica suddetta, come mi avete significato per le predette vostre Lettere; ma ho risoluto rispondervi, a ciò obbligato, di far supplicar di nuovo S. Santità per mezzo vostro, di voler per amor mio, a mia contemplazione, e preghiere affettuosissime sospendere per alcuni giorni l' esecuzione di detto Monitorio, del quale ne ho avuto una copia per mezzo del detto Nuncio, per darmi alquanto di comodità, e modo d' impiegare la mia autorità, preghiere, ed esortazioni presso il Senato per proccurare, che dia soddisfazione a S. Santità; si renda degno di ottenere in questa

oc-

occasione gli effetti della sua santa benignità; nella qual cosa io mi persuado, che S. Santità abbia buona volontà di favorirlo. Spedisco dunque a voi il presente Corriero per questo effetto solo, e vi mando una Lettera per S. Santità in vostra credenza, siccome vedrete per la copia, che sarà allegata. E però voi anderete straordinariamente a S. Santità, e gli direte, che io lo supplico a pigliar in buona parte, che io mi sia mosso ad intrammettermi in questo negozio, perchè ciò fo, come Primogenito della Chiesa, zelante dell' Autorità della Sede Apostolica, al pari di quanti sieno stati in ogni tempo miei predecessori, e vivo desideroso di esporre le mie forze, e la propria persona per difesa e conservazione di detta Apostolica Sede: e lo pregarete di volere per la sua equanimità da me conosciuta, che sia la benevolenza paterna sperimentata in beneficio mio; talchè siccome sono certissimo, che non ha fatto cosa alcuna contra i Signori Veneziani senza dispiacer grande, e non per altro, che per necessità di mantenere, e conservare l' Autorità Apostolica, commessa da Dio alla sua Cura; così ancora mi persuado, e credo fermamente, che col proccurare, che i Signori Veneziani si mettano in istato di schivare la sua indignazione, per meritare, che S. Santità continui ad accettarli, come ha volontà, si consolerà il suo animo addolorato, e farà cosa grata, e recherà molto contento. Ma io non pretendo di fargli rappresentar da voi quelle inconvenienze pubbliche, o

 pri-

privatе, le quali possono nascere dalla esecuzione della detta Scomunica, nè dall' esempio, e conseguenza di essa, poichè non dubito punto che S. Santità non le conosca, e comprenda, e non l' abbia previste, o apprese più di ogni altro prima di procedere tanto avanti, essendo egli dotato di quella esperienza, e prudenza, che lo hanno reso degno della Cattedra, in cui meritamente siede. Riconosce ciascuno avveduto, che ha fatto quanto ha dovuto, e potuto per evitare questa cosa, la quale ognun conosce aver Egli ordinata, e lasciata uscire, come sforzato dalla necessità, ed obbligazione di adempiere il suo carico a suo grandissimo dispiacere. Nondimeno io mi tengo obbligato di supplicarlo, che voglia considerare, che la materia, di cui si tratta, riguarda, e concerne l' autorità di altri Principi e Potentati Cristiani, e principalmente di quelli, che devono aver particolar ricognizione, ed ubbidienza alla Chiesa, e Sede Apostolica. Appena sentiranno questi l'esecuzione di detta Scomunica, che ne temeranno l' esempio, e la conseguenza per i medesimi rispetti. Siccome io credo, che di già S. Santità pur troppo si sia accorta, che le Costituzioni del mio Regno sono tali, che devo apprendere questo pericolo manco di ogni altro; perciò S. Santità ha da credere, che io non mi son mosso in questo negozio per interesse privato, ma solamente per le dette ragioni, e considerazioni generali, e per quelle del contento particolare di S. Santità: Che i separati dalla Chiesa se ne rallegreranno,

e ca-

e caveranno frutto quanto potranno di questa azione, sì per calunniare ed abbassare l' autorità della Sede Apostolica, come per dar gelosia, e timore degli effetti di quella a' loro vicini, i quali conoscono essere meno stabili, e costanti nel debito loro verso la Sede Apostolica: Che questo cattivo accidente non poteva succedere in stazione più importuna, e pericolosa, cioè nel principio del Pontificato di S. Santità, nel quale tutti ancora non hanno conosciuto la Giustizia, e Bontà di Lui; sian quali si vogliano: Che la forza e riputazione delle Armi Cristiane contra il Turco è molto estenuata, e difficile a risorgere, e si trova in termine di peggiorare piuttosto, che di migliorare, o si continui la guerra, o si continui la pace: Che questo comun nemico si prepara di uscir quest' anno con Armata di Mare, colla quale egli minaccia la Cristianità, ed anche l' Italia, e fargli resistenza non deve la possanza nel Mare di questa Repubblica per esser avvilita e disprezzata, essendo così necessaria, come veramente è: E che se tutti non imputeranno a S. Santità interamente il male, che potrà succedere in Ungheria o per la guerra, o per la pace, che pretendono di fare, o per questa Armata di ostar all' Interdetto, e Scomunica del Senato di Venezia, benchè io sappia, che questo possa risultar in biasimo di S. Santità, devo credere che, siccome i giudizj e discorsi degli uomini son diversi, così quella parte che scuserà i Signori Veneziani, e desidererà, che Sua Santità in queste occorren-

ze avesse differito l' effetto a questo suo giudizio, non sarà la minore, o almeno servirà di pretesto similmente a' Principi di non contribuire alle spese della guerra, e ad altri di raffreddarsi di dar ajuto contra il Turco. Delle quali cose io non posso credere, che ne abbia piacere S. Santità, adesso che egli ha rimesso in piede l' unione de' Principi, della quale mi avete scritto esserne stato ultimamente parlato da S. Santità; perchè se finora è stata ritardata dalla gelosia, che i Principi Cristiani hanno l' un l' altro per le pretensioni, progressi d' armi, ed altercazioni, come è succeduto più volte; sarà più attraversata per mezzo di detto Interdetto, perchè accrescerà la causa delle diffidenze, e renderà più debole questo membro del corpo generale della Repubblica Cristiana, il qual non è de' minori di possanza, e di opportuno sito, per favorire e far prosperare detta unione; e non solamente debole, ma ancora dannoso, essendo che i consigli de' disperati conducono o astringono spesso i più saggi, e modesti a far cose non meno imprudenti, che pericolose. Onde voi supplicarete in mio nome S. Santità a voler per sua singolar prudenza ed infinita Paterna Bontà soprassedere, e differire ancora qualche giorno la giusta causa per l' esecuzione della deliberazione suddetta, per dar a me, ed a quelli, che si vorranno impiegare in detto negozio, tempo e modo di disporre il detto Senato di Venezia a riconoscer meglio l' autorità di S. Santità e della Sede Apostolica,

e darle

e darle soddisfazione. Questa dilazione e sospensione fatta ad istanza e preghiera del più obbediente Figlio della Chiesa, più desideroso del compiacimento di S. Beatitudine, e della Sede Apostolica, essendo le cose ne' termini nei quali si trovano, servirà non meno a verificare e manifestare la benignità e la clemenza di S. Santità, che a manifestar maggiormente il suo giudizio, provvenga ciò che si vuole. Ed oltrecchè S. Beatitudine mi obbligherà grandemente per lo favore, che io riceverò in questa occasione; obbligherà medesimamente tutta la Cristianità ad onorare, e riverire più la sua paterna bontà, e servirà a rinforzare ancora le sue armi spirituali; perchè quanto più saranno adoperate ed impiegate con longanimità e matura circospezione, tanto più saranno stimate, ed avranno maggior efficacia. Al che aggiugnerete, che, se piace a S. Santità concedermi questa dilazione, io ho deliberato di mandar subito il medesimo Corriero a Venezia portatore della presente, per avvertir il mio Ambasciadore, accioc-chè cominci a proporre e disponer gli animi di quei Senatori ad approfittarsi della grazia, che avrò ottenuta a favor loro, per farli risolvere affettuosamente ad abbracciare ed eseguire i buoni consigli, che per questo effetto saranno loro dati. Per il che assicuratene S. Beatitudine, che io a dar gli ordini opportuni non differirò se non tanto tempo, che bisognerà per essere informato della sua intenzione. E gli direte appresso i soprascritti officj, che io non tralascierò di pre-

ſtare tutti i mezzi a me poſſibili, come già ho cominciato a fare col Signor Ambaſciador reſidente appreſſo di Noi. Io ho conſiderato, che la dilazione di ventiquattro giorni, che S. Santità ha dato ad eſſo Senato per la ſcomunica, ſarà ſpirata avanti che queſto Corriero arrivi a Roma, di maniera che il rigore di eſſa potrà eſſere fulminato. Il che pur quando ſia, queſto mio diſpaccio, ſe non è del tutto infruttuoſo, potrebbe forſe arrivar a tempo per eſeguire l' effetto della mia intenzione. Due ragioni mi hanno fatto riſolvere di non tralaſciar di mandarlo, e correre il riſchio dell' evento: Una è l' eſperienza, che mi ha dato la conoſcenza, che ho della bontà e ſapienza di S. Santità, che avrà ritardata gli effetti del detto rigore, quanto avrà potuto, onde il mio diſegno potrebbe anche avere buono e facil ſucceſſo; L' altra è, che la buona intenzione non mancherà di eſſer gradita e riconoſciuta da quelli, che avranno cognizione del merito di eſſa, ed in ogni tempo avrò ſoddisfatto al debito di Principe Criſtiano, e di un vero e cordiale amico, qual io ſono; e di più imporrò a me ſteſſo ed alla ſoddisfazione della mia coſcienza. Io ſcrivo altresì ſopra queſto ſoggetto al Cardinal Borgheſe, ai Signori Fratelli del Papa, al Cardinal . . . , Serafino, e Perron le Lettere alligate; pregando i tre primi favorire la mia intenzione con S. Santità, quanto e dovunque ſarà biſogno, e gli altri di aſſiſtervi col conſiglio, ed autorità, ed eſecuzione di quelle, tanto con S. Santità,

quanto

quanto dovunque sarà bisogno, come cosa che in se è lodevolissima, e di molta importanza, e che preme grandemente a quelli, che mi hanno mosso ad intraprenderla, e spendere il mio nome e la mia opera. Bisognerà, che il detto Corriero, dopo che avrà portato a Venezia l' avviso di quello, che avete fatto ed ottenuto da S. Santità, ritorni a me in diligenza con vostro dispaccio, acciocchè io sia prestamente avvisato del successo; se però i predetti Cardinali, e voi non giudicarete con S. Santità essere a proposito, che il Signore di Fresnes mio Ambasciadore in Venezia non lo trattenga tanto tempo, quanto sarà necessario per far ciò intendere al Senato, ed aver sopra ciò la risposta e la deliberazione di quello, acciocchè io ne possa essere avvisato per il medesimo Corriero, per poter applicar io meglio i mezzi necessarj alla piaga, che Noi pretendiamo di guarire, pregando Dio, o Monsieur d' Alincourt, che vi tenga in sua degna e santa custodia.

Parigi.

LET-

LETTERA
DEL CARDINAL DI PERRON
AL
RE CRISTIANISSIMO

Colla quale gli significa quello, che ha operato, per l'aggiustamento di PAPA PAOLO V. con la REPUBBLICA DI VENEZIA.

SIRE.

IO scrissi a V. M. per l'ultimo Ordinario, come Giovedì ventitrè Marzo, che era il giorno, che il Signor Cardinale di Giojosa doveva giungere a questa Corte, pregai il Cardinale Baronio, che volesse andare a ritrovare il Papa sotto altro pretesto, ed accidentalmente procurare di preparare l'animo suo a ricevere favorevolmente quello, che il Cardinale di Giojosa gli portava di sostanziale al negozio de' Veneziani, senza volersi fermar su i punti delle cose accidentali. Il che egli fece con molto zelo, in appresso rappresentandogli essere per importare molto a S. Santità, che col mezzo del suo favore, desse dimostrazioni di contento in questa prima accoglienza, facendo noto a tutta la Cristianità la soddisfazione, che egli provava degli

officj

officj di V. M., e del gusto, che ne sentiva. Il Giovedì sera il Cardinale di Giojosa arrivò per le Poste un poco tardi, per avere tempo di consultare la notte, come egli dovesse la mattina proporre il negozio al Papa. Il Venerdì dopo pranzo egli insieme coll' Ambasciadore andarono a ritrovare S. Santità, esponendo il Cardinale interamente il motivo del suo viaggio, eccetto che nel negozio de' Gesuiti; di primo colpo non volle levargli la speranza della loro restituzione, per lasciare S. Santità di buona voglia. Nell' uscire da questa prima udienza, stimando, che il volto, che facesse il Papa dopo averlo udito, servisse di augurio a tutto il Mondo di buono, o cattivo successo di questo negozio, egli disse solamente, che quanto all' articolo de' Gesuiti non era disperato il loro stabilimento, anzi che avrebbe pensato ad un espediente, col quale sperava, se Sua Santità se ne volesse servire, di venire alla fine di questo punto, del quale il giorno seguente ne tratterebbe. Il giorno dopo, che il Papa era stato inquietissimo tutta la notte per desiderio di sapere questo espediente, lo mandò a ricercare per tempo. E venuto il Cardinale gli manifestò, che l' operare con particolare trattato di poter ottenere dal Senato la restituzione de' Gesuiti, questo era un ingannarlo, e perdere la fatica, e il tempo; ma che se S. Santità volesse dargli in mano un Breve con facoltà di potere levare l' interdetto, lo mostrerebbe al Senato, e gli direbbe, che ha nelle mani l' autorità di levare le Censure;

ma

ma con questa condizione, che si stabilissero i Gesuiti, assicurando S. Santità, che la speranza del Breve sarebbe grandissimo effetto negli animi loro. Questo espediente mostrò il Papa di non volere o potere approvare, dicendo, che vi anderebbe della parola, e dell'onore suo, abbandonando i Gesuiti, che erano stati scacciati per avere ubbidito al suo Interdetto, avendo loro promesso, che mai non acconsentirebbe ad alcun accordo, se non quando essi fossero stati restituiti. Per ragioni che i Veneziani producessero contro di loro, essendo il loro bando per la causa suddetta, l'equità ricercava, che fossero in tutte le cose reintegrati. Se poi i Veneziani avevano qualche altra cosa contro di loro, la opponessero. Finalmente disse, che per onore della S. Sede era egli molto più interessato in questa seconda azione, che nella prima: Che se tutti questi tumulti erano stati mossi per due Preti imprigionati contra la Legge della Giuridizione Ecclesiastica, molto più era obbligato di risentirsene per lo bando di un Ordine tutto di Religiosi, fatto dal Senato senza partecipazione della S. Sede. Nell'uscire da questa seconda conferenza il Papa restò con estremo dispiacere, mostrando a tutto il mondo nel volto dipinta l'afflizione e la perplessità, di modo che gli avvisi dello accomodamento cominciarono a farsi molto dubbiosi, e dipoi corse voce per tutta Roma della rottura del negozio. La sera il Cardinale di Giojosa, e l'Ambasciadore considerando il travaglio, in cui avevano lasciato il Papa, e le ma-

gre, e fredde risposte, che avevano riportato da Lui, determinarono di tenere una Congregazione di Cardinali, e di qualche altro servidore di V. M. per trattare del modo, che bisognava tenere in questa difficoltà. Io ebbi l'onore di essere chiamato, e ne andai per la vicinanza del luogo, non ostante che io avessi da otto giorni cominciata una purga, che secondo il parere dei Medici io non poteva interrompere senza evidente pericolo della mia sanità. In questa Congregazione fu determinato dopo molti discorsi di ricercarmi, come di cosa sommamente necessaria per servizio di V. M., e beneficio universale della Cristianità, d'interrompere per un giorno la mia purga, e di mettere una parte della mia sanità in pericolo, per andare a ritrovare il Papa il giorno seguente dopo pranzo, per avere un'espressa udienza affine di combatterlo, e riportare sopra i punti, che restavano a trattare, la vittoria.

Il I. era di superare la difficoltà de' Gesuiti o coll' accettare l' espediente del Cardinale di Giojosa, come l'aveva proposto, o in altra forma.

II. Persuadere S. Santità, che quando volesse dare parte di questi negozj agli Spagnuoli, lo facesse a Roma, e non a Venezia, perchè la parte, che essi proccurarebbero di avere di là, sforzandosi di cavare dal Senato la stessa cosa, che V. M. aveva avuto, non potrebbe se non mettere il negozio in pericolo.

III. Che la rivocazione delle Censure si facesse

cesse quì, e non a Venezia, e che S. Santità mettesse nelle mani di V. M. e del Cardinale di Giojosa un Breve con facoltà di poterle levare.

IV. Che S. Santità si contentasse, che il Signor d' Alincourt Ambasciadore di V. M. in Roma, e non il Signor di Fresnes Ambasciadore in Venezia di V. M. fosse quegli, che dimandasse in iscritto in nome di V. M. e della Repubblica la rivocazione delle Censure; perchè S. Santità allegava, che quando egli aveva detto, che V. M. ciò farebbe domandare per lo suo Ambasciadore, intendeva quello, che risiede in Venezia, come è più verisimile per la circostanza del luogo, potendo così domandare a nome di V. M. e della Repubblica.

V. Di fare aggradire a S. Santità la forma della Scrittura, che il Cardinale di Giojosa, ed il Signor d' Alincourt gli dovevano presentare per dargli la parola di V. M.. Che egli si contentasse, che non gli fosse consegnata, se non quando, e nel medesimo tempo, che S. S. darà il Breve della rivocazione delle Censure al Signor Cardinale di Giojosa.

VI. Stringere S. S. a dichiarare, se si può, la sua ultima risoluzione in quella stessa ora, e farlo sapere il giorno seguente al Concistoro, acciocchè la lunghezza della sospensione, e l' incertezza di S. S. non apportasse qualche impedimento, o rottura del negozio.

Io presi questo viaggio per le loro efficaci istanze, e con più zelo, che forza, perchè nel viag-

viaggio mi vennero più volte svenimenti. Sopra il primo punto, che era de' Gesuiti, io contesi lungamente con S. S. rappresentandogli il pericolo, in cui poneva la Chiesa, e tutta la Cristianità per un Ordine particolare, di cui non si trattava altrimenti di conchiudere, ma differire la restituzione. Che bisognava, che S. S. stabilisse prima la sua autorità in Venezia, e poi egli vi farà essere i Gesuiti.

Che S. S. doveva considerare, che egli era nella medesima ecclissi, e nello stesso punto, in cui Leone X. perdette la Religione in Alemagna, e Clemente VII. in Inghilterra, e nello stesso termine, in cui Clemente VIII. la salvò in Francia. Che stava a S. S. di fare o l'uno, o l'altro in Italia, accettando, o rifiutando le condizioni, che V. M. gli avea proccurato. E quando egli avesse consumato venti anni di tempo, spesi venti millioni d'oro, fatte venti battaglie, veduto spargere il sangue a ventimila Cristiani; non è però credibile, che egli ottenesse migliore condizione di quella, che V. M. ora gli proponeva. Che il fidarsi nella giustizia della sua causa era una buonissima e santissima confidenza; ma che Dio aveva anche voluto, che i suoi discepoli aggiungessero la prudenza alla semplicità. Che la causa di Clemente VII. contra Errico VIII. Re d'Inghilterra, e quella di Leone X. contra i Protestanti di Alemagna sono state giustissime, ma per non avere eglino accompagnato altrettanto di prudenza, quanto di giustizia, esserne successa la perdita di

molte

molte grandi Provincie, e la rovina. Che spesso la provvidenza Divina permette, che le cause giuste periscano per castigare i vizj della Cristianità, e chi sà, che non voglia ancora un giorno permettere, che la Religione Cattolica sia oppressa nell'Italia, anzi bandita dall'Europa, come ella fu dall'Asia, e dall'Africa per andarsi a trasferire nell'Indie, o nell'altro Emisfero: cosa che S. S. non aveva da desiderare, che succedesse nel suo Pontificato per non lasciare nelle sue memorie nota di questo successo alla posterità. Che siccome in tempo di peste tutte le febri si convertono in peste; così in tempo di Eresia tutte le ragioni si convertono in Eresia. Che se S. S. non abbracciava l'accomodamento, che V. M. gli proponeva, avrebbe veduto in un colpo solo nascere venti Ginevre in Italia, senza quelle che la forza delle armi vi avrebbe aggiunto, allorchè gli Eretici delle altre Provincie vi fossero entrati, Che egli oltrecciò troverebbe dell'ulcere, e delle piaghe, e posteme nascoste ne' cuori degli altri Principi dell'Italia, che si disporrebbero alle armi, quando le bilancie, e l'ugualianza delle forze rendessero l'elezione del partito libera, a modo che la volessero eleggere. Che l'ambizione degli Spagnuoli serviva di pretesto a molti per persuadere il partito contrario a S. S., sotto titolo di difendere la libertà della Patria, e la dolcezza di occupare, ed appropriarsi i beni della Chiesa, e come già fecero i Principi d'Alemagna, così servirebbe loro di esca e di pretesto per questo effetto. Che l'esperienza

za

za mi aveva fatto conoscere in Francia, che quando si aveva voluto opprimere gli Eretici colle armi, si era unito per diverse cause una tal quantità di Cattolici sotto titolo di Uniti, che spesse volte avevano dato Leggi al proprio Re, fino a questo, che il suo proprio Fratello, benchè Cattolico, aveva preso le armi con loro contro di lui. Che era un inganno il credere, che S. S. trovasse più fedeltà in molti Principi d'Italia, che non aveva fatto S. M. ne' tre proprj Fratelli. Che i soccorsi degli Spagnuoli eran poco sicuri, e pericolosi, e saranno regolati dalla loro autorità, e rivocati, quando si chiameranno altrove. Che il mettersi sotto la loro protezione non era entrare in protezione, ma in servitù. Che le guerre degli Ecclesiastici non avevano quasi mai avuto nè buon ordine, nè buon successo. Che S. S. avendo ottenuto gli altri punti, che erano di essenza del negozio, se non conchiudeva per la causa de' Gesuiti, questa guerra non si chiamerebbe altrimenti guerra della Chiesa, ma dei Gesuiti, alla quale i più aderenti Cattolici somministrarebbero molto lontanamente ajuti; ed oltrecciò questa renderebbe il lor Ordine alla Repubblica così odioso, per avere voluto rientrare per forza, e colle armi, che verrebbe ad essere interamente irreconciliabile. Che quando mi fu conceduto l'onore di venire a trattare quì il negozio della benedizione di V. M. con Papa Clemente, le medesime istanze mi furono fatte per la restituzione de' Gesuiti, che erano stati scacciati e banditi di Francia con nota d'obbrobrj

anche molto maggiori, che nondimeno Papa Clemente veggendo la difficoltà, e l'impossibilità di ottenere ora questo articolo, e non volendo rovinare un negozio grande per un punto particolare, si era lasciato persuadere a differire la istanza ad altro tempo; il che molto più facilmente riuscì, che se fosse stato ostinato. Che S. Santità nel rimanente non si moverebbe dagli sforzi, che i Ministri, e Partigiani di Spagna facevano per divertire, e conturbare quello accordo. Che quando Clemente VIII. fu per risolversi di dare la benedizione a V. M. essi rappresentarono molto maggiori tragici avvenimenti per divertirlo, intimorendolo con minaccie, e bravate, mostrandogli, che se egli abbandonasse il Re di Spagna, che si era impegnato, come dicevano, per difesa della Religione nella guerra della Lega, ricevendo V. Maestà senza avere almeno fatta la pace innanzi tra le due Corone, il Re di Spagna l'abbandonerebbe. Ma non sì tosto la cosa fu fatta, che tutte le querele, e minaccie si acchetarono. Che S. Santità ora era ne' dolori del parto di questo gran negozio, ma che dopo che se ne fosse sgravato col mezzo di un'ardita e generosa deliberazione, tosto il travaglio si muterebbe in gioja ed allegrezza. Che l'intenzione, che gli Spagnuoli avevano d'impiegarlo in questa guerra, non era se non di tiranneggiarlo poi nel modo, che loro fosse piacciuto. Che la prima cosa, che faranno, innanzi che la guerra sia cominciata, sarà di cavare danaro dal Castello Sant'

Angelo per pagare il loro esercito, rappresentandogli, che avendo intrapresa la guerra in suo servizio, se non li avesse ajutati per sostenerla, l'abbandoneranno. Che quando il tesoro della Chiesa fosse annichilato, S. Santità non avendo più modo di sostenere le sue proprie forze per difesa dello Stato Ecclesiastico, sarebbe stato sforzato di ricevere guarnigione Spagnuola nelle sue Piazze per custodirle, e così diverrebbe loro schiavo, non meno spogliato da'suoi Protettori, che da' suoi nemici. Che oltre la carestia, e la fame, di cui l'Italia era piena, veggendosi anche sopraffare dalla guerra con carichi, ed imposizioni straordinarie, che bisognava imporre sopra il popolo, la stessa Città, e Provincie dello Stato Ecclesiastico si ribelleranno contra S. Santità. In somma, che se la guerra cominciava in Italia, diverrebbe la preda de' due partiti, l'uno di Eretici, e l'altro degli Spagnuoli; e la Chiesa se ne starebbe fra ambedue per sicurtà di preda agli uni ed agli altri con tante miserie, obbrobrj, e calamità, e così notabile progresso, vantaggio, e trionfo degli Eretici sì dentro, che fuori d'Italia. Che quelli, che eran danno consiglio a S. S., malediranno loro stessi di averlo fatto, e bestemmieranno contro di esso per averlo seguitato. E veggendo tutte queste cose egli avrebbe fatto come il figlio muto di Crasso, il quale osservando nella presa della Città, ov'egli era, un soldato, che voleva uccidere suo Padre, fu sorpreso da un dolore tale, che la passione gli ruppe il filo, che gli avea

ſin' allora tenuta la lingua legata, e lo fece parlare, e dire al ſoldato: Ah non ammazzare altrimenti Craſſo. Che eſſendo io indiſpoſto, come S. S. vedeva, e ſapeva, ed avendo inteſo le violenze, che facevano precipitare S. S. in una perniciosa riſoluzione, io aveva rotto la purga, che mi era ſtata ordinata, facendo contra l' ordine de' Medici, con pericolo della mia vita, per venire a dire a S. S., che egli pigliaſſe cura, che non rovinaſſe la Chieſa, che non ſi perdeſſe la Religione; che non ſi diſtruggeſſe l' autorità della Sede Apoſtolica. Queſte ragioni, o Sire, ed altre, che ha piacciuto a Dio inſpirarmi, rappreſentate con molto zelo, e veemenza operarono tanto, che dopo molte riſpoſte e repliche ottenni in fine, che poichè il fatto dei Geſuiti non ſi poteva ſuperare, S. S. ſi fermerebbe per adeſſo, e ſi contentarebbe, purchè ſi faceſſe nello ſcritto particolare menzione d' avere proccurata la loro reſtituzione, ed appariſſe, che egli non li aveva abbandonati. Da queſto punto venni al Breve, che trovai molto difficile, ſtimando S. S. che vi andaſſe dell' onore della S. Sede, che la rivocazione delle Cenſure ſi faceſſe quì, e non che ella ſi mandaſſe a Venezia, temendo anche perciò non apportare troppa geloſia agli Spagnuoli, in cui non potevano avere parte alcuna, nondimeno dopo molte ragioni, che gli addusſi incontro, alla fine ſi laſciò piegare; ed acconſentì di dare il Breve con facoltà di aſſoluzione e rivocazione delle Cenſure al Signor Cardinale di Gioioſa per portarlo

a Venezia, con condizione però di fare tutto quello, che poteva prima di servirsene per la restituzione de' Gesuiti, ma però senza intopparsi, quando vedesse di non poter passare oltre. Io stabilii medesimamente con S. S. la forma dello Scritto; e che col Cardinale di Giojosa l'Ambasciadore di Roma, e non il Signor di Fresnes, fosse quello, che dimandasse in iscritto la rivocazione delle Censure in nome di V. M. e della Repubblica; sebbene con qualche difficoltà dopo avermi mostrato, che l'Ambasciadore di Spagna residente in Venezia, e non quello di Roma fu, che avea dimandato in nome del suo Re, e del Senato. In somma io ebbi soddisfazione sopra tutti i punti, che mi erano stati commessi, eccetto che per causa di dichiarare la sua intenzione in Concistoro. Egli mi disse, che non istimava bene di farla pubblicare, per non avere pubblicato questo negozio a' Cardinali, e mi darebbe poi la sua risoluzione; che il giorno seguente egli si farebbe intendere in particolare ad alcuni Cardinali, facendoli chiamare il dopo pranzo l'un dopo l'altro nella sua Camera, per pigliare i voti loro in segreto, senza però obbligarsi a seguitarli. Nell'uscire di Palazzo di S. S. andai a portare la risoluzione della mia udienza al Signor Cardinale di Giojosa, ed al Signor Ambasciadore, coi quali trovai il Signor Cardinale Dolfino. Queste nuove li riempirono d'altrettanto gaudio, quanto io li avea lasciati pieni di timore e travaglio. Ed udita questa relazione determina-

rono di fare correre voce, che il negozio fosse del tutto accomodato per fare perdere d'audacia coloro, che attraversare e rompere volevano, intendendo, che il Papa avea risoluto il contrario. Il giorno seguente S. S. cominciò ad eseguire la parola data; ed avendo dichiarato in Concistoro la sua intenzione in particolare ad alcuni Cardinali, si mise il dopo pranzo a fare venire gli altri alla sua Camera per pigliare i loro voti segretamente; e continuò ad impiegare tutta la settimana in questa occupazione. La Domenica primo giorno del presente mese si sparse fama, che S. S. fosse agitata assai, e combattuta dalla maggiore parte de' Cardinali, particolarmente sopra la causa de' Gesuiti, di che si servivano per portarlo ad una manifesta rottura, favoriti da una Lettera di D. Francesco di Castro avuta artificiosamente di Venezia per questo effetto, per la quale faceva sapere a S. S. che se ella teneva fermo il punto de'Gesuiti, l' otterrebbe. Il Signor Cardinale di Giojosa e l' Ambasciadore furono di parere, che io compissi la purga. Andai però a trovare S. S. per levargli dall'animo questa cosa, come la Domenica innanzi, e molte altre più urgenti. S. S. mi ringraziò d'avergli parlato con veemenza, dicendomi, che si sentiva grandemente obbligato, e che egli avrebbe bisogno di tali rimedj per fortificarsi contra le presenti opposizioni, con cui egli era stato commosso e combattuto la settimana precedente; di maniera che io disfeci nel suo animo tutto quello, che vi era stato impresso, lascian-

lasciandolo in buonissima disposizione. Il Mercoldì quarto giorno di questo mese si sono presentate due difficoltà sopra l'intenzione, che il Papa avea mandato al Signor Cardinale di Giojosa per l'estensione del Breve, che dovevagli essere dato nelle mani; una sopra l'irregolarità de' Vescovi, che non aveano osservato l'Interdetto, che non si voleva altrimenti, che il Cardinale di Giojosa potesse assolvere, ma solamente i semplici Preti e Religiosi; e l'altra che toccava la maniera di ricevere i due prigioni, che il Papa intendeva per la parola dover essere liberamente ricevuti senza protesto alcuno. Il Signor Cardinale di Giojosa, il Cardinale Serafino, ed il Signor Ambasciadore mi commisero di rompere la terza volta la mia purga, e portarmi dopo pranzo a S. Santità per tentare di sopire e levare queste difficoltà. Intanto che io mi disponeva a fare questo viaggio, occorse, che un certo uomo, che avea penetrato da buona parte il travaglio, nel quale i servidori di V. M. erano, che i Veneziani nel consegnare i prigioni doveano fare un protesto, andò a portare questa nuova agli Spagnuoli, e con loro mezzo diede un assalto a S. S., dicendo, che i Veneziani non dovevano rendere i prigioni con protesto, e che i servidori di V. M. non avevano da loro cavato, che non lo facciano, anzi il contrario, perciocchè erano avvertiti, che lo farebbero. Ciò alterò talmente l'animo del Papa, che si era obbligato il giorno avanti a dire a tutti i Cardinali, che i pri-

gioni gli dovevano essere resi liberamente, e senza protesto; che egli mutò parere, avendo perduta ogni speranza d'accordo, e si risolse di rompere interamente il trattato. Al che era medesimamente irritato dal Marchese di Castiglione nuovamente venuto da Venezia; abbenchè nè S. S., nè egli avevano avuto niuna parte in questo negozio in aspettativa della cosa; il quale affermava niuno avere portato accertata nuova da Venezia, che i Francesi erano assicurati, che i Veneziani non fossero per protestare: anzi all'opposto che egli sapeva, che i Veneziani erano risoluti di farlo: e sopra ciò offeriva a S. S. diecimila uomini pagati per parte dell'Imperadore. Di maniera che quando io giunsi al Palazzo di S. S., trovai, non pensando a cosa tale, la sua anticamera piena di Colonnelli, e Capitani; ed all'entrare della sua Camera incontrai il Signore Lanfranchi, il quale mi disse, che io veniva in cattiva congiuntura. Abboccato che io fui con S. S., tutti i proposti, che tenne, furono questi; Che esso vedeva bene, che io non voleva questo accordo, e che ringraziava molto S. M. del pensiero, che egli aveva avuto in proccurarlo: Che erano i suoi peccati quelli, che n' erano la causa: Che teneva il negozio per inconchiuso, dopo che i Veneziani non avevano assicurato, che i prigioni gli fossero resi liberamente: Cosa che egli avea sempre stabilita, come nello Scritto medesimo mandato da S. M. per il Signor Cardinale di Giojosa, e per il Signor Ambasciadore

pec

per mio mezzo manifestamente constava. E che già si era dichiarato a' Cardinali nella comunicazione dello stato di questo negozio, e non voleva più che altri ne parlasse, nè che il Signor Cardinale di Giojosa andasse più a Venezia. E che questo articolo, che era il primo fondamento del trattato, mancando, non occorreva più parlare. E ciò disse con volto tutto turbato di dolore. Io procurai di rimetterlo al negozio meglio che potei, rappresentandogli, che forse gli sarebbe stato dato l'assalto molto più gagliardo, che quello, che conveniva, e che forse i Veneziani non si porrebbero all' atto del protesto; e che quando lo facessero, sarebbe molto meglio, se questo emergente dovesse rompere il negozio, che ciò succedesse piuttosto a Venezia, che in Roma, perciocchè se il negozio si rompesse a Venezia per la durezza, ed ostinazione de' Veneziani, S. S. sarebbe giustificato e lodato di clemenza e di dolcezza da tutto il Mondo, ed il male sarebbe addossato a loro, che per un puntiglio da nulla mancarono di rendere il debito, che erano obbligati, alla intercessione di un sì gran Re, alla pace, alla Cristianità, alla salute della loro coscienza, ed al bene della loro Patria. Ma se il negozio si rompesse a Roma, correrebbe voce per tutto, che fossero stati gli Spagnuoli, che l'avessero fatto rompere, cosa che importarebbe molta diminuzione all'osservanza, che si porta a S. Santità. Ciò non ostante io riferii tutta questa storia al Cardinale di Giojosa, ed al Signor Amba-

scia-

sciadere, con cui era ancora il Cardinale Dolfino, che sapeva, che tutto era sossopra il Palazzo, e che si teneva il negozio del tutto occulto. Furono di parere, che io tornassi subito, sebbene erano due, o tre di notte, e mi esortarono, che io preponessi ancora per questa volta alla cura della mia sanità il bene publico, e di nuovo mi portassi a S. S., avanti che egli si confermasse in una risoluzione contraria, e che le perturbazioni avessero tempo di fare maggiore impressione nel suo animo; che io lo assicurassi, che il Signor Cardinale di Giojosa non leverebbe altrimenti le Censure, se i prigioni non fossero rimessi nelle sue mani senza protesto: e che sopra questa sicurezza io supplicassi S. S. di contentarsi di dargli il Breve dell'assoluzione, e di permettergli, che partisse il giorno seguente per Venezia per dare fine a questo negozio. Io soddisfeci talmente l'obbligo della mia Commissione, che dopo molte ripulse del poco onore, che S. S. diceva di avere mandando sopra un'incertezza la rivocazione delle Censure a Venezia, lo condussi a concedere anche molte soddisfazioni, che io dimandai nel fatto del protesto, delle quali il Signor Cardinale di Giojosa renderà conto a V. M., quando egli avrà eseguita la sua Commissione. Io gli parlai anche de' Vescovi, rappresentandogli, che mi pareva consiglio pericoloso, che si volessero escludere dall'assoluzione, e venerabiltà universale degli Ecclesiastici, che erano incorsi nelle irregolarità. E che perciò forse

s' inas-

s' inasprirebbero, e si risolverebbero a difendere quello, che avevano fatto, ed a pretendere di non essere incorsi altrimenti nelle irregolarità; ed in questo caso non vi sarebbe stato dubbio alcuno, che il Senato non li avesse sostenuti; e che questo non fosse un inconveniente peggiore del primo; e fare uno scisma di Laici, e Scisma di Ecclesiastici. Sopra di che instai, tantochè ottenni in tre diverse volte da S. S., prima che egli concederà al Signor Cardinale di Giojosa la facoltà di assolverli in coscienza; secondo, che avendo ricevuto avviso di quello, che avesse fatto, gli mandarebbe con Lettere l' autorità di assolverli esteriormente; e per terzo, che loro direbbe potendo una parola nell' orecchio, ed in caso ch' egli non li potesse disporre di venire a Roma, gli darebbe ogni facoltà ed autorità di fare loro ciò, che egli credesse essere necessario per il bene del negozio: e che il giorno seguente gli consegnerebbe il Breve nelle mani, affinchè egli si possa partire prontamente per ritrovarsi a Venezia la settimana santa. Jeri sera adunque S. S. ha finito di effettuare tutte queste cose, ed il giorno d' oggi il Signor Cardinale di Giojosa è partito per Venezia, prendendo nelle sue mani per palma di vittoria la facoltà di levare le Censure. Il che è un segnalato vantaggio sopra gli Spagnuoli, i quali han proccurato di attraversarlo, e di fare, che il Cardinale Zappata gli fosse dato per compagno, perchè quanto alle altre sollennità essi hanno qualche ugualità in apparenza co' Mi-

ni-

nistri di V. M., in quanto che essi danno la parola in nome del Re loro per la Repubblica, come fanno il Signor Cardinale di Giojosa, ed il Signor Ambasciadore in nome di V. M. Ed io ne ho veduto gli scritti, benchè il Mondo saprà, che questa sia una fatuità, ed una verità; e che in ciò non vi sia alcun consenso della Repubblica. Ma l'autorità di levare le Censure è stata consegnata a Colui, che ha condotto, e terminato la regolazione della pace di V. M. a Venezia e a Roma, cioè al Signor Cardinale di Giojosa, il quale mi ha conceduto di scrivere quella parte, che io ho trattato qui di ordine suo, e del Signor Ambasciadore; rimettendosi essi di scrivere a V. M. quello, che han trattato immediatamente. Il qual Cardinale, Sire, ha eretto in questa Corte, ò piuttosto in tutta l'Italia un maraviglioso posto di onore, e di gloria a V. M., essendosi nella perfezione di questa opera guidato in modo, e così degnamente ed accortamente, che egli ne merita lode immortale. Nel che siccome egli ha con mirabile prudenza, gravità, e destrezza posto l'ultima mano a questa fatica; così a lui sono state preparate le cose quì dall' Ambasciadore, ed a Venezia dal Signor di Fresnes con somma cura, zelo, ed industria; che ben si vede, che i Ministri di altri Principi non possono più contendere con quelli di V. M. il pregio della negoziazione; come i loro Signori non possono quì contendere di aggiungere alla buona fortuna, come V. M., o piuttosto la

be-

benevolenza, con la quale Dio favorisce i disegni di V. M.; la quale si è singolarmente fatta vedere in questa azione: assicurando V. M. del Ministero de' Vostri servidori: Perocchè questo Trattato si può annoverare tra le più felici imprese: essendo stata grandissima felicità, che V. M. in un paese, ove i suoi contrarj possedono molti Stati e Provincie, e V.M. non possiede, che il solo credito per la sua fama, abbia acquistata alla sua istanza l' arbitrio della più importante discordia, che sia stata, e dal successo della quale dipendeva il riposo, o la disturbazione di tutta l' Europa, e con tal felicità l' abbia posta a fine; che ella non è meno obbligata la Religione Cattolica e la Sede Apostolica per l'interposizione della Sua Autorità, che di quello che ha fatto Pipino, e Carlo Magno colle armi. Io prego Dio, Sire, che V. M. quì goda lungamente questa gloria per segno e caparra di quella in Cielo.

Roma 2. Aprile 1607.

Di V. M.

Umiliss. Obbligatiss. Suddito e Servid.
Il Cardinale di Perron.

ESTRAT-

ESTRATTO

Di un Capo di Lettera scritta da un Senator Veneto all' Illustrissimo Signor Pietro Priuli Ambasciadore della Serenissima Repubblica appresso S. M. Cristianissima.

Omissis aliis.

Mostra V. S. Illustrissima gran desio di essere avvisata de' particolari occorsi ultimamente nell' accomodamento seguito tra la Santità di Papa Paolo V, e la Repubblica, il quale parendomi molto giusto e ragionevole, procurerò colla possibile brevità di dargli sinceramente il vero ragguaglio sì dell' occorso in Roma, come qui in Venezia, Il Monitorio pubblicato in Roma dal Pontefice contra la Repubblica conteneva due cose : La prima, che la Repubblica dovesse liberamente consegnare nelle mani del Nuncio di S. S. Residente in Venezia Brandolino Valdemarino Abbate di Nervesa, e Scipione Saraceno Canonico di Vicenza ambi ritenuti dal Magistrato secolare, perchè la condizione della loro causa, ed il castigo de' loro delitti, de' quali erano imputati, al Foro Ecclesiastico appartenevano : L'altra, che si dovessero cancellare da' Libri

bri delle Parti, annullare, e rivocare con ordine Pubblico tre Leggi, che egli dichiarava contrarie all' Immunità Ecclesiastica. Le quali cose non essendo eseguite dalla Repubblica, nello spazio di ventiquattro giorni prossimi dichiara il Doge, e il Senato *ipso facto* scomunicati, ed il Dominio ad essi soggetto sottoposto all' Ecclesiastico Interdetto.

La Repubblica non solamente non acconsentì alle domande del Pontefice, anzi con Pubbliche Lettere di protesto fece palese a tutto il Mondo, che le Censure erano nulle ed invalide, come fondate in ingiustizia, ed in errore intollerabile; e che pregava il Signor Iddio, che volesse illuminare la mente di S. S., acciocchè conoscendo finalmente la giustizia delle ragioni di lei, si rimovesse dalle sue pretensioni, e le Censure rivocasse.

Erano le cose in questo stato, e pareva, che sì l'una che l'altra parte avesse risoluto pensiero di finire le controversie colla forza, e colle armi. Quando dal Signor di Fresnes Ambasciadore ordinario del Re Cristianissimo residente in Venezia fu proposto al Senato, che il Papa si sarebbe facilmente accomodato colla Repubblica, se i prigioni già detti fossero a lui stati consegnati in gratificazione del suo Re. Parea al Senato l'offerta ragguardevole; poichè nel concedere la Repubblica quei prigioni al Re, non solamente non apportava pregiudizio all'autorità, che ella diceva avere di giudicare gli Ecclesiastici ne' casi gravi ed atroci, anzi che la confermava, e poi.

poichè niuno può donare ad un altro cosa, sopra la quale non abbia azione di dominio. Onde fu abbracciata dal Senato la detta proposta; Ma il Pontefice, che avea dato intenzione di accomodarsi con questa sola condizione, mostrò, tostochè seppe essere stata ammessa dal Senato, pentimento, e di pretendere molto più.

Gli Spagnuoli avendo presentito, che i Francesi aveano proposto l' accomodamento, perchè non seguisse senza l' opera loro, si offrivano anche essi a S. S. di voler intervenire a questa trattazione. Per la qual cosa mandarono a Venezia D. Francesco di Castro. Ma il Re Cristianissimo volendo, che l' incominciato trattato avesse finalmente glorioso effetto, mandò anche egli a Venezia il Cardinale di Giojosa, che insieme cogli Spagnuoli propose di più al Senato, che per conchiusione del negozio non restava altro, se non che si sospendessero le già dette Leggi, o veramente l' esecuzione di esse fino a tanto che il Papa avesse acconsentito all' accomodamento.

Non parve al Senato ammettere questa proposta, poichè metteva gran macchia alla sua riputazione e libertà, ed apportava gran pregiudizio alla sua giuridizione. Onde rispose, che non avrebbe mai sospeso le sue Leggi, o l' esecuzione di esse, poichè le giudicava giustissime; ma ben accertava S. S., che non le avrebbe usate, se non con gran moderazione e pietà, come esso per lo passato, ed i suoi predecessori usate l' avevano. Perchè veggendo il Cardinale

di

di Giojosa di non poter ottenere altro circa i due punti principali, si rivolse ad alcune altre particolarità proposte per condurre a fine il negozio, senza che vi rimanesse difficoltà alcuna di momento.

I. Propose, se il Principe avrebbe rivocato il Protesto fatto in occasione delle Censure, prima che il Papa ora levasse le stesse Censure: e gli fu risposto di no, ma che rivocando il Papa il suo Monitorio, restarebbe rivocato il Protesto, come quello che era stato fatto per occasione delle dette Censure.

II. Propose, se la Repubblica avrebbe ammesso nello Stato, e rimesso ne' loro luoghi di prima, ed in somma accolti quelli, che si erano dallo Stato levati per occasione dell' Interdetto; e gli fu risposto di sì: ma che i Gesuiti, i quali erano stati banditi in perpetuo per molti loro misfatti, ed altri, la cui causa non solamente fosse l' osservanza dell' Interdetto, ma avessero commesso altro delitto, s' intenderanno affatto esclusi da questo accomodamento.

III. Propose, se voleva il Senato che si dimandasse per parte sua l' assoluzione delle Censure a S. S.; gli fu risposto, che avrebbe caro, che il Papa, per quello che a lui apparteneva, le Censure rivocasse in modo, che il Mondo tutto sapesse, che il Senato non era altrimenti scomunicato, o che lo Stato fosse sottoposto all' Ecclesiastico Interdetto: ma alla parola *Assoluzione* non gli dava risposta, perchè la Repubblica avea sempre tenuto le dette Censure

per invalide, e che non vi fosse bisogno di assoluzione.

IV. Propose, se avrebbe, subito seguito l' accomodamento, mandato Ambasciadore in segno della buona intelligenza, che dovea per l'avvenire essere tra il Pontefice e la Repubblica, e di più fare officj di complimento, e trattare alcun altro negozio, forse non previsto, al detto accomodamento concernente; e gli fu risposto di sì.

Con queste condizioni andò il Signor Cardinale di Giojosa per le Poste a Roma: e sebbene trovò nel principio grandi difficoltà ne' Cardinali, furono però superate col Papa dal Cardinale di Perron. Anzi il Papa desiderava sommamente l'accomodamento, per aver saputo gli inganni di coloro, che l'aveano indotto alla pubblicazione delle Censure contra la Repubblica, per la qual cosa diede al Cardinale di Giojosa suprema autorità di accomodarla. Il quale essendo giunto a Venezia, tentò di nuovo di poter ottenere alcune di quelle proposte, che prima di andar a Roma avea fatto: ma il Senato gli fece intendere, che non tentasse altro, e che fra poche ore si risolvesse, altrimenti si sarebbe il tutto scordato. E così si condusse a fine il negozio colle già dette condizioni, e non altre.

La mattina dunque de' ventuno di Aprile furono condotti i due prigioni, e consegnati all' Ambasciador di Francia Sig. di Fresnes, il qual era solo in una Camera, e gli furon consegnati da un

un Segretario del Senato, il quale usò queste parole: Questi sono i prigioni, che la Repubblica determinò di dare a V. E. a gratificazione del suo Re, i quali se li consegnano questa volta senza pregiudizio. E l'Ambasciadore rispose: E così io li accetto. Al quale gli stessi prigioni si raccomandarono, ed alla clemenza di Sua Maestà, di cui già erano prigioni. L'Ambasciadore li condusse al Cardinale di Giojosa, e gli disse: Questi sono i prigioni consegnati dalla Repubblica a gratificazione di Sua Maestà. Ed il Cardinale li consegnò ad un Ministro del Papa, il quale a Venezia li lasciò nelle Carceri della Signoria. Ora sì che posso dire *Pax vobis*. Essendosi posti il Doge e gli altri a sedere, disse il Cardinale: Mi rallegrò con Vostre Signorie che sono state levate le Censure. Ed il Principe rispose: Ed io ringrazio il Signor Iddio, che si sia certificata Sua Santità della candidezza dell' animo nostro, e della sincerità delle nostre operazioni. E se gli presentò questo ultimo Manifesto indirizzato a' Prelati dello Stato scritto in carta pergamena ed autenticato, che fu accettato dal Cardinale.

Dicono alcuni, che il Cardinale sotto la Cappa facesse il segno della Croce, e dicesse non so che parole di assoluzione. Ma non fu vero, nè anche credibile, che in un negozio di tanta importanza si sia proceduto in questo modo, massime che il Senato ebbe ogni altra intenzione che di ricevere una tal assoluzione; nè si deve credere il Cardinale di tanta imprudenza, che

LETTERA

DEL P. ANTONIO POSSEVINO GESUITA

AL P. M. CAPELLO.

MOLTO REVERENDO IN CRISTO

PADRE AMANTISSIMO.

Io credo, che dall' amicizia nostra, e dalla prontezza, la quale ha potuto la R. V. riconoscere più volte in me verso se stessa, potrà credere, che in me è restato sempre vivo l' amore, il quale io le porto, il desiderio, e la speranza di ogni suo comodo ed onore in gloria di Dio Signor nostro. Però desidero, e la prego *in visceribus Christi*, che parimente creda, che questa, che io le scrivo, nasce da puro desiderio della sua salute, e di vederla, che con virile animo, e da vero Teologo cerchi innanzi a Dio, ed innanzi al Mondo di medicar la ferita, e lo scandalo, che ha dato a se stessa col sottoscriversi fra coloro alle cose mandate fuori costì, le quali cogli autori sono state proibite dalla Santa Sede Apostolica. Non dirò dello scandalo dato parimente alla sua Religione, ed al restante della Chiesa Cattolica, perciocchè ella dee sentire in se stessa, che aven-

done tutti graviſſimo dolore, V. R. *neceſſitate ſalutis* è obbligata rimediarvi. Marcellino Pontefice per paura avendo offerto incenſo agl' Idoli, ravviſtoſi in pubblico Concilio arditamente confeſſò il ſuo fallo, e Criſto Signor noſtro non reſtò di ammetterlo come prima, e coronarlo di martirio (1). E San Pietro avendo tre volte rinnegato Criſto, fu però riabilitato, ed ottenne la Paſtura univerſale, e glorioſo trionfo nel Cielo. Se la R. V. leggerà ciò che Santo Agoſtino ſcriſſe de' Donatiſti ſciſmatici *adverſus partem Donati*, ed Ottato Afro Milevitano, il quale dallo ſteſſo Santo Agoſtino fu pareggiato a San Cipriano Martire, vedrà, che quel medeſimo, che in Venezia è cominciato, e va ſerpendo in ſciſma evidente, ebbe i medeſimi principj, progreſſo, e finalmente la rovina di tutta l' Africa, terza parte del Mondo: e come Voſtra Riverenza sà, egli ſcriſſe i ſette libri de *Schiſmate Donatiſtarum*. E perciocchè nell' avviſo del Signor Antonio Quirino, a cui la Riverenza Voſtra ha ſottoſcritto con alcuni altri, ſi accenna aſſai chiaramente ciò, che pregiudica alla noſtra Com-

(1) Falſo abbiamo dimoſtrato nel Vol. 1. *Diritti de' Sovrani &c.* pag. 61. e ſeg. il fallo di Marcellino Papa, che per timor della morte abbia incenſato agl' Idoli, e pentitoſi del ſuo fallo ne abbia fatto l' emenda col martirio. per cui adoraſi negli Altari. Ma la ſua Santità fu carattere d' innocenza, perchè fu Confeſſore, non già frutto di penitenza, come la leggenda della Chieſa lo rappreſenta. Le ragioni di queſta mia opinione ſono ſtate abbaſtanza rapportate nel citato luogo, che mi diſpenſo ripeterle.

Compagnia di Gesù, con notarla con altre Religioni mandate da Dio in questi tempi per sussidiarie copie a Santa Chiesa, ed approvate dalla Santa Sede Apostolica; io debbo sperare dalla Divina misericordia, che Vostra Riverenza si ricorderà di avere fatto lungamente professione di difendere i Gesuiti anche in pubblico, siccome in Chiesa nostra di Venezia, me presente, fece disputando, e che dappoi anche nelle sue conclusioni stampate in Venezia, difese ne' Frati ciò, che volle comunicarmi conforme alla dottrina de' nostri, di che avevamo innanzi ragionato, essendo ella non solo solita di ricevere i miei libri, ma di comunicarli con molta sincerità e zelo agli Scolari suoi, a' quali leggeva la Teologia; però nelle viscere di Cristo, che ci ha a giudicare in breve, e per quell' amore, che sempre mi ha mostrato, io la scongiuro, che riguardi alla futura vita, alla eternità della pena, alla edificazione del mondo, e con una risoluta penitenza si risolva insieme di ritornare sotto le ali del Vicario di Cristo, sapendo che *non habebit* (come disse San Cipriano (*Deum Patrem qui non habet Ecclesiam Matrem*. Nè rimiri a' presenti comodi, o all' esser costì dichiarata da chi non ha l' autorità Reggente ne' Frati, perciocchè cotesto luogo, che ora tiene, non è legittimo, nè secondo la volontà di Dio, a cui ha votato obbedienza, nè con edificazione veruna alla sua Religione. Il Padre Mordano le ha mostrato la strada per uscir di cotesto laberinto, nè a sì

 grande

grande Teologo, ancorchè cotesta tempesta da principio fece, che *paullo minus commoti essent pedes ejus*, ha punto derogato il non volere entrare in più profonda acqua per sommergersi. Anzi ora si trova in salvo, ed onorato, e nel grembo del Vicario di Cristo, come in sicurissimo porto. *Exeat ergo de medio Babilonis*, e con cuore intrepido, nel nome di Gesù, *qui omni potentatui dominatur*, trovi prudentemente strada di venire a noi. Il perdono e la riabilitazione non le mancheranno, siccome in un momento con tal atto rasserenerà ogni procella ed oscurità, nella quale resta involta. Ricordisi che sta, e starà irrevocabile quella parola della Divina Sapienza. *Qui me erubescet coram hominibus, erubescam eum coram patre meo. Qui me confitebitur coram hominibus, confitebor eum coram patre meo*. Se verrà a Bologna, ove io mi trovo, sarà quì ricevuta in San Francesco, che così ne ho pregato il Reverendissimo suo Generale, il quale posdomani parte per Roma, e dove egli a Vostra Riverenza proccurerà con paterno affetto ogni benedizione, ed onor conveniente. Nè ritardi di farlo, o per paura di perdita de' libri, o per altro. Avrà in molto maggior numero ogni cosa, risolvendosi a quello, che io le scrivo: e certo a lei converrà ciò che fu detto a Tobia: *Multa bona habebimus, si timuerimus Deum*. Io l'aspetto, e le prego ogni grazia da Dio.

Di Bologna i 17. di Ottobre 1606.

RI-

RISPOSTA

DEL PADRE MAESTRO

MARCANTONIO CAPELLO

AL PADRE

ANTONIO POSSEVINO,

MOLTO REVERENDO IN CRISTO

PADRE AMANTISSIMO.

Come io tengo per fermo, che V. P. M. R. mi ama con amor paterno, e conservo viva e grata memoria di quanto ella ha fatto a mio favore, quante volte io l' ho richiesta, così stia sicura, che io credo, che puro zelo, e desiderio della mia da lei temuta salute, le gobbia dettata la lettera scrittami da Bologna a diciassette di Ottobre, ricevuta da me solamente l' altro jeri, che fu il primo di Novembre. Però la prego ancor io *in visceribus Jesu Christi*, che, innanzi che legga questa mia risposta, sgombri dall' animo suo qualsivoglia rispetto, che possa offuscare appresso di lei la chiarezza della innocenza mia, e ravvivi una fedel rimembranza delle qualità di questo suo figliuolo da lei ottimamente conosciuto in questi anni

anni passati; che così mi giova di sperare, che dall' avermi dato occasione di adoperar la penna con Padre così grave, vorrà Iddio Signor nostro, che ne sortisca notabile beneficio all' anima ingannata, gloria grande alla Divina Maestà sua, e consolazione singolare alla Santa Madre Chiesa Cattolica ed Apostolica Romana. Padre mio V. R. mi esorta a medicare la ferita, e lo scandalo dato col sottoscrivermi tra questi Dottori alle cose stampate per difesa della Serenissima Repubblica di Venezia; ma pare a me, che ella manchi nell' officio principale, che era mostrarmi, che io facendo questo mi sia ferito, o abbia dato scandalo. Nè si maravigli, perchè io sono in pensiero non solo di non aver peccato, ma di aver meritato molto appresso Dio, e di aver fatto opera così virtuosa, che sormonti quasi al grado eroico, mentre per difesa del mio Principe Cattolico, da me stimato innocente, ed infamato a torto, sonomi totalmente privo di quelle speranze di onore e comodo terreno, le quali pare, che nascono coll' abito Chericale, e col latte dell' amicizia e servitù Romana sieno nodrite, e conseguentemente lo scandalo non dato, ma accetto è da non stimarsi. Matth. 15. Gli esempj di Pietro, e Marcellino ambi Pontefici, e Martiri, che ella ad imitare mi propone, mi giovano sì a sperare perdono e grazia, dopo conosciuto e confessato l' errore, ma non me lo mostrano nel nostro caso, nè mi persuadono a confessarlo, se prima non lo conosco. Anzi se da persona a

per-

persona, se da grado a grado, se da causa a causa è lecito di argomentare, dovrebbero gli esempj di questi Santi chiuder la bocca a coloro, che trattano la Repubblica Serenissima di Venezia, ed i difensori di lei da scismatici, ed eretici, solo perchè dicono, che un successore di questi due Santi Pontefici abbia errato in controversia, che non è di fede, o di costumi in generale; e che però (salva la riverenza dovuta alla S. Sede) ricusano di ubbidirlo. L' argomento non è mio, ma del Padre Santo Agostino, e di San Cipriano appresso lui *de Baptismo contra Donatistas libro secundo*, poco dopo il principio, opere le quali a V. R. devono essere molto famigliari, poichè nella sua lettera lei mi raccorda, come molto a proposito di queste nostre contese. Ed affinchè ella senta più vivamente l' efficacia dell' argomento, glielo trasporto quì *ad litteram*, lasciandole solamente carico di mutar il nome, secondo che ricerca l' applicazione. *Magnum quidem meritum novimus Cypriani Episcopi, & Martiris, sed numquid majus quam Petri Apostoli, et martiris? de quo idem Cyprianus in Epistola ad Quintum ita loquitur: Nam nec Petrus, inquit, quem primum Dominus elegit, & super quem ædificavit ecclesiam suam, cum secum Paullus de Circumcisione disceptaret, postmodum vindicavit sibi aliquid insolenter, aut arroganter assumsit, ut diceret se primatum tenere, & obtemperari a novellis & posteris sibi potius debere. Nec despexit Paullum, quod Ecclesiæ prius persecutor fuisset, sed consilium veritatis admisit, & ra-*

& rationi legitimæ, quam Paullus vindicabat, facile consensit; documentum scilicet nobis & concordiæ & patientiæ tribuens, ut non pertinaciter nostra amemus, sed quæ aliquando a fratribus & collegis utiliter & salubriter sugeruntur, si sint vera & legitima, ipsa potius nostra ducamus. Potrà V. P. M. R. vedere in fonte, come la prego di fare, quanto sia amplificato questo argomento dal Santo Dottore, che ancor essa conchiuderà alla fine, che *fine ulla sui contumelia Paullus Quintus Petro Apostolo comparatur*, mentre si dice, che in cosa di minor momento abbia potuto errare, come convengono tutti i Cattolici, e *de facto* abbia errato, come sentono non solo i semplici pari miei, ma tutti i dotti, e le Università intere di questi paesi. Nè mi dica, che si meriterebbe di ubbidirlo, anche dopo conosciuto l' errore, perchè San Pietro, e San Giovanni Apostoli le rispondono. *Si justum est in conspectu Dei, vos potius audire quam Deum judicate*; E chi insegna tal dottrina, sovverte l' assioma Apostolico: *Obedire oportet Deo magis, quam hominibus*, che è proposizione di fede, oltre che si oppone alla comune dottrina de' Teologi e Canonisti. Certo V. R. o mi concederà, che non è lecito mai disubbidire al Papa, (il che è perniciosissimo) ovvero confesserà, che quando egli può errare in comandare, può essere disubbidito talora senza peccato, talora con merito, e conseguentemente chi in tal caso lo disubbidisce, non è scismatico o eretico, perchè non può

trovar-

trovarsi eresia, o scisma senza peccato. Non è questa novella mia opinione, ma è antichissima, e dell' Illustrissimo Cardinal Gaetano dopo San Tommaso 2. 2. q. 39. art. 3. ad 2. le cui parole sono le seguenti. *Adverte diligenter, quod recusare præceptum, vel judicium Papæ, contingit tripliciter, primo ex parte rei judicatæ seu præceptæ, secundo ex parte personæ judicantis, tertio ex parte officii ipsius judicis. Si quis enim etiam pertinaciter contemnat sententiam Papæ, quia scilicet non vult exequi quæ mandavit, puta abstinere à tali bello, restituere talem statum, &c. Licet gravissime erret, non tamen est ex hoc schismaticus. Contingit namque, & sæpe, nolle exequi præcepta superioris, retenta tamen recognitione ipsius in superiorem. Si quis vero personam Papæ rationabiliter suspectam habet, & propterea non solum præsentiam ejus, sed etiam immediatum judicium recusat, paratus ad non suspectos judices ab eodem suscipiendos, nec schismatis, nec alterius vitii crimen incurrit. Naturale namque est evitare nociva, & cavere a periculis. Poteslque persona Papæ tirannice gubernare, & tanto facilius, quanto potentitor est, & neminem in terris timet ultorem. Cum quis autem Papæ præceptum, vel judicium ex parte sui officii recusat, non recognoscens eum ut superiorem* (il che mai non ha fatto, nè faranno i Veneziani) *quamvis hic credat, tunc proprie schismaticus est. Et juxta hunc sensum intelligenda sunt verba litteræ hujus, & similium. Inobedientia enim, quantumcumque pertinax, non constituit schisma,*

nisi

nisi sit rebellio ad officium Papæ, vel ecclesiæ: ita ut renuat illi subesse, illum recognoscere ut superiorem, &c. Quindi io conchiudo, che sieno uomini o nemici della Repubblica, o di nessuna letteratura quelli, che dalla semplice disubbidienza, senza considerar più oltre, conchiudono lo scisma e l'eresia, e non si avveggono, che se il non ubbidire al Papa assolutamente fa eretici o scismatici, fanno temerariamente eretico e scismatico San Paolo Apostolo, perciocchè non solo non ubbidì, ma arditamente si oppose a San Pietro Apostolo, Papa e martire. Sieno solamente accennate per ora queste cose, le quali io spero di dover trattare più strettamente con V. R., e confido ancora in quel Dio, che è particolar protettore degli oppressi, che si abbia da scancellare dal nome Veneziano la nota di scisma e di eresia, che da lingue o mal avvezze al bene, e troppo facili a pronunziare, gli viene iniquamente imposta appresso i semplici di cotesti paesi, ov'ella si ritrova. Nel nostro caso poi non veggo i principj, o i progressi dei Donatisti eretici, contro de' quali scrisse il Padre Santo Agostino i sette libri; e però confidati nella divina misericordia, e nella materna pietà e giustizia di Santa Chiesa, non dobbiamo temere il loro fine.

Lo scisma di Donato o Majorino, che così chiamossi da principio questa setta, ebbe origine da controversia spirituale, e di fede, cioè del Sacramento del Battesimo, perchè contendevasi tra Cattolici, se gli eretici penitenti si dovesse-

dovessero ribattezzare, o no, e la parte di Majorino non volle stare alla determinazione del Concilio generale, e però fece scisma, nome che non meritò mai innanzi tal determinazione, dice il Padre Santo Agostino, mentre li oppugna lib. 1. verso il fine, e pure innanzi il decreto del Concilio v' intervenne la determinazione del Papa, come si vede dalla lettera di San Cipriano a Pompeo. Le parole di Santo Agostino ripetute più volte in quelle opere sono queste. *In qua* (*cioè ecclesia*) *tamen si aliud alii, & aliud alii adhuc de ista quaestione salva pace sentirent, donec universali Concilio unum aliquid eliquatum, sincerumque placuisset, humanae infirmitatis errorem cooperiet charitas unitatis, sicut scriptum est, quia charitas operit multitudinem peccatorum, &c.* Quì non si contende di materia spirituale (chi non volesse fare spirituali tutte le cose, nelle quali l'uomo può peccare, balordaggine manifesta (non si contende di materia di fede, non vi è interposta decisione di Concilio Generale; i principj adunque son diversi. E se vi s' interponesse un tal decreto, assolutamente credo, che la Serenissima Repubblica si acqueterebbe, ed io stimerei i presenti disordini molto giovevoli alla fede cattolica, ed a Santa Madre Chiesa, quando la provvidenza divina si degnasse di cavarne un Concilio Generale; e se la R. V. destasse nel petto Pontificio questi generosi pensieri, ancore sacre della nave di Pietro, sarebbe degna, sicchè da tutta la Cristianità le fossero diriazate statue, come a padre

comune

comune, e da questa risoluzione sentirebbe forse il Cristianesimo il beneficio, che già sentì dai Niceni, dagli Efesini, e da' Calcedonesi. Accingasi dunque V. R. a tal impresa, a cui tutto il Mondo aspira, che questa sarà opera degna di lei, ed ivi potrà a beneficio comune farsi conoscere nuovo Alessandro, nuovo Cirillo contra i nemici della fede Ortodossa. Replico, che non solo sono diversi i principj Veneziani dai Majorini, o Donatisti, ma anche i progressi sono totalmente contrarj. Se ella ha letto, come io credo, le opere contra i Donatisti, e gran parte dell' Epistole di Santo Agostino, deve pur sapere, che i Donatisti volevano star separati dai Cattolici, e li tenevano per iscomunicati, i Signori Veneziani vogliono comunicare con essi, come allora volevano i Cattolici, e da altri essi sono tenuti scomunicati; i Circoncellioni Donatisti scacciavano i Religiosi Cattolici dalle loro Città, e dalle loro Castella; i Signori Veneziani vogliono tenerli per forza; i Donatisti impedivano i Religiosi Cattolici, che non celebrassero; i Signori Veneziani lor comandano, che debbano celebrare; quelli li violentavano a chiudere i tempj, questi li sforzano a tenerli aperti; sicchè Padre mio caro mi pajon queste opere *ex diametro* opposte. Prego adunque V. R. per l' obbligo che tiene alla verità, e carità cristiana, che faccia ravveduto del suo errore quel Frate Gregorio Buonaviti da Spilimbergo, che ha detto lo stesso in una lettera stampata in Bologna, con ciò che ora mi dice in

questa

questa sua la R. V., e lo esorti all'emmenda, raccordandogli la futura vita, l'eternità della pena preparata agl' infamatori, ed ingiuriatori del prossimo, massimamente di tal prossimo, qual' è un Principe Cristiano.

I Padri Gesuiti a me sono sempre stati carissimi in Cristo, ed ho stimata la Compagnia loro molto giovevole alla Fede Cattolica in questi tempi, e perciò li ho amati, ed amo sopra tutti i Religiosi de' nostri giorni, ed ella che racconta più di una testimonianza sensata di questo mio affetto, potrà farne ampia fede a tutto il Mondo. La pietosa dottrina di V. P. M. R. è stata da me ricevuta, riverita, e con gran sincerità e zelo comunicata a' miei Scolari di Teologia, perchè ho giudicato con essa di giovar molto alla Religione Cristiana. Però da questa, e da molte altre tali mie operazioni tanto a lei, quanto a me stesso note, può arguire qual sia il cuor mio, la mia intenzione, il mio scopo, il mio fine in queste controversie, e potrà anche sgannare, chi credesse, che io avessi innanzi agli occhi altro interesse, che il servigio di Dio, la conservazione della fede, della pietà, e della pace cristiana; e forse più giova alla causa di Dio questo fraticello sottoscritto ne' sette Dottori, che non han fatto tanti religiosi fuggiti da questo Stato, e si conoscerà se non prima, allora almeno, che *liber scriptus proferetur.*

Non so, che la scrittura dell' Illustrissimo Signor Antonio Quirino Senatore prestantissimo

per ogni virtù Civile, e Cristiana pregiudichi punto alla Compagnia di Gesù; ma quando l' avesse toccata in qualche parte (il che non avrà fatto per sua modestia, se non con verità, e per gran necessità) le raccordo, che nessuna Religione ha ingiuriato la Repubblica di Venezia tanto altamente, quanto codesta sua Compagnia. E pure alla sua Compagnia la stessa Repubblica è stata sempre parziale di amore; sicchè quando ha veduto i coltelli delle lingue Gesuitiche armati a' danni suoi, ed ha sentite le ferite da quelle mani amate, con Cesare ha detto: *Tu quoque Fili?* e col Profeta: *Si inimicus meus maledixisset mihi, sustinuissem utique; tu vero homo unanimis, dux meus, & notus meus, qui dulces mecum capiebas cibos?* Si ricordi Vostra Riverenza, che è proprio del Leone *parcere subjectis, & debellare superbos*; si ricordi, che questi animali regj non si domano colle bravure, ma col prostrasi a terra, e le ingiurie gl' irritano più, e li armano a' danni dell' ingiuriatore. I Padri Compagni della Riverenza Vostra saranno sempre con ugual carità amati ed onorati da me, con quanta io sono sicuro, che mi riamano in Cristo; e se mai potrò, ed in ogni occasione procurerò di ricompensare al mio amorevolissimo Padre le grazie, di che sempre mi è stato così largo. Le dirò bene, che io non posso lodare a modo alcuno, che tanti e tali Religiosi sieno partiti da questo Stato, mentre si tratta di liberare qui anime dal peccato. Il medico non risana l' infer-

fermo, mentre l'abbandona, e gli leva le medicine; non si difende la fortezza assediata col levarle il presidio, e la munizione; il pastore non custodisce la pecora assalita dal lupo col voltare le spalle, e darsi alla fuga. E' cosa da mercenario, dice chi non può mentire, vedere il lupo, che assalisce il gregge, ed abbandonarlo; è cosa da buon pastore stare intrepido, *& dare animam suam pro ovibus suis*. Confessi pure la Riverenza Vostra, se non ad altri, a se stessa almeno, che più avrebbe giovato a queste povere anime la Compagnia di Gesù presente, che lontana; e guai alla pietà, se tutte le Religioni avessero seguito le pedate della sua Compagnia. Sarebbero appunto queste anime, per istare nelle metafore, pecore assalite dal lupo senza pastore, e senza cani; fortezza assediata senza munizione, e senza presidio; infermo a morte privo di medico, e di medicine. Legga la Riverenza Vostra ad istanza mia tutto il Sermone *de Anathemate* di San Giovanni Crisostomo, ed il quarantesimo secondo capitolo del secondo libro delle Costituzioni Apostoliche di San Clemente Papa, e vedrà chi ha fatto errore, o i Religiosi, che sono restati cogli scomunicati (dato anche, e non concesso, che la scomunica fosse giusta e valida), o quelli che sono fuggiti, ed hanno abbandonati i rei e gli innocenti, i giusti e i peccatori insieme. Il custodire le anime è comandato da Dio, l'osservare l'Interdetto è comandato dal Papa: quando adunque si ha da violare o l'uno, o l'altro

precetto, che farà la prudenza di lei? Mi dia il consiglio, che le detta la coscienza retta, che io lo ricevo. E si ricordi, che questi Signori non vogliono, che si celebri *in contemptum Ecclesiæ*, ma per conservare i suoi sudditi in istato quieto e tranquillo, e perchè tengono queste Censure nulle; e leggerà la Paternità Vostra in grazia mia quello, che consiglia in tal caso il suo Padre Suarez nel Tomo quinto *Disput.* 6. *sect.* 3. che è tutto il contrario di quello, che si vuol persuadere adesso colle Scritture di Roma e di Bologna.

Quanto alla Reggenza di questo Studio, non mi maraviglio, che le sia stata scritta la bugia, perchè, *Fama malum, quo non velocius ullum, mobilitate viget, & vires acquirit eundo*. Vorrei sapere chi mi ha dato questo titolo, e non ha autorità; perchè il Serenissimo Principe, e l'Eccellentissimo Collegio mandarono solamente a ricordare, che non essendo bene, che questi poveri Studenti rimanessero senza Precettore, essendo essi derelitti totalmente da' loro Maestri, avrebbero avuto a caro, che io mi fossi adoperato in questa opera di carità; altri non mi ha fatto Reggente; sicchè non vedo, che fondamento abbia questa fama sparsa. E' vero, che il titolo di Reggente lo dà la sola Religione, ma l'insegnare a chi ne ha bisogno, è carico, che lo dà Iddio a chi può esercitarlo; sicchè a me pare, che si possa molto bene fare quello, che vuole Iddio, senza violare punto le giurisdizioni della Religione. Questo carico adunque, essen-

essendo opera di carità, e conforme alla volontà di Dio, e dandomelo la Divina Maestà Sua, non si deve dubitare, se sia legittimo, nè la Religione di San Francesco si chiamerà mai offesa, che un suo figlio si affatichi nelle opere della misericordia; alle quali se un Principe esorta, io non credo, che pecchi, però non mi lapidi la Riverenza Vostra *de bono opere*.

Quanto al venire alla ubbidienza del Vicario di Cristo, e con una pronta e risoluta penitenza ricorrere sotto le ali sue, le dirò, che io professo di essere tanto figliuolo del Vicario di Cristo, quanto qual altro Cattolico, e stimo di essere appresso il mio Signore, che non erra, tanto buon membro di Santa Chiesa, quanto ogni buon Cristiano come Cristiano, e con questa professione voglio vivere e morire. Nè il disubbidire in questo caso al Papa Capo, Padre, e Pastore di tutta la Cristianità mi separa, al parere mio, dalla comunione de' Fedeli, perchè io tengo per cosa indubitata (sia detto con quella maggiore umiltà e riverenza, che io debbo) che questi suoi precetti sieno di quelli, che dicono i Canonisti, che contengano errore intollerabile; sicchè peccherei gravemente, quando io l'ubbidisco, insegnandomi così tutta la Legge Canonica, e tutta la Teologia. Pertanto, o Padre mio carissimo, ecco se io ho errato, che Nostro Signore porge occasione alla Paternità Vostra di aggiungere a' trofei della sua virtù questo ancora; disputiamo le materie controverse tra il Sommo Pontefice, e la Sere-

 nissi-

nissima Repubblica, e se io non scioglio tutte le sue ragioni, e se io non dimostro in buona parte colla dottrina dell' Illustrissimo Signor Cardinale Bellarmino, che la Repubblica sia condannata per opere lecite e virtuose, me le rendo vinto, e le do parola da vero Religioso e Sacerdote non solo di cantare la Palinodia colla voce, ma cogli scritti in foro *per vicos & plateas*, e non di fuggire, che mi par codardia, ma di stare intrepido anche *inter gladios* per difesa ed osservanza delle decisioni Pontificie, e non solo mi farò colle lagrime Pietro, ma Marcellino col sangue, *& testis Deus, quia non mentior*. Ma dall' altro canto prego ancora io la Riverenza Vostra per le viscere di Cristo, che ci ha da giudicare in breve, e per lo amore singolare che ella ha sempre mostrato a me, e che la Serenissima Repubblica in altri tempi ha mostrato a lei, se ella conoscerà in coscienza sua, che le mie ragioni sieno buone ed efficaci, e da lei non sciolte, la supplico con ogni affetto possibile ricordarsi, che *Deus veritas est*; che *impugnatio veritatis agnitæ* è peccato contra lo Spirito Santo; che *veritas a quocumque dicatur, a Spiritu Sancto est*, e che Cristo disse, che i misteri maggiori *absconditæ sunt sapientibus, & prudentibus, & revelata parvulis*. E però con cuore intrepido ed animo generoso in quel nome, che *omni potentatui dominatur*, rotti tutti i lacci, che dopo conosciuto il vero possono trattenere quelli, che hanno posto nel fango ogni lor cura, o fuggirsene a

noi,

noi, o almeno farsi protettore in codesti paesi, e predicatore della innocenza Veneziana. Questa è l'unica strada di fare ricuperare il perduto lume a Stersicoro, in questa maniera si placherà il Signor Iddio adirato per l'offesa fatta a Sua Divina Maestà nella persona di questo Serenissimo suo Vicegerente; e così si restituirà la fama mal tolta a questa Serenissima Repubblica, senza di che ella sa, che mai non sarà rimesso il peccato agl'infamatori. Fuori che con questa condizione non vedo, come io, *salva conscientia*, possa cangiarmi di pensiero; perchè come la sola ragione, e carità, ed il pietoso desiderio mi ha persuaso questa risoluzione, così la sola ragione, carità, e pietà può dissuadermela.

Il mettermi innanzi agli occhi interessi di roba e di onore mondano è frustratorio, perchè quando io mi sono vestito di queste ceneri, ed ho preso il nome di Frate Minore, ho fatto una rinuncia generale all'ambizione ed avarizia, e quando mi sono appigliato a questa impresa, ho mandati totalmente in esilio tutti questi pensieri vani, da' quali se io mi avessi lasciato reggere, mi sarei accostato alla parte di Roma, mare di queste acque, di cui a Venezia non sono pure i ruscelli. E (forza è, che io lo dica) mi maraviglio molto di quelli, che oppongono l'avarizia e l'ambizione a' difensori della Repubblica, essendo che ella non dispensa nè Vescovati, nè Cardinalati, nè Abbazie, nè Pensioni; i Magistrati suoi non sono in vita, ma durano breve tempo, e succedono

bene spesso contrarie volontà, contrarj spiriti; sicchè non vedo, che l'avarizia e l'ambizione di un Religioso possa fare in Venezia fondamento alcuno, e se la pietà sola non lo muove, non so vedere altra causa, che possa indurlo alla difesa del suo Principe naturale. Io non voglio farmi temerario censore delle azioni altrui, tuttavia dice Cristo, che è lecito di conoscere l'albero dal frutto; però chi potesse fare un' astrazione de'fini, vedrebbe chiaro, che taluno và in Bettania *non propter Jesum tantum*. Se quei miracoli, che fa Roma, facesse anche Venezia, taluno fugge queste acque, che dentro vi s'immergerebbe; e se queste nostre paludi avessero voluto ricevere per suoi figli i pesci nati altrove, come fu tentato, e non sarebbero fuggiti, e colla loro grandezza forse avrebbero fatto rottura nelle reti del pescatore, il che non faranno i pesciolini minuti; ed appresso Augusto taluno si è fatto Virgilio, che alla fine sarà conosciuto Batillo col *sic vos non vobis*. Duolmi nelle viscere, che la Riverenza Vostra mi disegni Venezia Babilonia; e le ricordo, che questa è quella Venezia da lei eletta per porto delle sue tempeste, per tavola de' suoi naufragi. Sovvengale, per tralasciare il resto, con quanti comodi ella sia stata con tutta la sua Compagna sostentata dalla liberalità di questi Signori; mettasi innanzi agli occhi la contrizione de' suoi penitenti, le frequenti udienze de' suoi Predicatori, la Venerazione de' Santissimi Sacramenti nelle sue Chiese, lo splendore de' suoi Tem-

pj,

pj, la magnificenza delle sue Case: che queste cose rappresenteranno all'animo suo ben composta una Sionne, non una Babilonia. E' dovere, che io le ricompensi la grazia, che mi offerisce; però come io accetto per colmo de' miei obblighi l'offerta del perdono, e della grazia Pontificia, quando la virtù sua prevalga all'ignoranza mia; così con amore scambievole le dico, che ancora che questi Signori pretendono molte e grandi offese da Vostra Riverenza particolarmente, e poi da tutta la Compagnia sua, nondimeno quando ella, conosciuto l'errore suo, si risolva di volerlo emendare, io pregherò Dio Signor Nostro, che plachi il giusto sdegno di questi nostri Signori contra la sua persona, e contra la sua Compagnia, e pieghi gli animi loro a diserrare la porta al loro ritorno. Il che se da Dio, e dagli altri uomini fosse concesso a' divoti preghi di questo vermicello, stimerei il nostro secolo molto fortunato, poichè mi parrebbe di vedere rischiarato il Sole di Santa Fede, che può facilmente ecclissarsi con questi moti delle due Podestà, e la nostra Italia rimarrebbe libera dagli esterminj, che sogliono apportarle questi turbini. Ho giudicato bene di mettere alla stampa la Lettera di V. P. M. R. *ut luceat lux vestra coram hominibus, & videant opera vestra bona, & glorificent patrem vestrum, qui in Cælis est*. Con essa ho accompagnato la mia risposta, perchè sia un perpetuo testimonio al Mondo, che io nelle mie opinioni non mi discosto punto da quei

quei termini, che la virtù Cristiana prescrive a' buoni Cattolici. Con queste ho accompagnato anche il mio Parere di queste Controversie, in cui per modo di disputa colle ragioni per una parte, e per l' altra esamino i punti contesi, e certo non avrei mai lasciato vedere al Mondo questa Operetta mia senza l'occasione, che mi porge la Riverenza Vostra; perchè so, che le stelle minute sono offuscate da' lumi maggiori. Ma la necessità mi farà scudo appresso ogni animo ben disposto, essendo che nè ella può persuadermi il suo parere, se non sente quali fondamenti mi dissuadono, nè io posso persuaderla alla mia risoluzione, se non le comunico le ragioni, che mi fanno così sentire; ed è più lodevole la stampa, che la penna, perchè la penna gioverebbe a noi soli, ma che la stampa può giovare a molti; e chi vuol fare bene, dice Cristo, che *non odit lucem*. Le cose sono spiegate da me con quella semplicità, che già solevano quei buoni antichi Teologi, sì perchè le ho scritte *currenti calamo*, sì perchè la verità mi pare come la bella donna, che fa ingiuria a se stessa, dice S. Cipriano, mentre si liscia e si pinge; però Vostra Riverenza non abbia altro pensiero, che delle sole ragioni: le frasi, la purità della lingua, il numero, ed altre siffatte cose le osserverà in chi professa di dire ornato. Legga, la prego, il mio parere con disposizione non d' impugnarmi, che è da nemico, ma di conoscere il vero, che è da buono Cristiano; e dirolle, mutata la propor-

zio-

zione, quello che scrisse S. Girolamo a Santo Agostino, mentre contendevano dell' errore di S. Pietro, e l' uno notava l' altro di dottrina Eretica. *Te quoque ipsum orare non dubito, ut inter nos contendentes veritas superet; non enim tuam quaeris gloriam, sed Christi. Cumque tu viceris, & ego vincam, si meum errorem intellexero; & e contrario me vincente tu superas, quia non filii parentibus, sed parentes filiis thesaurizant.* Et in *Paralipomenon libro legimus, quod filii Israel ad pugnandum accesserint mente pacifica, inter ipsos quoque gladios, & effusiones sanguinis, & cadavera prostratorum non suam, sed pacis victoriam cogitantes.* Se dunque così faremo, come io dal mio canto già sono disposto di fare, allora sì che si verificherà la chiusa della sua Lettera. *Multa bona habebimus, cum timuerimus Deum.* Attenderò risoluzione degna di tanto Padre, e pregherò Dio Signor Nostro, che illumini le tenebre dell' ingannato. E raccomando questo misero peccatore alle orazioni di V. P.

Di Venezia a' 3. di Novembre 1606.

JOAN-

JOANNIS MARSILII
NEAPOLITANI THEOLOGI

Votum pro Serenissima Republica Veneta oppositum voto Cardinalis Baronii

Votum Illustrissimi Cardinalis Cæsaris Baronii contra Serenissimam Remp. Venetam.

DUplex est, Beatissime Pater, ministerium Petri, pascere, & occidere; dixit enim pasce oves meas, audivitque Petrus e cælo vocem, occide, & manduca. Pasce oves meas, est curam gerere obsequentium fidelium Christianorum, mansuetudine, humilitate, ac puritate oves, & agnos præseferentes, cum vero non cum ovibus, & agnis negotium sit, sed cum Leonibus & aliis feris animalibus refractariis, & adversantibus agendum sit. Petrus jubetur eas occidere, obsistere scil., pugnare, & expugnare, ne tales sint penitus. Sed quod hujusmodi occisio non esse debeat nisi ex summa charitate, quod occidit; præcipit, manducare, nempe per Christianam Charitatem intra sua viscera recondere, in se ipsum counire, ut sint simul unum & idem in Christo, quod dicebat Apostolus: *Cupio vos in visceribus Jesu Christi*. Sic igitur non est occisio ista crudelitas, sed pietas, atque sincera charitas, cum sic occidendo salvet, quod eo modo viveret sinen-

nendo perierat. *Est excommunicatio*, ut Nicolaus Papa docet, *non ad occidendum venenum, sed ad sanandum aptissimum medicamentum*: sicut videamus patrem amare vincula, quibus ligatur a Medico filius phrænesi laborans sperantem iisdem posse curari. Perge igitur sanctissime Pater, quod cæpisti, in quo non est, qui te redarguere possit nimiæ festinationis, cum dicat Paulus Apostolus ad Corinthiorum scribens Ecclesiam: *In promtu habentes ulcisci omnem inobedientiam*, in promtu hoc faciendum illi præcipit. Tua vero sanctitas in his diutius est immorata, scribens sæpius dilationes iterans, in hanc usque diem. At vero, ut verum fatear, exulto spiritu, dicam cum Apostolo, superabundo gaudio, videns in hac mea senectute in sede Petri sedere alterum Gregorium VII., sive Alexandrum III., hos scil. præcipuos vindices collapsæ penitus Ecclesiasticæ libertatis, ambos ex Senensi metropoli, unde Sanctitas vestra originem ducit, vocatos ad Cathedram Petri: quorum alter expugnavit Henricum Imperatorem perversissimum: alter mira constantia resistens Fridericum Imperatorem etiam penitus superavit. Idem tibi certamen ineundum est. Trutina hæc in manu tua dicam cum Isaia: *Erige collapsam*, protritam, sepultamque Ecclesiasticam libertatem, certa paratur tibi victoria: etenim nobiscum Deus, nam verbum Christi est: *Et portæ inferi non prævalebunt adversus eam*: Petrus ut es in Ecclesia successor Petri, & in te promissiones ipsæ factæ perveniant, & firmentur,

de te puta dictum illud Ezechielis ; *Dedi faciem tuam valentiorem faciebus eorum ; & frontem tuam duriorem frontibus eorum ecce dedi ; posui faciem tuam , ut petram durissimam* ; quod idem dictum est Hieremiæ : *Posui te in columnam ferream , & murum æneum* . Sicque memor esto te in Ecclesia positum esse Petram ; in quam omnes , qui te offendant , confringentur , tu vero semper permanebis illæsus conjunctus Christo , qui pro te pugnabit , & vincet .

Excellentissimi Domini Joannis Marsilii Theologi Neapolitani pro Serenissima Republica Veneta de Illmi. Cardinalis Coesaris Baronii Voto Aliud votum .

Quod ad me misisti votum , antea legeram ; atque , ut ingenue fatear , cujusnam fuisset , suspicari vix potui , agnoscebam stylum , sed ex ipso non audebam pandere nomen auctoris . Verum cum illud ab illustrissimo Cardinali Baronio nuncupatum sit , suspicionem in summam admirationem converti , quod vir dignitate clarissimus , opinione celeberrimus , eruditione præstans ipsum conceperit , ac parænetico illo declaravit , quod vix alius ausus esset , qui non fuisset tantæ auctoritatis . Atque eo magis mea adaugetur admiratio , quod ejus consiliis ac votis videam illa incendia non timeri , cujus putassem adhortationibus atque auctoritate , si a quovis alio succensa fuissent , illico potuisse ac debuisse restingui . Quod dicam nescio . Horreo atque obstupesco . Non tamen permittam , licet mens parumper hæreat , ut colamus retar-

tardetur. quod eo libentius efficiam, quia non solum arbitror hoc me vobis rem gratam, sed multo magis Christianæ Reipublicæ universæ, utilem esse facturum, atque ut inde exordiar, unde Cardinalis ipse sui voti sumit initium.

Duplex, inquit, *est*, *Beatissime Pater*, *ministerium Petri*, *pascere*, *&* *occidere*.

In ipso vestibulo non parum offendo, Petri officium est pascere, non inficior, at, quomodo sit occidere, quis intelligat? cui dictum aliquando fuit, *converte gladium tuum in vaginam*, quia zelo, sed non secundum scientiam illam eduxerat, ut ait S. Augustinus *de Agone Christiano cap*, 29. & S. Ioannes Chrisostomus *in Matth.* Quis deinde in animum inducat tuum, quo pacto duo illa ministeria copulentur, fovent Pastores ovilia, lupi jugulant, Pastores custodiunt; lupi perdunt, Pastores pascunt: Lupi occidunt, ipse tamen homo Pacis, pastoris esse duplex ministerium pronuntiat, pascere, et occidere. Auditur a Petro, Joan. ult., trinum amoris testimonium, & trinæ negationi redditur trina confessio, ne minus amori lingua serviat, quam timori, deinde a Christo Domino dicitur, *pasce oves meas*, nec sine magno Sacramento, atque mysterio de amore, & charitate ipsum Christus interrogat, cui amoris & charitatis non discordiæ ministerium demandabat. Sed jam sanctissimos Patres locum illum explicantes audiamus.

Glossa: Ter dictum est, Pasce, ad significandum, quod habentes curam animarum

„ de-

„ debent subditos pascere pastu verbi Dei, & bo-
„ ni exempli, & prout possunt, etiam subsidio
„ temporali. Sed illud, quod hic dicitur *pasce*,
„ aliqui mali vertunt in *tonde*, quia multum
„ student circa subditos exactionem tempora-
„ lem exercere, & de pastu dicto triplici non
„ curare.

S. Joannes Chrisostomus hom. 8, *perpende verba*, pasce agnos meos, idest fideles meos, non tuos, non ut rem meam, sed ut meam tracta, præterea petivi, an me amares, quia rem meam tibi commendare volui, & a te tanquam meam tractari, quem amorem erga me profiteris, erga illos exerce, ipsisque exhibe, pasce autem non te, sicut illi feciebant pastores, de quibus dicit Ezech. 34., væ Pastoribus Israel, qui seipsos pascebant. Ille seipsum pascere dicitur, qui propriam utilitatem, gloriam, & comodum, non ipsorum fidelium, quos gubernat, non Dei *gloriam ex regimine quærit*.

S. Augustinus Trac. 132. In Joan. *Qui hoc animo pascunt oves*, ut suas velint esse, non Christi, se convincuntur amare, non Christum, vel gloriandi, vel dominandi, vel acquirendi cupiditate, non obediendi, non subveniendi, non Deo placendi charitate, contra hos igitur vigilat toties inculcata vox Christi, quos Apostolus gemit, sua quærere, non quæ *Jesu Christi*.

Et rursus. *Sicut oves meas pasce*, non sicut tuas, gloriam meam in iis quære, lucra mea, non tua. Hoc idem docuit ipsemet Petrus 1. Ep. Cap. 5. Pascite, inquit, qui in vobis est, gre-

gre, non coacte, sed spontanee, neque turpis lucri gratia, sed voluntarie, neque *dominantes in Cleris, sed forma facti gregis ex animo*. Alios prætereo, qui quoniam omnes eodem spiritu Dei afflati in eamdem explicationem conveniunt, nihil attinet plura congerere, satis fuerit ante oculos posuisse, quæ sit Christiani forma Pastoris, non solum a Christo Domino adumbrata, sed etiam a Sanctissimis Doctoribus optimis coloribus, ac lineamentis expressa, quam quomodo illi præseferant, qui quotidie pro rebus temporalibus bella succendunt, qui sua lucra, suum comodum, suam gloriam quærunt, haud intelligo. Tum ita pergit. *Cum vero non* cum ovibus, & agnis negotium sit, sed cum leonibus, & aliis animalibus refractariis, & adversariis agendum sit, Petrus jubetur ea occidere, obsistere scil., pugnare, & expugnare, *ne tales sint penitus*.

Ut autem hanc occisionem esse excommunicationem putet, non solum adducitur S. scripturæ locus *Act.* 10., ubi dictum est Petro, *macta & manduca*; verum etiam verbis Nicolai V. Pontificis Max., qui excommunicationem dicit *non esse ad occidendum venenum, sed ad sanandum aptissimum medicamentum*.

Præclare & nimis ingeniose; verum videamus, num ad suam rem, atque propositum. Voluit Deus per Angelum Petro ostendere non solum circumcisos esse baptizandos, ut male ipse sibi persuaserat, sed etiam qui erant ex præputio, & Gentiles, ex quibus erat Cornelius Cen-

furio. Ut ergo illum ab errore removeret, eumque mirabiliter ad baptizandum Cornelium adduceret, ei per visum, sive extasim ostendit discum, plenum omnibus animalibus, in quo illa, quæ erant Hebræis ad sacrificandum, & vescendum permissa, ac vetita, visebantur, atque ei dictum est, *macta*, quod vocabulum est proprium sacrificiorum, quare alii vertunt, *immola & manduca*, quamquam non nego a Sancto Augustino, & aliis sic legi: *occide & manduca*, idest Gentiles per baptismum ad Ecclesiæ corpus adjunge. Quæ interpretatio non solum cum historia, cum verbis Petri consonat, sed est unanimis consensus SS. PP.

Sanctus Augustinus conc. 2. p. 30. ait, quos Domino lucramur, manducat Ecclesia, cujus personam gerebat Petrus, quando de cœlo ei submissus est lintheus plenus omnibus animalibus, in quibus gentes figurabantur. Præfigurabat Deus Ecclesiam, quod omnes gentes erant, scil. per baptismum transversura, & in corpus suum conversura, & ait *Petro*, *occide & manduca*. *Occide quod sunt*, *& fac quod erunt*.

Sanctus Ambrosius in epis. ad Vercell. Eccles. tom. 3. lib. 10. *Quid sibi vult Scriptura*, quæ docet jejunasse Petrum, & jejunanti atque oranti de baptizandis gentibus revelatum esse mysterium, nisi ut *ostendat ipsos Sanctos*, *cum jejunant*, *tunc fieri præstantiores*.

Sanctus Hyeronimus in Threnos Hierem. cap. 3. Petro, *ostensis in figura gentibus*, dictum est, macta, & manduca, idest vetustatem earum *scil.*

per

per baptismum contere, & in corpus Ecclesiæ, ac sua membra converte.

S. Gregorius 30. cap. 7. vel 11. *Petro esurienti, sed jam volenti* ostensa per Lintheum gentilitate, quasi monstrata præda, dicitur, *macta scil. per baptismum, & manduca*.

Venerabilis Beda. *Animalia illa gentes sunt in erroribus immundæ*, sed trina submissione, idest mysterio Trinitatis in baptismo mundatæ, quum relicta hominis imagine, bestiarum, & *serpentium figuras sumserunt*. Hæc patres, atque adeo omnes S. Scripturæ interpretes. Immo vero Cardinalis ipse meæ est sententiæ optimus defensor, oppugnator suæ, quum explicans visionem Petri tom. 1. anno 41. n. 6. sic inquit. *Quid autem sibi voluerit* cœlitus ostensa visio, plane exitus declaravit, ita ut humana interpretatione non videatur indigere, nimirum ei mysterio Ecclesiam ex Gentibus colligendam esse significatam, quo loco per agnos dicit intelligendas gentes, quæ post oves, idest Iudæos conversæ sunt; quorum etiam baptismus commissus fuit Petro, cum ei dictum fuit, pasce agnos, pasce oves, ipse autem erat Petra, quæ debebat duos parietes *conjungere Iudæorum*, & *Gentilium*, quo etiam loco citat Ambrosium, Augustinum, Cyrillum, Alexandrinum, Gregorium, atque omnes PP. concludit in hac fuisse sententia, ut locum, *occide & manduca*, de baptismo gentium interpretarentur, ubi ne verbum quidem de excommunicatione. Postea vero sui oblitus hunc ipsum locum sive in suam

rem adducendo, sive interpretando, quod pace tanti viri dictum, nihil mihi satis facit. Primo, quia novam, & penitus singularem interpretationem fabricatur, quod in Sacrosanctis Conciliis serio prohibetur.

Proferam verba Tridentini sess. 4. c. 2. *Decernit S. Synodus, ut nemo suæ prudentiæ innixus, in rebus fidei, & morum, ad ædificationem doctrinæ Christianæ pertinentium Sacram scripturam ad suos sensus contorquens, contra eum sensum, quem tenuit, & tenet Sancta mater Ecclesia, cujus est judicare de vero sensu & interpretatione Sanctorum Scripturarum, aut etiam contra unanimem consensum Patrum ipsam scripturam Sacram interpretari audeat, etiamsi ejusmodi interpretationes nullo unquam tempore edendæ forent; qui contravenerint, per ordinarios declarentur, & poenis a Iure statutis puniantur.* At Illustrissimus Cardinalis locum, qui est de baptismo, interpretatur de excommunicatione, quod quantum sit a verosimili ratione, ne dicam ab omnibus Sanctissimis Patribus alienum, facile percipi potest. Baptismus nullo modo Christianos, sed Paganos, Gentiles Hebræos, atque illos, qui Christiani non sunt, mundat ac lavat. Excommunicatio nullo modo in Gentiles, aut Paganos, aut Hebræos ferri potest, sed tantum in Christianos gravissime peccantes, & in peccatis obstinatos, dum tamen speratur emendatio, quia est quædam fraterna correctio. Sed audio ipsum interrogantem, cum dictum sit Petro, *macta & manduca*, quia ni-

mirum Petrus ad baptizandum Cornelium Gentilem vocabatur, vel ut ait S. Gregorius 18. moral. cap. 20 vel 22. *quia Petrus est os Leœnæ, idest Ecclesiæ, quæ collectione gentium dedita, nequaquam se ad illum Iudææ populum occupavit.* Liceat hic mihi exclamando admirari, tanta ne fuit eruditissimo Cardinali locorum Sacræ Scripturæ ad suam confirmandam sententiam mendicitas, ut nullum, nisi hunc, invenerit contra unanimem consensum Patrum, & ut cum Concilio loquar, ad suum ipsius sensum plane contortum, ut vel ex hoc pateat sententiæ ipsius imbecillitas, atque infirmitas, adjungit præterea.

Leones & animalia refractaria occidenda esse: idest excommunicanda. Cur Leonum tantum meminerit, vix intelligo, nam sunt animalia magis fera, & refractaria, rapaces nimirum volucres, tygres, venenatæ serpentes; de Leonibus nil tale reperio, nisi forte, quod eorum proprium sit, quod fuit etiam Romanorum. *Parcere subjectis & debellare superbos:*

Veniamus nunc ad probationem, quæ nihilominus, venia tanti viri dictum sit, ruit, atque ratio, quæ in ipsa fundatur.

Excommunicatio, inquit, *est occisio*; *Nicolaus V. dicit esse non ad occidendum venenum*, non percipio illationem, nisi fallor, contrarium infertur: Nicolaus dicit excommunicationem non esse ad occidendum venenum. Ergo excommunicatio non est occisio, quod si ita est, quomodo dictum est Petro, *occide & manduca*, idest ex-

communicationem infige? Ad hæc: *Perge igitur*, inquit, *Beatissime Pater, quod cæpisti, in quo non est, qui te arguere possit nimiæ festinationis*.

Vt vero hanc, quam ipse conflat, rationem magis accendat, atque inflammet; locum Paulli refert, qui scribens ad Corinthiorum Ecclesiam; *In promtu*, inquit, *habentes ulcisci omnem inobedientiam*, ad extremum concludit se spiritu exultare, quod videat in sua senectute sedere in sede Petri alterum Gregorium VII., atque Alexandrum III., ambos ex Senensi Metropoli, unde summus Pontifex Paullus originem ducit.

Fateor illos Pontifices fuisse unum Senensem, alterum ex Metropoli, sed hæc commemoratio causam potius infirmat, quam roborat. Neque video, cur ei sit propterea exultandum, cum sit potius deplorandum ipsum tamdiu vixisse, ut ei in mentem venerit tempora illorum Pontificum plane miserrima, & calamitosissima exoptare. Verum ad rem propius accedamus. Concilium Tridentinum sess. 25. c. 3. de excommunicatione loquens, audiamus.

Quamvis excommunicationis gladius nervus sit Ecclesiasticæ disciplinæ, & ad continendos in officio populos valde salutaris, sobrie tamen, magnaque circumspectione, experientia docet, si temere, aut levibus ex rebus incutiatur, magis contemni, *quam formidari*, *& perniciem potius parere*, *quam salutem*. Idcirco *sess. ead. cap.* 20. Principes, Reges, Respublicas, Imperatorem tantum admonet, sine strepitu, sine minis, sine fulminibus, ut

Ec-

Ecclesiastici juris protectores esse velint, ne qui illud impediant. Vide quam moderate, quanto cum honore cum Principibus agat, quos non excommunicatione ferit, quibus excommunicationem non minatur, sed tantum admonet, ut venerentur Ecclesiasticum jus, ut illud impedientes, tanquam protectores, coërceant. Cardinalis vero sine ulla caussa Pontificem animat, ut Religiosissimam rempubl. Christianæ Religionis propugnaculum, Catholicæ ac Romanæ Sedis basim, atque firmamentum excommunicatione percutiat. Atque hortatur, ut spatio sex mensium ad arma excommunicationis in Principem inferenda pervolet, a quibus tres summi Pontifices, Paullus, Iulius, et Pius Concilium universum post decemocto annorum discussionem, verbis, atque exemplo abstinendum esse significaverunt. Si hæc non fuit festinatio, quæ tandem illa erit? Illud etiam me non parum commovet, quod ad ejusmodi festinationem excusandam Paullum citat, apud quem est, *In promtu habentes ulcisci omnem inobedientiam*. Quid est *in promtu habere?* nisi potestatem habere? Cardinalis vero actum, ac potestatem confundit; at potestatem habere non est statim ad actum devenire; etiam Principes Sæculares potestatem gladii in promtu habent, non tamen ex eo fit, ut sine causa ulla utantur. Sed non patiar quemquam ex hoc Paulli loco, qui allatus est, tam certo emergere. Attendamus itaque Paullum ad ipsos Corinthios scribentem; *Prædico his, qui peccaverunt, quoniam si venero, iterum parcam, absens dico, ne præ-*

præsens durius agam secundum potestatem, quæ data est mihi a Domino in ædificationem, non in destructionem. Hic Paullus, quem Cardinalis citat. Et primo quidem ei erat negotium cum peccantibus maximo peccato, hoc est infidelitatis. Deinde ait, se nihil in absentia acturum. Postremo affirmat, se usurum potestate non ad destructionem, sed ad ædificationem. Si Paullum Apostolum Paullus Pontifex in his omnibus imitatus fuisset, certe a nemine argui festinationis posset. At quodnam tandem est peccatum eorum, in quorum occisionem, idest excommunicationem, Cardinalis Pontificem exacuit? omnino nullum: libertatem, quia hactenus usi sunt suo dominatu, Ecclesiastici Concilii Tridentini monitis parentes, tanquam protectores custodiunt, quam nunquam habuerunt, quamque eos habere neque aequum est, neque conducit ipsi Reipublicæ, non usurpant. At qui multi tenent immunitatem esse de jure divino? nihil mea interest. Nam multi etiam tenent, et quidem firmioribus rationibus esse de jure humano, quorum Catholicam opinionem quia sequitur Christianissima Respublica, excommunicatur? Certe qui hoc facit, potestate non utitur in illos, qui peccaverunt, sed in illos, qui peccatum nullum habent. Deinde Paullus Pontifex absens molitus est spicula, hoc est falsis quorumdam suasionibus ac relationibus inductus; quod si præsens, et eorum Religionem singularem, Pietatem insignem Serenissimæ Reipublicæ vidisset, caussas ponderasset Justitiæ trutina, quam in eius manu Cardinalis

col-

collocat, nunquam in tam impeditum Labyrinthum, ipso eodem fortasse Duce, se immisisset. Denique ad quam ædificationem Ecclesiæ usus sit potestate, non facile intueor. Universus orbis terrarum, veritate jam perspecta, metuit, ne ex his subitis motibus summa quædam destructio existat, cum tamen nemo sit, qui vel longissime perspiciat ullam ædificationem. Ad hæc Paullus minatus est Populo illi, quia agebatur de toto asse, hoc est de Fide, nec tamen post tonitrua intorsit fulmina, ac nunc pro levissima suspicione, et omnino sine ulla caussa prius, ut ita dicam, jacta sunt fulmina, quam visæ sint coruscationes, aut sint audita tonitrua. Certe ex ore alicuius Spiritus procellarum. Sane utendum fuit, non subita severitate, quæ nihil prodest, sed suavitate; qua novimus etiam refractaria animalia, ut ipsius verbis utar, sæpissime cicurari. Hujus suavitatis meminit Concilium Tridentinum Sess. ultima in fine, ubi ait: *Se confidere, si ubique difficultates de novo in provinciis circa observationem Concilii oboriantur, summum Pontificem curaturum, ut vel hominibus ad illas superandas ex provinciis convocatis, vel etiam generali Concilio, vel alio meliori modo provinciarum necessitatibus pro Dei gloria, & Ecclesiæ tranquillitate consulatur*.

Veniamus tandem ad Gregorium Septimum, & Alexandrum Tertium, expectabam, ut Cardinalis locum proxime citatum ex Concilio Pontifici proposuisset, aut eorum Pontificum exempla imitanda, quorum fuit in tractandis negotiis

summa dexteritas, qui pacifice, & feliciter Christianam Rempublicam tanquam Christi Vicarii gubernarunt. Quis credat? Gregorii, & Alexandri cupit renovari calamitates, vulnera refricari. Tædet me illorum Pontificum historias recensere; legant quæ dicantur in vitis ipsorum, ac præcipue in Platina. Omitto aliam fuisse caussam Henrici, & Friderici, qui Simoniaci, ne quid pejus dicam, habiti sunt: aliam fuisse caussam Serenissimæ Reipublicæ Venetæ, quæ si unquam Catholica fuit, ut revera semper fuit a suo exortu, nunc præcipua est religiosa & pia, tantum quæro, quid consecutus est Gregorius post tot tumultus, qui ex ejus in Henricum anathemate excitati sunt? post tot schismata in Romanam Ecclesiam? post tot excidia, quibus Italia universa interiit? Ipse tandem cum Guiscardo Calabriæ Duce, quem amicum habuit, ac protectorem, qui nihilo erat melior, quam Henricus, immo fortasse pejor ab urbe Roma, quam Guiscardi milites populati fuerant, cujus templa profanaverint, Salernum concessit, ubi exul ac profugus macie ac dolore confectus tandem periit. At Henricus Filius cum Pascali II. in gratiam rediens, non solum ab anathemate se absolvi non est passus, sed omnia, quæ Imperator fecerat, rata habuit, tandem splendidissime coronatur. Dicat quæso Cardinalis, quis vicit? Gregorius? an Henricus? siccine vindicatur Ecclesiastica libertas? si hoc est vincere, quid erit perdere? si immunitas sic restituitur, quomodo labefactatur?

De Alexandro III, quid commemorem? tandem aliquando Roma pulsus Venetias appulit; ubi, ne privatam vitam ageret, Venetorum religio non permisit. Illi agnita omnia summi Pontificis ornamenta publicis impensis addita atque restituta sunt, deinde agi cæptum est de pace Italiæ restituenda, quam illi Alexander suis excommunicationibus ademerat, denique perfecta res est Ducis Venetiarum celeberrima victoria, qua Imperatorem Fridericum ad osculandos Pontificis pedes adegit, atque ad tollendas discordias. Quis vicit Alexander, an Dux Venetiarum Sebastianus Zianus? Nihil est tunc Alexandro de Ecclesiastica libertate restitutum, pedum oscula, quæ Fridericus ei ante diffidia non negaverat, tantum extorsit. Nec hoc tantum consecutus est Pontifex Paullus, Cardinali Baronio hortatore, atque duce, quod Gregorius & Alexander consecuti sunt, quid attinet tanta spargere semina perturbationum, tanta incendia præparare?

Hoc est meum votum, ut ab ipso Cardinali admoneatur, ut illorum Pontificum exemplis ab incepto se removeat, & quod ipsius hortatu nimia festinatione commisit, quam citissime detestetur, corrigat, & emendet. Hoc si fecerit, non dubium est, quin ei daturus sit Deus faciem duriorem faciebus, & frontem duriorem frontibus infidelium, de quibus Propheta loquitur, nimirum quia erat murus æneus, & columna ferrea fundata etiam in armis, atque præsidiis Christianissimi Principis Venetiarum.

Tandem, ut hoc meum votum, non meo, sed

sed ipsiusmet Cardinalis Baronii signo communiam, quo major illi ab omnibus adhibeatur fides, velim memoria repetas, quæ in tom. 10. annal. an. 878. partim ab ipso narrata, partim ex propria sententia pronunciata leguntur. S. Ignatius Patriarcha Constantinopolitanus Joanne VIII. Summo Pontifice, post trinum monitorium, mense Aprilis, censuris percussus, suspensus, & Patriarchatus, ac summi Sacerdotii dignitate privatus fuit, nisi suos Episcopos, & Sacerdotes a regione Bulgarorum intra triginta dies revocasset, quamquam diceret, ad suam jurisdictionem pertinere illam Provinciam: tandem mortuus est in hac sua opinione, neque unquam Pontificis sententiam observavit; post mortem vero tot miraculis claruit, ut sit in Sanctorum numerum relatus, ejusque dies festus celebratur tam a Græca, quam Romana Ecclesia die 23. Octobris, qua mortuus est: hujus Sanctissimi viri factum sic Cardinalis excusat.

„ De ipsius S. Ignatii obitu ex eodem Auctore „ Nicæta acturus, 1. ille amovendus est scru„ pulus, quo offendi quisque facile poterit, qui „ adierit superius recitatam Joannis Papæ Epi„ stolam, qua nimirum ipsum Ignatium nimis „ perstringit, & a communione Catholica se„ gregat, nisi intra tringita dierum spatium re„ vocet ad se ordinatos Episcopos Bulgariæ, „ quamvis autem ab Ignatio ista minime imple„ ta inveniantur, constat tamen eumdem semper „ usque ad obitum in Catholicæ Romanæ Ec„ clesiæ communione fuisse retentum, quod

„ ejus-

„ ejusdem Joannis Epistolæ ad diversos datæ
„ post Ignatii obitum docent, ut jam de his
„ nulla penitus dubitatio oriri possit.

Ut autem probet fieri potuisse, ut post elapsum tempus monitorii cum in sua sententia tamen Ignatius perseveraret, censuras non incurrerit, confitetur eum non occidisse, neque quia tempus non fuit elapsum, ait non incurrisse, sed hanc adhibet excusationem.

Neque est, quod quis ob litem hanc Ignatium fuisse animo in Apostolicam Sedem infenso existimet; vel ingrato, cum quæ Juris essent suæ Ecclesiæ defendere teneret, obstrictus etiam æternæ vitæ dispendio. Non enim aliena retinere, sed sua possidere ex possessione prædecessorum, ipse justum putavit, cui, haud dubium, sponte cessisset, si id facere sibi licuisse credidisset. Probatum vas igne erat, excoctumque fornace, *omni rubigine carens.* Hæc Cardinalis. Hadrianus Pontifex, & Joannes, & Ignatium, quod temerario calcaneo sua jurisdictione occupasset, atque adeo surripuisse monent, et censuris feriunt: Cardinalis Baronius in censuras eum non incurrisse asserit, quod non aliena retineret, se sua ex prædecessorum possessione possideret, an non hæc est caussa Serenissimi Principis Venetiarum, immo multo justior, nam tunc de Ecclesiastica Jurisdictione inter summos Pontifices, & Joannem, & Ignatium decertatum est, inter Caput, & membrum; erant enim tunc illæ duæ Ecclesiæ unicæ, Latina, & Græca: Hic igitur de jurisdictione Principis sæcularis, quam ipse Princeps obstrictus juramento

tene-

tenetur omnibus modis defendere. Quod si Cardinalis ob hanc caussam negat Ignatium censuram jam illatam incurrisse, cur hortatur Summum Pontificem Paullum, ut eamdem ob caussam Serenissimam Rempublicam anathemate feriat? oportet Judices semper sui similes esse, & pro veritate constantissime depugnare; sed te interrogantem audio, quanam censura Joannes Papa Ignatium illigat in Epistola? excommunicatione nisi fallor: nam cum privat corpore, & sanguine Domini, idest communione fidelium illius Ecclesiae: *excommunicare* nam est communione privare; deinde ait Joannes, Episcopos ab Ignatio missos jam esse excommunicatos, quod nimirum in alienam messem irruperant. Ignatium igitur etiam excommunicavit, quod eos non revocavit. Joannes etiam IX. Pontifex ait, Ignatium ab Joanne VIII. propter hanc caussam anathemate fuisse percussum, testatur idem Baronius an. 880. num. 11. & 12. Postremo Cardinalis ipse fatetur, a Joanne fuisse Ignatium a Catholica communione segregatum; quod quid est aliud, quam excommunicatum ab eo fuisse? Verum si quis contenderet eum suspensum, non excommunicatum fuisse, quod falsum est, tamen dicendum est primo id esse contra verba monitorii, nam ait *corpore et sanguine domini privatus esto*: si esset suspensio, dixisset: *ministerio Corporis et Sanguinis domini privatus esto*, non *corpore & sanguine domini*? nostram rationem eumdem habere vigorem, nam ipse censuram, atque adeo Summi Pontificis sententiam non servavit, quia sine dubio nullam

pu-

putavit, propter eam, quam Cardinalis affert, rationem, quia sua possidere ex possessione Prædecessorum ipse justum putavit. Neque est, quod quis putet hanc sententiam fuisse excommunicationem minorem; nam excommunicatio minor est ex levissima caussa, et non infligit directe, & ab homine, sed consequenter, & a jure: at caussa Ignatii erat gravissima, ut patet ex verbis Epistolæ Joannis Papæ, & infligitur ab homine, cum aliis summis poenis. Jam vero sic possunt, quæ Cardinalis dicit, quamvis pugnatia videantur, apte congruere, eum a communione Catholica fuisse a Pontifice segregatum, & tamen in communione Romanæ Ecclesiæ post obitum cum miraculis claruit, a Pontifice fuisse retentum: segregatus quidem per sententiam fuit, sed nihilominus fuit retentus, quia nulla fuit ipsa sententia, quam propterea non servavit, quia suam jurisdictionem putavit non sine magno peccato occupanti posse derelinquere. Quare Illustrissimo Cardinali novum non erit, si ex ipsius sententia Serenissima Respublica putet, se Catholicæ Ecclesiæ communione retineri, cum tamen censuras a Summo Pontifice Paullo, tanquam nullas, non observet, id enim efficit, ut sua ex possessione prædecessorum possideat, cui est juramento obstricta, nec potest aliter facere, aut permittere sine æternæ vitæ dispendio. Ex his facile, non solum ipsi Cardinali, sed omnibus constare poterit, quam fuerit ejus votum, non solum a ratione, se etiam ab ipsiusmet voto alias in *suis annalibus* declarato, alienum.

Hæc

Hæc habui, quæ de hoc voto in promtu dicerem. Quod esse ipsius domini Cardinalis nemo est, qui dubitet, tum ipsius confessione, cum aliis firmissimis argumentis, cui non dissimilis est nunc primum typis mandata Parænesis ad Rempublicam Venetam, quæ quoniam nihilominus est aculeata, atque adeo de acrioribus stimulis obormata, nihil quoque Deo bene juvante clypeus fabricandus erit; quo illa non solum recidant, ac retundantur, sed quo ad ejus fieri poterit, in suum revertantur auctorem. Dixi.

FINIS.